

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (IV e IX) .....	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X) .....	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	211
GIUSTIZIA (II) .....	»	230
DIFESA (IV) .....	»	236
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	244
FINANZE (VI) .....	»	252
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	309
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	311
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	321
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	336

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	337
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	342
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	354
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	364
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	376
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	377
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	378
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	379
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	381
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	382

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Fabrizio Cicchitto nell'ambito del procedimento civile intentato nei suoi confronti dall'onorevole Antonio Di Pietro presso il tribunale di Roma (doc. IV-*quater*, n. 3) ..... 3

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8) (*Seguito dell'esame e rinvio*) .... 3

AVVERTENZA ..... 11

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 25 giugno 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Sulla richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Fabrizio Cicchitto nell'ambito del procedimento civile intentato nei suoi confronti dall'onorevole Antonio Di Pietro presso il tribunale di Roma (doc. IV-*quater*, n. 3).**

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che il tribunale di Roma ha trasmesso la sentenza con cui rigetta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del deputato Fabrizio Cicchitto dall'onorevole Antonio Di Pietro.

Ricorda che la Giunta aveva formulato la proposta all'Assemblea di deliberare nel senso dell'insindacabilità delle opinioni oggetto del giudizio (doc. IV-*quater*, n. 3).

Si intende pertanto che il documento licenziato dalla Giunta si deve considerare cancellato dall'ordine del giorno dell'Assemblea.

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

**Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 18 giugno 2014.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 11 giugno, il relatore, onorevole Rabino ha svolto la relazione introduttiva e che, nella medesima giornata, l'autorità giudiziaria ha trasmesso – in formato elettronico – la documentazione contenuta nel fascicolo, che quindi è stata resa disponibile alla Giunta sette giorni dopo la trasmissione dell'ordinanza in oggetto.

Comunica altresì che il deputato Galan, nella giornata di lunedì 23 giugno, ha trasmesso una memoria, corredata da numerosi allegati, che è stata immediatamente messa a disposizione dei colleghi e

che risulta essere stata consegnata anche agli organi di informazione ad opera del deputato interessato.

Procede pertanto ad introdurre l'audizione dell'onorevole Galan.

*(Viene introdotto il deputato Giancarlo Galan).*

Giancarlo GALAN (FI-PdL) desidera illustrare i principali elementi di valutazione sviluppati nella memoria depositata agli atti della Giunta, che era peraltro sua intenzione portare preliminarmente a conoscenza dell'autorità giudiziaria, la quale non ha però a ciò consentito.

Il primo punto su cui invita la Giunta a riflettere riguarda il rifiuto dell'autorità giudiziaria di ascoltare la sua versione dei fatti.

Sin dalle primissime indiscrezioni apparse sugli organi di stampa circa le dichiarazioni accusatorie rese a suo carico da quelli che si sono rivelati essere i suoi principali accusatori colpiti da mandato di custodia cautelare, aveva dichiarato la propria disponibilità a rispondere a tutte le domande degli organi inquirenti. La procura precedente non ha però ritenuto di convocarlo, reputando di escutere solamente i suoi odierni accusatori. Anche dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare, ha formulato due istanze con cui chiedeva di rendere spontanee dichiarazioni, rigettate con motivazioni a suo avviso singolari. Identica sorte è toccata alla richiesta di incontro tra i suoi legali e il giudice per le indagini preliminari. Da tali circostanze egli desume che l'autorità giudiziaria abbia intenzione di ascoltarlo solo una volta eseguita l'ordinanza, nella condizione di carcerato. In questa fase, pertanto, l'unico luogo in cui svolgere le proprie considerazioni difensive è dinanzi alla Giunta.

Un secondo aspetto che ritiene meritevole di attenzione – sia per l'importanza conferitagli dagli inquirenti sia per la divulgazione che esso ha avuto negli organi di informazione – riguarda gli esiti degli accertamenti patrimoniali condotti sul bilancio del suo nucleo familiare. Sul punto la Guardia di finanza ha effettuato un

confronto tra le entrate e le uscite nel periodo 2000-2010, ma per certi versi anche fino al 2013, concludendo nel senso di una evidente sproporzione delle uscite, pari a un saldo negativo di 1.281.552,64 euro.

Gli errori compiuti dalla Guardia di finanza sono a suo giudizio numerosi e meritevoli di essere analiticamente richiamati.

Al riguardo, non gli appare condivisibile, sotto il profilo del metodo, porre in verifica solamente il decennio che va dal 2000 al 2010, atteso che negli anni precedenti egli aveva già accumulato un consistente patrimonio: nel biennio 1993-1994 aveva guadagnato 660 mila di lire quale dirigente di Publitalia, e successivamente aveva ricevuto, sempre da quell'azienda, una liquidazione di 700 mila di lire, poi investiti in Banca Antonveneta, con un guadagno di ulteriori 400 mila di lire.

Ancora più evidenti risulterebbero, a suo avviso, gli errori nei calcoli compiuti dalla Guardia di Finanza nella parte in cui sono computate le entrate per le sole somme imponibili. Non sono, invece, calcolati gli ingenti emolumenti non imponibili ricevuti in ragione dei suoi mandati elettivi, il cui totale supera abbondantemente il milione di euro, spiegano incontrovertibilmente le ragioni di quella sproporzione derivante dai calcoli operati dalla Guardia di finanza, senza contare poi il patrimonio che possedeva prima di entrare in politica.

Rileva, ad esempio, che le somme non imponibili ricevute in qualità di presidente di Regione nel periodo 1997-2010 assommano a 671.323,71 euro, cui si devono aggiungere il trattamento di fine rapporto ricevuto, gli emolumenti percepiti da deputato e da senatore, un indennizzo assicurativo ed altre voci minori, peraltro tutte soggette a rivalutazione secondo l'indice Istat.

Evidenzia all'attenzione dei colleghi che si tratta di entrate espressamente previste dalle norme e tutte documentate e documentabili. Sorprende, pertanto, che gli organi preposti non si siano attivati per effettuare gli opportuni accertamenti.

Ha, comunque, incaricato un professionista di stilare una consulenza in ordine al suo patrimonio, le cui conclusioni intende testualmente leggere: « *Infatti si rileva con evidenza documentale e non in modo presuntivo come fatto dai militari della G. di F. che non vi è alcuna sproporzione negativa (quantificata erroneamente dai militari della G. di F. in – 1.281.552,64) fra i redditi dichiarati nel periodo 2000-2013 dal nucleo familiare Galan/Persegato ed il proprio tenore di vita personale, ma bensì si rileva che le entrate reddituali/patrimoniali, fiscalmente e non rilevanti, percepite dai due coniugi Galan negli anni 2000/2013, se aggiunte ai risparmi accumulati dagli stessi negli anni pregressi (ante anno 2000), sono più che sufficienti a giustificare le spese e gli investimenti patrimoniali della famiglia Galan, così come rilevate dalla Guardia di Finanza di Venezia nei loro prospetti di ricostruzione, facendo emergere un differenziale positivo tra le entrate complessive di – 3.461.709,55 e le uscite complessive – 2.758.813,89 con risultato differenziale positivo di – + 702.895,66* ».

Un terzo argomento difensivo circa i fatti oggetto di imputazione, riguarda la presunta dazione avvenuta con il versamento di 50 mila euro presso una banca di San Marino su un conto a suo nome. Ricorda di aver aperto il conto bancario come iniziativa simbolica a suggello del primo accordo intervenuto tra una Regione ed uno Stato estero, che faceva seguito ad una previsione dello Statuto veneto che fu oggetto di forte polemica politica con l'allora titolare del dicastero preposto. L'apertura del conto avvenne in modo palese e regolare, addirittura con la sua carta d'identità nel mese di luglio 2004. Invero, non ha mai effettuato nessun movimento su quel conto. Le ulteriori operazioni di deposito della suddetta somma, nel gennaio 2005, e di prelievo della medesima, nel dicembre 2005, sono invece avvenute da parte di terzi con una evidente falsificazione delle sue firme come attestato da ben due perizie da lui acquisite. Deve, invece, rilevare che gli organi inquirenti non hanno ritenuto di

svolgere analogo accertamento investigativo peritale, che pure sarebbe stato opportuno di fronte ad un'accusa di tale gravità.

La quarta argomentazione difensiva che sviluppa in questa sede è solo apparentemente processuale mentre si manifesta, in realtà, come un'ulteriore spia del *fumus persecutionis* nei suoi confronti. Si riferisce alla circostanza secondo cui la gran parte degli episodi corruttivi a lui addebitati sono in realtà già certamente colpiti da prescrizione.

Infatti, poiché viene indagato per un delitto che, all'epoca dei fatti, prevedeva una pena edittale massima di cinque anni, la prescrizione dovrebbe maturare in sei anni dalla consumazione dei fatti e dovrebbe essersi quindi già prodotta per numerosi capi d'imputazione. Si riferisce, in particolare, alla presunta dazione di un milione dall'inizio del 2005 al mese di maggio 2008; alla dazione di 900 mila euro, quantomeno sino al maggio 2008 per la Commissione Salvaguardia del 20 gennaio 2004; alla dazione di 900 mila euro per le due Commissioni VIA regionali, essendo avvenuta, secondo quanto riportato nel capo d'imputazione tra il 2006 e il 2007; alla dazione di 200 mila euro da parte della Minutillo per conto di Baita presso l'Hotel S. Chiara a Venezia nel 2005; ai lavori di ristrutturazione del corpo principale dell'abitazione di Cinto Euganeo avvenuti tra il 2007 e il 2008; al versamento di 50 mila euro nel 2005 nel conto acceso in una banca di San Marino.

Osserva che l'intervenuta prescrizione degli elencati episodi non è stata rilevata né dai pubblici ministeri in sede di richiesta della misura cautelare personale né, tantomeno, dal giudice per le indagini preliminari in sede di ordinanza cautelare, che sul punto non ha speso una sola parola, dimenticando che è fatto divieto irrogare una misura cautelare relativamente a fatti oramai prescritti.

Denuncia quindi il *fumus persecutionis* che si evince dal comportamento tenuto dall'autorità giudiziaria atteso che ha scelto consapevolmente di irrogare la misura cautelare più afflittiva. A suo avviso,

la riprova della consapevolezza dell'intervenuta prescrizione di quelle pretese dazioni corruttive la si individua nella richiesta di sequestro preventivo depositata dai pubblici ministeri. In quella richiesta ed in particolare nella parte relativa all'individuazione del prezzo del reato essi mostrano di essersi confrontati con tale questione, e individuano l'ammontare del prezzo « sequestrabile » solo sulla base dei fatti che non si sono ancora prescritti.

Un quinto elemento di valutazione che offre alla Giunta riguarda la sua iscrizione tardiva nel registro degli indagati. Ricorda che sin dal primo interrogatorio del 4 marzo 2013, la signora Minutillo ha reso dichiarazioni gravissime nei suoi confronti. Si chiede per quali motivi i pubblici ministeri non abbiano eseguito la doverosa iscrizione nel registro delle notizie di reato. Né essa risulta tra gli atti depositati dalla procura di Venezia a sostegno della richiesta della misura cautelare. Al riguardo, nonostante abbia rivolto una specifica istanza, gli organi inquirenti hanno ritenuto di non dare alla difesa alcuna risposta. Il sospetto che dunque emerge è che l'iscrizione sia avvenuta tardivamente allo scopo di portare avanti le indagini per un lungo periodo senza alcun avviso nei suoi confronti, conculcando in tal modo i diritti della difesa.

Si sofferma incidentalmente su una sesta censura all'operato dell'autorità giudiziaria, segnatamente riferita alla incompetenza territoriale del giudice che ha emesso l'ordinanza.

Evidenza infatti che il primo reato contestato sarebbe commesso a San Marino quindi, essendo in uno stato estero, la competenza dovrebbe essere determinata in ragione del luogo di residenza dell'autore del fatto. Precisa che a quel tempo sia lui che la signora Minutillo erano residenti in provincia di Padova.

Desidera infine richiamare la Giunta su uno dei profili più delicati della vicenda che lo riguarda, che concerne la radicale insussistenza dei presupposti per irrogare la misura cautelare della custodia in carcere. Non solo non sussistono gravi indizi di colpevolezza per le ragioni che ha

ampiamente esposto ma, soprattutto, non sussiste il cosiddetto pericolo di reiterazione.

Il giudice argomenta in ordine a tale fondamentale profilo riservando un'identica motivazione per tutti i soggetti destinatari, in tesi di accusa, delle dazioni corruttive descrivendo le condotte come gravissime e i loro autori come « soggetti dimostratisi tutti meritevoli della massima misura, unica in grado di prevenire i comportamenti descritti, la cui sistematicità e reiterazione nel tempo è tale da fondare un certo pericolo di reiterazione di condotte analoghe ».

Si chiede se sia legittimo applicare la misura cautelare più afflittiva a distanza di più di tre anni dall'ultimo episodio di reato in contestazione, giustificandola nel senso che il pericolo di reiterazione è « attuale ». Ribadisce, ancora una volta, che la ristrutturazione della sua abitazione è terminata nel 2007, e non nel 2011, come è facilmente dimostrabile, sia con mezzi fotografici, sia acquisendo le testimonianze dei suoi ospiti che vi hanno dimorato, a partire dallo stesso Berlusconi in occasione del suo matrimonio nel 2009. Pertanto, a tutto concedere, sono passati tre anni. In più dal 2010 ha cessato definitivamente dalla carica di Presidente della Giunta regionale. A suo giudizio appare quindi palesemente illogica, prima che indimostrata, l'affermazione secondo la quale, oggi, vi sarebbe certamente il pericolo di reiterazione, del tutto priva di substrato motivazionale non potendosi certamente ritenere tale l'argomento del tutto inconsistente ed evanescente del suo presunto attuale potere politico oppure del suo ipotetico asservimento al gruppo criminale. Peraltro, quanto al suo potere d'influenza sull'apparato amministrativo regionale, osserva come l'attuale Governatore del Veneto non è persona politicamente a lui vicina.

Ritiene inoltre censurabile la valutazione dell'autorità giudiziaria circa la proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare irrogata nei suoi confronti. Pur tralasciando ogni valutazione sulla possibilità che altre misure cautelari – meno

afflittive – siano altrettanto idonee a soddisfare le esigenze cautelari, ci tiene a precisare come la carcerazione preventiva colpirebbe un soggetto inquisito per un reato punito, all'epoca dei fatti, da due a cinque anni, per di più incensurato. Verosimilmente qualora intervenisse una sentenza di condanna, la pena irrogata sarà calibrata sul minimo edittale e gli sarebbe certamente consentito di non scontarla in carcere. Ciò rende evidente come la richiesta nei suoi confronti sia contrastante con il principio di proporzionalità.

Conclusivamente, fermo restando che nessuno lo ha direttamente chiamato in causa come percettore di denaro, pone ai membri della Giunta un interrogativo sulla credibilità ed attendibilità dei suoi accusatori, anche alla luce degli immediati benefici processuali che sono conseguiti alle loro dichiarazioni. Sul punto ricorda che sia la signora Minutillo sia l'ingegnere Baita erano stati colpiti a loro volta da ordinanze di custodia cautelare per capi d'imputazioni gravissimi. Eppure per i reati contestati in quel procedimento, che prevedono pene molto elevate, tali soggetti hanno patteggiato con i pubblici ministeri delle pene estremamente miti, ovvero un anno e quattro mesi per la signora Minutillo, ed un anno e dieci mesi per Baita. Entrambi, peraltro, usufruiscono della sospensione condizionata della pena.

Dubbi sull'attendibilità delle accuse coinvolgono anche l'ingegnere Mazzacurati, atteso che egli stesso ha ammesso di avere in più occasioni attinto denaro dal Consorzio per sue esigenze personali. Ed anche per tale soggetto non si sono più aperte le porte del carcere.

Gli sembra quindi incredibile che mentre lui stesso viene reputato, dopo tre anni dall'ultimo presunto episodio corruttivo, soggetto che certamente può reiterare il reato, invece, per coloro che si autodefiniscono corruttori seriali con contestazioni gravissime e diffusamente esaminate in gran parte della ordinanza di custodia cautelare, l'organo inquirente abbia scelto di non proporre alcuna misura cautelare.

Venendo alla contestazione specifica dei singoli addebiti, egli invoca l'evidente inverosimiglianza delle dazioni corruttive ciascuna da 900 mila euro che avrebbe ricevuto per agevolare o comunque influire sulla Commissione di Salvaguardia del 20 gennaio 2004 e sulle Commissioni VIA regionali del 4 novembre 2002 e 28 gennaio 2005. Rileva preliminarmente che la Commissione di Salvaguardia per Venezia, cui ha preso parte un'unica volta, è composta da un nutrito numero di soggetti e non si configura come organo regionale. D'altronde, come noto, il progetto di costruzione del MOSE non è certamente un'opera gestita dalla Regione Veneto ma direttamente dallo Stato centrale. In merito alla Commissione VIA, precisa che non ne faceva parte, che non vi ha mai partecipato e che, peraltro, non aveva alcun potere sulla stessa. Gli appare dunque incredibile che abbia percepito le dazioni corruttive a distanza di anni dal rilascio del singolo provvedimento amministrativo oggetto di corruzione e che la tangente più importante gli sia stata consegnata addirittura dopo quattro anni dall'atto contrario ai doveri di ufficio.

Quanto all'accusa sostenuta dal solo ingegnere Mazzacurati di avergli elargito all'anno ben 1 milione di euro per i presunti interventi volti ad accelerare l'iter di approvazione degli atti di competenza regionale necessari all'esecuzione del MOSE, evidenzia che le dichiarazioni accusatorie sono state rese in forma estremamente vaga, con tentennamenti e ripensamenti anche sull'importo esatto della somma, nonché con importanti ammissioni di appropriazione del denaro per esigenze personali dello stesso Mazzacurati. Nessuna prova è stata invece acquisita sul passaggio di quel denaro a suo favore.

Un altro addebito riguarda l'accusa di aver ricevuto denari o altre utilità per aver agevolato i *project financing* della società ADRIA INFRASTRUTTURE. Sul punto, si limita ad evidenziare l'incongruenza derivante dalla circostanza che lo stesso amministratore della società, dichiara che nel corso del secondo mandato da Presidente

della Regione (2005-2010) non ha mai vinto alcuna gara concernente la finanza di progetto, ed esclude di aver mai corrisposto alcunché a suo favore.

Paola CARINELLI (M5S) inviata il deputato Galan a chiarire le motivazioni connesse alla delibera n. 252 del 2006 della Giunta regionale che avrebbe determinato l'attribuzione al settore infrastrutture della presidenza della Commissione VIA, in violazione della legge regionale in materia che ne prevede un'attribuzione al settore ambiente.

Giancarlo GALAN (FI-PdL) precisa di non avere ricordi diretti della vicenda, che ha scoperto solo leggendo gli atti processuali. Nel premettere che nessuno dei funzionari regionali preposti agli incarichi è stato oggetto di indagine a suo carico, trattandosi di persone di riconosciuto e indiscusso livello professionale, ricorda come i primi atti del suo mandato di Presidente della Giunta regionale siano stati improntati alla responsabilizzazione delle strutture tecniche. In questo senso egli ha posto fine alla prassi che vedeva gli assessori presiedere le commissioni tecniche regionali.

David ERMINI (PD) chiede al deputato Galan se è in grado di chiarire se nel complesso delle spese da lui dichiarate siano comprese soltanto spese per investimenti ovvero anche le spese che lui ha ordinariamente sostenuto in questi anni per lo svolgimento degli incarichi istituzionali da lui ricoperti quali ad esempio quelle erogate a favore di gruppi parlamentari o collaboratori.

Gli chiede inoltre di informare la Giunta in ordine alla proposizione o meno della istanza di riesame dell'ordinanza cautelare a suo carico e a chiarire quale sia la sua opinione sulle motivazioni per le quali l'autorità giudiziaria o i suoi accusatori possano avere intenti persecutori nei suoi confronti.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ritiene corretto chiedere precisazioni sulle dichia-

razioni rese dal deputato Galan in merito al suo bilancio familiare. Ritiene tuttavia opportuno che la domanda in merito sia riformulata al fine di fare generico riferimento alle voci in uscita, senza costringere l'onorevole Galan ad impegnarsi in una dettagliata ricostruzione delle sue spese, connesse o meno ai suoi mandati elettivi.

David ERMINI (PD) precisa che la finalità della sua domanda era esclusivamente quella di acquisire elementi di conoscenza sui dati reali, oggetto di contestazione del patrimonio del deputato.

Giancarlo GALAN (FI-PdL) premettendo di non avere alcuna obiezione a fornire con massima trasparenza ogni elemento di informazione che gli sia chiesto, ricorda di aver rivestito la carica di parlamentare per un periodo della XII, della XIV e dell'attuale legislatura. *Medio tempore* ha ricoperto la carica di Governatore del Veneto per quindici anni e quella di Ministro nell'ultimo Governo Berlusconi. Ha quindi fatto riferimento alle erogazioni attestata ufficialmente dagli organi istituzionali ai quali ha preso parte.

Quanto all'istanza di riesame, afferma di non avere informazioni, avendo demandato ogni valutazione in merito ai suoi legali.

Infine, tiene a precisare di non sentirsi certamente come un perseguitato. Anzi giustifica l'operato dei giudici in ragione degli atti erroneamente formulati, portati alla loro attenzione, fermo restando che non avrebbe comunque, al loro posto, irrogato una misura cautelare quale quella emessa nei suoi confronti senza riscontri adeguati, del tutto assenti nel caso di specie e senza aver acquisito la versione dei fatti dell'indagato.

Non si sofferma invece sulle possibili motivazioni che avrebbero animato i suoi accusatori, ritenendo di aver già risposto sufficientemente nel corso della sua audizione.

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, si sofferma sulla censura mossa dal deputato

Galan in ordine ai tempi di iscrizione nel registro degli indagati. Rileva come l'indagine abbia preso le mosse diversi anni or sono e che lo stesso Galan ha riferito di averne avuto indiscrezioni all'inizio dello scorso anno. Sappiamo ora che nel dicembre del 2013 è stata formulata la richiesta di applicazione della misura cautelare per numerosi indagati e che tale richiesta è stata ampiamente accolta con l'ordinanza emessa nel giugno del 2014. Gli sembra quindi utile ricevere da Galan un chiarimento sul momento in cui egli ha ricevuto il primo atto giudiziario in merito.

Giancarlo GALAN (FI-PdL) ricorda che il giorno 3 giugno 2014 alle 7,30 mentre era in uno studio televisivo ha ricevuto la comunicazione che era stata notificata al suo domicilio l'ordinanza. Nessuna informazione era stata a lui precedentemente data in ordine al suo coinvolgimento nell'indagine. Come ha avuto già occasione di chiarire, ha ritenuto di serbare il silenzio in attesa di una convocazione della magistratura fino a quando tale possibilità gli è stata negata, proprio per rispetto della magistratura.

Franco VAZIO (PD), richiamando i contenuti della nota difensiva concernente la presunta dazione illecita sul conto della banca di San Marino, chiede al deputato Galan se abbia sospetti su chi possa aver operato su quel conto.

Giancarlo GALAN (FI-PdL) pur avendo sospetti legati alla grafia femminile della firma artefatta, dichiara di non essersi soffermato sulla vicenda avendo soltanto pochi giorni or sono ricevuto la perizia calligrafica che attesta la falsificazione della sua firma.

Anna ROSSOMANDO (PD), prendendo atto che è stata depositata una nota difensiva destinata ad essere acquisita agli atti della Giunta, nonché una seconda memoria difensiva, chiede di sapere se questa seconda memoria fosse stata in realtà predisposta per essere prodotta in sede processuale.

Giancarlo GALAN (FI-PdL) conferma tale circostanza, precisando che non essendo stato possibile consegnarla agli organi giudiziari, ha ritenuto opportuno eliminarne alcuni passaggi prima di metterla a disposizione dell'organo parlamentare.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che la richiesta dei pubblici ministeri era formulata nel senso di eseguire misure cautelari nei confronti di quaranta indagati e che il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per dieci soggetti e la custodia in carcere per altri venticinque. Chiede all'onorevole Galan se abbia informazioni sull'attuale stato di detenzione di tali soggetti.

Giancarlo GALAN (FI-PdL) dichiara di non essere in possesso di informazioni precise ma di avere l'impressione che solo un numero esiguo di soggetti colpiti dalla custodia cautelare siano ancora in stato di detenzione. Tra questi vi è sicuramente il suo commercialista Paolo Venuti e l'ex assessore Chisso.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ringrazia l'onorevole Galan per gli elementi di informazione forniti alla Giunta e dichiara conclusa la sua audizione.

*(Il deputato Giancarlo Galan si allontana dall'aula).*

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, chiede al relatore se intenda formulare una proposta nella seduta odierna o in una prossima seduta.

Mariano RABINO (ScpI), *relatore*, ribadisce il suo convincimento circa l'importanza di addivenire, mediante uno sforzo collettivo, a posizioni unitarie, soprattutto nei casi in cui, come quello in esame, la Giunta è chiamata ad esprimersi in merito all'autorizzazione all'esecuzione della più grave tra le misure cautelari previste dal nostro ordinamento. Ritiene opportuno, pertanto, formulare la sua proposta solo dopo lo svolgimento di un

dibattito che auspica il più possibilmente ampio.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ritiene che la Giunta debba esaminare la domanda utilizzando tutto il tempo a sua disposizione per garantire un dibattito approfondito, con ciò naturalmente evitando dilazioni immotivate. Osserva peraltro che nel caso in esame, a differenza di quello dell'onorevole Genovese, non vi sia necessità di acquisire ulteriore documentazione rispetto a quella già trasmessa. Valuta, pertanto, che la Giunta possa concludere l'esame della richiesta riservando una prima seduta nella prossima settimana al dibattito, per poi procedere nella settimana successiva alle dichiarazioni di voto e alla votazione della proposta del relatore.

Paola CARINELLI (M5S) nel richiamare l'attenzione sulla necessità di rispettare il termine regolamentare entro il quale la Giunta è chiamata ad assumere le sue decisioni, che nel caso specifico scade il 4 luglio, osserva che dall'organizzazione dei lavori testé prospettata dal Presidente sembrerebbe emergere, invece, l'intenzione di chiedere una proroga del termine al Presidente della Camera. In tal caso, riterrrebbe opportuno che la Giunta fosse chiamata a pronunciarsi con un voto in ordine a tale richiesta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda preliminarmente che il Regolamento nello stabilire il termine di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera per la presentazione della relazione all'Assemblea, fa salva comunque la possibilità di richiedere una proroga. A tal proposito occorre considerare che parte della documentazione è stata depositata l'11 giugno scorso, vale a dire una settimana dopo la trasmissione dell'ordinanza. A suo avviso tale circostanza legittimerebbe di per sé una richiesta di proroga di sette giorni del termine per riferire all'Assemblea.

Precisa che ha ritenuto di sottoporre direttamente alla Giunta, e non all'Ufficio

di Presidenza, la decisione sui tempi dell'esame della domanda proprio in ragione dell'opportunità di sottoporre tale decisione al voto della Giunta, auspicando che la stessa si esprima in modo unitario.

Propone pertanto di richiedere al Presidente della Camera una proroga, fino all'11 luglio 2014, del termine previsto dall'articolo 18, comma 1, del Regolamento, consentendo in tal modo alla Giunta di poter disporre di altre due settimane piene per la conclusione dell'esame. Ciò garantisce adeguatamente a tutti i componenti la possibilità di partecipare al dibattito, senza comunque incidere in modo significativo sulla congruità dei tempi a disposizione dell'Assemblea nel periodo che precede la pausa estiva dei lavori parlamentari.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene condivisibile la proposta del Presidente, atteso che la Giunta ha già a sua disposizione l'intera documentazione necessaria per un'analisi completa della domanda. Non sembrano esservi questioni aperte che possano far sorgere l'esigenza di acquisire ulteriore documentazione e la stessa audizione odierna ha sostanzialmente confermato gli elementi già presenti nella memoria difensiva prodotta. Ciò non toglie l'esigenza di approfondire nei tempi disponibili la notevole mole di documentazione afferente la questione e di svolgere un adeguato dibattito. A tal fine non si oppone ad una richiesta di breve proroga del termine, per soli sette giorni, al Presidente della Camera.

Paola CARINELLI (M5S) giudica che la Giunta possa organizzare i propri lavori nel rispetto del termine regolamentare, senza necessità di richiedere una proroga. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del Presidente.

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, pur condividendo l'esigenza prospettata dal Presidente di disporre di un tempo congruo per valutare la domanda in esame, ritiene tuttavia opportuno che la Giunta

non escluda anche l'ipotesi di concludere l'esame della domanda nei trenta giorni previsti dal Regolamento, anche alla luce del fatto che, come osservato dall'onorevole Rossomando, non sono fin qui emersi nuovi elementi documentali da acquisire.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, alla luce degli orientamenti emersi dal dibattito, propone di formulare la richiesta di proroga fino all'11 luglio 2014 del termine di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento alla Presidenza della Camera, con la precisazione che di tale proroga, richiesta in via precauzionale, la Giunta si avvarrà solo ove non si verificano le condizioni per concludere

l'esame entro il termine ordinario del prossimo 4 luglio.

La Giunta, a maggioranza dei presenti, approva la proposta formulata dal Presidente.

**La seduta termina alle 15.15.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Esame emendamenti C. 1589/A .....

12

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 25 giugno 2014.*

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Esame emendamenti C. 1589/A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.50 alle 10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00387 Artini: Sull'attuazione delle decisioni del Consiglio relative all'avvio di un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centro Africana (EUFOR RCA) ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00066</i> ) .....	13
ALLEGATO (Nuova formulazione approvata dalla Commissione) .....	18

#### COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini .....	17
--	----

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari esteri Benedetto Della Vedova, e il sottosegretario di Stato alla difesa Domenico Rossi.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**7-00387 Artini: Sull'attuazione delle decisioni del Consiglio relative all'avvio di un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centro Africana (EUFOR RCA).**

*(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00066).*

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione in titolo.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a

circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Massimo ARTINI (M5S) illustra l'atto di indirizzo a sua prima firma, richiamando le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU da cui ha avuto origine l'intervento militare nella Repubblica Centro Africana.

Evidenzia, quindi, che l'Italia è chiamata, insieme ai maggiori Paesi membri dell'Unione europea, a fornire il suo contributo a questa missione attraverso l'invio di un contingente di militari appartenenti ai reparti del genio, impiegati per la costruzione di strutture nell'ambito dell'aeroporto di Bangui.

Ricorda, poi, che questi elementi sono già stati resi noti lo scorso 30 aprile nell'ambito dell'audizione dei Ministri degli affari esteri e della difesa sulla situazione nella Repubblica Centro Africana, svoltasi presso le Commissioni riunite esteri e difesa della Camera e del Senato, ma ritiene che l'informativa resa in tale occasione dai due Ministri non possa ri-

tenersi sufficiente al fine dell'autorizzazione della relativa missione ed è questa, dunque, la ragione che lo ha indotto a presentare la risoluzione in discussione.

Osserva, in particolare, che sarebbe necessario disporre, prima dell'inizio della missione stessa e dell'emanazione del decreto di rifinanziamento delle missioni internazionali per il secondo semestre del 2014, di alcune informazioni fondamentali. Si riferisce ai dati richiesti nell'ultimo degli impegni contenuti nella parte dispositiva della risoluzione. Ritenendo che il Parlamento non possa prescindere da una più completa ed esaustiva informazione su dati che consentirebbero una corretta valutazione dell'obiettivo della missione, chiede, quindi, ai rappresentanti del Governo ed ai colleghi di esprimersi al riguardo, segnalando che al mutar dello scenario di riferimento è pur sempre possibile la presentazione di ulteriori atti di indirizzo, avendo tuttavia di volta in volta cura di preservare le oggettive esigenze di riservatezza e di sicurezza connesse all'impiego del personale militare nelle missioni.

Elio VITO, *presidente*, nell'evidenziare il rapido inserimento della risoluzione in titolo nel calendario delle Commissioni riunite, prende atto della disponibilità manifestata dai Ministri Mogherini e Pinotti ad informare tempestivamente il Parlamento delle decisioni relative alla partecipazione alla missione.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole di massima sul testo della risoluzione in titolo per quanto concerne i profili di competenza della Farnesina, subordinatamente a talune specifiche proposte di riformulazione che illustra. Con riferimento al quarto punto della premessa propone la seguente riformulazione: « la Repubblica Centro Africana si colloca all'interno di una fascia di insicurezza, costituendo uno dei vertici del « triangolo di instabilità » che ha nella Somalia e nel Mali gli altri due vertici; tale area è segnata da povertà, da radicati fenomeni

criminali connessi al traffico internazionale d'armi e di esseri umani, da disconomie e annosi conflitti politici, che si fanno schermo del fattore religioso e la cui causa è spesso da ricondurre alla storia del colonialismo europeo e alla sua fine ». Chiede altresì che la premessa relativa all'opportunità di favorire il ruolo preminente dell'ONU attraverso il supporto alla missione MINUSCA, sia modificata mediante la soppressione dell'inciso iniziale, relativo alla Francia. Con riferimento all'ultimo punto della premessa, auspica la soppressione dell'inciso finale, relativo al Ruanda. Passando alla parte dispositiva, chiede che il primo impegno preveda come periodo di svolgimento delle elezioni il mese di febbraio 2015, come peraltro previsto dalla risoluzione n. 2149. Quanto al terzo punto del dispositivo, riterrebbe opportuno sopprimere il riferimento alle possibili commistioni tra Paesi ex coloniali e la guida della missione stessa. Infine, il successivo punto potrebbe essere opportunamente integrato da un inciso finale che preveda la garanzia di un adeguato livello di sicurezza.

Quanto all'ultimo punto della parte dispositiva, rientrante in profili di più stretta pertinenza della Difesa, rinvia all'intervento del sottosegretario Rossi.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime perplessità sul dispositivo della risoluzione in titolo, ritenendo che un riscontro sui singoli impegni può essere dato solo se sono chiariti gli obiettivi complessivi dell'atto di indirizzo. Ritiene che la questione dirimente riguardi la distinzione tra la fase in cui potranno essere fornite le informazioni indicate all'ultimo punto del dispositivo rispetto a quella relativa all'esame del decreto-legge sul finanziamento delle missioni. A tal proposito sottolinea che una specifica informativa è stata resa al Parlamento fornita in occasione della richiamata audizione dei Ministri degli affari esteri e della difesa del 30 aprile scorso e che ulteriori dettagli sulla missione nella Repubblica Centro Africana potranno derivare dall'esame del decreto-legge e ciò compati-

bilmente con lo stadio di programmazione raggiunto a quel momento. Nel ribadire, quindi, la difficoltà a fornire ulteriori elementi prima dell'avvenuta programmazione, manifesta le forti perplessità del Governo rispetto all'ultimo punto della parte dispositiva in quanto formulato in termini troppo stringenti e di cui propone la soppressione.

Massimo ARTINI (M5S), mentre condivide la riformulazione proposta dal sottosegretario Della Vedova, non ritiene accettabile la proposta avanzata dal rappresentante del Dicastero della difesa di espungere dalla risoluzione l'ultimo impegno, recato dal dispositivo e ciò in quanto, a suo avviso, la pianificazione della missione era già compiuta al momento delle comunicazioni rese dal Governo a fine aprile. Inoltre, sottolinea che in sede di esame del decreto-legge la decisione parlamentare si appunta a profili per lo più finanziari e non contempla gli obiettivi della missione, su cui il Parlamento deve potere esprimersi.

Quanto all'ultimo punto del dispositivo, con riferimento alla lettera *a*) dichiara la disponibilità a riformulare in modo da richiedere l'indicazione del numero medio di unità di personale, che comunque non rappresenterebbe in alcun modo un massimale insuperabile. Aggiunge poi che il 30 aprile scorso i Ministri hanno eluso elementi informativi relativi alle lettere *b*), *c*) e *d*) e in generale sugli obiettivi. Quanto al tema dello status del personale è opportuno conoscere la risoluzione che ne tutela la condizione. Infine, in materia di costi, in sede di informativa alle Commissioni, il Governo potrebbe valutare l'indicazione di un valore massimale. Conclude condividendo l'opportunità che la dizione « competenti organi parlamentari » sia sostituita da quella relativa alle « Commissioni parlamentari competenti ».

Elio VITO, *presidente*, alla luce di quanto va emergendo dalla discussione, prospetta la possibilità che la Commissione proceda al voto per parti separate.

Andrea MANCIULLI (PD), considerata la complessità e la turbolenza della situazione nella Repubblica Centro Africana osserva come sia piuttosto difficile prevedere con esattezza il numero, la tipologia, l'equipaggiamento delle unità di personale militare che sarà necessario inviare nell'ambito della missione. Auspica pertanto una riformulazione dell'ultimo punto del dispositivo tale da conciliare le esigenze informative con le condizioni reali in cui sono chiamati ad operare i nostri militari.

Vincenzo AMENDOLA (PD), ricorda come già in occasione delle comunicazioni del Governo dello scorso 30 aprile sia emersa la profonda complessità di una situazione che non coinvolge soltanto la Repubblica Centro Africana ma tutta l'area del Sahel, caratterizzata da una instabilità rilevante rispetto alla quale il fattore religioso costituisce spesso uno schermo a situazioni che hanno radici lontane, di carattere sociale, economico, politico. Rileva pertanto che, proprio nello spirito della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 2149 vi è l'esigenza di un'azione sinergica a livello internazionale che punti al recupero di una stabilità nell'area.

Tutto ciò premesso, ritiene che per supportare il Governo nell'impegno a sostenere l'attuazione della citata risoluzione n. 2149 sarebbe utile il raggiungimento di una posizione unitaria del Parlamento e rivolge pertanto l'invito a tutti i colleghi, anche a nome dell'onorevole Scanu, affinché si possa arrivare ad una riformulazione della risoluzione in esame che raccolga il consenso unanime della Commissione. In particolare, ritiene che nell'intervallo di tempo tra le comunicazioni rese dal Governo a fine aprile e la presentazione del prossimo « decreto missioni » dovessero prodursi mutamenti nello scenario della missione, sarà necessaria una nuova informativa al Parlamento. Non ritiene, quindi, condivisibile l'ipotesi di una votazione per parti separate ed auspica una riformulazione ampiamente condivisibile da maggioranza e opposizione.

Andrea CAUSIN (SCpI) manifesta a nome del suo gruppo condivisione sul merito complessivo della risoluzione a prima firma del collega Artini: l'Unione europea e l'Italia devono svolgere fino in fondo il proprio ruolo rispetto alla crisi in atto nella Repubblica Centro Africana. Riferisce che la città di Bangui è del tutto priva di infrastrutture e che, pertanto, il contributo dei reparti del genio è destinato ad un ruolo essenziale nell'economia dell'intervento internazionale. Quanto all'ultimo punto della parte dispositiva, comprende la difficoltà del Governo in ordine agli stringenti elementi informativi che vengono richiesti in tema di compiti, durata e costi, ma dichiara di condividere i principi che sono alla base di tali richieste.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, pur mantenendo le considerazioni già svolte in precedenza, ritiene condivisibile l'approccio e la proposta di riformulazione prospettata dall'onorevole Amendola in quanto più attinente allo stato di fatto, secondo quanto riferito dai Ministri a fine aprile. Condivide altresì l'ipotesi che gli stessi Ministri si ripresentino per riferire in Parlamento a seguito di rilevanti mutamenti nel contesto della missione. Chiede, infine, una riformulazione dei punti in premessa in cui si richiama il numero esatto di unità di personale che sarà dislocato nella regione di Bangui e gli oneri finanziari complessivi.

Massimo ARTINI (M5S) acconsente all'ultima proposta di riformulazione, testé avanzata dal sottosegretario Rossi. Quanto all'ultimo punto della parte dispositiva, acconsente alle soppressioni delle lettere *a)* ed *e)*, dichiarando altresì di accogliere la proposta di riformulazione nei termini indicati dal collega Amendola.

Vincenzo AMENDOLA (PD) procede pertanto nella lettura della seguente proposta di riformulazione dell'ultimo punto della parte dispositiva: « a fornire, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, ulteriori elementi di conoscenza alle Commissioni parlamentari competenti, qualora

ci si discostasse dalla informativa resa dai Ministri degli affari esteri e della difesa in data 30 aprile 2014 e in vista dell'esame del decreto-legge per il finanziamento delle missioni, in ordine: *a)* alle finalità di impiego richieste al contingente militare italiano impiegato nell'ambito del piano operativo e delle regole d'ingaggio approvate dal Consiglio dell'Unione europea il 17 marzo 2014; *b)* allo status del personale con riferimento alla decisione 2014/183/PESC del Consiglio, punto 2), e agli accordi raggiunti tra Unione europea, Governo della Repubblica Centro Africana ed eventuali Stati terzi; *c)* alla prevista durata della missione ».

Il sottosegretario Domenico ROSSI concorda con la proposta di riformulazione testé illustrata dall'onorevole Amendola.

Massimo ARTINI (M5S), concordando a sua volta con la proposta di riformulazione testé illustrata dall'onorevole Amendola, precisa che il Governo dovrà tornare in Parlamento qualora le modalità della missione si dovessero discostare dal quadro riferito il 30 aprile scorso. Aggiunge che, poiché in tale occasione non sono stati forniti elementi in ordine ai profili dei compiti, dello status del personale e alla durata, in occasione dell'esame del prossimo « decreto missioni », il Governo dovrà comunque fornire indicazioni a tale proposito.

Vincenzo AMENDOLA (PD) sottolinea che le comunicazioni dei due Ministri del 30 aprile scorso rappresentano il punto di riferimento iniziale e condivide la precisazione fatta dal collega Artini in vista dell'esame del « decreto missioni ».

Gian Piero SCANU (PD) concorda con le considerazioni svolte dal collega Amendola e con la proposta di riformulazione da lui illustrata. Ritiene che, al di là dall'obbligo del Governo a riferire sul complesso delle missioni internazionali, in vista del « decreto missioni » l'Esecutivo debba riferire al Parlamento gli elementi non ancora forniti e debba comunque

prontamente comunicare qualunque mutamento dovesse registrarsi nell'assetto della missione.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, rivolgendosi agli onorevoli Amendola e Scanu, manifesta condivisione rispetto alle riformulazioni e precisazioni da loro svolte, manifestando l'impegno del Governo ad assolvere a tali richieste: gli eventuali dati ancora non rappresentati in Parlamento sulla missione in titolo saranno al più tardi riferiti in occasione dell'esame del « decreto missioni ». Conclude auspicando l'inserimento nell'ultimo punto del dispositivo di un richiamo alla necessità di operare in modo compatibile con le esigenze di sicurezza.

Emanuela CORDA (M5S) e Tatiana BASILIO (M5S) dichiarano di sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Gian Piero SCANU (PD), Massimo ARTINI (M5S), Guglielmo PICCHI (FI-PdL), Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL), Ro-

sanna SCOPELLITI (NCD), Andrea CAUSIN (SCpI), Marco MARCOLIN (LNA), preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla risoluzione in titolo, come riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano all'unanimità la risoluzione n. 7-00387, come riformulata, che assume il n. 8-00066 (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.50.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 25 giugno 2014.*

**Legge quadro missioni internazionali.**

**C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO

**Risoluzione n. 7-00387 Artini: Sull'attuazione delle decisioni del Consiglio relative all'avvio di un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centro Africana (EUFOR RCA).**

**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

Le Commissioni III e IV,

premesso che:

si richiama la decisione 2014/73/PESC del Consiglio del 10 febbraio 2014 e la decisione 2014/183/PESC del Consiglio del 1° aprile 2014, adottate in connessione con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 2127 (2013) del 5 dicembre 2013, n. 2134 (2014) del 28 gennaio 2014, nonché la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 2149 (2014) del 10 aprile 2014;

si richiama, altresì, l'articolo 11 della Costituzione nonché gli esiti dell'audizione dei Ministri degli affari esteri e della difesa presso le Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, svolta il 30 aprile 2014;

l'intervento della comunità internazionale nella Repubblica Centro Africana è finalizzato al ristabilimento e al mantenimento della pace ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ai sensi del quale è consentito il ricorso all'uso della forza militare in conformità con il diritto internazionale e con le regole di ingaggio definite a livello internazionale;

la Repubblica Centro Africana si colloca all'interno di una fascia di insicurezza, costituendo uno dei vertici del « triangolo di instabilità » che ha nella Somalia e nel Mali gli altri due vertici; tale area è segnata da povertà, da radicati fenomeni criminali connessi al traffico internazionale d'armi e di esseri umani, da

diseconomie e annosi conflitti politici, che si fanno schermo del fattore religioso e la cui causa è spesso da ricondurre alla storia del colonialismo europeo e alla sua fine;

il 20 gennaio 2014 il Consiglio dell'Unione europea ha dato la sua approvazione politica in merito alla prospettiva di una operazione militare dell'UE (EUFOR RCA) da svolgersi nell'ambito della PSDC, e ha approvato il relativo concetto di gestione della crisi; tale operazione potrebbe contribuire a creare un clima di sicurezza nella regione di Bangui, al fine di trasferire le attività all'Unione africana, tenendo conto della sopra citata risoluzione 2127 del Consiglio di sicurezza;

l'intervento europeo era stato chiesto con insistenza dalla Francia, che già dal 5 dicembre 2013 aveva inviato nella Repubblica Centro Africana almeno due-mila militari;

con lettera del 24 gennaio 2014 indirizzata all'Alto Rappresentante, Catherine Ashton, la Presidente ad interim della Repubblica Centro Africana, Catherine Samba-Panza, ha rappresentato il suo compiacimento per l'operazione militare europea, ma anche i leader religiosi della Repubblica Centro Africana hanno accolto favorevolmente tale impegno;

si tratta di una missione europea « ponte » tra l'intervento africano e i caschi blu e rappresenta la prima missione dell'Unione europea che avviene in una cornice di sicurezza da creare e non già garantita, come affermato dal Ministro

della difesa nella citata audizione; essa definisce gli obiettivi politici, strategici e politico-militari della missione e sottolinea l'importanza di una stretta cooperazione con i partner, in particolare con l'ONU, l'Unione africana, le autorità centroafricane e l'operazione francese « Sangaris », prorogata fino alla fine di giugno 2014;

l'impegno italiano nel quadro della citata missione è da valutare nell'obiettivo del semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione europea per il rafforzamento della dimensione europea della difesa, ma deve essere ricondotto il più possibile dentro la più generale opera di pacificazione il cui titolare non può che essere l'Onu;

l'Italia ha già disposto interventi di cooperazione allo sviluppo destinati alla Repubblica Centro Africana nel campo della sicurezza alimentare, della sanità, dell'istruzione e protezione dell'infanzia e degli sfollati, e segnatamente, nel 2013 per un valore di 500 mila euro e nel 2014 per un valore di 2.410.000 euro, laddove, malgrado la presenza militare internazionale, la situazione sul terreno appare tuttora ad alto rischio, come confermano i gravissimi casi di uccisioni e ferimenti di *peacekeepers*, di operatori sanitari internazionali, di sacerdoti e civili;

secondo quanto riferito dal Ministro della difesa nella richiamata audizione, pur non essendo stato fatto riferimento a una specifica deliberazione del Consiglio dei ministri in tal senso, la partecipazione dell'Italia si caratterizza per la messa in disponibilità di: uno dei cinque quartieri generali nazionali a sostegno delle operazioni europee, situato presso il Comando Operativo Interforze (COI);

nella stessa occasione, il Ministro della difesa ha ipotizzato in nove mesi la durata massima dell'impegno italiano nell'ambito della missione EUFOR RCA, la cui durata per decisione internazionale non può comunque protrarsi oltre il 28 febbraio 2015;

i Parlamenti dei maggiori Paesi europei che partecipano alla missione EUFOR RCA hanno provveduto ad autorizzare i propri Governi in conformità con le leggi nazionali in tema di invio di contingenti all'estero, come nel caso della Germania e della Spagna;

è necessario che anche l'Italia si doti di un analogo strumento normativo che disciplini profili istituzionali, amministrativi, contabili, giurisdizionali, oltre che finanziari, connessi alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sul piano militare e civile, provvedendo a definire modalità di raccordo tra le diverse tipologie di intervento e a individuare in sede parlamentare specifici strumenti di controllo e monitoraggio sull'andamento delle missioni autorizzate;

la società civile italiana è presente nella Repubblica Centro Africana tramite diversi operatori, in articolare l'associazione *Emergency* che dal 2009 tiene aperto il centro pediatrico di Bangui e il cui *team*, a seguito del precipitare della crisi umanitaria, dal 2013 è oggi in parte dislocato nel reparto di pediatria dell'ospedale pubblico della capitale riattivando ben due sale operatorie;

sarebbe più opportuno favorire un ruolo preminente dell'ONU attraverso il supporto alla missione MINUSCA che a partire dal prossimo 15 settembre sostituirà l'attuale missione MISCA guidata dall'Unione Africana. Anche la MINUSCA, come già la MISCA, opererà sotto il Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite, in base alla risoluzione 2149;

Medici senza frontiere ha subito a più riprese aggressioni armate contro le sue missioni – l'ultima il 16 aprile 2014 che ha provocato l'uccisione di 16 persone di cui tre componenti dell'organizzazione – ed ha esortato « il governo di transizione della Repubblica Centro Africana e tutti i gruppi armati coinvolti nel conflitto a condannare subito e pubblicamente questi orribili attacchi »;

oltre che al consenso del Governo in questione, la legalità degli interventi

richiede imparzialità ed astensione dall'uso di forza « letale », se non in autodifesa ed in difesa del mandato. È cruciale pertanto che lo scopo di ogni mandato sia ben definito, e che gli obiettivi (incluso la protezione della popolazione civile se necessaria) siano chiaramente stabiliti;

in passato, infatti, la mancanza di definizione del mandato, e la non inclusione in esso della protezione civile, è stata causa di tragici incidenti in cui i caschi blu sono rimasti a guardare mentre la popolazione locale veniva massacrata. Pochi giorni fa, si celebrava il ventennale del più famoso di questi tragici episodi,

impegnano il Governo:

a) proseguire con le opportune iniziative sul piano politico-diplomatico in tutte le sedi internazionali e multilaterali, anche indirettamente mediante il rilancio dell'iniziativa « Italia-Africa », al fine di scongiurare ogni ulteriore deterioramento del conflitto nella Repubblica Centro Africana e di promuovere lo *State building*, a partire dalla facilitazione del processo politico finalizzato alla indizione delle elezioni entro febbraio 2015, come auspicato dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 2149;

ad adottare ogni iniziativa utile ad assicurare che l'attuazione delle decisioni e delle risoluzioni citate in premessa abbia per fine prioritario la protezione della popolazione civile sul piano umanitario e la piena tutela degli interessi del popolo centroafricano alla titolarità sul proprio territorio, anche per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse naturali;

ad operare perché le Nazioni Unite abbiano un ruolo centrale nel comando delle operazioni umanitarie e di protezione della popolazione civile;

a) sostenere le iniziative delle associazioni e delle organizzazioni non governative italiane ed europee presenti nella Repubblica Centro Africana in particolare quelle rivolte all'assistenza sanitaria e per il sostegno dei profughi a condizione che sia garantito un adeguato livello di sicurezza;

a) fornire, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, ulteriori elementi di conoscenza alle Commissioni parlamentari competenti, qualora ci si discostasse dalla informativa resa dai Ministri degli affari esteri e della difesa in data 30 aprile 2014 e in vista dell'esame del decreto-legge per il finanziamento delle missioni, in ordine:

a) alle finalità d'impiego richieste al contingente militare italiano impiegato nell'ambito del piano operativo e delle regole d'ingaggio approvate dal Consiglio dell'Unione europea il 17 marzo 2014;

b) allo *status* del personale con riferimento alla decisione 2014/183/PESC del Consiglio, punto 2), e agli accordi raggiunti tra Unione europea, Governo della Repubblica Centro Africana ed eventuali Stati terzi;

c) alla prevista durata della missione.

(8-00066) « Artini, Rizzo, Frusone, Tofalo, Spadoni, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilio, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Corda, Basilio ».

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ENAV Spa, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00082 Dell'Orco relativa all'impiego presso l'Enav di personale appartenente all'Aeronautica militare anche in relazione all'apertura di numerosi aeroporti militari al traffico civile .....

21

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 25 giugno 2014.*

**Audizione di rappresentanti di ENAV Spa, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00082 Dell'Orco relativa all'impiego presso l'Enav di personale appartenente all'Aeronautica militare anche in relazione all'apertura di numerosi aeroporti militari al traffico civile.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.45.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	22
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	34
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti dei Relatori 1.57, 2.57, 4.29 con relativi subemendamenti e ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi dei Relatori 12.45, 12.02, 14.7</i> ) .....	201
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	207

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI, indi della vicepresidente della VII Commissione Manuela GHIZZONI. — Intervengono il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini e il sottosegretario dei beni e delle attività culturali e del turismo Francesca Barraciu.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo.**

**C. 2426 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 giugno 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso le inammissibilità pronunciate nella seduta di ieri.

In relazione a tali ricorsi le Presidenze ritengono di rivedere i giudizi di inammissibilità delle seguenti proposte emendative:

l'emendamento Pizzolante 1.38, limitatamente al secondo periodo in cui introduce novità in materia di gestione dei beni culturali di appartenenza pubblica;

gli emendamenti Costantino 1.10, 1.13, 1.11, 1.12 e 1.14, che prevedono la destinazione al MIUR (ma probabilmente il riferimento deve essere al MIBACT) di risorse finalizzate a finanziare un Fondo per interventi a favore dei beni culturali;

l'emendamento Costantino 1.52 che reca modifiche alla disciplina del credito d'imposta per il rilancio del sistema musicale italiano;

gli emendamenti Costantino 5.3, diretto ad esentare le fondazioni lirico-

sinfoniche dal pagamento dell'IRAP. Sono conseguentemente riammessi gli analoghi emendamenti Carocci 5.29, Abrignani 5.42 e Chimienti 5.18 e l'articolo aggiuntivo Tidei 5.02;

l'emendamento Rampi 6.3 diretto a consentire l'utilizzo di fondi per la promozione della produzione musicale. È conseguentemente riammesso l'identico emendamento Palmieri 6.9;

l'emendamento Benamati 6.4 che riconosce un credito d'imposta alle imprese cinematografiche per il restauro e l'adeguamento tecnologico delle sale;

gli identici emendamenti Fanucci 10.27, Vignali 10.51, Abrignani 10.13, che prorogano il termine per realizzare gli interventi di prevenzione incendi nelle strutture ricettive, sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto che stabilirà le regole per l'accesso ai benefici per la ristrutturazione; sebbene non risulti presente la materia della prevenzione incendi, la norma consente di utilizzare i fondi previsti dall'articolo 10 anche per l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive; la riammissione riguarda altresì, di conseguenza, gli analoghi Alfreider 10.6, Prativiera 10.78 e Bini 10.84;

l'articolo aggiuntivo Crippa 10.016, che, sebbene attingendo da altre agevolazioni fiscali, consente l'efficientamento energetico delle strutture ricettive; analogamente, l'emendamento Allasia 10.69, che reca disposizioni riguardanti la detrazione delle spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici previste dalla legge finanziaria per il 2007 anche alle strutture ricettive;

l'articolo aggiuntivo Benamati 10.012, che istituisce il Fondo per la promozione del turismo nello stato di previsione del MIBACT utilizzando risorse provenienti dall'attività di contrasto alle frodi fiscali e l'analogo articolo aggiuntivo Prodani 13.018, che istituisce il Fondo per la promozione del turismo alimentato dagli introiti derivanti dal recupero dell'IVA sui prodotti *tax free*;

l'articolo aggiuntivo Mucci 11.015 che contiene disposizioni di favore per le *start-up* con oggetto sociale la promozione di offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e software originali.

Comunica altresì che, per un mero disguido, nella seduta di ieri non è stata dichiarata inammissibile la parte consequenziale dell'emendamento Pizzolante 10.48, nell'inciso in cui reca disposizioni relative alla riclassificazione alberghiera.

Le Presidenze ritengono invece di confermare i giudizi di inammissibilità sulle altre proposte emendative oggetto di ricorso.

Ricorda che il termine per le segnalazioni è fissato alle ore 16 odierne; informa che, in relazione ai lavori serali, le Commissioni si intendono convocate 15 minuti dopo la fine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Luigi GALLO (M5S), a nome del proprio gruppo, dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti Bray 2.5 e 2.7.

Mara MUCCI (M5S), a fronte della riammissione degli emendamenti Fanucci 10.27, Vignali 10.51, Abrignani 10.13, chiede per quale motivo non siano stati riammesse alcune sue proposte emendative che riguardano l'abbattimento delle barriere architettoniche in luoghi turistici, storico-artistici e di interesse pubblico e inseriscono tra gli ambiti disciplinari e propedeutici della classe di laurea in Architettura e Ingegneria edile la materia denominata « Progettazione universale ». Chiede altresì per quale motivo sia stata confermata l'inammissibilità del proprio articolo aggiuntivo 11.016, che prevede un progetto per lo sviluppo dell'intermodalità bici-treno, dal momento che sono stati dichiarati ammissibili altri emendamenti che si riferiscono a progetti; a titolo di esempio gli emendamenti Sereni 7.46 e 7.23 relativi al « Programma Italia 2019 » nell'ambito delle candidature italiane a Capitale europea della cultura per l'anno 2019, in cui sono previste norme concernenti la mobilità turistica.

Stefano ALLASIA (LNA), nell'esprimere apprezzamento per la riammissione di alcuni emendamenti presentati dal proprio gruppo, chiede di poter differire il termine già fissato alle ore 16 della giornata odierna per la segnalazione delle proposte emendative da parte di ciascun gruppo in considerazione del fatto che la seduta è iniziata in ritardo e i gruppi avranno a disposizione minore tempo per decidere in merito alle segnalazioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, con riferimento alla richiesta di sottoscrizione avanzata dall'onorevole Gallo, sottolinea che è necessario chiedere preliminarmente il consenso all'onorevole Bray, primo firmatario degli emendamenti 2.5 e 2.7.

Si riserva di approfondire il contenuto degli emendamenti Sereni 7.46 e 7.23, dichiarati ammissibili e conseguentemente di valutare l'eventuale riammissione dell'articolo aggiuntivo Mucci 11.016. Precisa che l'articolo aggiuntivi Mucci 10.05 è stato dichiarato inammissibile perché modifica la disciplina inerente le barriere architettoniche, prevedendo anche una modifica degli ambiti disciplinari e propeudeutici della classe di laurea in Architettura e Ingegneria edile, mentre gli emendamenti Fanucci 10.27, Vignali 10.51, Abrignani 10.13, prorogano solamente il termine per realizzare gli interventi di prevenzione incendi nelle strutture ricettive.

Mara MUCCI (M5S) sottolinea che sarebbe disponibili ad una riammissione parziale del proprio articolo aggiuntivo 10.05.

Guglielmo EPIFANI *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta.

**La seduta sospesa alle 15 riprende alle 19,10.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in relazione alla richiesta avanzata nella seduta pomeridiana dalla collega Mucci, dichiara che, in seguito ad ulteriore valutazione, le

Presidenze hanno ritenuto di rivedere il giudizio di inammissibilità relativamente all'articolo aggiuntivo Mucci 11.016 relativo al sostegno intermodale bici-treno.

Avverte inoltre che i relatori hanno formalizzato la presentazione di alcune proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 4 che sono in distribuzione e per le quali, se non vi sono obiezioni, è fissato il termine per i subemendamenti alle ore 20.45 di questa sera.

Invita quindi i relatori ad illustrare brevemente il contenuto degli emendamenti testé presentati.

Maria COSCIA, *relatrice per la VII Commissione*, ritiene che il contenuto degli emendamenti presentati dai relatori tenga nella giusta considerazione la sostanza di gran parte delle proposte emendative formulate agli articoli 1, 2 e 4 dai parlamentari.

In particolare le modifiche proposte all'articolo 1 rispondono all'esigenza di meglio precisare la formulazione originaria delle disposizioni e chiariscono la portata del meccanismo del credito d'imposta introdotto dall'articolato estendendo la possibilità che la gestione dei beni culturali siano destinate ad enti non commerciali.

Sottolinea con rammarico di non aver potuto accogliere le sollecitazioni in materia di estensione del campo di applicazione delle agevolazioni fiscali ma, nel confronto con il Governo, è stato chiarito che occorre aspettare la prima fase applicativa della norma per poter prevedere ulteriori agevolazioni.

Infine, l'emendamento presentato dai relatori recepisce la condizione prevista dal parere espresso dalla Commissione Bilancio sul testo base del provvedimento.

Con riferimento all'articolo 2 chiarisce che l'emendamento presentato dai relatori mira a regolare più efficacemente le misure previste per la realizzazione del Progetto Pompei. La proposta disciplina in modo più dettagliato le ipotesi di deroga introdotte dal decreto-legge.

L'emendamento tiene conto altresì del parere espresso dalla Commissione Ambiente sul decreto-legge in esame.

Infine segnala che l'emendamento presentato all'articolo 4 introduce ulteriori modifiche al comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per meglio chiarire le finalità della disposizione, definire i soggetti e le procedure da attuare. L'emendamento affronta anche il tema dell'indennizzo riconosciuto agli esercenti prevedendo che il limite massimo sia fissato in base alla media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività.

Emanuele CANI (PD) dichiara di ritirare gli emendamenti a sua prima firma 9.28 e 10.60.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) nel preannunciare un'opposizione costruttiva per il prosieguo dei lavori, condivide il termine preannunciato dal presidente per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori presentati nella seduta odierna.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sospende la seduta che riprenderà quindici minuti dopo la scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti delle relatrici.

**La seduta sospesa alle 19.25 riprende alle 21.20.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, annuncia la presentazione – da parte delle relatrici – degli emendamenti 12.45 e 14.7 e dell'articolo aggiuntivo 12.02. Dichiara quindi inammissibile il predetto articolo aggiuntivo 12.02 delle relatrici, in quanto contenente materia estranea al contenuto del decreto-legge in esame.

Fissa quindi il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti delle relatrici 12.45 e 14.7 alle ore 9.30 della giornata di domani.

Davide CRIPPA (M5S), chiede conferma della dichiarazione dell'inammissibilità

dell'articolo aggiuntivo 12.02 delle relatrici.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, conferma tale inammissibilità.

Luigi GALLO (M5S) chiede di posticipare almeno alle ore 10 della giornata di domani il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti delle relatrici 12.45 e 14.7.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, si riserva di fissare eventualmente un diverso termine per la presentazione dei suddetti subemendamenti, al termine della seduta odierna della Commissione.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti segnalati dai gruppi.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, esprime invito al ritiro, o, in assenza di ritiro, parere contrario, sugli emendamenti Pizzolante 1.42, Cesaro Antimo 1.47, sugli identici emendamenti Tancredi 1.40 e Schirò 1.48, sugli emendamenti Santerini 1.44, Donati 1.25, Galgano 1.45, Vargiu 1.46, Cani 1.31, Rampi 1.29, sugli identici emendamenti Rampi 1.28, Vignali 1.39, Bombassei 1.43 e Abrignani 1.51, sugli emendamenti Donati 1.26, Costantino 1.4, Schirò 1.49, Rampelli 1.34, Costantino 1.6, Pizzolante 1.38, Rampelli 1.35 e Malisani 1.23.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Luigi Gallo 1.20, subordinatamente ad una riformulazione, diretta a prevedere che l'apposito portale in cui si associano ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali le informazioni relative allo stato di conservazione del bene sia gestito dal Mibact, e una revisione dell'ultima parte del suddetto emendamento. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Bray 1.15; invito al ritiro o, in assenza di ritiro, parere contrario sugli emendamenti Battelli 1.36, Mucci 1.30, Costantino 1.10 e 1.52, e sull'articolo aggiuntivo Battelli 1.03.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, segnala che l'emendamento delle relatrici 1.57,

precedentemente presentato, e i relativi subemendamenti saranno votati dopo il suddetto emendamento Rampelli 1.35.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento delle relatrici 1.57.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme alla relatrice, con la precisazione di ritenere necessario unire in un solo emendamento le due proposte emendative Luigi Gallo 1.20 e Bray 1.15 le quali si integrano.

Con riferimento poi alle restanti proposte emendative, ritiene necessario evitare di rompere un delicato equilibrio finanziario che si è realizzato con le disposizioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, il quale prevede un credito di imposta di ben il 65 per cento delle spese sostenute per donazioni in denaro destinate ad interventi a favore della cultura. Rileva, quindi, come questa agevolazione del mecenatismo sia stata resa possibile dal fatto che i beni beneficiari delle predette erogazioni devono essere di proprietà pubblica: tale caratteristica permette sia agli enti pubblici proprietari dei beni di interesse culturale di non dover sostenere ingenti spese per la tutela e valorizzazione dei propri beni, sia di creare un significativo indotto dalla realizzazione delle relative opere. Auspica che, quando il problema del reperimento di adeguate risorse sarà stato in qualche modo risolto, si possa prevedere un analogo beneficio anche in favore di beni vincolati di proprietà privata o a favore di attività culturali in genere. Ribadisce, quindi, che eventuali ulteriori emendamenti comportanti maggiori oneri per la finanza pubblica comporterebbero problemi difficilmente risolvibili di copertura finanziaria.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Pizzolante 1.42 e Cesare Antimo 1.47 sono stati ritirati. Constata poi l'assenza del presentatore dell'emendamento Orfini 1.55: si intende

che vi abbia rinunciato. Comunica altresì il ritiro degli identici emendamenti Tancredi 1.40, Schirò 1.48, Santerini 1.44, Donati 1.25, Galgano 1.45, Vargiu 1.46, Cani 1.31.

Irene MANZI (PD) sottoscrive l'emendamento Rampi 1.29 e lo ritira.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto quindi del ritiro degli identici emendamenti Rampi 1.28, Vignali 1.39, Bombassei 1.43 e Abrignani 1.51 e dell'emendamento Donati 1.26.

La Commissione respinge l'emendamento Costantino 1.4.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Schirò 1.49. Constata poi l'assenza del presentatore dell'emendamento Rampelli 1.34: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Costantino 1.6.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Pizzolante 1.38 è stato ritirato. Constata inoltre l'assenza del presentatore dell'emendamento Rampelli 1.35: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa quindi all'esame dell'emendamento delle relatrici 1.57 e dei relativi subemendamenti.

Luigi GALLO (M5S) illustra la *ratio* del subemendamento Battelli 0.1.57.1. Rileva, in particolare, come l'originaria formulazione dell'articolo 1 del provvedimento in esame fosse maggiormente adeguata alle esigenze di finanziamento per il sostegno dei beni culturali. Ritiene infatti che aver previsto l'intermediazione delle fondazioni che poi attueranno gli interventi di salvaguardia dei beni culturali rischi di creare maggiori spese amministrative causate dall'interposizione di tali soggetti intermediari.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI chiarisce che le fondazioni destinatarie della norma sono intanto quelle preesistenti all'emanazione del decreto, trattan-

dosi poi di enti qualificati nel settore, quali il FAI, che gestiscono pregevoli beni di proprietà pubblica. Ricorda quindi come vi sarà comunque un'adeguata pubblicità della gestione delle risorse ricevute, anche grazie all'approvazione del citato emendamento Luigi Gallo 1.20 che interviene in materia con l'istituzione di un apposito portale.

Davide CRIPPA (M5S) chiede se tra le fondazioni interessate dalle disposizioni dell'articolo 1 vi siano anche fondazioni bancarie come la Cariplo o la fondazione San Paolo di Torino.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI rileva come non gli risulti che fondazioni bancarie gestiscano beni di proprietà pubblica di interesse culturale.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo sia condivisibile il testo dell'emendamento delle relatrici 1.57.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiede alle relatrici chiarimenti relativi all'emendamento 1.57 delle relatrici, con particolare riferimento al riconoscimento del credito d'imposta per erogazioni liberali destinate ad enti non commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Al riguardo, rileva che sarebbe preferibile considerare gli enti esistenti alla data di emanazione del decreto-legge medesimo.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI concorda con le considerazioni testé svolte dall'onorevole Palmieri.

Maria COSCIA, (PD) *relatrice per la VII Commissione*, riformula in tal senso il proprio emendamento 1.57.

Luigi GALLO (M5S) esprime perplessità in ordine al riconoscimento di erogazioni liberali in favore di enti che in realtà non gestiscano i beni culturali pubblici ai quali le risorse siano destinate.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Battelli 0.1.57.2.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) illustra il suo subemendamento 0.1.57.3, precisando come lo stesso preveda di specificare la destinazione alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita dei beni culturali pubblici, sui quali sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali. Alla luce, tuttavia, delle considerazioni svolte dal Governo in ordine alle difficoltà di accogliere la proposta emendativa in questione, accetta l'invito al ritiro del suo subemendamento.

La Commissione respinge, quindi, il subemendamento Gallo 0.1.57.4.

Paolo TANCREDI (NCD) preannunzia il voto favorevole del gruppo NCD sull'emendamento 1.57 delle relatrici, tenendo a precisare come il suo gruppo, comprendendo le argomentazioni illustrate dal Ministro, abbia ritirato tutte le proposte emendative sulle quali il Governo e le relatrici hanno formulato un invito al ritiro, ivi compreso l'emendamento Pizzolante 1.38, con il quale si proponeva di riconoscere il credito d'imposta anche ai soggetti giuridici privati ai quali sia stata affidata in concessione la gestione di beni culturali ai sensi dell'articolo 115 del codice dei beni culturali.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) preannunzia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.57 delle relatrici.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI ritiene che la questione sollevata dal deputato Gallo meriti di essere approfondita. Propone quindi di accantonare l'esame dell'emendamento 1.57 delle relatrici, al fine di poter valutare una riformulazione che eviti qualunque ambiguità in merito al riconoscimento di agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in favore di enti che in realtà non gestiscano i beni culturali pubblici ai quali le risorse siano destinate.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, concorda sull'opportunità di

effettuare approfondimenti a tale riguardo.

Davide CRIPPA (M5S) rileva l'opportunità di prevedere una precisa specificazione dell'importo esatto dell'erogazione liberale ricevuta, che dovrebbe essere destinata esclusivamente agli interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritiene opportuno evitare ulteriori irrigidimenti. Ritiene, al contrario, opportuno considerare la gestione complessiva dei lavori di manutenzione, protezione e restauro, comprendente anche le spese sostenute per l'organizzazione dei lavori medesimi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.57 delle relatrici, nonché dell'emendamento Malisani 1.23, che sarebbe precluso dall'emendamento 1.57. Dà quindi conto della riformulazione degli emendamenti Bray 1.15 e Luigi Gallo 1.20 proposta dalle relatrici, che prevede di sostituire, al comma 5 dell'articolo 1, le parole: « anche con un'apposita sezione nei propri siti istituzionali », con le seguenti: « tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente accessibile in un apposito portale, gestito dal MIBACT, in cui si associano ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione ».

Antonio PALMIERI (FI-PdL), ricordando il significato proprio del termine « accessibilità », riferito, come risulta anche dalla legge n. 4 del 2004, all'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, rileva l'opportunità di sostituire il termine « accessibile » con un'altra espressione, come ad esempio « facilmente individuabile ».

Luigi GALLO (M5S) accetta la riformulazione proposta dalle relatrici del suo emendamento 1.20, la cui approvazione consentirebbe ai cittadini di accedere facilmente alle informazioni relative al patrimonio culturale e di controllare in tal modo l'operato della politica.

Roberto RAMPI (PD) condivide le osservazioni svolte dai colleghi in materia di accessibilità e di trasparenza.

Gianna MALISANI (PD) chiede di sottoscrivere l'emendamento risultante dalla riformulazione, rilevando altresì l'opportunità, come descritto nel suo emendamento 1.23, sul quale ha accettato l'invito al ritiro formulato dalle relatrici, che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunichino annualmente al Ministero l'elenco dei beni culturali pubblici che necessitano degli interventi di cui al comma 1, secondo le priorità definite dagli enti medesimi, provvedendo anche a comunicare la destinazione e l'utilizzo delle erogazioni stesse.

Il Ministro Dario Franceschini condivide le osservazioni testé svolte dall'onorevole Malisani.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) chiede di sottoscrivere l'emendamento risultante dalla riformulazione degli emendamenti Gallo 1.20 e Bray 1.15.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gallo 1.20 e Bray 1.15, così come riformulati, e respinge l'emendamento Battelli 1.36.

Mara MUCCI (M5S) insiste per la votazione del suo emendamento 1.30, raccomandandone l'approvazione, in quanto reputa necessario favorire le *start up* accreditate presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che si occuperanno di raccogliere i fondi tra il pubblico, applicando una commissione sulla donazione.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Mucci 1.30 e Costantino 1.10 e 1.52.

Sergio BATTELLI (M5S), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 1.03, ne raccomanda l'approvazione, alla luce del fatto che la piattaforma di *crowdfunding* ivi prevista costituisce uno strumento rivoluzionario, grazie al sostegno finanziario e sociale della comunità *web*.

Simone VALENTE (M5S) rileva che la piattaforma nazionale telematica per la raccolta delle erogazioni liberali costituisce uno strumento dalla portata innovativa che potrebbe consentire un progressivo avvicinamento dei cittadini al bene comune. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Battelli 1.03, dichiarandosi altresì disponibile ad una rettifica dell'importo di 500.000 euro necessario per la realizzazione della piattaforma.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), pur sottolineando il carattere innovativo dell'articolo aggiuntivo presentato dai colleghi, evidenzia che il suo contenuto appare in parte assorbito dagli emendamenti Gallo 1.20 e Bray 1.15 e che, ove esso fosse approvato, ne rimarrebbero escluse gran parte delle erogazioni liberali effettuate al di fuori di tale piattaforma telematica. Auspica, tuttavia, che il Governo apporti correttivi alla norma, consentendo in futuro di individuare il bene culturale pubblico destinatario delle erogazioni liberali.

Gea SCHIRÒ (PI) si associa all'ultima considerazione svolta dal collega Palmieri in ordine all'individuazione del bene culturale destinatario del finanziamento.

Stefano ALLASIA (LNA) preannunzia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Battelli 1.03, che salvaguarda il rispetto del principio di trasparenza e la tracciabilità delle somme erogate e della loro destinazione.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea come la piattaforma telematica integri solo una modalità alternativa e non esclusiva di raccolta e destinazione delle erogazioni liberali. Chiede quindi chiarimenti al Go-

verno in ordine ai motivi del mancato accoglimento di tale proposta emendativa, suggerendo di accantonarne l'esame, in attesa che il Ministro fornisca le opportune argomentazioni.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI sottolineando come non vi siano problemi di copertura finanziaria in merito all'articolo aggiuntivo Battelli 1.03, segnala come l'esigenza segnalata dall'emendamento sia assolutamente condivisibile. Ribadisce tuttavia il parere contrario, perché ritiene che una simile proposta non necessiti di una disposizione di legge per la sua attuazione.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) auspica che il medesimo metodo possa essere applicato anche alla realizzazione del portale sul turismo.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Battelli 1.03.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, tenuto conto delle osservazioni dei colleghi del M5S precedentemente intervenuti, riformula le lettere *a)* e *c)* dell'emendamento 1.57 delle relatrici (*vedi allegato*).

Il Ministro Dario FRANCESCHINI concorda con la riformulazione proposta.

Luigi GALLO (M5S) chiede per quali motivi la relatrice non abbia riformulato anche la lettera *b)* dell'emendamento 1.57 delle relatrici, che stabilisce che le risorse per le erogazioni liberali sono destinate direttamente all'erario che può, per esigenze specifiche, orientarle su altre urgenze.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, sottolinea che il Ministero dell'economia è contrario ad una destinazione delle erogazioni direttamente al Ministero dei beni culturali.

Luigi GALLO (M5S) dichiara l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento 1.57 dei relatori come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.57 delle relatrici, come riformulato. È pertanto precluso l'emendamento Malisani 1.23.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 2.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 2.57 delle relatrici. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.57 delle relatrici, la cui approvazione precluderebbe gli emendamenti Arlotti 2.52 e gli identici Arlotti 2.53, Matarrese 2.39 e Pratavia 2.17. Invita al ritiro dell'emendamento Gallo, peraltro identico al subemendamento Gallo 0.2.57.2, e dell'emendamento Allasia 2.8. L'emendamento Gallo 2.41 sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.57 delle relatrici. Invita al ritiro degli emendamenti Gallo 2.33 e De Rosa 2.18. Gli identici emendamenti Allasia 2.9 e Arlotti 2.54, nonché l'emendamento Arlotti 2.56 sarebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento delle relatrici 2.57. L'emendamento Giancarlo Giordano sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.57 delle relatrici.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Bray 2.4 e 2.5, Mannino 2.22, De Rosa 2.21 e Orfini 2.25. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bray 2.7 e invita al ritiro dell'emendamento Simone Valente 2.11.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme a quello della relatrice. Sottolinea che le disposizioni dell'articolo 2 sono volte a consentire, nel rispetto delle regole di trasparenza e legalità, una maggiore celerità di utilizzo dei fondi europei per la realizzazione del Grande Progetto Pompei. L'emendamento 2.57 delle relatrici, redatto sulla base del parere della Commissione Ambiente, in-

troduce miglioramenti al testo ed esprime pertanto parere favorevole.

Tiziano ARLOTTI (PD) manifesta soddisfazione per l'emendamento 2.57 delle relatrici che tiene conto del parere espresso dall'VIII Commissione e coniuga l'esigenza di celere realizzazione degli interventi con principi di trasparenza e legalità.

Paolo TANCREDI (NCD) manifesta un orientamento contrario all'emendamento 2.57 delle relatrici che non rispetta l'obiettivo di velocizzare la realizzazione degli interventi su Pompei, complicando a dismisura le procedure di appalto. Preannuncia pertanto a titolo personale l'astensione sull'emendamento 2.57 delle relatrici.

Luigi GALLO (M5S) illustra le finalità del proprio subemendamento 0.2.57.1 volto ad abrogare le deroghe al Codice degli appalti previste alle lettere e), f), g) e h).

Simone VALENTE (M5S) sottolinea che per il Progetto Pompei non saranno spesi i 105 milioni previsti, come ha confermato anche il Sovrintendente Osanna nell'audizione presso le Commissioni riunite. Chiede quindi al Ministro Franceschini quale sia la stazione appaltante per il progetto.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI sottolinea che la stazione appaltante gestisce fondi speciali e da fondi europei.

Maria COSCIA (PD), *relatrice per la VII Commissione*, si dichiara dispiaciuta per interventi di alcuni colleghi che non hanno apprezzato lo sforzo delle relatrici di presentare un emendamento finalizzato a sfruttare al massimo tutte le risorse destinate al Grande Progetto Pompei, garantendo al contempo che le procedure di appalto avvengano nella massima trasparenza e legalità.

Le Commissioni respingono il subemendamento Gallo 0.2.57.1.

Luigi GALLO (M5S) illustra le finalità del proprio subemendamento 0.2.57.2 volto a trasmettere all'Autorità anticorruzione e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici i dati relativi agli affidamenti di lavori di importo complessivo pari o superiore a 500 mila euro.

Stefano ALLASIA (LNA) dichiara voto favorevole sul subemendamento Gallo 0.2.57.2, invitando i relatori e il Governo a una maggiore attenzione nella valutazione di proposte emendative che presentano deroghe al Codice degli appalti.

Roberto Simonetti (LNA) si associa al collega Allasia e dichiara voto favorevole sul subemendamento Gallo 0.2.57.2.

Le Commissioni respingono il subemendamento Gallo 0.2.57.2.

Luigi GALLO (M5S), riconoscendo l'emendamento 2.57 come migliorativo del testo iniziale del decreto, dichiara il voto favorevole del suo gruppo, ribadendo comunque che nella formulazione elaborata dai relatori restano i limiti già evidenziati.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 2.57 dei relatori.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara che risultano quindi assorbito l'emendamento Arlotti 2.52 e preclusi gli identici Arlotti 2.53, Matarrese 2.39 e Pratavia 2.17, nonché l'emendamento Gallo 2.34.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Allasia 2.8.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara quindi precluso l'emendamento Gallo 2.41.

Luigi GALLO (M5S), illustra il suo emendamento 2.33 che prevede, nel caso di rimozione del Direttore Generale, un

intervento diretto dell'Autorità Anticorruzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gallo 2.33.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento De Rosa 2.18, segnala che le responsabilità di carattere eminentemente tecnico del responsabile unico non possano essere efficacemente affidate ad altri membri della segreteria tecnica.

Il Ministro dei beni culturali Enrico FRANCESCHINI ribadisce la validità della soluzione individuata.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Rosa 2.18.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara quindi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 2.57 gli identici emendamenti Allasia 2.9, Arlotti 2.54 e Arlotti 2.56; risulta altresì precluso l'emendamento Giordano 2.47.

Roberto RAMPI (PD), ritira gli emendamenti Bray 2.4 e 2.5 dei quali è cofirmatario.

Luigi GALLO (M5S), ricorda di avere già espresso l'intenzione di poter sottoscrivere gli emendamenti Bray 2.4 e 2.5 sui quali c'è forte condivisione da parte del suo gruppo; dichiara altresì che non risulta la sottoscrizione del collega Rampi.

Roberto RAMPI (PD), chiarisce di avere comunicato nel pomeriggio alle Commissioni la sottoscrizione dell'emendamento, per la quale il primo firmatario aveva espresso l'assenso. La decisione di ritirare l'emendamento è dettata dall'invito espresso dai relatori e anche dal sostanziale accoglimento dello spirito delle proposte emendative all'interno dell'emendamento dei relatori 2.57.

Davide CRIPPA (M5S), ritiene che sia possibile da parte di membri delle Commissioni sottoscrivere emendamenti ritirati senza necessità dell'assenso del proponente e consiglia alla Presidenza meno

fiscalità nella valutazione delle sottoscrizioni.

Roberto RAMPI (PD), ricorda che il problema dell'assenso del primo firmatario si è posto, nella seduta pomeridiana, in relazione alle segnalazioni degli emendamenti da parte dei gruppi.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, richiama le decisioni già assunte nel pomeriggio dal Presidente Epifani in merito alla necessità di acquisire l'assenso del proponente sulla eventuale sottoscrizione di un emendamento; nel caso del collega Rampi, che appartiene inoltre al medesimo gruppo del proponente, tale assenso è stato fornito; ritiene quindi che gli emendamenti possano essere da lui stesso a pieno titolo ritirati.

Davide CRIPPA (M5S), esprime dissenso rispetto alla valutazione della Presidenza; ritiene che si possa in questa sede essere meno formali e consentire la sottoscrizione degli emendamenti che vengono ritirati, rendendone possibile in tal modo la votazione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, essendo stati gli emendamenti ritirati, concorda in merito alla possibilità che essi possano essere sottoscritti e fatti propri da altro deputato, pur concorrendo in questo caso, in considerazione delle procedure di segnalazione seguite, ad alterare il numero degli emendamenti stabiliti per ogni gruppo.

Gianluca BENAMATI (PD), ritiene fosse chiara la volontà del collega Bray di ritirare gli emendamenti, pur essendo assente; se si ritiene comunque possibile che un altro proponente faccia propri in maniera strumentale gli emendamenti in questione per porli in votazione dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Luigi GALLO (M5S) chiarisce che non c'è alcun intento strumentale da parte del suo gruppo visto che la richiesta di sottoscrivere gli emendamenti in questione

era stata avanzata molto tempo prima del loro ritiro; al contrario, vi è condivisione nel merito delle citate proposte emendative.

Roberto RAMPI (PD), ribadisce che l'emendamento 2.57 ha assorbito lo spirito degli emendamenti 2.4 e 2.5; stigmatizza e ritiene politicamente strumentale l'operazione che stanno effettuando i colleghi del Movimento 5 Stelle, e anche disdicevole avendo come ultimo esito l'effetto di provocare il voto contrario degli appartenenti al medesimo gruppo del collega Bray.

Simone VALENTE (M5S), ribadisce la mancanza di alcun intento strumentale.

Stefano ALLASIA (LNA), ricorda che la prassi di far propri emendamenti ritirati durante l'esame in Assemblea è costante, in particolare da parte delle opposizioni, e ritiene quindi che non ci sia nulla da scandalizzarsi; esprime al contempo il suo voto contrario alle proposte emendative anche se hanno cambiato di posizione politica.

Luigi GALLO (M5S), fa quindi propri gli emendamenti Bray 2.4 e 2.5, ritirati dal collega Rampi e ne chiede la votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gallo 2.4.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.5 ne raccomanda l'approvazione sottolineando che si tratta di una sorta di DASPO per le aziende corrotte.

Ivan DELLA VALLE (M5S), ritiene questa proposta emendativa di grande rilievo e non concorda sulla valutazione effettuata dal collega Rampi che la ritiene assorbita dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 2.57. Chiede quindi un approfondimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gallo 2.5, quindi l'emendamento Mannino 2.22.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'emendamento De Rosa 2.21, ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Rosa 2.21.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara quindi assorbito l'emendamento Orfini 2.25.

Maria COSCIA, *relatore per la VII Commissione*, ribadisce il parere favorevole sull'emendamento Bray 2.7, purché sia inserita, in fine, la clausola di invarianza finanziaria.

Roberto RAMPI (PD), dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.7 che ha il pregio di coniugare l'esigenza di velocità con la trasparenza delle procedure.

Luigi GALLO (M5S), dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.7 segnalando al contempo che comunque gran parte delle norme contenute nel codice degli appalti restano lunghe e farraginose.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bray 2.7 come riformulato.

Simone VALENTE (M5S), raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.11,

che prevede la possibilità di reclutamento di personale specializzato per il sito di Pompei.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.11 sottolinea che la necessaria corretta manutenzione ordinaria del sito di Pompei è compromessa anche dal blocco nelle assunzioni di adeguato personale.

Il Ministro Dario FRANCESCHINI chiarisce che il Ministero non è certo contrario alla corretta manutenzione del sito, ma precisa che le assunzioni in deroga proposte dall'emendamento non possono essere effettuate direttamente dalla Soprintendenza; il tramite resta necessariamente il MIBACT. Mantiene quindi la propria contrarietà sull'emendamento 2.11.

Le Commissioni respingono l'emendamento Valente 2.11.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda il termine per la presentazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti dei relatori 12.45 e 14.7 alle ore 9,30. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 23.45.**

## ALLEGATO 1

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale,  
lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.****EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

## ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 1.

*(ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura).*

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione di beni culturali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura come definiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:

*a)* 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

*b)* 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

*1-bis.* In nessun caso l'effetto applicativo di cui al presente articolo può costituire presupposto di spese per sponsorizzazioni o di qualsiasi altra forma di comunicazione pubblicitaria moderna tesa a incrementare la notorietà e l'immagine verso il pubblico del nome, del marchio, del segno distintivo, del prodotto o del servizio riconducibile alla persona fisica, all'ente non commerciale o al soggetto titolare di reddito di impresa che ha effettuato l'erogazione liberale.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 30 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di

cui all'articolo 4, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti *web* istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3. del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del eredito d'imposta di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17 nonché, nel limite massimo di 50 milioni di euro all'anno per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016, attraverso quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del successivo comma 7-bis.

7-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazio-

nale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale ».

1. 1. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

« 1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione di beni culturali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura come definiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:

a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi

d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. ».

*1-bis.* In nessun caso l'effetto applicativo di cui al presente comma può costituire presupposto di spese per sponsorizzazioni o di qualsiasi altra forma di comunicazione pubblicitaria moderna tesa a incrementare la notorietà e l'immagine verso il pubblico del nome, del marchio, del segno distintivo, del prodotto o del servizio riconducibile alla persona fisica, all'ente non commerciale o al soggetto titolare di reddito di impresa che ha effettuato l'erogazione liberale.

**1. 2.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* protezione e restauro, *con le parole:* protezione, restauro, promozione e valorizzazione.

**1. 3.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

*Al comma 1, dopo le parole:* per interventi di manutenzione, protezione, *inserire le seguenti:* valorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare con l'ausilio delle nuove tecnologie.

**1. 41.** Basso.

*Al comma 1 dopo le parole:* e restauro di beni culturali pubblici, *aggiungere le seguenti:* anche sotto forma di sponsorizzazione.

**1. 42.** Pizzolante, Tancredi, Vignali.

*Al comma 1, dopo le parole:* beni culturali pubblici, *aggiungere le seguenti:* e dei

giardini, aperti alla pubblica fruizione, riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali.

**1. 47.** Antimo Cesaro, Molea, Vezzali, Galgano.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di appartenenza pubblica, *con le seguenti:* appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**1. 55.** Orfini.

*Al comma 1, dopo le parole:* per il sostegno, *aggiungere le seguenti:* all'attività di valorizzazione.

**1. 32.** Rampelli.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: « appartenenza pubblica », aggiungere le seguenti: « e privata »;

b) dopo le parole: « istituzioni pubbliche », aggiungere le seguenti: « e private ».

**\*1. 40.** Tancredi, Pizzolante, Vignali.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: « appartenenza pubblica », aggiungere le seguenti: « e privata »;

b) dopo le parole: « istituzioni pubbliche », aggiungere le seguenti: « e private ».

**\*1. 48.** Schirò.

*Al comma 1, dopo le parole:* appartenenza pubblica, *aggiungere le seguenti:* nonché delle fondazioni, degli enti e degli

istituti di natura privata che detengano archivi o beni di comprovato interesse pubblico,.

**1. 44.** Santerini, Schirò.

*Al comma 1, dopo le parole: appartenenza pubblica, aggiungere le seguenti: nonché privata che esplicano un servizio privato di utilità sociale ai sensi dell'articolo 101, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;.*

**1. 27.** Tidei.

*Al comma 1, dopo le parole: per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, aggiungere le seguenti: ivi compresi gli enti senza scopo di lucro che gestiscono beni dichiarati di particolare interesse culturale, dichiarati tali ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e sottoposti alla disciplina di cui al decreto stesso.*

**1. 25.** Donati, Basso.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole: « per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica », aggiungere le seguenti: « ivi compresi gli istituti italiani di cultura all'estero e gli organi periferici del Ministero degli affari esteri »;

b) al comma 2, dopo le parole: « è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali », aggiungere le seguenti: « anche residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a condizione che il reddito complessivamente prodotto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito e che i medesimi soggetti non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza, ».

**1. 16.** Garavini, Ghizzoni, Berlinghieri, Malpezzi, Cimbro, Fedi, La Marca, Porta.

*Al comma 1, dopo le parole: strutture, aggiungere le seguenti: per il sostegno alle attività didattiche per le scuole nei musei.*

**1. 45.** Galgano, Antimo Cesaro, Molea, Vezzali, Tinagli.

*Al comma 1, dopo le parole: enti o istituzioni pubbliche, aggiungere le seguenti: e private.*

**1. 33.** Rampelli.

*Al comma 1, dopo la parola: pubbliche, aggiungere le seguenti: e private non profit.*

**1. 46.** Vargiu, Molea, Vezzali.

*Al comma 1 dopo le parole: o di enti o istituzioni pubbliche, aggiungere le seguenti: o anche di enti di diritto privato in controllo pubblico o di Onlus con finalità culturali.*

**1. 22.** Manzi, Blažina.

*Al comma 1, dopo le parole: delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche, aggiungere le seguenti: o di società, cooperative, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi finalità culturali.*

**1. 31.** Cani, Tidei.

*Al comma 1, dopo le parole: fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche, aggiungere le seguenti: nonché di associazioni o fondazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) punto 9 e all'articolo 10 comma 4 del decreto-legislativo n. 460 del 1997.*

**1. 29.** Rampi.

*Al comma 1, dopo le parole: esclusivamente attività nello spettacolo, aggiungere*

*le seguenti:* ovvero per il sostegno di fondazioni iscritte al registro delle persone giuridiche private, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività dedicate alla produzione, esposizione e promozione dell'arte contemporanea, destinate alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sul quale sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.

**\*1. 28.** Rampi, Donati, Manzi.

*Al comma 1, dopo le parole:* esclusivamente attività nello spettacolo, *aggiungere le seguenti:* ovvero per il sostegno di fondazioni iscritte al registro delle persone giuridiche private, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività dedicate alla produzione, esposizione e promozione dell'arte contemporanea, destinate alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sul quale sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.

**\*1. 39.** Vignali, Tancredi, Pizzolante.

*Al comma 1, dopo le parole:* esclusivamente attività nello spettacolo, *aggiungere le seguenti:* ovvero per il sostegno di fondazioni iscritte al registro delle persone giuridiche private, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività dedicate alla produzione, esposizione e promozione dell'arte contemporanea, destinate alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sul quale sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.

**\*1. 43.** Bombassei, Molea, Vezzali.

*Al comma 1, dopo le parole:* esclusivamente attività nello spettacolo, *aggiungere le seguenti:* ovvero per il sostegno di fondazioni iscritte al registro delle persone giuridiche private, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività dedicate alla produzione, esposizione e promozione dell'arte contemporanea, destinate alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sul quale sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.

**\*1. 51.** Abrignani.

*Al comma 1 dopo le parole:* esclusivamente attività nello spettacolo, *aggiungere le seguenti:* ovvero per il sostegno di fondazioni iscritte al registro delle persone giuridiche private, che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività dedicate alla produzione, esposizione e promozione dell'arte, destinate alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sul quale sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.

**\* 1. 26.** Donati.

*Al comma 1, dopo le parole:* nello spettacolo, *aggiungere le seguenti:* nonché soggetti di natura giuridica privata, come le fondazioni costituite da enti pubblici o soggetti privati senza scopo di lucro che abbiano nello statuto o nell'atto costitutivo la promozione, organizzazione e gestione da attività culturali.

**1. 4.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

*Al comma 1, dopo le parole:* attività nello spettacolo *aggiungere le seguenti:* nonché le fondazioni costituite da enti pubblici o soggetti di natura giuridica privata senza scopo di lucro che abbiano nello statuto la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività culturali.

**1. 24.** Malisani, Zampa, Ascani.

*Al comma 1, dopo le parole:* nello spettacolo, *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le istituzioni museali ed espositive dedicate all'arte contemporanea rispettivamente gestite dallo Stato, dalle regioni, dalle province oppure dai comuni, nonché da soggetti di natura giuridica privata, come le fondazioni costituite da enti pubblici o soggetti privati senza scopo di lucro che esercitano attività specifica e documentata nell'ambito dell'arte contemporanea.

**1. 5.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

*Al comma 1, dopo le parole: nello spettacolo, aggiungere le seguenti: nonché in favore di istituti scolastici e università pubblici o per la realizzazione di master.*

**1. 49.** Schirò, Santerini.

*Al comma 1, lettera a), le parole: 65 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 80 per cento, e al medesimo comma 1, lettera b), le parole: 50 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 80 per cento.*

**1. 34.** Rampelli.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sostituire le parole: in ciascuno dei due periodi di imposta, con le seguenti: in ciascuno dei tre periodi di imposta;*

*b) sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente all'articolo 17, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: « 81,9 milioni », « 88,20 milioni », « 84,60 milioni », « 75,20 milioni », rispettivamente con: « 85,9 milioni », « 92,20 milioni », « 88,60 milioni », « 79,20 milioni »;*

*b) al medesimo comma, alla lettera b), sostituire le parole da: « quanto » fino a: « l'anno 2019 » con le seguenti: « quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 87,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 81 milioni di euro per l'anno 2018 e a 74,20 milioni di euro per l'anno 2019, ».*

**1. 17.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis. In nessun caso l'effetto applicativo di cui al presente articolo può costituire presupposto di spese per sponsoriz-*

*zazioni o di qualsiasi altra forma di comunicazione pubblicitaria moderna tesa a incrementare la notorietà e l'immagine verso il pubblico del nome, del marchio, del segno distintivo del prodotto o del servizio riconducibile alla persona fisica, all'ente non commerciale o al soggetto titolare di reddito di impresa che ha effettuato l'erogazione liberale.*

**1. 6.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Il credito di imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto, per le medesime finalità anche ai soggetti giuridici privati ai quali sia stata affidata in concessione la gestione di beni culturali ai sensi dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

*Conseguentemente,*

*all'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. La concessione può riferirsi anche alla gestione integrale di uno o più beni. In tali casi essa non può essere inferiore a 20 anni. Nell'atto di concessione sono definiti, tra l'altro, gli oneri concessori, tali da assicurare un'adeguata redditività all'amministrazione concedente, i contenuti del progetto di valorizzazione e i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché le modalità di esercizio dei poteri di proposta, impulso e controllo spettanti al titolare dell'attività, al fine di assicurarne la rispondenza agli obiettivi definiti ai sensi del comma 4.*

**1. 38.** Pizzolante, Tancredi, Vignali.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle persone fisiche e agli enti non*

commerciali, con le seguenti: alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle ONLUS private.

### 1. 35. Rampelli.

*1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ad enti non commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della realizzazione di tali interventi »;

b) al comma 2, ultimo periodo, le parole; « all'articolo 40, comma 9 » sono sostituite con le seguenti: « agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9 »;

c) al comma 5 dopo le parole: « comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « , ivi inclusi gli enti non commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, ».

d) il comma 7 è così sostituito: « 7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17 ».

*Conseguentemente, all'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle di-

sposizioni di cui all'articolo 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

### 1. 57. Le Relatrici.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, sostituire, rispettivamente, le parole: 47,8; 81,9; 88,20; 84,60 e 75,20, con le seguenti: 50,5; 93,8; 106,4; 99,2; 80,4, nonché, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire, rispettivamente, le parole: 6 milioni; 3,4 milioni; 4,4 milioni; 7,6 milioni e 5 milioni, con le seguenti: 8,7; 15,3; 22,6; 22,2; 10,2.*

### 1. 37. Di Benedetto, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Marzana.

*Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 20 per cento e sostituire le parole: 5 per mille, con le seguenti: 8 per mille.*

*Conseguentemente all'articolo 17 apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1 sostituire le parole: « 81,9 milioni », « 88,20 milioni », « 84,60 milioni », « 75,20 milioni » rispettivamente con: « 84,9 milioni », « 92,70 milioni », « 88,20 milioni », « 76,50 milioni »;

b) al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole da: « quanto » fino a « l'anno 2019 » con le seguenti: « quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 86,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,3 milioni di euro per l'anno 2017, a 80,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 71,5 milioni di euro per l'anno 2019 ».

### 1. 19. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Al fine di evitare il rischio che le erogazioni liberali per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo possano costituire una forma di pubblicità indiretta, il credito d'imposta non è riconosciuto, in relazione alla natura dell'attività svolta, alle società farmaceutiche, del tabacco e del gioco d'azzardo.

**1. 18.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, che erogano contributi o liberalità, per iniziative di riqualificazione e recupero del patrimonio storico e artistico, in favore dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 53, commi da 15 a 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e all'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, riconosciuti e vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con gli enti locali finalizzate alla realizzazione di programmi e di progetti relativi agli interventi di cui al presente comma.

*2-ter.* I consorzi volontari di tutela di cui al comma 2-bis, entro il 30 giugno di ciascun anno, presentano al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e agli enti locali territoriali competenti una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti degli interventi oggetto delle convenzioni previste dal medesimo comma 1-bis, nonché sulla loro efficacia e sugli obiettivi conseguiti.

*2-quater.* Qualora, entro due anni dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al comma 2-bis, i consorzi volontari di tutela non abbiano mantenuto l'impegno

contabile previsto dalla medesima convenzione, gli stessi consorzi provvedono alla ridestinazione dei fondi agli enti locali competenti.

**1. 7.** Dallai, Parrini, Donati, Sani.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano annualmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'elenco dei beni culturali pubblici che necessitano degli interventi di cui al comma 1, secondo le priorità definite dagli enti medesimi, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel periodo di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti *web* istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**1. 23.** Malisani, Zampa, Ascani.

*Al comma 5, dopo le parole: mese di riferimento, aggiungere le seguenti: e garantiscono la destinazione delle liberalità allo scopo indicato dal donante.*

**1. 56.** Carocci, Zampa, Ascani.

*Al comma 5, sostituire le parole: anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali, con le seguenti: in un apposito portale in cui si associano ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alle modalità di fruizione al pubblico, evidenziando il trasporto pubblico e le infrastrutture che servono il sito.*

**1. 20.** Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 5, sostituire le parole:* anche con un'apposita sezione nei propri siti *web* istituzionali, *con le seguenti:* tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente accessibile.

**1. 15.** Bray, Rampi.

*Al comma 5, dopo le parole:* nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti *web* istituzionali, *con le seguenti:* secondo le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

**1. 8.** Catalano.

*Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* In nessun caso, le erogazioni liberali di cui al presente articolo possono diventare strumento di pubblicità diretta, come l'installazione di impianti pubblicitari, o forma alcuna di pubblicità indiretta.

**1. 36.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Qualora la donazione sia finalizzata ad uno specifico intervento, i cui costi complessivi risultino superiori alla donazione medesima, il soggetto beneficiario è tenuto a dare apposita evidenza contabile e a predisporre un coerente programma di utilizzazione delle risorse ricevute, anche individuando specifici progetti di raccolta fondi.

**1. 21.** Bossa.

*Sopprimere il comma 6.*

**1. 50.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 6, sostituire le parole:* apposite strutture dedicate a favorire, *con le seguenti:* le *start up* accreditate presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che si occuperanno di raccogliere i fondi tra il pubblico, applicando una commissione sulla donazione, stabilita attraverso apposita convenzione stipulata con l'Associazione Bancaria Italiana.

*Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole:* le elargizioni liberali tra privati e.

**1. 30.** Mucci, Prodani, Vallascas, Crippa, Petraroli, Fantinati, Della Valle, Da Villa.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'acquisto per donazione da parte di persone fisiche o giuridiche a favore di musei d'arte contemporanea pubblici, sia a gestione statale, comunale, provinciale e/o regionale di opere d'arte contemporanea rientranti in un periodo temporale inferiore ai 50 anni e per importi non superiori ai 200.000 euro, si applica il medesimo credito di imposta di cui al comma 1, con le modalità di cui al presente articolo.

**1. 53.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari ai cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 106, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza

pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro all'anno, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici, di finanza pubblica concordati in sede europea.

*7-ter.* Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma *7-bis*.

- 1. 10.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 50

milioni di euro all'anno, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

- 1. 13.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi versati derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro all'anno, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

- 1. 11.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

**7-bis.** Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono individuate per ciascun Ministero le acuitizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 1. 12.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

**7-bis.** Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015, destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter), pari rispettivamente a 500,3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della Difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari a 50 milioni di euro l'anno pur ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016 ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali, come pure a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura che risultino esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 1. 14.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Marcon, Piras, Duranti.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

**7-bis.** Al fine di consentire il monitoraggio degli effetti applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ridurre il rischio di eventuali squilibri nell'assegnazione dei finanziamenti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva ed una relazione analitica sull'utilizzazione delle risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate.

- 1. 9.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

**7-bis.** Fermo restando il regime fiscale vigente, le liberalità ricevute dalle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea non sono sottoposte al pagamento del compenso a tutela del diritto di autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633.

- 1. 54.** Carocci, Tullo, Zampa, Ascani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, eventualmente non utilizzato nell'anno corrispondente, è riutilizzato per le stesse finalità nell'anno successivo.

1. **52.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento radio-televisivo i musei interattivi dotati di apparecchi televisivi e di monitor multimediali, qualora l'accesso al museo o alla mostra sia gratuito per il pubblico.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. **01.** Molea, Vezzali.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Raccolta di fondi relativa al progetto « Adotta un monumento »).*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (Mibact), d'intesa con il Ministero dell'economia e

delle finanze e del Ministero degli affari esteri, con proprio decreto stabilisce ed elabora una piattaforma di *crowdfunding* verticale espressamente dedicata al progetto denominato « Adotta un monumento ».

2. Il Mibact provvede a effettuare un censimento, su scala regionale, dei beni architettonici vincolati e delle cose che risultano oggetto di specifiche disposizioni di tutela, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tale censimento si compone di un elenco – messo a disposizione e consultabile *on-line* sul portale del Mibact – volto in particolare a individuare una serie di beni culturali che necessitano di interventi di restauro, conservazione, tutela e valorizzazione.

3. Singoli cittadini o comunità – sia residenti sul territorio nazionale sia all'estero – nonché enti o società, interessati alla tutela di uno o più beni presenti sul territorio, aderiscono al progetto « adottando » il monumento mediante erogazioni liberali in denaro finalizzate al recupero e alla valorizzazione del bene.

4. Fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le seguenti modalità di attuazione del presente articolo:

a) l'accoglimento da parte del Mibact, con adeguate misure di pubblicità e trasparenza, delle eventuali proposte di adozione ricevute su beni o monumenti che sono rese note in modo dettagliato, nonché l'entità delle elargizioni ricevute e finalizzate al singolo bene;

b) le modalità per la concessione del credito d'imposta a sostegno del patrimonio culturale di cui al presente articolo.

1. **02.** Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Mucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Mini-

stero dei beni e delle attività culturali e del turismo predisporre una piattaforma nazionale telematica per la raccolta delle erogazioni liberali di cui all'articolo 1. La piattaforma nazionale telematica è gestita dal medesimo Ministero, che, sulla base delle richieste delle amministrazioni periferiche e degli altri enti e soggetti legittimati a ricevere le erogazioni medesime, redige e aggiorna l'elenco dei beni e degli istituti che necessitano di interventi, corredato delle schede tecniche redatte dai soggetti richiedenti, nelle quali sono indicati i dati relativi alla natura del bene o dell'istituto, al progetto o attività da finanziare e alla spesa prevista. Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza e affinché sia consentita la tracciabilità sia delle somme erogate sia della loro destinazione, nel portale sono altresì indicati e periodicamente aggiornati i dati relativi all'ammontare complessivo delle erogazioni, alla loro destinazione e utilizzazione e allo stato di attuazione del progetto.

2. Chiunque intende effettuare una erogazione liberale attraverso il portale di cui al comma 1, può indicarne la destinazione a uno o più beni o istituti compresi nell'elenco. Per ciascuna erogazione è rilasciata automaticamente una ricevuta in forma elettronica, che costituisce documento per la fruizione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 1. A decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione del portale, tutte le erogazioni liberali di cui all'articolo 1 sono effettuate attraverso di esso.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate si definiscono le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.

4. Per la realizzazione della piattaforma, di cui al comma 1, nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili nello Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro con proprio decreto adotta le variazioni compensative fra le dotazioni finanziarie interne dello stato di previsione.

**1. 03.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca, Mucci.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Promozione di eventi culturali).*

1. Almeno una volta al mese è disposta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo l'apertura notturna o diurna gratuita, su tutto il territorio nazionale, di musei, biblioteche, aree e parchi archeologici e complessi monumentali.

2. L'organizzazione e la realizzazione di tali iniziative ed eventi possono essere finanziate anche attraverso erogazioni liberali, alle quali, in quanto finalizzate alla promozione di attività e beni di natura culturale, sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro, con proprio decreto, adotta le variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne dello stato di previsione.

**1. 04.** D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Vacca.

*(Inammissibile)*

## ART. 2.

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* 1. Fermo restando il rispetto del protocollo di legalità, sottoscritto il 5 aprile 2012 tra la prefettura – UTG di Napoli e la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei.

*Conseguentemente, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole:* , fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

**2. 12.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis).* Nell'esercizio dei poteri attribuitigli ai sensi della precedente lettera *a)*, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:

1. Pubblicazione di un avviso di preinformazione dei lavori, dei servizi e delle forniture che la stazione appaltante intende affidare;

2. Formazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato avviso, sulla base delle richieste pervenute dalle aziende interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle aziende aventi titolo;

3. Formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle aziende rientranti nel citato elenco, sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna azienda nel citato elenco;

4. Utilizzazione in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del criterio della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse;

5. Esclusione dal citato elenco dell'azienda che non abbia risposto all'invito rivoltole a presentare offerte di assegnazione dei contratti;

6. Possibilità di rivolgere a ciascuna azienda inviti successivi al primo, solo dopo che siano state invitate tutte le altre aziende facenti parte del citato elenco.

**2. 52.** Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*2. 53.** Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*2. 39.** Matarrese.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- \*2. 49.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- \*2. 17.** Pratavia, Allasia.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,5 milioni di euro, con le seguenti: 1,5 milioni.*

- 2. 13.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3,5 milioni, con le seguenti: 2 milioni.*

- 2. 50.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: qualora le stazioni appaltanti ricorrano alla procedura negoziata per lavori di importo complessivo superiori ad 1 milione di euro ed inferiori a 3,5 milioni di euro, è sempre necessaria la pubblicazione di un bando di gara;.*

- 2. 14.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ogni caso la lettera di invito e l'elenco degli operatori invitati, trasmessi all'Osservatorio ai sensi del predetto articolo 204, comma 1, nonché l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono pubblicati sul sito della*

Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia;.

- 2. 15.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere d'invito, l'elenco ed il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono rese pubbliche nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del « Grande progetto Pompei ».*

- 2. 46.** Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di prevenire fenomeni corruttivi, i dati relativi agli affidamenti con procedura negoziata per lavori di importo complessivo pari o superiore a 500.000 euro, sono comunque trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, nonché all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;.*

- 2. 34.** Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Vacca, D'Uva, Marzana.

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

- \*2. 2.** Bray, Rampi.

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

- \*2. 8.** Allasia, Pratavia.

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c) in deroga all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano le disposizioni in materia di controllo a campione del possesso dei*

requisiti; in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del predetto Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine a tal fine assegnatogli dal direttore generale di progetto il contratto di appalto è risolto di diritto, l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del medesimo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata; la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 dello stesso Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento.

**2. 29.** Orfini.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: termine, aggiungere le seguenti: , non superiore a 15 giorni.*

**2. 16.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: termine, aggiungere le seguenti: di dieci giorni.*

**2. 30.** Pes.

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*d) la consegna d'urgenza dei lavori, prevista dall'articolo 11, comma 9, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dall'articolo 153, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre*

2010, n. 207, può essere autorizzata subito dopo che l'aggiudicazione provvisoria è divenuta definitiva; l'acquisito accertamento del mancato possesso dei requisiti comporterà la revoca dell'aggiudicazione, dell'avvenuta consegna d'urgenza dei lavori nonché la risoluzione di diritto del contratto d'appalto, ove stipulato, e si procederà all'aggiudicazione e all'affidamento contrattuale alla seconda classificata, con pagamento delle sole spese sostenute dall'affidatario escluso e con l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006; è sempre consentita la consegna di lavori in via d'urgenza di cui all'articolo 11, comma 9, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo 11, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 ed alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge;

**2. 28.** Orfini.

*Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h).*

**2. 41.** Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**2. 35.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole:* il Direttore generale di progetto, *aggiungere le seguenti:* – previo parere vincolante dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) –.

- 2. 33.** Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Vacca, D’Uva, Marzana.

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola:* procedimento, *aggiungere le seguenti:* , per grave inadempimento nell’esercizio delle sue funzioni.

- 2. 55.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole:* può altresì attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;.

- 2. 18.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

- \*2. 6.** Bray, Rampi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

- \*2. 9.** Allasia, Pratavia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

- \*2. 19.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

- \*2. 54.** Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: 3 e 4.*

- 2. 36.** Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D’Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

- \*2. 37.** Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D’Uva, Marzana, Vacca, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

- \*2. 56.** Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole:* di progettista o.

- 2. 20.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

- \*2. 3.** Bray, Rampi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

- \*2. 38.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D’Uva, Marzana, Vacca, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

- \*2. 47.** Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la misura della garanzia a corredo dell'offerta è del cinque per cento.*

- 2. 4.** Bray, Rampi.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) le imprese aggiudicatrici e i rappresentanti legali delle stesse che, in occasione dei controlli previsti dall'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, forniscano informazioni ovvero esibiscano documenti non veritieri sono interdetti a partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui è stata fornita l'informazione ovvero è stato esibito il documento.*

- 2. 5.** Bray, Rampi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Direttore generale di contratto prevede, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

*Conseguentemente all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, aggiungere la seguente lettera: d) mancata indicazione negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito della clausola risolutiva espressa di cui all'arti-*

*colo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190,.*

- 2. 22.** Mannino, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: 12, con la parola: 18.*

- 2. 26.** Orfini.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . I membri di detto Comitato di gestione sono scelti tra esperti di comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito una particolare specializzazione culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche o da significative esperienze di lavoro maturate in questo ambito. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a divulgare sul proprio sito Internet i *curricula* delle persone selezionate.*

- 2. 23.** Di Benedetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Battelli, Vacca, D'Uva, Marzana.

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

- 2. 40.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora non comportino varianti urbanistiche.*

- 2. 21.** De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

*Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:*

*d) al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, con-*

vertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole « L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico » sono sostituite dalle seguenti: « L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico ».

**\*2. 25.** Orfini, Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.

*Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:*

*d) al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole « L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico » sono sostituite dalle seguenti: « L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico ».*

**\*2. 27.** Orfini.

*Sopprimere il comma 5.*

**2. 10.** Allasia, Pratavera.

*Al comma 5, sostituire le parole:* 5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'ar-

ticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12 mesi, entro i limiti di spesa di 900.000 euro, *con le seguenti:* 5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non più di 30 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12 mesi, entro i limiti di spesa di 1.200.000 euro,.

*Conseguentemente:*

*al medesimo articolo 2, sostituire il comma 6 con il seguente:* 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nei limiti di 800.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17;

*apportare all'articolo 17 le seguenti modifiche:*

*1) al comma 1, alinea, sostituire le parole:* 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017, *con le seguenti:* 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 48,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017;

*2) al comma 1, lettera b) sostituire le parole: b) quanto a 41,8 milioni di euro*

per l'anno 2015 con le seguenti: b) quanto a 42,1 milioni di euro per l'anno 2015.

- 2. 48.** Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 5, dopo le parole « da non più di 20 unità di personale » aggiungere le seguenti « , da selezionare tra architetti, geologi, archeologi, ingegneri civili e personale dotato di capacità amministrativa, di elevata professionalità, comprovata competenza e riconosciuta indipendenza. ».*

- 2. 43.** Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore Generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e l'organizzazione del piano.

- 2. 7.** Bray, Rampi.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Per monitorare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare i principi della trasparenza amministrativa, è costituita la piattaforma web « OpenPompei », gestita secondo le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni,

tramite la quale vengono pubblicati i dati dell'andamento lavori, quelli relativi ai finanziamenti e le informazioni turistiche e storiche del sito.

- 2. 1.** Catalano.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Nell'ambito delle risorse disponibili, per la partecipazione alle attività di tutela e valorizzazione del sito Pompei, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, stipula convenzioni con le Università al fine di favorire stage curricolari o *post lauream* di studenti per le attività di restauro e ricerca su materiali antichi al fine della conservazione del sito stesso.

- 2. 42.** Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*6-bis.* Al fine di potenziare la tutela e la conservazione dei siti archeologici, nonché garantire la manutenzione ordinaria degli stessi, la Soprintendenza speciale dei beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia è autorizzata al reclutamento di nuovo personale, in deroga ai vincoli di assunzione della pubblica amministrazione, secondo la disciplina vigente nel pubblico impiego e nel rispetto dei propri vincoli di bilancio, nonché allo sblocco del *turn-over* del personale.

*6-ter.* La Soprintendenza è autorizzata a destinare parte degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso al sito, al fine di costituire una scuola permanente di formazione delle maestranze necessarie alla manutenzione ordinaria del sito stesso, che entreranno a far parte dell'organico della Soprintendenza stessa. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con la Soprintendenza, ridetermina la pianta organica della Soprintendenza stessa, al fine di adeguarla al fabbisogno del personale da reclutare.

- 2. 11.** Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo, Di Benedetto.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al fine di potenziare la tutela e la conservazione dei siti archeologici, nonché garantire la manutenzione ordinaria degli stessi, la Soprintendenza speciale dei beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia è autorizzata al reclutamento di nuovo personale, in deroga ai vincoli di assunzione della pubblica amministrazione, secondo la disciplina vigente nel pubblico impiego e nel rispetto dei propri vincoli di bilancio, nonché allo sblocco del *turn-over* del personale.

**2. 31.** Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia è autorizzata a destinare parte degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso al sito, al fine di costituire una scuola permanente di formazione delle maestranze necessarie alla manutenzione ordinaria del sito stesso, che entreranno a far parte dell'organico della Soprintendenza stessa. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con la Soprintendenza, ridetermina la pianta organica della Soprintendenza stessa, al fine di adeguarla al fabbisogno del personale da reclutare.

**2. 32.** Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla

legge del 7 ottobre 2013, n. 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole « , nonché un esperto di geologia ».

**2. 45.** Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto-legge, dell'8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 ottobre 2013, n. 112, aggiungere, in fine, le seguenti parole « nonché alle commissioni parlamentari competenti ».

**2. 44.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al fine di contrastare fenomeni di illegalità e di infiltrazione mafiosa e di ottemperare al meglio al Protocollo di legalità siglato tra la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e la Prefettura — UTG di Napoli in data 5 aprile 2012, il Direttore Generale di Progetto, in accordo con la Prefettura — UTG di Napoli e l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, stila un apposito elenco di imprese. Tali imprese, fermo restando il rispetto del Protocollo di legalità di cui al periodo precedente, sono invitate a rotazione alla procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo. Sul sito *internet* della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia viene reso pubblico l'elenco di cui al presente comma.

**2. 51.** Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

## ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Allasia, Pratavia.

*Sopprimere i commi 1 e 3.*

*Conseguentemente al comma 2, le parole:* il commissario di cui al comma 1, *sono sostituite dalle seguenti:* il soprintendente.

**3. 6.** Galgano, Molea, Antimo Cesaro, Tinagli, Vezzali.

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* 31 dicembre 2014, *con le seguenti:* 31 dicembre 2015.

**3. 13.** Petrenga, Palmieri.

*Al comma 1, sostituire le parole:* , *con l'obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale., con le seguenti:* con l'obiettivo di restituirlo alla sua esclusiva destinazione culturale, educativa e museale.

*Conseguentemente al comma 2, lettera d), sostituire le parole:* restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro destinazione culturale, educativa e museale, *con le seguenti:* restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa e museale.

**3. 10.** Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente,*

*al comma 2 sostituire le parole da:* Ferme restando, *fino a:* consegnatario

unico, *con le seguenti:* La soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli della Reggia di Caserta assume i compiti di capofila dei soggetti oggi operanti nella Reggia di Caserta, consegnataria unica.

*Sopprimere il comma 3;*

*aggiungere il seguente comma:*

*3-bis.* Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate alle finalità di cui al Fondo « Mille giovani per la cultura » previsto dall'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

**3. 8.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca, Artini, Tofalo, Corda, Rizzo, Basilio, Paolo Bernini, Frusone.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Presidente del Consiglio dei ministri, *con:* Presidente della Repubblica.

**3. 11.** Prodani, Pinna, Mucci.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* Il commissario è nominato, *fino ad:* altre amministrazioni statali, *con le seguenti:* Al fine di favorire la trasparenza e la pubblicità di detto incarico, il commissario è nominato tra esperti di comprovata qualificazione professionale che abbiano conseguito una particolare specializzazione culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche o da esperienze di lavoro maturate anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi.

**3. 4.** Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Marzana, D'Uva.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: comprovata esperienza, inserire le seguenti: di gestione dei beni culturali.*

- 3. 7.** Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: anche.*

- 3. 2.** Allasia, Pratavia.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Al commissario viene affiancato, quale organo consultivo, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un coordinamento fra tutte le istituzioni pubbliche rappresentative del territorio, comprese eventuali cooperative, associazioni e organizzazioni della società civile e locale, al fine di monitorare proposte e progetti circa le iniziative che concernono la destinazione culturale del sito e il suo utilizzo.

- 3. 3.** Di Benedetto, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: educativa e museale, aggiungere le seguenti parole: stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale degli spazi del complesso e contemporaneamente definire la destinazione d'uso degli spazi che saranno liberati con relativi progetti di adeguamento e valorizzazione.*

- 3. 12.** Petrenga, Palmieri.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: nel rispetto, fino a: e successive modificazioni; e sostituire le parole: 50.000 euro, con le seguenti: 35.000 euro.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate alle finalità di cui al Fondo « Mille giovani per la cultura » previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

- 3. 9.** Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Misure per la valorizzazione e la salvaguardia della « Via Francigena » quale Grande itinerario culturale del Consiglio d'Europa).*

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico e di promozione dello sviluppo socio-economico del Paese, riconosce l'antico percorso della Via Francigena quale risorsa culturale e ambientale di primaria valenza pubblica.

2. Lo Stato promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero della funzione originaria di cammino di pellegrinaggio del territorio attraversato dalla Via Francigena come strumento per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente nelle aree interessate, attraverso interventi di recupero, riqualificazione, valorizzazione, manutenzione e promozione del patrimonio storico-culturale, spirituale e ambientale e di riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente.

3. Il presente articolo si applica al percorso italiano della Via Francigena, che attraversa il territorio dalle Alpi fino a Roma, parte integrante della Via Francigena riconosciuta dal Consiglio d'Europa come « Itinerario culturale del Consiglio

d'Europa » ai sensi della risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei Ministri il 17 marzo 1998.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3, lo Stato riconosce come meritevoli di finanziamento, in quanto idonei a garantire la valorizzazione economica, sociale, culturale e ambientale dell'area territoriale interessata dalla Via Francigena, i seguenti interventi:

a) restauro scientifico e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà di enti pubblici, enti privati, enti ecclesiastici, enti morali e privati cittadini, anche a fini di tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento di interventi già avviati e all'arricchimento e all'efficace integrazione dei circuiti della Via Francigena già fruibili;

b) manutenzione, conservazione, perfezionamento della sicurezza, incremento delle possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, spirituale, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato, di proprietà di enti pubblici, enti privati, enti ecclesiastici, enti morali e privati cittadini, già oggetto di intervento anche parziale e già inseriti in un circuito turistico e culturale legato alla Via Francigena;

c) manutenzione, recupero e ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso dell'antico tracciato, anche in interconnessione con le infrastrutture per la mobilità già esistenti per favorirne e migliorarne la percorribilità a fini escursionistici;

d) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di completamento e manutenzione di strutture già esistenti e funzionanti;

e) tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici e il recupero di aree degradate collegate al percorso;

f) manutenzione e promozione della sentieristica lungo l'itinerario;

g) attività di informazione e comunicazione per la promozione turistico-culturale e ambientale della Via Francigena;

h) attività di formazione, ricerca e documentazione sul tema della Via Francigena promosse dalle scuole e dalle università, anche attraverso *stage* e scambi tra istituzioni formative dei diversi Paesi europei, finalizzate a sottolineare il valore interculturale e internazionale del percorso di pellegrinaggio, per favorire, attraverso la conoscenza e la storia della Via Francigena, la consapevolezza di una comune identità europea;

i) attivazione di iniziative volte a promuovere la conoscenza dei parchi naturali, delle oasi naturalistiche e delle aree protette prossime all'itinerario, nonché realizzazione di attività finalizzate alla formazione di una cultura turistico-ambientale;

l) attivazione di forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per incrementare lo sviluppo delle aree territoriali interessate anche mediante investimenti privati.

5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la Via Francigena, di seguito denominato « Fondo », finalizzato alla concessione di contributi ai progetti volti al perseguimento delle finalità del presente articolo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

6. Il Fondo è gestito da un'apposita Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante di ciascuna delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio e da un rappresentante dell'Associazione eu-

ropea delle Vie Francigene. Entro due mesi dalla sua costituzione, la Commissione adotta il proprio regolamento di organizzazione interno e il regolamento contenente i criteri per l'attribuzione dei contributi previsti dal presente articolo.

7. Ciascuna regione individua le proposte e le priorità a livello regionale e redige annualmente, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, una graduatoria degli interventi previsti sul proprio territorio, da trasmettere entro il 10 febbraio di ogni anno alla Commissione di cui al comma 6 del presente articolo, che forma la graduatoria complessiva e stabilisce l'entità dei relativi finanziamenti.

8. Per ciascun intervento il soggetto proponente deve indicare la quota di cofinanziamento, che non può essere inferiore al 30 per cento.

9 I progetti interregionali sono presentati dalla regione capofila direttamente alla Commissione di cui al comma 6.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, gli enti locali possono predisporre progetti in partenariato o in collaborazione con soggetti privati, comprese agenzie di pellegrinaggio e fondazioni.

*Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire l'alinea con la seguente:* Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 3-bis, 6. comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10, e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 52,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 86,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 93,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede;:

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

c) quanto a 46,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 88,8 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 77,20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

**3. 01.** Dallai, Fregolent, Sani, Mazzoli, Mongiello, Senaldi, Zanin, Terrosi, Maestri, Cenni.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione della necropoli punico-romana di Cagliari e del sistema nuragico sardo).*

1. Entro tre mesi dalla approvazione della presente legge di conversione, è istituito, su iniziativa del competente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un Comitato di coordinamento Ministero-regione-comune di Cagliari con la finalità di definire un Piano organico di interventi di tutela e valorizzazione della «Necropoli punico-romana di Cagliari». In tale ambito, fatte salve le competenze amministrative e operative di ciascuno dei predetti soggetti istituzionali, sono unitariamente valutate le necessarie misure funzionali alla salvaguardia della Necropoli e alla Istituzione, ai fini della sua valorizzazione, di un «Parco Archeologico» alla cui gestione si provvede sulla base di specifica normativa regionale, adottata dalla Giunta Regionale previa intesa con il Ministero e con il Comune di Cagliari. Alle spese relative al funzionamento del Comitato di Coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse assegnate, dai rispettivi Bilanci, alle ordinarie

attività di ciascuna delle Amministrazioni coinvolte.

2. Il sistema costituito dai nuraghi presenti nel territorio della regione autonoma della Sardegna è considerato un unico bene culturale, pertanto è sottoposto a tutela ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le risorse destinate dalla regione sarda nel proprio Bilancio per le misure di tutela e valorizzazione del sistema nuragico, previa intesa con i Ministeri dei beni culturali e dell'economia, non computabili per il calcolo dei limiti di spesa ai sensi del patto di stabilità e crescita.

3. La Regione è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, ad attivare, ai fini della attuazione del presente articolo, un progetto occupazionale a tempo determinato di durata triennale per giovani laureati fino a 35 anni. Il presente progetto opera nell'ambito degli stanziamenti previsti dal Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato.

**3. 02.** Capelli.

*(Inammissibile)*

*Dopo articolo 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa pari ad un milione di euro in favore del polo archeologico e museale di Sibari quale contributo straordinario per fron-

teggiare le emergenze dovute agli eventi calamitosi che hanno colpito l'area archeologica.

*3-ter.* Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

**3. 03.** Oliverio.

*(Inammissibile)*

*Dopo articolo 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Per interventi di manutenzione e messa in sicurezza del sito archeologico di Metaponto a seguito degli eventi alluvionali che si sono verificati nel corso dell'autunno inverno 2013-2014 è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2014.

*3-ter.* All'onere di cui al comma *3-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione della « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari ». Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.

**3. 04.** Burtone.

*(Inammissibile)*

## ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**\*4. 19.** Polidori, Marti, Giammanco.

*Sopprimerlo.*

**\*4. 13.** Prodani, Mucci.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, e rinominato, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto « 1-*ter* », ed è sostituito dai seguenti:

1-*ter*. Nelle aree di cui al comma 1, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente sulle postazioni regolarmente autorizzate dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente disposizione. È vietata ogni altra forma di commercio su aree pubbliche ed è altresì vietato, nelle predette aree, il rilascio di nuove concessioni di posteggio.

1-*quater*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le Direzioni Regionali per i beni culturali paesaggistici e le soprintendenze, al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e d'intesa con gli enti locali, avviano una revisione straordinaria delle concessioni di posteggio rilasciate nelle aree pubbliche di pregio e definiscono un nuovo piano di allocazione dei medesimi posteggi che preveda comunque la presenza del commercio su aree pubbliche nel contesto delle aree in oggetto. Le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al predetto piano sono soggette, da parte

dei comuni a provvedimento di riesame ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di una annualità del canone dovuto.

1-*quinquies*. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione i Comuni, d'intesa con le Soprintendenze, determinano le caratteristiche ambientali, architettoniche e morfologiche dei mezzi motorizzati e delle strutture di vendita da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree di cui al comma 1 individuando, anche eventualmente su proposta delle categorie interessate, uno o più modelli compatibili con il sito e l'arredo urbano circostante. Nei successivi 180 giorni gli operatori interessati adeguano le proprie strutture ai modelli determinati dai comuni a pena di decadenza e revoca della concessione del posteggio.

1-*sexies*. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche nelle aree di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione e concessione di posteggio o fuori dalla porzione di territorio assentita o in forma itinerante è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 e con la contestuale confisca immediata delle attrezzature e della merce.

**4. 26.** Brunetta, Abrignani, Polidori, Marti, Giammanco.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-*bis*, aggiunto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2013,

n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è rinominato « 1-ter » ed è sostituito dal seguente:

1-ter. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i comuni, d'intesa con le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, avviano una revisione straordinaria delle concessioni di posteggio rilasciate nelle aree pubbliche di pregio e definiscono un nuovo piano di allocazione dei medesimi posteggi che preveda comunque la presenza del commercio su aree pubbliche nel contesto delle aree in oggetto. Le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al predetto piano sono soggette, da parte dei Comuni, a provvedimento di riesame ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione precedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di una annualità del canone dovuto.;

b) dopo il comma 1-ter, sono aggiunti i seguenti commi:

1-*quater*. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione i Comuni, d'intesa con le Soprintendenze, determinano le caratteristiche ambientali,

architettoniche e morfologiche dei mezzi motorizzati e delle strutture di vendita da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree di cui al comma 1 individuando, anche eventualmente su proposta delle categorie interessate, uno o più modelli compatibili con il sito e l'arredo urbano circostante. Nei successivi 180 giorni gli operatori interessati adeguano le proprie strutture ai modelli determinati dai comuni a pena di decadenza e revoca della concessione del posteggio.

1-*quinquies*. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche nelle aree di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione e concessione di posteggio o fuori dalla porzione di territorio assentita o in forma itinerante è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 e con la contestuale confisca immediata delle attrezzature e della merce.

\*4. 14. Vignali, Tancredi, Pizzolante.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-*bis*, aggiunto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è rinominato « 1-ter » ed è sostituito dal seguente:

1-ter. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente

rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i comuni, d'intesa con le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, avviano una revisione straordinaria delle concessioni di posteggio rilasciate nelle aree pubbliche di pregio e definiscono un nuovo piano di allocazione dei medesimi posteggi che preveda comunque la presenza del commercio su aree pubbliche nel contesto delle aree in oggetto. Le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al predetto piano sono soggette, da parte dei Comuni, a provvedimento di riesame ai sensi dell'articolo 21-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione precedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-*quinqüies*, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di una annualità del canone dovuto.

b) dopo il comma 1-*ter*, sono aggiunti i seguenti commi:

1-*quater*. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione i Comuni, d'intesa con le Soprintendenze, determinano le caratteristiche ambientali, architettoniche e morfologiche dei mezzi motorizzati e delle strutture di vendita da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree di cui al comma 1 individuando, anche eventualmente su proposta delle categorie interessate, uno o più modelli compatibili con il sito e l'arredo urbano circostante. Nei successivi 180 giorni gli operatori interessati adeguano le proprie strutture ai modelli determinati dai comuni a pena di decadenza e revoca della concessione del posteggio.

1-*quinqüies*. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche nelle aree di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione e concessione di posteggio o fuori dalla porzione di territorio assentita o in forma itinerante è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 e con la contestuale confisca immediata delle attrezzature e della merce.

**\*4. 23.** Abrignani, Giammanco.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è sostituito dai seguenti:

« 1-*ter*. Nelle aree di cui al comma 1, l'esercizio del commercio è consentito esclusivamente per le attività autorizzate e negli spazi e posteggi dati in concessione dal comune sulla base delle norme di settore e delle pertinenti deliberazioni.

1-*quater*. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni, d'intesa con le Direzioni Regionali per i beni culturali paesaggistici e le soprintendenze, al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali, provvedono, in relazione alle aree di cui al comma 1, alla ricognizione degli eventuali provvedimenti di divieto già adottati alla conseguente rilevazione delle eventuali ulteriori esigenze di tutela e di valorizzazione dei beni in argomento che non possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sola puntuale applicazione delle misure già in vigore. Le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le predette esigenze sono soggette, da parte dei comuni, a provvedimento di riesame ai sensi dell'articolo 21-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tale ipotesi, in presenza di concessioni di posteggio relative al commercio su aree pubbliche, il comune propone al titolare il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività e solo

dopo l'accettazione o il rifiuto da parte dell'interessato provvede alla revoca della concessione di suolo pubblico.

*1-quinquies.* Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i comuni, d'intesa con le soprintendenze, determinano le caratteristiche ambientali, architettoniche e morfologiche dei mezzi motorizzati e delle strutture di vendita da utilizzare per l'esercizio del commercio nelle aree di cui al comma 1, individuando, anche eventualmente su proposta delle categorie interessate, uno o più modelli compatibili con il sito e l'arredo urbano circostante. Nei successivi 180 giorni gli operatori interessati adeguano le proprie strutture ai modelli determinati dai comuni a pena di decadenza e revoca della concessione dei posteggio e dell'autorizzazione.

*1-sexies.* Chiunque eserciti il commercio nelle aree di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione e concessione di suolo pubblico o nelle forme non consentite è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 e con la contestuale confisca immediata delle attrezzature e della merce. Per ogni altra violazione inerente il mancato rispetto delle deliberazioni comunali concernenti l'esercizio del commercio sulle aree di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1.500. ».

**4. 10.** Polidori, Marti, Abrignani, Giammanco.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma *1-bis* dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo *4-bis* del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010,

n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, dopo il comma *1-bis*, come inserito dall'articolo del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è aggiunto il seguente comma *1-ter*: « Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali o altre attività non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree ad essi contermini, i comuni, di concerto con le soprintendenze regionali, possono vietare il commercio senza posteggio itinerante. Non possono essere oggetto di divieto le attività sia in sede fissa di somministrazione di tavoli all'aperto e le attività su area pubblica che siano state riconosciute in attuazione di precedenti decreti del ministero dei beni culturali e dai comuni, né possono essere create zone di rispetto laddove esistono attività sia in sede fissa e all'aperto che su area pubblica. Laddove i competenti uffici territoriali del Ministero e i comuni ritengano di autorizzare aperture di attività commerciali e simili nelle zone oggetto di eventuali spostamenti di attività su area pubblica, le nuove attività non potranno essere comunque autorizzate all'interno dei monumenti e nelle zone antistanti e circostanti le aree monumentali.

**4. 22.** Polidori, Abrignani, Giammanco.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma *1-bis* dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo *4-bis* del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di

conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, dopo il comma 1-bis, come inserito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è aggiunto il seguente comma 1-ter: « Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali o altre attività non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree ad essi contermini, deve ritenersi non compatibile con le esigenze del presente comma la presenza nei centri storici delle città e nelle aree di pregio monumentale di commercianti su area pubblica itineranti senza posteggio ed abusivi. I comuni, d'intesa con le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, possono adottare apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili, con particolare riguardo ad ulteriori attività ambulanti senza posteggio, ed a contrastare le attività commerciali abusive. I comuni ed i competenti uffici territoriali del Ministero, nell'ambito della redazione dei periodici piani di commercio, fatte salve le concessioni adottate in esecuzione di decreti di tutela della aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, in caso di trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa che sia equivalente in termini di potenziale remuneratività, detto posteggio deve essere assegnato in via prioritaria nella stessa o in analoga zona commerciale, possibilmente in conformità con le scelte dell'operatore.

Analoga priorità o possibilità di svolgere attività commerciale deve essere riconosciuta per future concessioni all'operatore o ai gruppi di operatori interessati da provvedimenti di spostamento o di revoca qualora si creino aree o strutture commerciali nelle vicinanze delle aree di particolare pregio oggetto di limitazioni e vincoli. Non possono essere create zone di rispetto laddove esistono attività commerciali sia in sede fissa che su area pubblica.

**4. 21.** Polidori, Giammanco.

*Al comma 1, comma 1-ter, dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali richiamato, sostituire le parole:* In particolare i competenti uffici territoriali del Ministero e i comuni avviano procedimenti di riesame, *con le seguenti:* In particolare i comuni, sulla base delle indicazioni e prescrizioni dei competenti uffici territoriali del Ministero, avviano procedimenti di riesame.

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* In caso di inerzia dei comuni, decorsi trenta giorni dalla data di ricezione delle indicazioni e prescrizioni senza che siano stati adottati i provvedimenti di cui al precedente periodo, i competenti uffici territoriali del Ministero adottano le necessarie misure.

**4. 8.** Tancredi, Vignali, Pizzolante.

*Al comma 1, nel comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali richiamato, dopo le parole:* i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, *aggiungere la seguente:* congiuntamente.

**4. 6.** Pizzolante, Tancredi, Vignali.

*Al comma 1, sostituire le parole:* delle autorizzazioni e delle concessioni, *con le seguenti:* delle nuove autorizzazioni e concessioni.

**4. 17.** Polidori, Marti, Giammanco.

*Al comma 1, dopo le parole:* non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, *inserire le seguenti:* nei soli casi in cui si rilevino delle irregolarità fiscali e contributive legate all'esercizio dell'attività.

**4. 5.** Prata, Prata, Prata.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* anche in deroga a eventuali disposizioni regionali, *fino alla fine del periodo.*

**4. 4.** Prata, Prata.

*Al comma 1, sostituire le parole:* anche in deroga a *con le parole:* nel rispetto di *e sostituire le parole:* nonché in deroga ai *con le parole:* nel rispetto dei.

**4. 24.** Mucci.

*Al comma 1, nel comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali richiamato, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* possono essere stabilite anche le prescrizioni che si ritengono necessarie per il decoro dell'attività in concessione o per rendere l'esposizione e la cessione dei beni o delle merci compatibile con l'area o il bene oggetto di tutela.

**4. 7.** Tancredi, Pizzolante, Vignali.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente:* in caso di revoca del titolo, al titolare deve essere garantito il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività.

**4. 16.** Abrignani, Polidori, Marti, Giamanco.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* in caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di

potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-*quinquies*, al comma 1, secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che esercitano attività storiche e tradizionali. I provvedimenti delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze finalizzati alla tutela del patrimonio culturale sono sempre adottati d'intesa con gli enti locali assicurando il massimo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di categoria.

**4. 1.** Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Costantino, Giancarlo Giordano, Fraiolianni.

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole:* in termini di potenziale remuneratività.

**4. 27.** Rampelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Dopo il comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è aggiunto il seguente:

*1-quater.* È sempre disposto il sequestro delle merci usurpative o contraffatte o per le quali il venditore non abbia la relativa licenza di vendita o concessione valida, poste in commercio nelle aree di cui al comma 1-ter. Il relativo inventario è eseguito mediante adeguata rilevazione fotografica.

**4. 9.** Pizzolante, Vignali, Tancredi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di consentire l'omogenea tutela del decoro dei siti culturali all'interno delle aree urbane, con particolare riguardo alle forme di commercio ambulante autorizzato, in concessione abusiva, rientrano tra le aree di interesse storico e

architettonico definite con le modalità di cui al comma 1, anche quelle di peculiare pregio e attrattiva turistica individuate dalle amministrazioni comunali su motivata richiesta di associazioni cittadine o regionali di commercianti, di artigiani, dello spettacolo e di *tour operator*.

**4. 25.** Petrenga, Palmieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* È istituita la piattaforma web « OpenCultura », gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, nella quale verranno raccolti tutti i dati relativi al patrimonio storico e artistico ed etnoantropologico italiano.

**4. 2.** Catalano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di assicurare la tutela del patrimonio culturale della Nazione, all'articolo 7-*bis* del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: « siano rappresentate da testimonianze materiali e » sono soppresse.

**4. 3.** Bray, Rampi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il presente articolo non si applica alle attività storiche e tradizionali, già riconosciute dagli enti locali.

**4. 20.** Polidori, Marti, Giammanco.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'applicazione del presente articolo è sospesa fino all'avvio delle procedure selettive per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che saranno indette in esecuzione della direttiva n. 2006/123/CE e in conformità dell'intesa raggiunta nella conferenza unificata Stato-Regioni.

**4. 12.** Abrignani, Polidori, Marti, Giammanco.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il presente articolo non si applica nei confronti degli operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche, i quali abbiano fatto ricorso a finanziamenti per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.

**4. 11.** Abrignani, Polidori, Marti, Giammanco.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

**ART. 4-*bis*.**

*(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della posizione italiana in ambito UNESCO nonché la progettazione e lo sviluppo degli itinerari turistici nei siti e negli elementi UNESCO italiani).*

1. Al fine di assicurare l'effettiva attuazione della Convenzione UNESCO per il patrimonio culturale e naturale, ratificata con legge 6 aprile 1977, n. 184, e della Convenzione UNESCO per il patrimonio culturale intangibile, ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167, il Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali individuano, con decreto interministeriale da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e la Commissione Na-

zionale Italiana per l'UNESCO, sentite le principali associazioni di categoria del settore turistico, percorsi di valorizzazione dei siti dichiarati patrimonio dell'Umanità UNESCO nonché degli elementi iscritti nella Lista del Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità UNESCO.

2. I percorsi di valorizzazione di cui al comma 1 prevedono itinerari turistici organici e multifunzionali, finalizzati a consentire un facile accesso sia al patrimonio tangibile che al patrimonio intangibile del sito UNESCO considerato. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina un referente nazionale con il compito di assicurare anche l'attuazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nella misura massima di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 gravano sul Fondo di cui al comma successivo.

3. Al fine di rafforzare la posizione dell'Italia in ambito UNESCO e garantire un effettivo ed efficace coordinamento in ambito nazionale ed internazionale nel settore della promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale dichiarato patrimonio dell'Umanità, è istituito, presso il Ministero degli Affari Esteri, il « Fondo per iniziative e progetti in ambito UNESCO » pari ad euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 le cui risorse sono stanziare, sulla base di criteri e modalità definite d'intesa con il Ministero, in favore di centri di ricerca specializzati, consorzi universitari, soggetti pubblici competenti per materia, a cui è affidato anche il compito di supportare le comunità locali nella predisposizione delle candidature nelle Liste e nei programmi dell'UNESCO.

4. Al fine di sostenere la candidatura italiana nel Comitato esecutivo della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO per il periodo 2014-2018 e potenziare la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UNESCO, il Ministro degli affari esteri, su

proposta del Ministro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 3, individua uno o più esperti secondo le modalità di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai quali è affidata la responsabilità di iniziative in supporto alla candidatura italiana.

5. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, in qualità di autorità nazionale competente a coordinare le politiche in ambito UNESCO, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle forze di polizia giudiziaria al fine di contrastare fenomeni connessi all'utilizzo illecito, abusivo o inappropriato dei riconoscimenti, dei marchi, delle denominazioni, degli acronimi o dei luoghi dell'UNESCO. A tal fine, il direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO è integrato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un rappresentante ciascuno dei Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, dei Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai quali non sono riconosciuti compensi, rimborsi o indennità.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.

#### 4. 01. Bray, Rampi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Alla legge 20 febbraio 2006 n. 77 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo le parole: « 16 novembre 1972 » aggiungere: « e dalla Con-

venzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale firmata a Parigi il 17 ottobre 2003 »;

b) l'articolo 4 comma 1, lettera d), è così sostituito: d) alla valorizzazione dei siti Unesco, alla diffusione della loro conoscenza, alla riqualificazione dei siti materiali e all'attuazione per quelli immateriali; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole;

2. Conseguentemente si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ad adeguare ogni ulteriore normativa secondaria ed in particolare la circolare n. 6 dell'8 marzo 2012 del direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale come segue:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: « sono infine soletti responsabili della tutela e/o gestione, per quanto attiene ai Siti Unesco riconosciuti come beni immateriali, i soggetti di diritto privato (associazioni e/o fondazioni ancorché non riconosciute, società ecc.) la cui maggioranza del capitale sia costituita dalle Comunità che abbiano sottoscritto la candidatura del sito immateriale ».

b) all'articolo 3, comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « i soggetti responsabili di siti riconosciuti come rete dall'Unesco possono presentare progetti sia singolarmente sia unitariamente, per attività non concorrenti ».

**4. 02.** Russo, Petrenga.

**(Inammissibile)**

## ART. 5.

*Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole:* Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche,

**5. 28.** Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Orfini, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* alle fondazioni di cui al medesimo comma *aggiungere le seguenti:* per il triennio successivo alla conversione in legge del presente decreto-legge.

**5. 24.** Bossa.

*Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

*0a)* al comma 1, alinea, dopo le parole: « un piano di risanamento » aggiungere le parole: « , ispirato a criteri di razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base di principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori ».

**\*5. 20.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

*0a)* al comma 1, alinea, dopo le parole: « un piano di risanamento » aggiungere le parole: « , ispirato a criteri di razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base di principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori ».

**\*5. 50.** Bossa.

*Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

*0a)* al comma 1, lettera *f)*, dopo le parole: « idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi » aggiungere le seguenti: « alla data della definitiva approvazione del piano di risanamento di cui al presente comma ».

**5. 21.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 1, previa della lettera a), inserire la seguente:*

*0a)* al comma 1, lettera *f)*, dopo le parole: « ... , entro i tre esercizi finanziari successivi sono aggiunte le seguenti: « alla definitiva approvazione del piano di risanamento di cui al comma 1, »

**5. 51.** Bossa.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole:* compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, *aggiungere le seguenti:* che non implementino strumenti di riduzione della produttività.

**5. 46.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* mentre restano confermati mantenendo validità per quanto concerne i piani di risanamento e gli accordi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, i criteri direttivi indicati al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, nonché, per i medesimi piani ed accordi, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997 secondo le modalità previste al comma 2 dell'articolo 1 citato.

**5. 41.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

13. Per il personale eventualmente eccedente all'esito della rideterminazione delle dotazioni di organiche di cui al comma 1, compiuta ai sensi di quanto stabilito al comma 2 in materia di accordi con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa l'applicazione del dell'articolo 2, comma 11 lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. In caso di ulteriori eccedenze, le fondazioni di cui al comma 1 avviano processi di mobilità guidata per la ricollocazione del personale tecnico e amministrativo dipendente a tempo indeterminato presso la società Ales S.p.A. o, previa specifica convenzione, presso le pubbliche amministrazioni del territorio di riferimento, ivi comprese le società e gli enti partecipati dalle stesse amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle prerogative professionali dei lavoratori. Il trasferimento dei dipendenti tecnici e amministrativi delle fondazioni presso la società Ales S.p.A. o presso le predette pubbliche amministrazioni avviene in base alle esigenze produttive e nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dai bilanci di quest'ultime e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di un apposito elenco predisposto dalle fondazioni. I processi di trasferimento in parola sono disposti previo esame delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, che deve concludersi comunque entro trenta giorni, e previa prova di idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, mediante uno o più decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. 49. Carocci, Orfini, Tullo, Zampa, Ascani, Basso.

Al comma 1, sostituire la lettera con la seguente:

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

13. Per il personale risultante in eccedenza all'esito degli accordi di cui al comma 2 inerenti la rideterminazione delle dotazioni organiche, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano per gli anni 2014, 2015 e 2016, l'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, analogamente al personale in forza a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, viene esteso per il triennio 2014, 2015, 2016 quanto previsto al comma 1 dell'articolo 72 della legge 6 agosto 2008 n. 133. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato che risulti ancora eccedente, è inserito dalla Fondazione in un elenco di « disponibilità » e, su richiesta della società Ales S.p.A. in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, è comandato *pro-tempore*, nel rispetto della dignità professionale del lavoratore, presso la struttura richiedente. La stessa procedura potrà essere adottata, in presenza di specifica convenzione stipulata tra la Fondazione e le pubbliche amministrazioni presenti in loco ovvero con aziende partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni. Quanto sopra fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni o utilizzazioni esterne di prestazioni comunque compatibili con le professionalità presenti tra i lavoratori inseriti nell'elenco di disponibilità.

5. 38. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito *aggiungere le seguenti:* degli accordi di cui al comma 2 inerenti la.

**5. 23.** Bossa.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

**5. 15.** Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* comunque denominato, *aggiungere le seguenti:* Analogamente, a tutto il personale in forza a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, viene esteso per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133.

**\*5. 9.** Chimienti, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* comunque denominato, *aggiungere le seguenti:* Analogamente, a tutto il personale in forza a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, viene esteso per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133.

**\*5. 25.** Bossa.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* comunque denominato *inserire le seguenti:*, consentendo alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere d'ufficio alla verifica dei requisiti anagrafici e contributivi del personale in questione avvalendosi della documentazione in possesso dell'INPS.

**5. 10.** Chimienti, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

*Al comma 1, lettera b) sopprimere il secondo periodo.*

**5. 43.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 13 sostituire il secondo periodo con i seguenti:*

In caso di ulteriori eccedenze, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneità e il successivo comando presso la società Ales S.p.A del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale comandato mantiene titolarità e diritti maturati nel rapporto di lavoro in capo alla Fondazione di appartenenza con la possibilità di rientro a fronte del rideterminarsi di fabbisogni professionali compatibili.

**5. 37.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con i seguenti:*

Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, sarà inserito dalla fondazione in un elenco di disponibilità e, su richiesta della società ALES spa, in base alle proprie esigenze produttive, nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, potrà essere comandato pro-tempore, nel rispetto della dignità professionale del la-

voratore, presso la struttura richiedente. La stessa procedura potrà essere adottata, in presenza di specifica convenzione stipulata tra la Fondazione e le pubbliche amministrazioni presenti *in loco*. Quanto sopra fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni o utilizzazioni esterne di prestazioni comunque compatibili con le professionalità presenti tra i lavoratori inseriti nell'elenco di disponibilità.

- 5. 12.** Chimienti, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Ciprini, Baldassarre, Rostellato.

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: ancora eccedente aggiungere le seguenti:*

« sarà inserito dalla Fondazione in un elenco di « disponibilità » e, su richiesta della società Ales spa ».

- 5. 26.** Bossa.

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: nelle posizioni disponibili, inserire le seguenti: e nel rispetto delle professionalità acquisite.*

- 5. 14.** Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Battelli, Vacca, Marzana, D'Uva.

*Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo:*

potrà essere comandato *pro-tempore*, nel rispetto della dignità professionale del lavoratore, presso la struttura richiedente.

La stessa procedura potrà essere adottata, in presenza di specifica convenzione stipulata tra la Fondazione e le pubbliche amministrazioni presenti *in loco* ovvero con aziende partecipate dalle PA.

Resta fermo il divieto di procedere a nuove assunzioni o utilizzazioni esterne di prestazioni comunque compatibili con le professionalità presenti tra i lavoratori inseriti nell'elenco di disponibilità.

- 5. 27.** Bossa.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« L'eventuale personale posto in mobilità e non riassunto a tempo indeterminato dalla Ales S.p.A. è impiegato in progetti da realizzarsi nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche e delle competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui al primo periodo. Per tali progetti, organizzati dalla Ales S.p.A. è istituito un fondo di 1 milione di euro ogni anno presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ».

*Conseguentemente all'articolo 17:*

*al comma 1, sostituire le parole:* Agli oneri derivanti dagli articoli 1,2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro per Vanno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 5, comma 1,6, comma 2, 7, comma 3, 8,9, 10 e 15, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 48,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 82,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 89,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 85,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 76,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020,;

*ed al medesimo comma 1 dell'articolo 17, apportare le seguenti ulteriori modifiche:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 *con le seguenti:* quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014, *e le parole:* e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 *con le seguenti:* e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;

b) alla lettera b) sostituire le parole: quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: quanto a 42,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 84,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 78 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019;

**5. 22.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« L'eventuale personale posto in mobilità e non riassunto a tempo indeterminato dalla Ales S.p.A. è impiegato in progetti da realizzarsi nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche e delle competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici di cui al primo periodo. Per tali progetti, organizzati dalla Ales S.p.A. è istituito un fondo di 1 milione di euro ogni anno presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. »

**5. 36.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non potranno in ogni caso essere superiori al 50 per cento di 1/26 dello stipendio di base »;

**\*5. 1.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non potranno in ogni caso essere superiori al 50 per cento di 1/26 dello stipendio di base »;

**\*5. 31.** Carocci.

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non potranno in ogni caso essere superiori al 50 per cento di 1/26 dello stipendio di base »;

**\*5. 7.** Abrignani.

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole: indennità di contingenza, inserire le seguenti: ; tali riduzioni non potranno in ogni caso essere superiori al 50 per cento di 1/26 dello stipendio di base.*

**5. 17.** Chimienti, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 1, lettera f) con la seguente:*

f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: , pertanto le parti firmatarie del CCNL, con apposito accordo da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, provvedono ad armonizzare alle nuove disposizioni il contratto stesso definendo le voci retribu-

tive inerenti il trattamento fondamentale e le voci inerenti il trattamento accessorio.

**\*5. 39.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 1, lettera f) con la seguente:*

*f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: , pertanto le parti firmatarie del CCNL, con apposito accordo da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, provvedono ad armonizzare alle nuove disposizioni il contratto stesso definendo le voci retributive inerenti il trattamento fondamentale e le voci inerenti il trattamento accessorio.*

**\*5. 34.** Bossa.

*Al comma 1, lettera f) con la seguente:*

*f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: , pertanto le parti firmatarie del CCNL, con apposito accordo da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, provvedono ad armonizzare alle nuove disposizioni il contratto stesso definendo le voci retributive inerenti il trattamento fondamentale e le voci inerenti il trattamento accessorio.*

**\*5. 11.** Chimienti, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

*Al comma 1, lettera f) dopo la parola: contingenza aggiungere le seguenti: Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base.*

**5. 33.** Tidei.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*g) dopo il comma 21, è inserito il seguente: 21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccel-*

lenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri e i parametri necessari per l'attribuzione dello status di fondazioni speciali alle fondazioni lirico sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, richiedono di dotarsi di forme organizzative speciali. Le fondazioni che, previa attribuzione, si siano dotate di forme organizzative speciali, percepiscono a decorrere dal 2015 e per gli anni successivi purché siano mantenuti i requisiti e i parametri previsti per tale condizione, un contributo dello Stato, aggiuntivo a quanto di loro pertinenza relativamente al Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con risorse *ad hoc* disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità ovvero attingendo per le disponibilità annualmente ricostituite nel fondo di rotazione di cui all'articolo 11 comma 6 del DL 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennialmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.

**\*5. 40.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*g) dopo il comma 21, è inserito il seguente: 21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con de-*

creto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri e i parametri necessari per l'attribuzione dello status di fondazioni speciali alle fondazioni lirico sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, richiedono di dotarsi di forme organizzative speciali. Le fondazioni che, previa attribuzione, si siano dotate di forme organizzative speciali, percepiscono a decorrere dal 2015 e per gli anni successivi purché siano mantenuti i requisiti e i parametri previsti per tale condizione, un contributo dello Stato, aggiuntivo a quanto di loro pertinenza relativamente al Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con risorse *ad hoc* disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità ovvero attingendo per le disponibilità annualmente ricostituite nel fondo di rotazione di cui all'articolo 11 comma 6 del DL 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennialmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.

**\*5. 35.** Bossa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Nell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche devono essere tutelati rilanciati i corpi di ballo. ».

**5. 48.** Rampelli.

**(Inammissibile)**

*Sopprimere il comma 2.*

**\*5. 44.** Petrenga, Palmieri.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*5. 4.** Allasia, Pratavia.

*Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi:*

In relazione alle particolari esigenze di gestione, per le Fondazioni i cui Comuni e Regioni abbiano ricostruito nel tempo o abbiano programmato di ricostruire un nuovo teatro, è disposto il ripristino dei contributi erogati sulla base delle leggi speciali di riferimento.

**5. 47.** Palmieri, Petrenga.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:* In deroga agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non può superare il limite massimo retributivo di 80 mila euro lordi. Tale limite è riferito al trattamento economico onnicomprensivo, con parte consistente di indennità di risultato, basato su parametri oggettivi di qualità della produzione. I contratti in essere sono adeguati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**5. 13.** Rizzetto, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di non dare vita a condizioni di oligopolio, con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni i Sovrintendenti in carica che ricoprono altri ruoli apicali in strutture partecipate da soggetti pubblici o enti locali devono optare immediatamente per una sola di queste.

**5. 53.** Rampelli.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

**4-bis.** Il trattamento economico del soprintendente non può superare il limite massimo retributivo previsto dal precedente comma e si compone di una parte fissa, che non può essere superiore a 120 mila euro lordi e una parte variabile basata su parametri oggettivi di qualità della produzione e raggiungimento di obiettivi. A tal fine, il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, previa parere delle commissioni parlamentari competenti, individua apposite linee guida alle quali le fondazioni dovranno attenersi.

**5. 19.** Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*5. 45.** Palmieri, Petrenga.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*5. 6.** Allasia, Pratavia.

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*  
**6-bis.** All'articolo 11, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge del 8 agosto 2013 n. 91, convertito con la legge del 7 ottobre 2013 n. 112, *aggiungere in fine le seguenti parole:* alle commissioni parlamentari competenti.

**5. 52.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

**6-bis.** All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dalla imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

**6-ter.** Agli oneri di cui al comma **6-bis** pari a 15 milioni di euro all'anno si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivati dall'attuazione del comma **6-quater**.

**6-quater.** Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale: e pari all'1 per cento del fatturato lino ad un massimo di: 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale: 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale: 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

*Conseguentemente al comma 7 sostituire le parole:* ad esclusione del comma 6 *con le seguenti:* ad esclusione dei commi 6 e **6-bis**.

**5. 3.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

**6-bis.** La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere interventi in conto economico e in conio fondo di dotazione nonché finanziamenti di durata fine ad un massimo di trenta anni, a favore degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», con esclusione di quelli che versano nelle condizioni li cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ovvero che non sono oggetto di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto 8 agosto 2013, n. 91, su apposita richiesta triennale.

6-ter. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6-bis, la Cassa Depositi e prestiti predispone un modello tipo di intervento, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, nonché qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi monitori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 6-quinquies.

6-quinquies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisivi in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale; e pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di: 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale; 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale. 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.

5. 2. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

6-bis. Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere interventi in conto economico e in conto fondo di dotazione nonché finan-

ziamenti di durata fino ad un massimo di trenta anni, a favore degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», con esclusione di quelli che versano nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ovvero che non sono oggetto di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto 8 agosto 2013, n. 91, su apposita richiesta triennale.

6-ter. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, CDP predispone un modello tipo di intervento, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, nonché qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo.

5. 30. Carocci.

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

6-bis. Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere interventi in conto economico e in conto fondo di dotazione nonché finanziamenti di durata fino ad un massimo di trenta anni, a favore degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», con esclusione di quelli che versano nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ovvero che non sono oggetto di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto 8 agosto 2013, n. 91, su apposita richiesta triennale.

6-ter. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, CDP predispone un modello tipo di intervento, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, nonché qualora lente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo.

**5. 8.** Abrignani, Basso.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le Fondazioni lirico-sinfoniche si estende l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il mancato perseguimento di tali obblighi, determina l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

**5. 16.** Simone Valente, Battelli, Luigi Gallo.

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

6-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: A decorrere dall'anno 2015 le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dalla imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Al relativo onere si provvede mediante autorizzazione al Ministero dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti ven-

dita al fine di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2015 non inferiore a 15 milioni di euro.

**5. 18.** Chimienti, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

6-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dalla imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. »

**5. 29.** Carocci.

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

8. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 367/1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto-legislativo n. 446/1997. ».

**5. 42.** Abrignani.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Disposizioni urgenti per il Festival Verdi del Teatro Regio di Parma).*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: « a decorrere dal 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2014 » dopo le parole: « della Fondazione Ravenna Manifestazioni » sono aggiunte le seguenti: « del Festival Verdi del Teatro Regio di Parma ».

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: « 4 milioni di euro a decorrere dal 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di euro a decorrere dal 2014 ».

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

**5. 01.** Maestri.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Esclusione per le fondazioni lirico-sinfoniche dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).*

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:  
d) le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, determinati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. ».

**5. 02.** Tidei.

## ART. 6.

*Al comma 1, sostituire le parole: dieci milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.*

*Conseguentemente, al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 17, nonché attraverso quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del successivo comma 3-bis.*

*3-bis. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:*

9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

*c) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;*

*d) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:*

*4) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;*

*5) 50.000 euro se emittente televisiva locale;*

*6) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.*

**6. 1.** Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Costantino, Giancarlo Giordano, Fraianni.

*Al comma 1, sostituire le parole: dieci milioni con le seguenti: 15 milioni.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Al presente onere si provvede autorizzando il Ministero dell'economia e*

*finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 5 milioni euro annui.*

**6. 6.** Chimienti, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Rizzetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Marzana, Battelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. All'onere aggiuntivi di cui al comma si provvede mediante autorizzazione al Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2015 non inferiore a 5 milioni di euro.*

**6. 5.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Le somme stanziare ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112 e non impegnate per l'anno 2014 sono utilizzabili per l'esercizio dell'anno successivo.*

**\*6. 3.** Rampi, Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi,

Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Pes, Raciti, Rocchi, Zampa, Zoggia, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Manzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le somme stanziare ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e non impegnate per l'anno 2014 sono utilizzabili per l'esercizio dell'anno successivo.

**\*6. 9.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 2, anteporre alla lettera a) la seguente:*

0a) al comma 2, infine, aggiungere le seguenti parole: « , purché si avvalga di strutture di postproduzione con sede legale sul territorio italiano ».

**6. 7.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

2-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante « Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici », il quinto e il sesto periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:

« Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti:

a) i criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte;

b) le definizioni di produzione, finanziamento, acquisto e pre-acquisto utili ai fini del presente articolo;

c) le quote percentuali da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte nell'ambito delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e al primo periodo del presente comma, tenendo conto dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse;

d) le singole voci di introiti o ricavi delle emittenti televisive e della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, e le relative modalità di quantificazione, ai fini del computo ovvero dell'esclusione dall'ammontare effettivo su cui applicare le aliquote rispettivamente del 10 per cento o del 15 per cento previste nel secondo e terzo periodo del presente comma;

e) le modalità tecniche e le limitazioni con cui le emittenti televisive e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai fini del presente articolo, effettuano gli investimenti in produzione, finanziamento, acquisto e pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ».

2-ter. Dalle previsioni di cui al comma 2-bis non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni urgenti per rafforzare il settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia.

**6. 8.** Piccoli Nardelli, Benamati, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle im-

prese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. e successive modificazioni, che abbiano i requisiti della piccola e media impresa ai sensi della normativa comunitaria, è riconosciuto per gli anni 2015 e 2016 un credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L'intervento è riservato alle sale, esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, dotate di non più di due schermi, secondo le disposizioni contenute nel decreto previsto nel comma 2-*quater*; il credito di imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-*sexies*, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 2-*bis* non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e al-

l'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.

2-*quater*. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al successivo comma 2-*sexies*.

2-*quinquies*. Le agevolazioni fiscali previste nel comma 2-*bis* sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, ed alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 327, lettera c), n. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

2-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-*bis*, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante un apposito Fondo per il restauro delle sale cinematografiche storiche, istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fino ad esaurimento delle risorse giacenti sul Fondo medesimo, a valere sulle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, una quota pari al sette per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicata al titolo d'ingresso a pagamento nelle sale cinematografiche o in altri luoghi per la visione di spettacoli cinematografici come identificati nel punto n. 1 della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è destinata al Fondo per le attività cinematografiche di cui

all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

2-septies. Dalle previsioni dei commi da 2-bis a 2-sexies del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 6 del decreto-legge è così modificata: «(Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta)».*

**6. 4.** Piccoli Nardelli, Benamati, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

*Al comma 3 sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera a) sostituire le parole: quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2014.*

**6. 2.** Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Costantino, Giancarlo Giordano, Fraiolianni.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Disposizioni urgenti per attrarre investimenti sulle attività teatrali, musicali, danza, circensi e dello spettacolo viaggiante).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un credito d'imposta sia per soggetti in-

terni che esterni al settore, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro annui per soggetto per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo ovvero per gli investimenti finalizzati al recupero, al ripristino o all'ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo.

2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. La misura del beneficio, i requisiti e le modalità per la fruizione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, le tipologie degli investimenti e delle spese agevolabili, nonché le relative disposizioni applicative, sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni, le attività culturali e il turismo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il medesimo decreto provvede a fissare le modalità di riduzione dei crediti di imposta in caso di insufficiente copertura finanziaria rispetto alle dimostrate esigenze.

4. Ai maggiori oneri fissati in 5.000.000 di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento delle coperture individuate dall'articolo 17 comma 1, lettera a).

**6. 01.** Petrenga, Palmieri.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Misure urgenti per agevolazioni e semplificazione degli adempimenti per le imprese dello spettacolo).*

1. Sono abrogati l'articolo 14, comma 2, lettera i) e l'articolo 18 (articolo 2, lettera

b), e articolo 3, lettera b) legge 26 luglio 1965, n. 966, articolo 4, comma, decreto-legge 25 agosto 1996 n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2. In ragione delle necessità connesse allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, e per assicurare alle medesime la migliore effettuazione ai sensi dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo », per urgenti e comprovate ragioni connesse alle date di debutto delle manifestazioni, agli automezzi utilizzati dalle imprese di musica, teatro, circo e spettacolo viaggiante per il trasporto delle attrezzature, analogamente a quanto previsto per gli automezzi del servizio radiotelevisivo, non si applica il divieto di circolazione dei mezzi pesanti annualmente disposto con decreto del Ministero dell'interno.

3. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, ove prevista.

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma a) del periodo precedente, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso

medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire.

5. All'articolo 7, comma 1 del Decreto del ministero delle finanze del 13 luglio 2000 dopo il comma 3 inserire il seguente comma: « I biglietti e gli abbonamenti a data libera invenduti, possono essere annullati entro i cinque giorni successivi all'ultimo) evento fruibile, ovvero alla fine della stagione nel corso della quale tali titoli siano fruibili.

**6. 02.** Petrenga, Palmieri.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Trasformazione in crediti di imposta dei contributi in conto interesse e conto capitale in favore dell'esercizio cinematografico).*

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di cinema e dei servizi delle sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento a favore delle piccole e medie imprese del settore, come definite e disciplinate dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, sui costi sostenuti per:

a) realizzazione di nuove sale e ripristino di sale inattive;

b) ristrutturazione e adeguamento tecnologico di sale esistenti, inclusa l'installazione ed il rinnovo di apparecchiature e impianti;

c) servizi accessori destinati al marketing e alla formazione del pubblico.

2. Con decreto del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dall'emanazione della presente legge sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le percentuali dei crediti d'imposta per gli interventi di cui al precedente comma 1, le soglie massime di spesa

eleggibili per tipologie d'intervento, le modalità di applicazione, le procedure per l'ammissione al beneficio.

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono cedibili dal beneficiario, nel rispetto degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ovvero ai fornitori dei beni e servizi relativi e connessi agli interventi di cui al primo comma.

5. È abrogato l'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni. I contributi in conto interesse di cui all'articolo 15 del medesimo, relativi alle pratiche in essere alla

data di entrata in vigore della presente legge vengono erogati, fino alla naturale scadenza delle pratiche medesime, a valere sui fondi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

6. Agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro l'anno per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondenti specifici stanziamenti a valere sugli stanziamenti complessivi a favore delle attività cinematografiche di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legge dell'8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge del 7 ottobre 2013, n. 112.

7. L'efficacia del presente articolo, ai sensi dell'articolo 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**6. 03.** Palmieri, Petrenga.

## ART. 7.

*A comma 1, dopo le parole:* Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, *aggiungere le seguenti:* e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

**7. 10.** Allasia, Pratavia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, *aggiungere le seguenti:* e la Conferenza Unificata.

**7. 66.** Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

*Al comma 1, sostituire le parole:* anche in data antecedente *con le seguenti:* entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**7. 21.** Tidei.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* il Piano *aggiungere le seguenti:* , secondo precisi criteri stabiliti dal decreto di cui al precedente periodo.

**7. 55.** Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* o siti *con le seguenti:* , siti, paesaggi e itinerari.

**7. 39.** Arlotti, Basso.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* , con priorità

per i siti archeologici gravemente colpiti da eventi meteorologici o terremoti e per i beni monumentali oggetto di restauri conservativi od interventi analoghi non più ultimati, che abbiano cagionato danni.

**7. 51.** Nesci, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Entro il 31 marzo di ogni anno il ministro presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi, in cui sono illustrati i criteri di assegnazione e le giacenze di cassa del Piano Strategico « Grandi Progetti Beni Culturali » relativo all'anno precedente.

**7. 18.** Santerini, Schirò.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di conoscere, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale archeologico, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono definiti i termini e le modalità per avviare, in fase di programmazione di piani regolatori o piani strutturali, la redazione della Carta delle potenzialità archeologiche « CPA ».

**7. 37.** Arlotti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per le donazioni allo Stato di beni di interesse storico e/o archeologico è concessa una detrazione fiscale equivalente al valore stesso del bene, le cui condizioni sono stabilite con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**7. 38.** Arlotti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di razionalizzare la spesa relativa all'assunzione di personale esterno specializzato, il Ministro dei beni e delle attività culturali individua prioritariamente le figure professionali interne, già formate, (la utilizzare ai fini individuati ai sensi del comma 1, destinando una quota parte delle relative risorse quale indennità aggiuntiva mensile, esclusa da qualsiasi forma di reddito imponibile.

**7. 12.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

*Al comma 2, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 6 per cento.*

**7. 13.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

*Al comma 2, lettera a) capoverso comma 4, secondo periodo, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

**7. 14.** Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

*Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

« 4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

4-quater. Per finanziare progetti di promozione del libro, sia in formato cartaceo che digitale, e della lettura per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3 milioni di euro. I progetti sono realizzati dal Centro per il Libro e la

lettura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con i Comuni, sulla base di linee guida stabilite d'intesa con la Conferenza Unificata, aventi come prioritari gli interventi verso le aree del Paese con i più livelli di lettura nonché verso bambini e ragazzi in età scolare ».

**7. 62.** Tidei.

**(Inammissibile)**

*Al comma 2, lettera h), capoverso 4-ter, sostituire le parole: enti locali con le seguenti: enti territoriali.*

**7. 68.** Montroni.

*Al comma 2, lettera b), paragrafo 4-ter, sopprimere le seguenti parole: nelle periferie urbane.*

**7. 54.** Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 2, lettera b), paragrafo 4-ter, dopo le parole: nelle periferie urbane, aggiungere le seguenti: e nelle aree interne.*

**7. 8.** Coppola, Tullo, Amato, Bonaccorsi, Bonomo, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Castricone, Crivellari, Culotta, Ferro, Gandolfi, Pierdomenico Martino, Mauri, Mognato, Mura, Pagni, Paolucci.

*All'articolo 7, comma 2, capoverso 4-ter dopo le parole: periferie urbane aggiungere le seguenti: , con criteri da stabilire in Conferenza Unificata.*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.

**7. 31.** Abrignani.

**(Inammissibile)**

*Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter dopo le parole: periferie urbane, con criteri da stabilire in Conferenza Unificata.*

**\*7. 32.** Ghizzoni, Blažina.

*Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: periferie urbane aggiungere le seguenti: , con criteri da stabilire in Conferenza Unificata.*

**\*7. 24.** Rampi.

*Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: periferie urbane aggiungere le seguenti: , con criteri da stabilire in Conferenza Unificata.*

**\*7. 30.** Abrignani.

*Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: periferie urbane aggiungere le seguenti: , con criteri da stabilire in Conferenza Unificata.*

**\*7. 34.** Manzi.

*Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: periferie urbane aggiungere le seguenti: , con criteri da stabilire in Conferenza Unificata.*

**\*7. 1.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, dopo le parole: periferie urbane aggiungere le seguenti: tesi alla riqualificazione architettonica di siti ed edifici da individuare con la Conferenza Stato-Comuni.*

**7. 36.** Malisani, Zampa, Ascani.

*Al comma 2, sostituire le parole: 3.000.000 di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo pari a 21.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**7. 11.** Allasia, Pratavia.

*Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, aggiungere infine il seguente periodo:*

Il Ministro per i beni, le attività culturali e il turismo, acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto a fissare le modalità e criteri di erogazione degli interventi, dando la massima pubblicità ai progetti finanziati ed alle motivazioni del sostegno pubblico.

**7. 60.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 2, lettera b), capoverso 4-ter, sostituire le parole: 3.000.000 di euro con le seguenti: 5.000.000 di euro.*

**7. 63.** Rampelli.

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono indicate le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 4-ter dell'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**7. 25.** Santerini, Schirò.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis)* dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

*4-quater.* Per finanziare progetti di promozione del libro e della lettura è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 5.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. I progetti sono realizzati dal Centro per il Libro e la lettura del Mibact, in collaborazione con i Comuni, sulla base di linee guida stabilite d'intesa con la Conferenza Unificata, che abbiano come priorità, l'attenzione alle aree del Paese con più bassi tassi di lettura e gli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in età scolare ».

**\*7. 57.** Abrignani.

**(Inammissibile)**

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

*b-bis)* dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

*4-quater.* Per finanziare progetti di promozione del libro e della lettura è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 5.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. I progetti sono realizzati dal Centro per il Libro e la lettura del Mibact, in collaborazione con i Comuni, sulla base di linee guida stabilite d'intesa con la Conferenza Unificata, che abbiano come priorità l'attenzione alle aree del Paese con più bassi tassi di lettura e gli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in età scolare.

**\*7. 15.** Schirò.

**(Inammissibile)**

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

*2-bis.* Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni – le Regioni che hanno subito eventi sismici o calamitosi dal 2009 possono essere autorizzate, per concorrere al 60 per cento delle spese di restauro e degli

interventi a fini conservativi di beni pubblici e privati in uso o godimento pubblico, ai sensi degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 42 del 2004, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 25 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*2-ter.* I pagamenti di cui al comma 2-bis effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di eredità.

**7. 42.** Mariani, Ghizzoni, Braga, Bratti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*2-bis.* Per l'anno 2014 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi urgenti di restauro e di adeguamento alle norme di sicurezza di beni culturali.

**7. 16.** Tentori.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il comma 277 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2013, n. 144, è sostituito dal seguente:

« Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania ».

**7. 9.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

**(Inammissibile)**

*Al comma 3, sostituire la parola: Mille con la seguente: Centocinquanta.*

**7. 58.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 6 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: dieci milioni con le seguenti: otto milioni;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 115 milioni con le seguenti: 112 milioni.*

**7. 27.** Santerini, Schirò.

*Al comma 3, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.*

**7. 64.** Rampelli.

*Al comma 3, sostituire le parole: pari a un milione di euro per il 2015 con le seguenti pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.*

*Conseguentemente all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'alinea, sostituire le parole: « 47,8 milioni » con le seguenti: « 48,8 milioni »;*

*all'alinea, sostituire le parole: « 81,9 milioni » con le seguenti: « 82,9 milioni »;*

*alla lettera b), sostituire le parole: « 41,8 milioni di euro » con le seguenti: « 42,8 milioni di euro »;*

*alla lettera h), sostituire le parole: « 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 » con le seguenti: « 84,8 milioni di euro per l'anno 2016 e 83,8 milioni di euro per l'anno 2017 ».*

**7. 53.** Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

*Al comma 3 sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2,5 milioni.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Ai relativi oneri corrispondenti a 2,5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

**7. 59.** Rizzetto, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Sempre nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, al fine di avvalersi con priorità delle competenze dei giovani laureati in storia dell'arte e in altre discipline afferenti ai beni e alle attività culturali, le regioni e gli

enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e il ministero dello sviluppo economico, progetti finalizzati alla manutenzione, alla conservazione, al miglioramento delle condizioni di sicurezza nonché all'incremento delle possibilità di fruizione pubblica dei beni e dei siti di interesse storico-culturale. Al fine di favorire eventuali interventi di scavo e di ricerca archeologica, nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze paesaggistiche, monumentali e archeologiche, sono promosse opportune intese con le competenti soprintendenze. I progetti di valorizzazione prevedono l'analisi dei territori con una iniziale fase di monitoraggio e mappatura delle risorse turistiche al fine di evidenziare le risorse turistiche classificabili secondo varie tipologie da quelle storiche, artistiche e culturali a quelle relative alla ricettività diffusa comprendendo anche i servizi; l'analisi delle risorse economico-finanziarie e delle risorse umane e organizzative disponibili; l'approfondimento delle tematiche legate ai settori e alle filiere turistiche e la progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica dei territori, al fine di definire gli itinerari turistici che rappresentano il fulcro attrattivo per la strutturazione di una rete turistica integrata; l'attività di formazione, ricerca, documentazione, comunicazione produzione di materiale informativo e multimediale nonché la promozione del prodotto turistico-culturale degli itinerari; l'ampliamento dell'offerta culturale realizzato attraverso il potenziamento della rete museale e degli altri luoghi della cultura; l'individuazione di ulteriori contenuti atti a valorizzare i beni e i siti di interesse culturale presenti nel territorio. L'istituzione della rete integrata degli itinerari turistici è finalizzata altresì alla valorizzazione, al potenziamento e alla riqualificazione dell'attività turistica, con particolare riferimento alle imprese turistiche che operano nelle aree interessate; al potenziamento dei flussi turistici verso le aree che operano nelle aree interessate; al potenziamento dei

flussi turistico meno elevato; alla riqualificazione del patrimonio ricettivo con particolare attenzione agli interventi di completamento e di manutenzione delle strutture esistenti e funzionanti.

#### **7. 61.** Petrenga, Palmieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di sostenere in modo efficace l'insieme della progettualità espressa nell'ambito della presentazione delle candidature italiane a Capitale europea della cultura per l'anno 2019 e di realizzare un sistema di infrastrutture culturali e turistiche di qualità nei centri urbani di media dimensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il « Programma Italia 2019 ». Tale programma, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, assume il patrimonio progettuale dei dossier delle città italiane candidate a Capitale europea della cultura e individua, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi comunitari per il periodo 2014-2020.

**\*7. 46.** Sereni, Ghizzoni, Amoddio, Antezza, Ascani, Battaglia, Capone, Carnevali, Carra, Cenni, Dallai, Gregorio Fontana, Fontanelli, Gelli, Giulietti, Laffranco, Latronico, Locatelli, Marchetti, Martella, Martelli, Morani, Mura, Pagani, Pelillo, Petrenga, Piccione, Sbrollini, Taranto, Verini, Blazina, Manzi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Al fine di sostenere in modo efficace l'insieme della progettualità

espressa nell'ambito della presentazione delle candidature italiane a Capitale europea della cultura per l'anno 2019 e di realizzare un sistema di infrastrutture culturali e turistiche di qualità nei centri urbani di media dimensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il « Programma Italia 2019 ». Tale programma, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, assume il patrimonio progettuale dei dossier delle città italiane candidate a Capitale europea della cultura e individua, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi comunitari per il periodo 2014-2020.

**\*7. 23.** Sereni, Ghizzoni, Amoddio, Antezza, Ascani, Battaglia, Capone, Carnevali, Carra, Cenni, Dallai, Gregorio Fontana, Fontanelli, Gelli, Giuletta, Laffranco, Latronico, Locatelli, Marchetti, Martella, Martelli, Morani, Mura, Pagani, Pelillo, Petrenga, Piccione, Sbrollini, Taranto, Verini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 4, punto 1), lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: « Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone », aggiungere le seguenti: « non necessita il parere sul progetto e ».

**7. 2.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Per finanziare progetti di promozione del libro e della lettura, è prevista

un'autorizzazione di spesa pari a 5.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016. I progetti sono realizzati dal Centro per il Libro e la lettura del Mibact, in collaborazione con i Comuni, sulla base di linee guida stabilite d'Intesa con la Conferenza Unificata, che abbiano come priorità l'attenzione alle aree del Paese con più bassi tassi di lettura e gli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in età scolare.

*Conseguentemente:*

*al comma 4, dopo le parole:* del comma 3 *aggiungere le seguenti:* e del comma 3-bis;

*all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole:* a quanto a 1.1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.4 milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* 5.1 milioni di euro l'anno 2014, a 11 milioni di euro per l'anno 2015, a 8.4 milioni di euro per l'anno 2016.

**7. 4.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

*3-ter.* Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

**7. 47.** Rampi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novem-

bre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni relative ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

**7. 48.** Rampi.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Al fine di promuovere e sostenere la cultura italiana e lo spettacolo dal vivo in occasione dell'Esposizione Universale prevista per il 2015 a Milano è autorizzata la spesa di 500 mila euro per gli anni 2014 e 2015 per l'attivazione di apposite e straordinarie stagioni teatrali e concertistiche nel periodo dell'Esposizione aggiuntive a quelle ordinarie e con specifica programmazione che preveda caratteri di internazionalità da parte delle istituzioni culturali pubbliche e private della città di Milano e dei Comuni dell'area circostante l'Esposizione, nonché per la presenza di artisti giovani ed emergenti in campo teatrale, musicale e delle arti visive, provenienti dalle varie regioni d'Italia, all'interno del padiglione Italia dell'Esposizione con contributi dedicati cui accedere secondo apposito bando da definire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-ter. I contributi di cui al comma 3-bis sono assegnati al Commissario Unico Delegato del Governo per Expo che li assegnerà, previa valutazione di una commissione tecnica da lui presieduta e formata da un delegato della Conferenza Stato-Regioni e da un rappresentante del Ministero dei Beni e delle attività Culturali.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

**7. 49.** Rampi.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementata, per l'anno 2015, di 5 milioni di euro finalizzati a garantire l'attività delle principali infrastrutture culturali presenti capoluogo lombardo.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

**7. 50.** Rampi.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 13, comma 24, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, terzo periodo, sostituire le parole: « entro il 30 giugno 2014 » con le seguenti: « entro il 31 ottobre 2014 ».

**7. 35.** Arlotti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4-bis. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e previste le modalità di attuazione dei relativi interventi.

**7. 17.** Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, il Fondo « Mille giovani per la cultura » è destinato per il 50 per cento del relativo stanziamento alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi della cultura sulla base dei criteri previsti dal percorso formativo in materia di servizio civile e per il restante 50 per cento è destinato all'esecuzione di attività effettuata da professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali secondo le nuove disposizioni ed i criteri previsti dai successivi commi 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 3-octies, 3-nonies e 3-decies.

3-quater. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al comma 42, dopo l'articolo 9 è aggiunto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. seguente:

« ART. 9-bis. – (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali) –  
1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale ».

3-quinquies. Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate

ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 3-septies.

3-sexies. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto 206, e successive modificazioni, e della legge legislativo 9 novembre 2007, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali 14 gennaio 2013, n. maggiormente rappresentative, per gli ambiti e dei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali. I predetti elenchi sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decreto di cui al presente comma è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

3-septies. Gli elenchi di cui al comma 3-sexies non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti di cui al comma 3-sexies dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.

3-octies. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive codice di cui al modificazioni.

3-nonies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-quinquies a 3-decies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**7. 5.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.

**7. 3.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 127-*septiesdecies*) è sostituito dal seguente:

« 127-*septiesdecies*) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati: oggetti d'arte di cui alla lettera *a*) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, prodotti da artisti viventi e la cui esecuzione risalgia a meno di dieci anni ».

*3-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma *3-bis* si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del successivo comma *3-quater*.

*3-quater.* Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

*e)* pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

*f)* pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

9) 15.000 euro se emittente radiofonica locale ».

*3-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i criteri applicativi e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *3-bis* e *3-quater*. In ogni caso la documentazione fiscale relativa agli oggetti d'arte di cui al comma *3-bis* dovrà essere sempre accompagnata, nel periodo temporale di esecuzione indicato, da apposita documentazione, nonché dalla dichiarazione dell'artista che ne comprovi la data di effettiva realizzazione.

**7. 6.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Per l'anno 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma *5-bis* del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, lo stanziamento del Fondo « Mille giovani per la cultura » è destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi della cultura sulla base dei criteri previsti dal percorso formativo in materia di servizio civile.

**7. 7.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. A decorrere dall'anno 2014, una quota delle risorse, pari a 3.000.000 di euro annui, derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sul capitolo n. 3631 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**7. 65.** De Micheli, Rosato, Argentin.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Nell'ambito delle risorse stanziare sono ricompresi tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800 anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni.

**7. 40.** Carocci, Tullo, Zampa, Ascani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, dopo le parole: « siti italiani UNESCO, » sono inserite le seguenti: « nonché elementi e espressioni del patrimonio culturale immateriale riconosciuti ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

**7. 41.** Mazzoli, Manfredi, Giovanna Sanna, Battaglia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1985, n. 411 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « anno 1985 » e « lire 600 milioni » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « anno 2014 » ed « euro 555.000 »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 555.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

c) il comma 2 è abrogato.

**7. 28.** Cimbro, Amendola, Fedi, Gianni Farina, La Marca, Porta, Locatelli, Picchi, Fitzgerald Nissoli, Franco Cassano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 4 punto 1) lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: « Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone » sono inserite le seguenti: « non necessita il parere sul progetto e ».

**\*7. 22.** Rampi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 4 punto 1) lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: « Per i locali e gli impianti con

capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone» sono inserite le seguenti: « non necessita il parere sul progetto e ».

**\*7. 56.** Abrignani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633 e da tutti gli adempimenti relativi.

**7. 67.** Cani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.

**\*7. 33.** Manzi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.

**\*7. 29.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.

**\*7. 26.** Molea, Vezzali.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.

**\*7. 20.** Rampi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.

**\*7. 19.** Schirò.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. I locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, non necessitano del parere sul progetto della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

**7. 52.** Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Disposizioni urgenti per l'istituzione della Capitale italiana della cultura).*

1. Al fine di favorire progetti, iniziative ed attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale italiano materiale e immateriale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di « Capitale italiana della

cultura » ad una città italiana, sulla base di una apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata Stato-Città, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana « Capitale Europea della Cultura 2019 ».

2. I progetti presentati dalla città designata « Capitale italiana della cultura » al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ivi previsto per un importo nel limite di 5 milioni di euro annui. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata « Capitale italiana della cultura » sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.

**7. 01.** Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Disposizioni urgenti per il completamento e lo sviluppo della Via Francigena).*

1. Al fine di completare l'individuazione del percorso denominato « Via Francigena », anche in vista del 20° anniversario della sua iscrizione nella lista dei grandi itinerari culturali da parte del Consiglio d'Europa, nonché per realizzare una segnaletica completa e uniforme che con-

sentita di percorrere l'itinerario, anche a piedi nell'intero territorio italiano, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un gruppo di lavoro tecnico presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario a ciò delegato, e composto dal presidente dell'associazione europea delle vie Francigene con funzioni di vicepresidente, dal direttore generale competente del Ministero, dai direttori regionali del Ministero dei territori coinvolti, da un rappresentante ciascuno delle Regioni interessate, nonché da sei esperti di comprovata esperienza in materia. I componenti sono designati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che ne assicura il coordinamento con la Consulta per gli itinerari storici, culturali e religiosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2007. La partecipazione al suddetto gruppo di lavoro tecnico non comporta alcun compenso, né indennità o rimborso e non comporta, a qualsiasi titolo, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il gruppo di lavoro tecnico di cui al comma 1 elabora una proposta di itinerario sull'intero territorio nazionale, nonché un piano generale (*master plan*) nazionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La proposta e il *master plan* sono approvati, entro i successivi 60 giorni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Al fine di attuare le misure individuate dal gruppo di lavoro tecnico di cui al comma 1, nonché assicurare l'effettiva implementazione su tutto il territorio nazionale dell'itinerario definito secondo le modalità di cui al comma 2, è istituito, nel bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un « Fondo per la realizzazione di itinerari storici, culturali e religiosi », con una dotazione di euro 2 milioni per gli anni 2014, 2015, 2016.

**7. 02.** Terrosi.

**(Inammissibile)**

ART. 8.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8.

1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A decorrere dalla istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.

2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.

3. La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore ai 29 anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli Enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del Servizio nazionale civile, settore patrimonio artistico e culturale.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17.

*Conseguentemente, nel titolo della rubrica sopprimere la parola: giovanile.*

**8. 25.** Ghizzoni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8.

*(Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica).*

1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di migliorare e di potenziare gli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, giovani professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi esperti in diagnostica applicata ai beni culturali, storici dell'arte, di età non superiore ai 35 anni, individuati mediante apposita pro-

cedura selettiva. A decorrere dalla istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, dei registri nazionali dei professionisti dei beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti registri. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.

2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.

3. La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore ai 29 anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli Enti pubblici territoriali, di appositi progetti nell'ambito del Servizio nazionale civile, settore patrimonio artistico e culturale.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17.

**8. 26.** Cani, Tidei.

*All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole: elenchi nominativi di, sopprimere le seguenti: giovani di età non superiore ai 29 anni.*

*Conseguentemente:*

*alla rubrica del medesimo articolo, sopprimere la parola: giovanile;*

*al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di valorizzazione aggiungere le seguenti: e promozione e dopo le parole: beni culturali sopprimere le seguenti: grazie all'impiego dei giovani.*

**8. 15.** Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca.

*Al comma 1, sostituire la parola: 29 con la seguente: 35.*

*Conseguentemente:*

*al comma 5, sostituire la parola: 1,5 con le seguenti: 5 milioni;*

*dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis. Ai relativi oneri corrispondenti a 5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.*

**8. 7.** Rizzetto, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 29 con la seguente: 35.*

**\*8. 24.** Arlotti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 29 con la seguente: 35.*

**\*8. 23.** Malisani, Zampa, Ascani, Blažina.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 29 con la seguente: 35.*

**\*8. 22.** Manzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 29 con la seguente: 35.*

**\*8. 11.** Rizzetto, Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Battelli, Vacca, Marzana, D'Uva.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 29 con la seguente: 35.*

**\*8. 16.** Tidei, Zampa, Donati.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai 29 anni con le seguenti: 35 anni.*

**\* 8. 4.** Rampelli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: giovani laureati di età non superiore ai 29 anni.*

**8. 2.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 1, al primo periodo, sostituire la parola: flessibile con le seguenti: a tempo determinato.*

**8. 19.** Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca.

*Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: attività culturali aggiungere le seguenti: nonché alla promozione degli stessi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2014, contestualmente dopo la parola: valorizzazione aggiungere le seguenti: e di promozione.*

**8. 14.** Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attività culturali aggiungere le seguenti: o in possesso di diploma artistico.*

**8. 5.** Rampelli.

*Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: di assistenza al pubblico aggiungere le seguenti: nonché di catalogazione, conservazione, restauro e gestione promozionale del bene.*

**8. 12.** Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di assistenza al pubblico, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla fruibilità per le persone affette da disabilità.*

**8. 9.** Marzana, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva.

*Al comma 1, sostituire le parole: Possono essere impiegati anche i giovani in possesso con le seguenti: Possono essere impiegati anche coloro i quali siano in possesso.*

**8. 1.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, attraverso il proprio portale e/o sito Internet, è tenuto a fornire tempestivamente e con la massima trasparenza e pubblicità tutte le informazioni relative agli elenchi nominativi di cui al presente comma e ai relativi curricula di coloro che saranno impiegati per il miglioramento del servizio pubblico di valorizzazione dei beni culturali.*

**8. 10.** Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai giovani impiegati secondo il presente comma deve essere riconosciuto in sede di concorso per posizioni affini un punteggio non inferiore al 10 per cento del punteggio totale massimo previsto dal bando.

**8. 8.** Vargiu, Molea, Vezzali.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Gli istituti scolastici secondari di secondo grado e della formazione professionale nell'ambito della propria autonomia, sono autorizzati a stipulare convenzioni per tirocini formativi con le istituzioni di cui al comma 1, finalizzate al rafforzamento del servizio pubblico di valorizzazione del bene culturale in gestione.

*Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , salvo quanto disposto dal comma 1-bis.

**8. 20.** Santerini, Schirò.

*Al comma 2 sopprimere le parole:* grazie all'impegno dei giovani di cui al comma 1.

**8. 3.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I giovani iscritti negli elenchi di cui al comma 1 possono essere impiegati altresì presso le imprese private e cooperative che sono concessionarie o appaltatrici di servizi, previa presentazione e approvazione di appositi progetti di tirocinio da parte delle medesime imprese.

**8. 17.** Rampi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* I laureati e i laureandi magistrali della classe di laurea in Scienze economiche per l'Ambiente e la Cultura (LS 83 e LM 76) sono considerati professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.

**8. 21.** Allasia, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi che abbiano una funzione di tutela provvisoria, al fine di impedire ulteriori pregiudizi ai beni in stato di abbandono e degrado, oltre ai professionisti possono essere affidati a coloro i quali svolgono attività ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché a persone in possesso di attestati di specializzazione secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I suddetti interventi, previo accordo ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del predetto Decreto legislativo 42/2004, sono eseguiti sotto la direzione e responsabilità degli esperti iscritti negli elenchi nazionali ai sensi dell'articolo 2.

**8. 6.** Vacca, Marzana, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva.

**(Inammissibile)**

*Al comma 5, sostituire le parole:* nei limiti di 1,5 milioni di euro *con le seguenti:* nei limiti di tre milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'alinea, sostituire le parole:* 47,8 milioni *con le seguenti:* 49,3 milioni;

*alla lettera b), sostituire le parole:* 41,8 milioni di euro *con le seguenti:* 43,3 milioni di euro.

**8. 13.** Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Il costo del lavoro dei giovani fino a 35 anni occupati nei servizi per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e nei servizi connessi è deducibile per intero dalla base imponibile.

**8. 18.** Rampi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Agevolazioni fiscali  
per promuovere la lettura).*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'imposta sul valore aggiunto applicata alla compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico dotate di codice ISBN o ISSN è uniformata a quella prevista per i libri a stampa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**8. 01.** Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Agevolazioni fiscali  
per promuovere la lettura).*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'imposta sul valore aggiunto applicata alla compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico dotate di codice ISBN o ISSN è uniformata a quella prevista per i libri a stampa.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

g) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

h) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

10) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

11) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

12) 15.000 euro se emittente radiofonica locale ».

**8. 02.** Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**ART. 8-bis.**

*(Disposizioni per la valorizzazione del Carnevale).*

1. Al fine di favorire la tutela e lo sviluppo del Carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo unico per lo spettacolo è integrato con 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere derivante dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

*Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire l'alinea e la lettera a) con le seguenti:*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 8-bis, 9, 10 e 15, pari a 4,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 52,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 86,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 93,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 89,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 80,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 4,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 11 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 9,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 12,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**8. 03.** Bini, Faraone, Rocchi, Mariani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**ART. 8-bis.**

*(Misure per la decontribuzione delle proroghe dei controlli stagionali).*

1. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del settore turistico e di quello termale, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono esenti da imposizione contributiva le proroghe, di durata massima complessiva non superiore a tre mesi, dei contratti di lavoro a tempo determinato di durata iniziale ad almeno quattro mesi, stipulati per lo svolgimento di attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle individuate dalla contrattazione collettiva sia del settore turistico che di quello termale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ai sensi dell'articolo 17.

*Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*all'alinea, sostituire le parole da:* 478 milioni di euro per l'anno 2015 *fino a:* per l'anno 2017 *con le seguenti:* 48,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 82,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 89,20 milioni di euro per l'anno 2017;

*alla lettera a), sostituire le parole da:* 6 milioni di euro per l'anno 2015 *fino a:* 2017 *con le seguenti:* 7 milioni di euro per l'anno 2015, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 5,4 milioni di euro per l'anno 2017.

**8. 04.** Fanucci.

**(Inammissibile)**

## ART. 9.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 9.

*(Defiscalizzazioni investimenti per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi).*

1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, gli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto imposta e fino al 30 giugno 2016, possono dedurre dal proprio reddito complessivo dal valore della produzione ai fini, rispettivamente, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il 50 per cento del valore degli investimenti nei beni di cui al comma 2. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

2. Il Beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) impianti *wi-fi*;

b) siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;

c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli *standard* di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extraricettivi;

d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da *tour operator* e agenzie di viaggio;

e) servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;

f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.

3. L'agevolazione fiscale si applica agli investimenti, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, per investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie.

4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

5. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

**9. 76.** Mucci, Prodani, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Vallascas, Petraroli, Crippa.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del sistema turismo aggiungere le seguenti: e del sistema spettacolo dopo le parole: esercizi singoli e aggregati con servizi extra ricettivi o ancillari aggiungere le parole: ed ai soggetti che svolgono attività di spettacolo.*

*Conseguentemente nel titolo dopo le parole: esercizi ricettivi aggiungere le seguenti: e dei soggetti che svolgono attività di spettacolo.*

**9. 18.** Petrenga, Palmieri.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del sistema turismo aggiungere le seguenti: e del sistema spettacolo.*

**9. 13.** Mucci.

**(Inammissibile)**

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017 con le seguenti: a decorrere dal 2015.

Conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

b) All'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.

1-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità dell'articolo 9. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

**\*9. 72.** Da Villa, Prodani, Mucci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017 con le seguenti: a decorrere dal 2015.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

b) all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.

1-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità dell'articolo 9. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

**\*9. 68.** Mucci.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: per periodi di imposta, inserire le seguenti: 2014,;

b) dopo le parole: con servizi extra-ricettivi o ancillari inserire le seguenti: , ad attività di ristorazione, sale da ballo, stabilimenti balneari, nonché ad imprese di intermediazione turistica che operano esclusivamente o prevalentemente nel campo del turismo in Italia.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito di imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per gli anni da 2015 al 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

b) All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole da: pari a 1,1 milioni di euro, e fino a: 75,20 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: e all'articolo 9, pari a 21,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 67,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 101,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 108,20 milioni di euro per l'anno 2018, a 95,20 milioni di euro per l'anno 2019;

2) al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: quanto a 1,1 milioni di euro e fino a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: quanto 21,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 26 milioni di euro per l'anno 2015, a 23,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 24,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

**9. 45.** Prata, Allasia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per i periodi di imposta aggiungere le seguenti: 2014,.

Conseguentemente, al comma 5 dopo le parole: nel limite massimo complessivo inserire le seguenti: di 7 milioni di euro per

l'anno 2014, e all'articolo 17, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. all'alinea, sostituire le parole: pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: pari a 8,1 milioni di euro per l'anno 2014;

2. dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

**9. 5.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per periodi di imposta, aggiungere le seguenti: 2014,.

Conseguentemente: Ai maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**9. 44.** Prata, Allasia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per i periodi di imposta aggiungere la seguente: 2014,.

**9. 51.** Arlotti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2015, 2016 e 2017 con le seguenti: 2014, 2015 e 2016.

**\*9. 40.** Tidei, Donati.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2015, 2016 e 2017 con le seguenti: 2014, 2015 e 2016.*

**\*9. 17.** Benamati, Piccoli Nardelli, Tidei, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Pelluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con le seguenti: alle imprese ricettive, anche aggregate.*

*Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 9, sostituire le parole: degli esercizi ricettivi con le seguenti: delle imprese ricettive.*

**9. 46.** Bini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con le seguenti: alle imprese ricettive, anche aggregate.*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9, sostituire le parole: degli esercizi ricettivi con le seguenti: delle imprese ricettive.*

**\*9. 43.** Pratavia, Allasia.

*Al comma 1, sostituire le parole: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con le seguenti: alle imprese ricettive, anche aggregate.*

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 9, sostituire le parole: degli esercizi ricettivi con le seguenti: delle imprese ricettive.*

**\*9. 27.** Fanucci.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con le seguenti: alle imprese ricettive, anche aggregate.*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9, sostituire le parole: degli esercizi ricettivi con le seguenti: delle imprese ricettive.*

**\*9. 15.** Abrignani.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con le seguenti: alle imprese ricettive, anche aggregate.*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9, sostituire le parole: degli esercizi ricettivi con le seguenti: delle imprese ricettive.*

**\*9. 6.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con le seguenti: alle imprese ricettive, anche aggregate.*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9, sostituire le parole: degli esercizi ricettivi con le seguenti: delle imprese ricettive.*

**\*9. 71.** Prodani, Pinna.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con le seguenti: alle imprese ricettive, anche aggregate.*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9, sostituire le parole: degli esercizi ricettivi con le seguenti: delle imprese ricettive.*

**\*9. 11.** Rampelli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: esercizi ricettivi con le seguenti: esercizi alberghieri.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) ove ricorrenti, sostituire le parole: esercizi ricettivi con le seguenti: esercizi alberghieri;*

*b) ove ricorrenti, sostituire le parole: strutture ricettive con le seguenti: strutture alberghiere.*

**9. 28. Cani.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: agli esercizi ricettivi aggiungere le seguenti: compresi quelli agrituristici.*

**9. 16. Montroni.**

*Al comma 1, dopo le parole: ancillari aggiungere le seguenti: nonché alle aziende termali, individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000. n. 323,.*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo articolo, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 18,5 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, di cui 3,5 milioni di euro destinati alle aziende termali di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

*b) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: 1° gennaio 2012, aggiungere le seguenti: , ivi incluse le aziende termali, individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.*

*c) al medesimo articolo 10, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo

di 23,5 milioni di euro per l'anno 2015, e di 515 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, di cui 3,5 milioni di euro destinati alle aziende termali di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

*d) all'articolo 17, comma 1, alinea, sostituire le parole da: 47,8 milioni di euro per l'anno 2015 fino a: per l'anno 2019 con le seguenti: 54,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 88,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 95,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 91,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 82.20 milioni di euro per l'anno 2019;*

*e) al medesimo articolo 17, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, fino a: 2019 con le seguenti: 48,8 milioni di euro per l'anno 2015, 90,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 84 milioni di euro per l'anno 2018 e a 77,20 milioni di euro per l'anno 2019.*

**9. 21. Fanucci.**

*Al comma 1, dopo le parole: o ancillari aggiungere le seguenti: nonché alle aziende termali, individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.*

*Conseguentemente, al comma 4, lettera a) dell'articolo 10 aggiungere in fine le seguenti parole: sono comunque incluse le aziende termali, individuare ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;.*

**9. 26. Vignali.**

*Al comma 1, dopo le parole: ancillari aggiungere le seguenti: , ad attività di ristorazione, sale da ballo, stabilimenti balneari, nonché ad imprese di intermediazione turistica che operano esclusivamente o prevalentemente nel campo del turismo in Italia.*

*Conseguentemente:* Ai maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**9. 47.** Pratavia, Allasia.

*Al comma 1, dopo le parole: o ancillari aggiungere le seguenti:* nonché alle aziende termali, individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

**9. 20.** Fanucci.

*Al comma 1 dopo la parola: ancillari aggiungere le seguenti:* e alle imprese che erogano servizi turistici.

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole:* e delle imprese che erogano servizi turistici.

**9. 53.** Bini.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ancillari, aggiungere le seguenti:* nonché le agenzie di viaggi e tour operator che applicano lo studio di settore approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermedie specializzate nel turismo incoming – o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming –.

**\*9. 34.** Vignali, Tancredi, Pizzolante.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ed ancillari, aggiungere le seguenti:* nonché le agenzie di viaggi e tour operator che applicano lo studio di settore approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermedie specializzate nel tu-

rismo incoming – o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming –.

**\*9. 57.** Abrignani.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ancillari, aggiungere le seguenti:* nonché, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermedie specializzate nel turismo incoming – o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming –.

**\*9. 42.** Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

*Al comma 1, dopo le parole: o ancillari aggiungere le seguenti:* ed ai soggetti che svolgono attività di spettacolo.

**9. 64.** Mucci.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ancillari, aggiungere le seguenti:* nonché ai pubblici esercizi.

**\*9. 41.** Taranto.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ancillari, aggiungere le seguenti:* nonché ai pubblici esercizi.

**\*9. 33.** Vignali.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o ancillari, aggiungere le seguenti: nonché ai pubblici esercizi.*

**\*9. 74.** Abrignani.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ancillari aggiungere le seguenti: , nonché alle imprese dell'intermediazione turistica e alle aggregazioni delle stesse con gli esercizi turistici ricettivi.*

**9. 1.** Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Costantino, Giancarlo Giordano, Fraiolianni.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ancillari aggiungere le seguenti: e le imprese di intermediazione turistica.*

**9. 70.** Prodani, Mucci.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 12.500 con le seguenti: 25.000.*

**9. 54.** Tancredi, Vignali, Pizzolante.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei periodi di imposta sopra indicati con le seguenti: per ognuno degli anni dei periodi di imposta sopra indicati.*

**9. 2.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Dalla presente disposizione sono esclusi tutti quei soggetti che hanno beneficiato del voucher per la digitalizzazione come previsto dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.*

**9. 14.** Mucci.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Per gli esercizi ricettivi aggregati, l'importo massimo è riconosciuto per ciascuno degli esercizi.

**9. 52.** Pizzolante, Tancredi, Vignali.

*Al comma 2, alinea, dopo la parola: per le spese aggiungere le seguenti: fiscalmente rendicontate.*

**9. 22.** Schirò.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: wi fi aggiungere le seguenti: accessibili al pubblico liberamente e a titolo gratuito.*

**9. 61.** Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Liuzzi, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca, Mucci.

*All'articolo 9, comma 2, lettera a), dopo le parole: impianti wi-fi aggiungere le seguenti: con accesso gratuito per i clienti.*

**9. 73.** Pinna.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad accesso gratuito per i clienti dell'esercizio.*

**9. 7.** Coppola, Tullo, Amato, Bonaccorsi, Bonomo, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Castricone, Crivellari, Culotta, Ferro, Gandolfi, Pierdomenico Martino, Mauri, Mognato, Mura, Paganì, Paolucci.

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) siti web ottimizzati per il sistema mobile e applicazioni per smartphone e tablet;

**9. 36.** Vargiu, Molea, Vezzali.

*Al comma 2, alla lettera b), dopo la parola: mobile aggiungere le seguenti: ed applicazioni per sistemi operativi mobili finalizzate a migliorare la fruibilità del territorio elaborando informazioni aggregate legate al turismo, alla cultura ed agli eventi.*

**9. 65.** Mucci.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché applicazioni elettroniche dedicate.*

**9. 62.** Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Mucci.

*Al comma 2, sopprimere lettera e).*

**9. 66.** Mucci.

*All'articolo 9, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: c) programmi per la vendita diretta di servizi ricettivi, per l'integrazione con siti di promozione turistica nonché per la distribuzione su canali digitali di operatori abilitati all'organizzazione o all'intermediazione nel rispetto delle disposizioni a tutela dell'acquirente del pacchetto turistico, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.*

**9. 49.** Pinna.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: vendita diretta aggiungere le seguenti: on line.*

**9. 60.** Spessotto, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca.

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: promozione aggiungere le seguenti: e intermediazione.*

**9. 50.** Pinna.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**9. 55.** Pinna.

*Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: specializzate.*

**9. 19.** Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Vacca, Marzana, Mucci.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**9. 25.** Tinagli, Antimo Cesaro, Molea, Vezzali, Galgano.

*Al comma 2, sopprimere la lettera g).*

**\*9. 37.** De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Vacca, Marzana, Mucci.

*Al comma 2, sopprimere la lettera g).*

**\*9. 8.** Coppola, Tullo, Amato, Bonaccorsi, Bonomo, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Castricone, Crivellari, Culotta, Ferro, Gandolfi, Pierdomenico Martino, Mauri, Mognato, Mura, Paganani, Paolucci.

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*h) progetti « open data » relativi ai dati del patrimonio storico artistico e culturale italiano.*

**9. 3.** Catalano.

*Al comma 4, dopo le parole: sentito il Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano.*

**9. 48.** Allasia, Pratavia.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.*

**\*9. 23.** Abrignani.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.*

**\*9. 67.** Mucci.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.*

**\*9. 30.** Bini.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.*

**\*9. 32.** Fanucci.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.*

**\*9. 69.** Prodani, Pinna.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.*

**\*9. 39.** Pratavia, Allasia.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.*

**\*9. 12.** Rampelli.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.*

**\*9. 9.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Al comma 4, sopprimere le parole: le tipologie di spesa eleggibili.*

**9. 4.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.*

**\*9. 24.** Abrignani.

*Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.*

**\*9. 56.** Abrignani.

*Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.*

**\*9. 38.** Pratavia, Allasia.

*Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.*

**\*9. 29.** Bini.

*Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.*

**\*9. 35.** Tancredi, Vignali, Pizzolante.

*Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.*

**\*9. 10.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.*

**\*9. 31.** Fanucci.

*Al comma 4, sopprimere le parole: le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta.*

**\*9. 38.** Pratavia, Allasia.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se il soggetto beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

**9. 63.** Mucci.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e successive modificazioni, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è soppresso.

**9. 75.** Crippa, Prodani, Mucci.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti effettuati attraverso carte di debito).

1. L'obbligo di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge dei 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sospeso fino all'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, nel quale sono indicate le modalità e gli strumenti necessari per rendere gratuiti, ai soggetti interessati, i servizi di cui al suddetto articolo 15.

**9. 01.** Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Barbanti, Mucci, Fantinati, Prodani, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallascas.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Defiscalizzazioni investimenti per ospitalità accessibile).

1. Per sostenere l'ospitalità accessibile del sistema turismo, gli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto imposta e fino al 30 giugno 2016, possono dedurre dal proprio reddito complessivo dal valore della produzione ai fini, rispettivamente, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, il 50 per cento del valore degli investimenti nei beni di cui al comma 2. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

2. Il Beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative:

a) alla realizzazione di una accessibilità diffusa a tutta la struttura turistica conforme ai principi di *universal design*;

b) al conseguimento del Marchio Qualità Internazionale per l'Ospitalità accessibile;

c) ai servizi di consulenza per la realizzazione di strutture e servizi accessibili;

d) allo sviluppo di applicazioni informatiche che consentano ai turisti diversamente abili la conoscenza di servizi e pernottamenti turistici accessibili;

e) ai servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma;

f) alla mappatura delle strutture e dei servizi accessibili;

g) alla realizzazione di servizi accessibili condivisi da due o più strutture turistiche.

3. Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.

4. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

**9. 03.** Mucci.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Misure per favorire l'accesso alle vacanze).

1. Al fine di sviluppare il mercato interno del turismo e facilitare l'accesso alle vacanze di tutti i cittadini italiani con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti, i buoni vacanze di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011,

n. 79, da emettere a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo parziale, a tempo determinato, degli apprendisti e dei collaboratori e dei pensionati, sono emessi e gestiti a livello nazionale tramite una convenzione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un soggetto gestore, costituito nella forma di associazione non profit, partecipata dallo Stato, dalle federazioni associative maggiormente rappresentative delle imprese turistiche e delle associazioni del turismo sociale.

2. Le modalità di costituzione del soggetto gestore, ed i contenuti della convenzione di cui al comma 1 sono fissati con il decreto di cui al comma 10.

3. Il gestore di cui al comma 1 è responsabile del funzionamento del sistema dei buoni vacanze e degli oneri che incombono sui prestatori di servizi convenzionati ai sensi del comma 5.

4. Gli avanzi di gestione del gestore convenzionato ai sensi del comma 5 al netto delle quote di investimento, sono destinati a finalità di promozione del turismo sociale e di erogazioni di buoni vacanze a soggetti senza reddito, in accordo con le Regioni ed i Comuni.

5. I buoni vacanze possono essere utilizzati per l'acquisizione, ai soli fini turistici, di almeno uno dei seguenti servizi, usufruiti fuori dal comune di residenza, presso le imprese e gli operatori convenzionati:

- a) mezzi di trasporto;
- b) alloggio e ristorazione;
- c) servizi turistici, culturali e di svago;
- d) servizi accessori alla vacanza.

6. La fruizione dei buoni vacanze è consentita per tutto l'anno solare. Al fine di favorire la stagionalizzazione dei flussi turistici, il gestore di cui al comma 1 stipula convenzioni con i fornitori dei servizi turistici di cui al comma 5, che garantiscano particolari sconti e promozioni tariffarie modulate secondo i periodi dell'anno ed in rapporto alla tipologia del

servizio reso. I buoni vacanze sono utilizzabili solo sul territorio nazionale sulla base delle convenzioni di cui al punto precedente, salvo accordi bilaterali con sistemi di buoni vacanze di paesi esteri.

7. Le spese dei lavoratori e dei pensionati di cui al comma 1 per l'acquisto dei buoni vacanze, con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione ISEE, pari o inferiore a euro 26.000, sono detraibili dalle imposte IRPEF, ai sensi del comma 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nella percentuale del 22 per cento della spesa annua fino al limite massimo di euro 2.000,00 per nucleo familiare. Tale importo massimo sarà modulato per numero di componenti del nucleo familiare con il decreto attuativo di cui al seguente comma 10.

8. Gli importi e le percentuali di cui al comma 7 possono essere modificati annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Ferma restando la facoltà dei lavoratori dipendenti di determinare liberamente la quantità di retribuzione a proprio carico da destinare alle vacanze, nei contratti di lavoro possono essere fissate le modalità di versamento della contribuzione totale o parziale a carico del datore di lavoro finalizzata all'acquisto dei buoni vacanze. Il contributo versato dal datore di lavoro è deducibile ai fini previdenziali dal reddito del lavoratore ed è interamente deducibile dalla base imponibile dell'impresa, secondo i requisiti ed entro i limiti fissati nel comma precedente.

10. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono stabiliti:

- a) le modalità di costituzione del soggetto gestore di cui al comma 1;
- b) i contenuti della convenzione di cui al comma 1, indicanti le modalità di

gestione, di finanziamento, e di controllo del sistema dei buoni vacanze e del gestore convenzionato ai sensi del comma 1;

*c)* le modalità della richiesta del beneficio ed i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 7;

*d)* i contenuti delle convenzioni tipo con i prestatori di servizi turistici, di cui al comma 5, riguardanti in particolare la trasparenza degli impegni che i prestatori di servizi assumono verso i soggetti fruitori dei buoni vacanze;

*e)* il sistema di verifica dei costi della defiscalizzazione e le modalità di accertamento della agevolazione fiscale concessa nei limiti di oneri fissati dal successivo comma 11.

11. Il decreto di cui al comma precedente determina il limite dei quantitativi dei buoni vacanze emettibili ogni anno al fine di non superare gli oneri conseguenti alla defiscalizzazione. Gli oneri previsti per il primo biennio è fissata nei limite massimo annuo di euro 10 milioni di euro, a valere su parte della quota destinata allo Stato di cui al comma 2 dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti. Per il 2014 sono acquisiti inoltre tutti i residui giacenti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, già destinati negli anni precedenti ai buoni vacanze.

12. il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ogni biennio relaziona al Consiglio dei ministri e al Parlamento sugli effetti sociali, economici e fiscali indotti dal sistema dei buoni vacanza, al fine di verificare la possibilità di estendere il sistema medesimo.

**9. 02.** Pellegrino, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Misure per l'accoglienza e l'informazione dei turisti in entrata in Italia).*

1. Il Ministero per i beni culturali, con fondi individuati nella propria dotazione di spesa, entro 12 mesi, realizza, nell'ambito del dominio italia.it di titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un sottosito Internet, reso disponibile in italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese utilizzando tecnologie che lo rendano pienamente accessibile anche con dispositivi mobili.

2. Il sito di cui al comma 1 raggruppa le seguenti categorie di informazioni utili ai turisti stranieri durante la loro visita in Italia: *(a)* presidi sanitari disponibili sul territorio per i turisti, individuabili tramite geolocalizzazione del turista che fornisce i presidi più vicini e la posizione dei defibrillatori sul territorio disponibili in strutture pubbliche e private; *(b)* trasporti pubblici disponibili in zona, anche mediante link a servizi web delle aziende di trasporto locali; *(c)* wi-fi pubblico a disposizione nell'area e modalità di accesso allo stesso; *(d)* musei e monumenti nell'area, anche mediante link ai siti dei medesimi; *(e)* trasporti ferroviari ed aerei, stazioni ed aeroporti, ivi incluso link ai siti degli enti gestori; *(f)* informazioni sull'offerta di servizi al turismo di ciascuna zona, basata sulle registrazioni di soggetti quali ristoranti ed alberghi.

3. Il Ministero della salute ed il Ministero dei trasporti, nonché le Regioni, Province e Comuni, ove richiesti dal Ministero dei beni culturali, forniscono in formato digitale, già pronto al caricamento sul sito, ogni informazione e dato necessario alla realizzazione del sito di cui al comma 1 che sia nella loro disponibilità comune.

4. Gli operatori italiani di comunicazione elettronica titolari di autorizzazione all'esercizio di reti telefoniche mobili – anche in forma di operatori virtuali purché aventi la gestione del VLR (Visitor

Location Register) – a partire dai 30 giorni successivi alla data di rilascio del sito di cui al comma 1, assicurano che ad ogni numero MSISDN non avente prefisso internazionale 4-39 che dal VLR risulti essersi collegato alle proprie reti in roaming da celle radiomobili presenti sul territorio nazionale sia inviato gratuitamente, entro 5 ore dal primo collegamento al proprio network, un SMS testuale in lingua inglese contenente un testo stabilito con decreto del Ministro dei beni culturali e del Turismo, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, che invita il turista a cliccare un link al sito di cui al comma 1, contestualmente fornito nel SMS di cui al presente comma, per ricevere informazioni utili al proprio soggiorno in Italia. L'SMS specifica inoltre che per accedere al sito senza costi di roaming potrebbe essere necessario prima connettere il terminale a una rete wi-fi.

5. Il link ipertestuale contenuto nel messaggio di cui al comma 4 è strutturato

in modo da consentire al turista l'accesso diretto al sito di pubblica utilità di cui al comma 1, visualizzando direttamente la prima pagina di tale sito senza alcun ulteriore passaggio/navigazione.

6. Gli operatori di cui al comma 4 forniscono gratuitamente al Ministero dei Beni Culturali le prestazioni di cui al comma 4 ed espletano tutti gli adempimenti necessari a consentire l'invio del SMS in questione presso i competenti organi ed associazioni.

7. È consentito agli operatori di cui al comma 4, informare, in un ulteriore messaggio ai medesimi numeri che, tassativamente non deve superare la lunghezza dei 160 caratteri e non deve proporre l'attivazione di servizi a sovrapprezzo di alcun tipo, di eventuali servizi ed applicazioni mobili di pubblica utilità da essi proposti a favore dei turisti.

**9. 04.** Quintarelli, Molea, Vezzali.

***(Inammissibile)***

## ART. 10.

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

## ART. 10.

*(Detrazione per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive).*

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, e riconosciuta una detrazione pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 200.000 euro.

2. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

4. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del beneficio fiscale di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**10. 91.** Mucci.

*Al comma 1 dopo le parole: offerta ricettiva aggiungere le seguenti: e dei servizi turistici e dopo le parole: alle strutture ricettive aggiungere le seguenti: e alle imprese che erogano servizi turistici.*

*Conseguentemente alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: e dei servizi turistici.*

**10. 85.** Bini.

*Apportare le seguenti modifiche:*

1. Al comma 1, sostituire le parole: « strutture ricettive », con le parole: « imprese ricettive »;

2. Al comma 2, sostituire le parole: « esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o » con le seguenti: « per le spese relative a interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in una logica di universal design, e ».

*Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: strutture ricettive con le parole: imprese ricettive.*

**10. 57.** Prodani, Pinna, Mucci, Della Valle, Fantinati, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Crippa.

*Sostituire le parole: strutture ricettive, con le parole: imprese ricettive, ovunque ricorrono.*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: strutture ricettive con le parole: imprese ricettive.*

**10. 72.** Prataviera, Allasia.

*Al comma 1 sostituire le parole: strutture ricettive, con le parole: imprese ricettive.*

*Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 10, sostituire le parole: strutture ricettive con le parole: imprese ricettive.*

**\*10. 52.** Rampelli.

*Al comma 1 sostituire le parole: strutture ricettive, con le parole: imprese ricettive.*

*Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 10, sostituire le parole: strutture ricettive con le parole: imprese ricettive.*

**\*10. 41.** Bini.

*Al comma 1 sostituire le parole: strutture ricettive, con le parole: imprese ricettive.*

*Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 10, sostituire le parole: strutture ricettive con le parole: imprese ricettive.*

**\*10. 18.** Abrignani.

*Al comma 1 sostituire le parole: strutture ricettive, con le parole: imprese ricettive.*

*Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 10, sostituire le parole: strutture ricettive con le parole: imprese ricettive.*

**\*10. 34.** Fanucci.

*Al comma 1 sostituire le parole: strutture ricettive, con le parole: imprese ricettive.*

*Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 10, sostituire le parole: strutture ricettive con le parole: imprese ricettive e al comma 4 sopprimere la lettera a).*

**10. 1.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

*All'articolo 10, ove ricorrenti, sostituire le parole: strutture ricettive con le seguenti: strutture alberghiere.*

**10. 60.** Cani.

*Al comma 1 dopo le parole: 1° gennaio 2012, aggiungere le seguenti: termali, individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.*

**10. 16.** Fanucci.

*Al comma 1, sostituire le parole: trenta per cento con le parole: ottanta per cento.*

**10. 87.** Rampelli.

*Al comma 1 dopo le parole: spese sostenute inserire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2013.*

**\*10. 46.** Rampelli.

*Al comma 1 dopo le parole: spese sostenute inserire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2013.*

**\*10. 42.** Bini.

*Al comma 1 dopo le parole: spese sostenute inserire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2013.*

**\*10. 33.** Fanucci.

*Al comma 1 dopo le parole: spese sostenute inserire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2013.*

**\*10. 19.** Abrignani.

*Al comma 1, sostituire le parole: 200.000 euro con le parole: 900.000 euro.*

**10. 86.** Rampelli.

Al comma 1 sostituire la parola: 200.000 con la parola: 400.000.

*Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**10. 66.** Pratavia, Allasia.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Alle strutture ricettive che fruiscono del credito di imposta di cui al comma 1, è altresì riconosciuto un credito di imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Il credito di imposta, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per i due successivi ed è calcolato nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.

*Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**10. 68.** Allasia, Pratavia.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e agli acquisti di beni mobili finalizzati all'arredo degli esercizi alberghieri.

**10. 61.** Cani.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a interventi concernenti il rinnovo di mobili, arredi e finiture delle strutture ricettive, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

**10. 35.** Tidei.

*Al comma 2, sostituire le parole da: di ristrutturazione edilizia e fino a: 6 giugno 2001, n. 380, con le seguenti: di cui al comma 1, dell'articolo 16-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,.*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,*

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**10. 67.** Prata, Allasia.

*Al comma 2, sostituire le parole:* interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *con le seguenti:* interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**10. 62.** Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

*Al comma 2, sostituire le parole:* interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *con le seguenti:* interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**\*10. 32.** Fanucci.

*Al comma 2, sostituire le parole:* interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *con le seguenti:* interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**\*10. 20.** Abrignani.

*Al comma 2, sostituire le parole:* interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380 *con le seguenti:* interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**\*10. 40.** Vignali.

*Al comma 2, sostituire le parole:* interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *con le seguenti:* interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**\*10. 53.** Rampelli.

*Al comma 2, sostituire le parole:* di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *con le parole:* di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

*Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 ai 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**10. 73.** Prata, Allasia.

*Al comma 2 sostituire le parole:* interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *con le seguenti:* interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).

**10. 2.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 2, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserire le seguenti: ad interventi per il miglioramento e l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza delle strutture esistenti.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per gli anni dal 2016, al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**10. 71.** Allasia, Pratavia.

Al comma 2, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere le seguenti: e interventi di efficientamento energetico, tra cui le spese sostenute per l'acquisto di schermature solari che realizzino una prestazione energetica della schermatura solare di classe 2 o superiore come definite dalla norma EN UNI 14501:2006.

**10. 49.** Vignali, Tancredi, Pizzolante.

Al comma 2, dopo le parole: legge 9 gennaio 1989, n. 13, aggiungere le seguenti: , nonché ad interventi di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza antisismica degli edifici.

**10. 65.** Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

Al comma 2, dopo le parole: legge 9 gennaio 1989, n. 13, aggiungere le seguenti: , nonché ad interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o di messa in sicurezza antisismica degli edifici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

**10. 47.** Realacci.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o per le spese sostenute per l'acquisto di mobili.

**10. 39.** Vignali, Pizzolante, Tancredi.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**10. 74.** Pratavia, Allasia.

Al comma 4, sostituire le parole: e il Ministro dello sviluppo economico, con le seguenti: con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**10. 38.** Pizzolante, Vignali, Tancredi.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

1. Sostituire le parole: « tre mesi » con le parole: « trenta giorni »;

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: commi 1 e 5 aggiungere le seguenti: , stabilendo tempi certi per le

comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso.

**10. 26.** Prodani, Pinna, Mucci.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le parole: trenta giorni.*

**\*10. 75.** Prataviera, Allasia.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le parole: trenta giorni.*

**\*10. 43.** Bini.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le parole: trenta giorni.*

**10. 25.** Prodani, Pinna.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.*

**\*10. 21.** Bini.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.*

**\*10. 31.** Fanucci.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.*

**\*10. 37.** Mucci.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.*

**\*10. 63.** Taranto, Bini.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: trenta giorni.*

**\*10. 3.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: sessanta giorni.*

**10. 36.** Tidei.

*Al comma 4, sopprimere le lettere a), b), e d).*

**\*10. 76.** Prataviera, Allasia.

*Al comma 4, sopprimere le lettere a), b), e d).*

**\*10. 50.** Vignali, Tancredi, Pizzolante.

*Al comma 4, sopprimere le lettere a), b), e d).*

**\*10. 12.** Abrignani.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**\*10. 80.** Bini.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**\*10. 30.** Fanucci.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**\*10. 22.** Abrignani.

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: credito d'imposta aggiungere le seguenti: ivi compresi residences, bed and breakfast e condhotel.*

*Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ri-

classificazione alberghiera, nonché alla definizione ed alla regolazione giuridica dei *condhotel*.

**10. 48.** Pizzolante, Tancredi, Vignali.

**(Inammissibile limitatamente ad una parte di testo)**

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**\*10. 81.** Bini.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**\*10. 29.** Fanucci.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**\*10. 23.** Abrignani.

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

**\*10. 82.** Bini.

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

**\*10. 24.** Abrignani.

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

**\*10. 28.** Fanucci.

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

**\*10. 4.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* miglioramenti di servizi relativi alla domotica e efficientamento energetico.

**10. 15.** Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, D'Uva.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto e per i due successivi, alle strutture di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 200.000 euro.

*Conseguentemente i maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**10. 69.** Allasia, Pratavia.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, modifica gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea LM-4 (Architettura e Ingegneria edile-architettura), prevedendo e inserendo tra gli ambiti disciplinari e propedeutici la materia denominata «Progettazione universale», di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 ».

**10. 14.** Mucci, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, D'Uva.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente:

*i-bis. 1) i-bis-bis*) Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute negli anni 2014, 2015, 2016 per servizi di pernottamento in strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nel territorio italiano spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 500 euro. All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato « Fondo per il sostegno all'alloggio turistico » nell'ambito del bilancio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo con uno stanziamento annuo di almeno 50 milioni di euro.

*Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**10. 70.** Allasia, Pratavia.

**(Inammissibile)**

*Al comma 5, sostituire le parole: per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2016.*

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 17, primo alinea, lettera a), sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 55 milioni.*

**\*10. 44.** Fanucci.

*Al comma 5, sostituire le parole: per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2016.*

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 17, primo alinea, lettera a), sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 55 milioni.*

**\*10. 54.** Rampelli.

*Al comma 5, sostituire le parole: per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2016.*

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 17, primo alinea, lettera a), sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 55 milioni.*

**\*10. 58.** Abrignani.

*Al comma 5, sostituire le parole: per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2016.*

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 17, primo alinea, lettera a), sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 55 milioni.*

**\*10. 83.** Bini.

*Al comma 5, sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.*

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 17, primo alinea, ed al comma 1 dell'articolo 17, lettera a), sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 105 milioni.*

**\*\*10. 88.** Fanucci.

*Al comma 5, sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;*

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 17, primo alinea ed al comma 1 dell'articolo 17, lettera a), le parole: 5 milioni sono sostituite dalle parole: 105 milioni.*

**\*\*10. 55.** Rampelli.

*Al comma 5, sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;*

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 17, primo alinea ed al comma 1 dell'articolo 17, lettera a), le parole: 5 milioni sono sostituite dalle parole: 105 milioni.*

**\*\*10. 89.** Abrignani.

*Al comma 5, sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;*

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 17, primo alinea ed al comma 1 dell'articolo 17, lettera a), le parole: 5 milioni sono sostituite dalle parole: 105 milioni.*

**\*\*10. 90.** Bini.

*Al comma 5, sostituire le parole: 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**10. 77.** Prata, Prata, Prata.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Qualora l'insieme delle domande presentate entro il 30 novembre 2014 ecceda i limiti previsti dal comma 5 per l'anno 2015, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da

adottare entro il 31 dicembre 2015, il numero di quote annuali di cui al comma 3 è elevato sino a concorrenza dell'importo necessario, con un massimo di sei. Analogamente si provvede per gli anni successivi, entro il 30 novembre di ogni anno ».

**\*10. 56.** Rampelli.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Qualora l'insieme delle domande presentate entro il 30 novembre 2014 ecceda i limiti previsti dal comma 5 per l'anno 2015, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 dicembre 2015, il numero di quote annuali di cui al comma 3 è elevato sino a concorrenza dell'importo necessario, con un massimo di sei. Analogamente si provvede per gli anni successivi, entro il 30 novembre di ogni anno ».

**\*10. 45.** Fanucci.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Qualora l'insieme delle domande presentate entro il 30 novembre 2014 ecceda i limiti previsti dal comma 5 per l'anno 2015, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 dicembre 2015, il numero di quote annuali di cui al comma 3 è elevato sino a concorrenza dell'importo necessario, con un massimo di sei. Analogamente si provvede per gli anni successivi, entro il 30 novembre di ogni anno ».

**\*10. 5.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, è prorogato sino al

quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo. »

**\*\*10. 27.** Fanucci.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo. »

**\*\*10. 6.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo. »

**\*\*10. 51.** Vignali.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo. »

**\*\*10. 84.** Bini.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo. »

**\*\*10. 78.** Pratavia, Allasia.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Il termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, è prorogato sino al quindicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo. »

**\*\*10. 13.** Abrignani.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. La garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 può essere cumulata con altre garanzie, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari con particolare riguardo al settore turistico ed indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di esclusione, la durata della garanzia del fondo, nonché i criteri di selezione delle operazioni. »

**\*\*\*10. 79.** Pratavia, Allasia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. La garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 può essere cumulata con altre garanzie, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari con particolare riguardo al settore turistico ed indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di esclusione, la durata della garanzia del fondo, nonché i criteri di selezione delle operazioni. »

**\*\*\*10. 59.** Abrignani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti;*

« 5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

*Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, alinea, le parole: 10 e sono sostituite dalle seguenti: 10, commi da 1 a 5, ».*

**10. 7.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

« 5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi. »

**10. 8.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

« 5-bis. Per l'anno 2015 sono detraibili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle vacanze, certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della prestazione e l'indicazione del codice fiscale del destinatario della detrazione, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per nucleo familiare, indipendentemente dal fatto che i genitori siano legalmente coniugati.

5-ter. Per il periodo d'imposta relativo all'anno 2015, in deroga all'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'assoggettamento all'imposta municipale propria concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali per gli immobili ad uso abitativo non locati. »

**10. 9.** Alfreider, Plangger, Ottobre.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Per le finalità di cui al comma 1 le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come adeguate all'importo di euro mille dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tali casi, si applica il limite di euro duemilacinquecento. »

**10. 10.** Alfreider, Ottobre, Plangger, Gebhard, Schullian.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 12 del decreto-legge 6 di

cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuate nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tal caso, si applica il limite di euro duemilacinquecento”. ».

10. 11. Alfreider, Ottobre, Plangger, Gebhard, Schullian.

**(Inammissibile)**

*Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Disposizioni per lo sviluppo della capacità turistico-ricettiva attraverso il riconoscimento e la pratica del naturismo).*

1. Il presente articolo disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.

2. È definito naturismo l’insieme delle pratiche di vita all’aria aperta che, nel rispetto degli altri, della natura e dell’ambiente circostante, utilizzano la pratica del nudismo come forma comune di ricreazione e di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.

3. La pratica del naturismo non costituisce comportamento contrario alla legge né atto contrario alla pubblica decenza ai sensi dell’articolo 726 del codice penale o atto osceno in luogo pubblico ai sensi dell’articolo 527 del medesimo codice. Nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, è sempre ammessa la nudità integrale nelle spiagge o in altre aree riservate ai nudisti o da essi solitamente frequentate.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri secondo i quali i comuni possono individuare le aree pubbliche da destinare

alta pratica del naturismo, anche su richiesta di associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare o a gestire strutture turistico-ricettive, assegnando precedenza alle aree dove la pratica del naturismo risulta già diffusa, quali spiagge marine, lacuali, fluviali o aree boschive.

5. Due o più comuni limitrofi possono accordarsi per l’individuazione di aree comuni per la pratica del naturismo.

6. Nel caso in cui il comune non abbia individuato apposite aree da destinare alla pratica del naturismo, in attuazione di quanto previsto dal comma 4, associazioni, società o altri soggetti privati possono chiedere all’amministrazione comunale di destinare alla pratica del naturismo determinate aree pubbliche, anche se non già frequentate solitamente da naturista. L’amministrazione comunale accoglie o respinge la richiesta, con provvedimento motivato, entro tre mesi dalla data della sua ricezione. Decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento, la richiesta si intende accolta. In caso di rifiuto della destinazione dell’area indicata dai richiedenti, l’amministrazione comunale è comunque tenuta a indicare nello stesso provvedimento le aree alternative destinate alla pratica del naturismo.

7. L’accesso alle aree pubbliche destinate alla pratica del naturismo ai sensi del presente articolo è sempre libero e gratuito.

8. Le aree pubbliche destinate alla pratica del naturismo possono essere concesse a privati nella misura massima del 50 per cento della loro estensione complessiva individuata da ciascun comune. Il concessionario garantisce il miglior funzionamento dell’area, eventualmente anche attraverso l’applicazione di apposite tariffe di accesso, nonché il controllo sulla corretta fruizione degli spazi e il rispetto della normativa vigente. L’atto di concessione definisce il canone dovuto al comune.

9. La concessione di aree pubbliche può essere attribuita ad associazioni, società o

altri soggetti privati ai fini della realizzazione di strutture turistico-ricettive destinate alla pratica del naturismo.

10. Le aree destinate alla pratica del naturismo devono essere segnalate e delimitate mediante l'affissione di appositi cartelli recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo. In nessun caso tali aree possono essere delimitate da reti, staccionate o altre forme di recinzione. La delimitazione delle aree deve comunque assicurare la loro agevole identificazione da parte delle persone che non praticano il naturismo.

11. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**10. 01.** Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Misure urgenti per la digitalizzazione dei servizi di accoglienza turistica e istituzione della Italy Tourist Card).*

1. Le Regioni, al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, provvedono, secondo i 12 rispettivi ordinamenti, a introdurre negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale clausole idonee a stabilire, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'obbligo per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 2014, un servizio di biglietteria telematica di provata affidabilità e realizzato secondo *standard* operativi internazionali, integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello nel territorio nazionale.

2. Per migliorare il servizio di biglietteria mediante potenziamento della bigliettazione elettronica automatizzata e della biglietteria telematica e di provata affidabilità e realizzato secondo *standard* operativi internazionali di istituti e luoghi della cultura, da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le altre amministrazioni competenti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, nei propri regolamenti o negli atti di affidamento in concessione del servizio di biglietteria dei siti e dei musei, clausole idonee a stabilire l'obbligo per l'amministrazione od ente o per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 2014, un servizio di biglietteria telematica integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello.

3. Al fine di raggiungere il prioritario obiettivo della massima diffusione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di strumenti digitali che consentano la migliore e più avanzata fruizione dei servizi turistici italiani, entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita gara pubblica, affida in concessione l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione della Carta del turista in Italia, denominata *Italy Tourist Card*. La *Italy Tourist Card* deve permettere al viaggiatore di pre-configurare, attraverso strumenti e canali digitali, il suo viaggio e soggiorno, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura, e di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti del *made in Italy*. A tal fine, il concessionario stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.

4. Sulla base di appositi accordi con le Regioni e gli enti territoriali e locali, la *Italy Tourist Card* può essere emessa anche per specifiche destinazioni e città.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**10. 02.** Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Misure urgenti per la digitalizzazione dei servizi di accoglienza turistica e istituzione della Italy Tourist Card).*

1. Le Regioni, al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale clausole idonee a stabilire, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'obbligo per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 31 dicembre 2014, un servizio di biglietteria telematica realizzato secondo standard operativi internazionali, integrabile all'interno di sistemi e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello nel territorio nazionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le altre amministrazioni competenti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, nei propri regolamenti o negli atti di affidamento in concessione del servizio di biglietteria dei siti e dei musei, clausole idonee a stabilire l'obbligo per l'amministrazione od ente o per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza, entro il 31 dicembre 2014, un servizio di biglietteria telematica integrabile all'interno di sistemi

e piattaforme digitali per la promozione turistica e culturale di ogni specie e ad ogni livello.

3. Al fine di raggiungere il prioritario obiettivo della massima diffusione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di strumenti digitali che consentano la migliore e più avanzata fruizione dei servizi turistici italiani, entro il 31 ottobre 2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita gara pubblica, affida in concessione l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione della Carta del Turista in Italia, denominata *Italy Tourist Card*. La *Italy Tourist Card* deve permettere al viaggiatore di pre-configurare, attraverso strumenti e canali digitali, il suo viaggio e soggiorno, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura, e di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti del *made in Italy*. A tal fine, il concessionario stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.

4. Sulla base di appositi accordi con le Regioni e gli enti territoriali e locali, la *Italy Tourist Card* può essere emessa anche per specifiche destinazioni e città.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**10. 010.** Mucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Disposizioni relative ai compiti della Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento del Turismo, al fine di istituire il laboratorio straordinario dell'ospitalità italiana ITLAB e per lo svolgimento del concorso nazionale start-up « Ospitalità Italiana »).*

1. La Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento del Turismo, di cui all'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ride-nominata « Fondazione Laboratorio dell'Ospitalità Italiana », è posta sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in conformità e aggiuntivamente ai compiti ad essa già assegnati dalla citata disposizione:

a) in collaborazione con gli enti locali e territoriali, raccoglie e codifica le informazioni disponibili relative al patrimonio culturale, paesaggistico e monumentale depositato presso Amministrazioni ed enti centrali e periferici. Allo scopo, è istituito presso la Fondazione un apposito laboratorio straordinario dell'Ospitalità italiana, denominato ITLAB, che si avvale, 13 per 24 mesi, di 100 laureati selezionati tramite concorso, tra giovani di età non superiore a 27 anni, che abbiano riportato una votazione di laurea di almeno 110/110 in ingegneria, architettura, archeologia, scienze forestali e geologia:

b) in base ai dati raccolti ed ordinati ai sensi della lettera a), redige e trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in tre fasi progressive, rispettivamente entro il 31 dicembre 2014, il 30 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015, un *master plan* delle infrastrutture turistiche, ivi incluse strade consolari, ferrovie, piste ciclabili, circuiti culturali, paesaggistici, enogastronomici e dei relativi servizi, e predispone cinque progetti pilota per l'elaborazione dei progetti imprenditoriali di cui al comma 2.

2. Sulla base delle fasi del *master plan* di cui al comma 1, lettera b), entro venti giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali esse si intendono comunque approvate, la Fondazione, sulla base dei progetti pilota già elaborati, indice il concorso nazionale *start up* « Ospitalità Italiana », per la selezione di complessivi 500 progetti imprenditoriali per la valorizzazione e gestione del patrimonio archeologico, naturalistico e culturale, e per la realizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi turistici.

3. Nell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 1, le parole: « avente sede in una delle Regioni di cui all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto » sono soppresse.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Fondazione di cui al comma 1 provvede alle modifiche statutarie conseguenti alle previsioni del presente articolo, approvate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli organi della Fondazione testano in carica fino all'approvazione delle modifiche statutarie. Il comma 4 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è soppeso.

5. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**10. 03.** Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Misure urgenti in favore della sicurezza nel turismo montano).*

1. Al fine di favorire l'imprenditorialità turistica di montagna il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato per 2,5 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è interamente destinato al finanziamento in favore delle aziende esercenti impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in zone montane di progetti rientranti nelle seguenti tipologie:

a) sviluppo della sicurezza nel turismo montano e della pratica dello sci, comprese le infrastrutture per l'innevamento tecnico;

b) manutenzione per la messa in sicurezza degli impianti e delle piste da sci;

c) prevenzione per la sicurezza della pratica dello sci.

3. All'individuazione dei progetti di cui al comma 2 e al relativo finanziamento si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

**10. 04.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in luoghi turistici, storico-artistici e d'interesse pubblico).*

1. In attuazione e in conformità ai principi espressi dalla *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità* del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai

sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto, sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche concernenti in particolare i luoghi turistici e d'interesse storico-artistico, nonché gli edifici pubblici e privati, gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati.

3. La Commissione di studio permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla proget-

tazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006. I membri della Commissione di cui al presente comma sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.

4. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, modifica gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea LM-4 (Architettura e Ingegneria edile-architettura), prevedendo e inserendo tra gli ambiti disciplinari e propedeutici la materia denominata « Progettazione universale », di cui all'articolo 2 della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*, di cui al comma 1.

**10. 05.** Mucci, Prodani, Luigi Gallo, Vacca, Marzana.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Istituzione del marchio « Italian Turism »).*

1. Al fine di favorire la promozione turistica italiana e la qualità dell'offerta, nonché per garantire ai turisti *standard* qualitativi che le aziende ricettive devono possedere e mantenere nel tempo, è istituito il marchio nazionale obbligatorio « Italian Turism » di proprietà dello Stato italiano.

2. Il rilascio della relativa autorizzazione all'uso è di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed avviene secondo modalità definite da quest'ultimo con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministero dello sviluppo

economico e il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto, sentite le associazioni di categoria interessate, sono stabiliti uno o più disciplinari di settore ai quali professionisti ed imprese si attengono ai fini della richiesta di autorizzazione all'uso del marchio di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli da effettuarsi da parte di organismi pubblici individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. L'autorizzazione all'uso del marchio di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle strutture ricettive turistiche costituite da società, reti di imprese, consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa.

4. Nel caso in cui controlli e accertamenti previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 facciano emergere a carico del soggetto interessato violazioni nell'utilizzo del marchio, si applicano le norme del codice penale vigenti in materia e le disposizioni previste dagli articoli 144 e seguenti del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

**10. 06.** Prodani.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni di servizi ricettivi per il turismo nautico).*

1. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole « e successive modificazioni » e prima di « nonché » aggiungere le seguenti: « e presso porzioni di specchi acquei e

piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto».

2. Al minor gettito IVA derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 8 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**10. 07.** Prodanì.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Disposizioni urgenti per assicurare la qualità dell'offerta alberghiera e la tutela dei consumatori attraverso un'omogenea classificazione delle strutture ricettive).*

1. Al fine di assicurare, anche a tutela dei consumatori, criteri omogenei di classificazione delle strutture turistico-ricettive validi su tutto il territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni culturali e turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono introdotte disposizioni correttive e integrative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo sottoscritto in data 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il Ministro dei beni culturali e turismo individua strumenti per la definizione di un sistema di classificazione unitaria, sentite le organizzazioni di settore e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

2. Al fine di accrescere l'affidabilità e l'efficacia della promozione commerciale

internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, è istituito, su base nazionale, d'intesa con la Conferenza permanente tra Stato, le regioni e le province autonome di un ulteriore sistema di misurazione e valutazione della qualità del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono su base volontaria le singole imprese turistiche. Per qualità del servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di misurazione e valutazione è organizzato tenendo conto della tipologia dei servizi. Con decreto del Ministro dei beni culturali e turismo, adottato d'intesa con la predetta Conferenza, sentite le associazioni dei consumatori e di categoria, sono definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico, nonché individuati i criteri e le modalità per l'attuazione del sistema medesimo.

**10. 011.** Mucci.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Incremento Fondo « buoni vacanze »).*

1. A decorrere dal 2014, per un più efficace funzionamento del « Fondo buoni vacanze » di cui all'articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono stanziati risorse pari a 10 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Fondo buoni vacanze viene utilizzato limitatamente per soggiorni fruiti nei mesi da marzo a maggio e da settembre a novembre, esclusi i periodi legati alle festività nazionali.

**10. 09.** Mucci.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Istituzione del Fondo per la promozione del turismo).*

1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un fondo denominato « Fondo per la promozione del turismo ».

2. A decorrere dal 2015, le risorse recuperate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso l'implementazione di misure di informatizzazione finalizzate al contrasto alle frodi relative al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono annualmente accertate in sede di consuntivo per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

**10. 012.** Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Pelluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

*Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Disposizioni per la ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste).*

1. Tutte le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993 n. 494, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi com-

prese le aree in pertinenza occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto non più destinate agli pubblici usi del mare. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile, con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle predette aree e destinate alla presente patrimonializzazione.

2. Essendo venuta meno la non commerciabilità dei suddetti beni, stante la loro diversa destinazione d'uso in forza dei legittimi titoli autorizzatori e la modifica morfologica delle aree demaniali a causa delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che hanno determinato la perdita delle caratteristiche originarie, al fine di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti economici, le aree individuate ai sensi del comma 1, sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 120 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 3, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

3. La cessione di cui al comma 2 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrut-

ture e dei trasporti entro i termini indicati dal precedente, sentito la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con fissazione delle percentuali di abbattimento dei manufatti acquisiti al pubblico demanio in corso di svolgimento della concessione con licenza demaniale.

4. Le restanti aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati. Nelle more del procedimento di revisione di assegnazione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali, con finalità turistico, ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del testo unico in materia di edilizia, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza. I manufatti potranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione.

5. Al concessionario non optante, di cui al precedente comma 4 allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti per gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, nelle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del

Ministro dell'Economia e finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso della somma dei valori sopra descritti.

6. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto, al fine di non pregiudicare la continuità dell'attività d'impresa.

**10. 013.** Abrignani, Brunetta, Bergamini, Latronico.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Rimborso IVA a soggetti extracomunitari).*

1. All'articolo 74-ter, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti.

3. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

**10. 014.** Fregolent.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

ART. 10-bis.

1. Le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti al-

l'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato sono equiparate, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**10. 015.** De Micheli.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di incremento dell'efficienza energetica negli esercizi ricettivi).*

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le persone fisiche, le società e gli enti privati titolari di esercizi ricettivi, singoli o associati, possono accedere all'incentivo di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.

**10. 016.** Crippa, Mucci, Prodani, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Petraroli, Vallascas.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Misure urgenti per il rilancio del Turismo Termale).*

1. Per sostenere la competitività e favorire lo sviluppo delle aziende termali, come individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, il credito d'imposta per la digitalizzazione nonché il credito d'imposta finalizzato a favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 10, è riconosciuto, con le medesime modalità, condizioni e nell'ambito degli stessi limiti di spesa ivi previsti, anche alle predette aziende termali.

**10. 017.** Fanucci.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in luoghi turistici, storico-artistici e d'interesse pubblico).*

1. In attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.18, al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto, sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche concernenti in particolare i luoghi turistici e di interesse storico-artistico, nonché gli edifici pubblici e privati, gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati.

3. La Commissione di studio permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione

delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006. Ai membri della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.

4. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, modifica gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea LM-4 (Architettura e Ingegneria edile-architettura), prevedendo e inserendo tra gli ambiti disciplinari e propedeutici la materia denominata « Progettazione universale », di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui al comma 1.

**10. 018.** Mucci.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

*10-bis. – (Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di Fondo nazionale di garanzia). –*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 sono inseriti i seguenti:

*5-bis) Al fine di accrescere la competitività delle imprese turistico alberghiere, ed elevare la qualità ricettiva, le disposizioni del presente articolo s'intendono estese anche per gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e messa in sicurezza delle strutture.*

*5-ter) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità attuative di cui al precedente comma.*

**10. 019.** Abrignani.

*(Inammissibile)*

## ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Catalano.

*Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.*

**\*11. 48.** Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

*Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.*

**\*11. 58.** Benamati, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Orfini, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.

*Al comma 1, dopo le parole: redige e adotta inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato.*

**11. 3.** Catalano.

*Al comma 1, primo periodo, infine, inserire le seguenti parole: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.*

**11. 25.** Spessotto, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Lo schema del piano è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il termine per l'espressione del parere, il piano può essere comunque adottato.*

**11. 2.** Catalano.

*Al comma 1, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: e può stipulare appositi protocolli di intesa con le Regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, finalizzati alla realizzazione, al raccordo e al completamento di percorsi turistici interregionali e di progetti legati all'uso intermodale dei velocipedi, come definiti dall'articolo 50 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.*

**11. 26.** Mucci, Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallasca, Petraroli, Della Valle.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e all'asse del fiume PO.*

**11. 31.** Braga, Bratti, Ghizzoni.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: patrimonio culturale, inserire le seguenti: , storico, artistico, paesaggistico e naturalistico,.*

**11. 19.** Prodani, Mucci.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: patrimonio culturale inserire le seguenti: e turistico.*

**11. 54.** Montroni.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* destinazioni minori e al Sud Italia, *con le seguenti:* destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne e marginali del Paese.

**11. 27.** Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zozze, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole:* attraverso interventi di potenziamento e di ammodernamento dell'attuale rete ferroviaria.

**11. 24.** Spessotto, Vacca.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il piano inoltre prevede la pubblicazione dei dati in formato aperto da parte delle imprese di trasporto relativamente ai servizi offerti, al fine di facilitarne la conoscenza e l'utilizzo da parte degli utenti.

**11. 4.** Coppola, Marco Di Maio, Catalano, Quintarelli, Tinagli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'attuazione del piano straordinario della mobilità turistica è data prevalenza, in qualità di attuatori, alle imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da giovani di età non superiore ai 35 anni.

**11. 17.** Petrenga.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nell'ambito del piano di cui al comma 1 al fine di assicurare la possibilità, anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di visitare i luoghi e gli istituti della cultura, fruendone degli spazi e delle attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, si stabiliscono procedure idonee alla rimozione delle barriere architettoniche,

così come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1996 n. 503.

*Conseguentemente, al comma 5 prima delle parole:* Dall'attuazione *inserire le seguenti:* Per le finalità di cui al comma 1-bis, presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è istituito un apposito « Fondo per la rimozione delle barriere architettoniche » pari ad euro 2 milioni per l'anno 2014 e 4 milioni ciascuno per gli anni 2015 e 2016. Alla copertura del Fondo si provvede, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e per 3 milioni di euro ciascuno per gli anni 2015 e 2016 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; per 500 mila euro per l'anno 2014 e per 1 milione di euro ciascuno per gli anni 2015 e 2016 mediante incremento del prezzo del biglietto di ingresso nei luoghi e negli istituti di cultura per un valore pari a 0,50 centesimi *e sostituire le parole:* del presente articolo *con le seguenti:* dei commi 2, 3 e 4.

**11. 9.** Bray, Rampi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nella redazione del piano straordinario della mobilità turistica di cui al comma 1, così come nell'applicazione delle misure di cui ai successivi commi 2 e 3, è data priorità alla realizzazione di quei progetti di mobilità dolce, con particolare riferimento alle dorsali cicloturistiche, che

abbiano una dimensione sovraregionale e che assicurano il maggior livello di riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub>.

**11. 14.** Arlotti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria e le aziende di trasporto pubblico nazionale ferroviario redige la mappatura dei percorsi esistenti e all'interno del piano previsto al comma I del presente articolo, definisce, lo sviluppo di nuovi percorsi ferroviari. Il piano di programmazione sarà pubblicato sul sito *web* del Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni.

**11. 72.** Mucci, Catalano, Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

*Al comma 2, dopo la parola: eccellenza aggiungere le seguenti:* , così come definiti dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2011 , n. 79, e successive modificazioni,.

**11. 41.** Prodani.

*Al comma 2, dopo le parole: amministrazione precedente, convoca aggiungere le seguenti:* entro 120 giorni dalla data di adozione del piano straordinario della mobilità turistica di cui al comma 1,.

**11. 59.** De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Marzana, Mucci.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di garantire il rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e tutela della concorrenza,

con decreto del Ministero dei beni e delle Attività culturali e del Turismo, da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione delle legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la procedura per la selezione dei concessionari e per la pubblicizzazione della procedura relativa al rilascio e rinnovo del titolo.

**11. 15.** Schirò.

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2-bis. Il piano straordinario della mobilità turistica di cui al comma 1 comprende la realizzazione di una rete di itinerari destinati alla mobilità ciclistica, denominata rete per la mobilità dolce, con l'obiettivo di favorire la tutela, la valorizzazione e il recupero degli itinerari di rilevante valore storico e culturale. Gli itinerari tutelati ai sensi della presente legge e individuati ai sensi del comma 2-sexies sono le linee ferroviarie in disuso, gli argini e le alzate dei fiumi e dei canali, i tratti stradali secondari o dismessi e i percorsi prevalentemente pedonali.

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone la rete nazionale della mobilità dolce.

2-quater. La rete nazionale della mobilità dolce è finalizzata:

a) al recupero e al riutilizzo delle infrastrutture territoriali in disuso;

b) alla condivisione delle diverse forme di utilizzo delle infrastrutture di cui alla lettera a);

c) alla sicurezza dell'utenza;

d) all'integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa.

*2-quinquies.* La rete nazionale della mobilità dolce è realizzata preferibilmente utilizzando le seguenti tipologie di percorsi:

- a) ferrovie in disuso;
- b) argini e alzate dei fiumi e dei canali;
- c) tronchi stradali dismessi dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa o da altre amministrazioni pubbliche;
- d) strade secondarie, vicinali, campestri o interpoderali a bassa percorrenza veicolare;
- e) strade appartenute al demanio militare;
- f) sentieri, mulattiere e tratturi, le cui caratteristiche ambientali e di sicurezza sono compatibili con la presenza di escursionisti.

*2-sexies.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata l'elenco delle linee ferroviarie in disuso e delle relative pertinenze. L'elenco è aggiornato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni due anni, tenendo in considerazione le segnalazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero delle regioni interessate.

**11. 65.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Mucci.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilita la procedura di individuazione dei circuiti nazionali di eccellenza di cui all'articolo 22 dell'allegato I del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

**11. 52.** Pinna.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per valorizzare i sistemi turistici locali anche attraverso la rivalutazione delle tradizioni italiane, le associazioni Pro Loco e Pro loco giovani, ferma restando la funzione di promozione turistica, possono proporre, realizzare e coordinare progetti integrati a vocazione turistica, utilizzando la struttura ed il personale e sistemi.

**11. 45.** Petrenga, Palmieri.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, anche su istanza dei Comuni interessati, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati e non utilizzabili a fini istituzionali, sono concessi in uso gratuito mediante specifica convenzione di comodato d'uso gratuito agli enti locali interessati per il loro utilizzo in uso gratuito a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni nonché per il loro impiego nel quadro della valorizzazione turistica dei territori. I proprietari di tali immobili rendono disponibili tali strutture per un tempo minimo sufficiente ad ammortizzare gli eventuali oneri di manutenzione straordinaria da sostenersi a carico dei concessionari. Nel caso di stazioni ferroviarie dismesse o non utilizzate, in tutto o in parte, Rete Ferroviaria Italiana rende disponibile tale patrimonio senza oneri mediante lo strumento del comodato d'uso gratuito ai Comuni interessati, con particolare riguardo a quelli inseriti all'interno di Parchi nazionali, regionali o aree protette.

**11. 12.** Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito a piccole e medie imprese, cooperative e associazioni con sede legale in Italia. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. La concessione consegue all'esperimento di procedura ad evidenza pubblica e la durata è stabilita in anni 6, salvo rinnovo; può essere fissato un termine superiore quando il concessionario si obbliga ad eseguire consistenti Opere di ripristino, restauro e ristrutturazione.

**11. 53.** Pinna.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito dal 31 maggio 2015 a imprese, cooperative e associazioni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata delle concessioni è di sette anni salvo un unico rinnovo, in relazione all'investimento effettuato dal concessionario può essere concesso in deroga un termine superiore compreso tra gli otto e i 25 anni, non rinnovabile. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti stabiliscono le procedure concessorie nel rispetto dei principi di pubblicità, economicità, traspa-

renza, sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica ».

*Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:*

« 3-bis. Le concessioni di cui al precedente comma non sono tra loro cumulabili.

3-ter. Al termine del regime concessorio di cui al comma 3 gli immobili interessati, ad eccezione di quelli a rilevanza storica e culturale, possono essere alienati o concessi in locazione a imprese, cooperative e associazioni ricorrendo a procedure di evidenza pubblica.

3-quater. In via sperimentale per cinquanta siti campione individuati da un'apposita Conferenza dei servizi, con preferenza per quelli presenti nei percorsi del piano di cui al comma 1, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di affidamento concessorio deve concludersi entro il 31 marzo 2015, Al termine della fase sperimentale e non oltre il 31 maggio 2015, le amministrazioni competenti devono individuare le migliori pratiche e linee guida per garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure autorizzative e di individuazione degli immobili.

**11. 39.** Prodani, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallasca, Petraroli, Della Valle.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, vengono trasferite alla Regione che ne determinano in via autonoma l'uso e l'eventuale concessione.

**11. 5.** Capelli.

*Al comma 3, sostituire le parole: ciclabili e moto turistici con le seguenti: ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari.*

**11. 56.** Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Braga, Bratti.

*Al comma 3, sostituire le parole: di appartenenza pubblica con le seguenti: , in ogni caso di proprietà dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e dopo le parole: possono essere concessi aggiungere le seguenti: dall'ente proprietario;*

**11. 10.** Coppola, Tullo, Amato, Bonaccorsi, Bonomo, Brandolin, Bruno Bosso, Cardinale, Castricone, Crivellari, Culotta, Ferro, Gandolfi, Martino, Mauri, Mognato, Mura, Pagani, Paolucci.

*Al comma 3, sopprimere la parola: gratuito.*

*Conseguentemente al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate con procedura ad evidenza pubblica. In presenza di una pluralità di soggetti interessati al rilascio della concessione, la concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

**11. 13.** Prata, Allasia.

*Al comma 3, sopprimere la parola: gratuito.*

**\*11. 36.** Fanucci.

*Al comma 3, sopprimere la parola: gratuito.*

**\*11. 64.** Abrignani.

*Al comma 3, sopprimere la parola: gratuito.*

**\*11. 71.** Bini.

*Al comma 3, sostituire le parole: un uso gratuito con le seguenti: in comodato d'uso e con l'obbligo di migliorie alla riconsegna del bene.*

**11. 16.** Schirò.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: possono essere concessi in uso gratuito inserire le seguenti: , con procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto.*

**11. 23.** Spessotto, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Vacca.

*Al comma 3, dopo le parole: possono essere concessi in uso gratuito aggiungere le seguenti: attraverso procedure ad evidenza pubblica.*

**11. 60.** Tinagli, Antimo Cesaro, Molea, Vezzali, Galgano.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: imprese, cooperative e associazioni, aggiungere le seguenti: che assumano con contratto di lavoro a termine della durata di 36 mesi giovani fino a 35 anni per la gestione degli immobili di cui sopra o.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: dieci.*

**11. 49.** Rampi.

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* , costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni,.

**11. 32.** Prodani, Pinna, Mucci.

*Al comma 3 sostituire le parole:* giovani fino a 35 anni *con le seguenti:* soggetti fino a 40 anni.

**\*11. 6.** Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

*Al comma 3 sostituire le parole:* giovani fino a 35 anni *con le seguenti:* soggetti fino a 40 anni.

**\*11. 29.** Pes.

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

1. Sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: « Il termine di durata della concessione è di sette anni salvo un unico rinnovo. In relazione all'investimento effettuato dal concessionario può essere concesso in deroga un termine superiore compreso tra gli otto e i 25 anni, non rinnovabile. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti stabiliscono le procedure concessorie nel rispetto dei principi di pubblicità, economicità, trasparenza, sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica »;

*Conseguentemente aggiungere i seguenti commi:*

3-bis. Le concessioni di cui al precedente comma non sono tra loro cumulabili.

3-ter. Al termine del regime concessorio di cui al comma 3 gli immobili interessati, ad eccezione di quelli a rilevanza storica e culturale, possono essere alienati o concessi in locazione a imprese, cooperative e associazioni ricorrendo a procedure di evidenza pubblica.

**11. 33.** Prodani, Crippa, Pinna.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Il termine della concessione è stabilito nella convenzione tra le parti tenendo conto degli investimenti effettuati dal concessionario nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità.

**11. 22.** Mucci.

*Al comma 3, sostituire le parole:* sette anni *con le seguenti:* quindici anni.

**11. 66.** Manzi.

*Al comma 3 sostituire la parola:* sette *con dieci.*

**11. 46.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* sette anni *con le seguenti:* nove anni.

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole « sette anni, » con le seguenti « nove anni »*

**\*11. 50.** Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Pelluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole « sette anni, » con le seguenti « nove anni »*

**\*11. 57.** Bossa, Piccoli Nardelli, Benamati, Ascani, Blažina, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Ghizzoni, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Pelluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei.

*Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi:* Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate con procedura ad evidenza pubblica. In presenza di una pluralità di soggetti interessati al rilascio della concessione, la concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**\*11. 38.** Fanucci.

*Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi:* Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate con procedura ad evidenza pubblica. In presenza di una pluralità di soggetti interessati al rilascio della concessione, la concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**\*11. 63.** Abrignani.

*Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi:* Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate con procedura ad evidenza pubblica. In presenza di una pluralità di soggetti interessati al rilascio della concessione, la concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**\*11. 70.** Bini.

*Al comma 3, aggiungere infine, il seguente periodo:* Gli immobili assegnati in concessione ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività turistico ricettive solo se svolte in forma imprenditoriale.

**\*11. 37.** Fanucci.

*Al comma 3, aggiungere infine, il seguente periodo:* Gli immobili assegnati in concessione ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività turistico ricettive solo se svolte in forma imprenditoriale.

**\*11. 62.** Abrignani.

*Al comma 3, aggiungere infine, il seguente periodo:* Gli immobili assegnati in concessione ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività turistico ricettive solo se svolte in forma imprenditoriale.

**\*11. 69.** Bini.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli immobili assegnati in concessione ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività turistico ricettive solo se svolte in forma imprenditoriale».

**\*11. 61.** Prativiera, Allasia.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Per la valorizzazione e la gestione di luoghi archeologici e museali il Mibact può dare vita a circuiti ispirati al principio di sussidiarietà, in collaborazione con le Regioni ed enti locali, ad associazioni, cooperative, imprese e a persone giuridiche. All'interno di questi circuiti sarà possibile la realizzazione di spettacoli dal vivo, adeguati allo spazio dato in gestione, al fine di promuovere il luogo, lo spettacolo dal vivo e la redditività dello spazio stesso.»

**11. 35.** Rampelli.

**(Inammissibile)**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le amministrazioni competenti sono tenute, entro un anno dall'avvio dell'affidamento concessorio, ad individuare le migliori pratiche e linee guida per garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure autorizzative e di individuazione degli immobili.»

**11. 40.** Prodani, Pinna.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** La gestione, i servizi di assistenza culturale e di ospitalità di istituti e luoghi della cultura statali, regionali, provinciali e comunali non aperti al pubblico per motivi connessi alla carenza del personale o delle risorse economiche, possono essere concesse dall'amministrazione proprietaria, senza oneri a carico delle pubbliche amministrazioni, a cooperative sociali, cooperative universitarie, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale costituite prevalentemente da giovani di età inferiore ai 35 anni ovvero affidate ad Università tramite apposite convenzioni. Gli eventuali ricavi derivanti dalla suddetta attività sono utilizzati dal gestore esclusivamente al fine di migliorare i servizi culturali per il pubblico. Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative nel settore culturale, sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

**11. 11.** Bray, Rampi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Alle concessioni di cui al comma 3 si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante avviso pubblico, diretto alla individuazione dei beni oggetto di concessione secondo le modalità stabilite con successivo decreto ministeriale.

**11. 68.** Manzi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le apposite disposizioni riguardanti le procedure di affidamento e di rinnovo della concessione di cui al comma 3.

**11. 67.** Bossa.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Per le finalità di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative.

**11. 51.** Taranto, Bossa.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

**4.** Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, semita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le associazioni di categoria delle guide turistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottare 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede alla revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, assicurando la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, nonché la tutela del turista e del fruitore dei beni culturali, e riconoscendo, anche in conformità alla normativa dell'Unione europea, la specifica e peculiare professionalità delle guide turistiche abilitate in Italia.

**4-bis.** L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

**11. 8.** Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013 n. 97 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 è sostituito dal seguente:

1. I cittadini dell'Unione europea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione Europea.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza Unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico-artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.

**11. 7.** Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 ottobre 2014 ». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato si definiscono i profili professionali e i requisiti necessari per l'esercizio della professione di guida turistica. ».

**11. 55.** Pinna.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 ottobre 2014 ».

**11. 43.** Prodani.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. In attesa del riordino organico e complessivo della normativa relativa all'esercizio della professione di guida turistica è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97. »

**11. 42.** Prodani, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: « ed è aggiunto » sino alla fine del periodo.*

**11. 34.** Rampelli.

*Al comma 4, sostituire le parole: previa intesa in sede di con le seguenti: sentita la.*

**\*11. 20.** Mucci.

*Al comma 4, sostituire le parole: previa intesa in sede di con le seguenti: sentita la.*

**\*11. 18.** Pinna.

*Al comma 4, dopo le parole: Conferenza Unificata inserire le seguenti: l'individuazione dei siti.*

**11. 21.** Mucci.

*Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:*

« Le guide turistiche già abilitate a operare nei siti summenzionati non de-

vono essere sottoposte a una nuova procedura abilitati va. ».

**11. 44.** Prodani, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Dopo il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*) è inserito il seguente comma 28-bis: « A decorrere dal 2014, i Comuni fino a 5.000 abitanti possono superare il limite stabilito dal comma 28 per le spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti. »

**11. 30.** Pastorino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

4-bis: « Al fine di incentivare e riqualificare l'innalzamento degli standard turistici, in particolar modo in favore del turismo straniero, le strutture ricettive effettuano politiche di promozione e valorizzazione dell'accoglienza, attraverso iniziative finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica per quanti viaggiano con animali al seguito ».

**11. 28.** Vezzali.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, le parole: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro il 31 dicembre 2014 ».

**11. 47.** Mariano.

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Norme per favorire l'accesso alle vacanze per le fasce sociali economicamente più deboli).*

1. Al fine di sviluppare il mercato interno del turismo e facilitare l'accesso alle vacanze dei cittadini italiani con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti, i buoni vacanze di cui all'articolo 27 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono gestiti a livello nazionale tramite una convenzione tra l'Ufficio per le politiche del turismo, presso il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, e un soggetto gestore costituito nella forma di associazione *non profit* tra le associazioni del turismo sociale e le associazioni delle imprese turistiche, maggiormente rappresentative a livello nazionale, che emette i buoni vacanze a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo parziale, o a tempo determinato, degli apprendisti e dei collaboratori, dei pensionati, delle famiglie e dei singoli cittadini.

2. Il gestore di cui al comma 1 è responsabile del funzionamento del sistema dei buoni vacanze e degli oneri che gravano sui prestatori di servizi convenzionati ai sensi del comma 5.

3. Nella convenzione di cui al comma 1 sono specificati gli eventuali mandati o interessi che i membri designati a partecipare alle attività del gestore di cui al medesimo comma, detengono nelle associazioni, organismi e società che entrano o possono entrare in relazione con l'associazione medesima.

4. Il Ministro dei beni ed attività culturali relaziona annualmente al Consiglio dei ministri e al Parlamento sulle attività svolte nell'anno precedente dal gestore di cui al comma 1, sull'evoluzione del sistema dei buoni vacanze, sulle eventuali modifi-

che da apportare alla disciplina nazionale dei buoni vacanze, sui risultati e sull'esperienza acquisita nella gestione del sistema, sugli obiettivi che si intendono perseguire nel triennio successivo.

5. La fruizione dei buoni vacanze è consentita per tutto l'anno solare. Al fine di favorire la stagionalizzazione dei flussi turistici, dal 7 gennaio e fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale, e dal 23 di agosto fino al 20 dicembre i buoni vacanze possono essere erogati sulla base di specifiche convenzioni tra il gestore di cui al comma 1 e i prestatori di servizi che erogano i servizi di cui al comma 7, basati su sconti, promozioni tariffarie e pagamenti modulati seconda i periodi dell'anno.

6. I buoni vacanze, utilizzabili sulla base delle convenzioni di cui al comma 5, possano essere richiesti sul territorio nazionale una sola volta per nucleo familiare per anno solare.

7. I buoni vacanze possono essere utilizzati per l'acquisizione di almeno uno dei seguenti servizi, usufruiti fuori dai comune di residenza: *a)* mezzi di trasporto; *b)* alloggio e ristorazione; *c)* servizi turistici, culturali e di svago; *d)* servizi accessori alla vacanza.

8. Ferma restando la facoltà dei lavoratori di cui al comma 1, di determinare liberamente la quantità di retribuzione a proprio carico da destinare alle vacanze, nei contratti di lavoro sono fissate le modalità di versamento della contribuzione totale o parziale a carico del datore di lavoro finalizzata all'erogazione dei buoni vacanze.

9. Le spese per l'acquisto dei buoni vacanze effettuate dai lavoratori di cui al comma 1, con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a euro 25,000, sono deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

per un importo annuo non superiore a quanto previsto dalla tabella 1 allegata alla presente legge.

10. Gli importi di cui alla tabella 1 possono essere modificati annualmente con decreto del Ministro dei beni ed attività culturali.

11. Il contributo versato dal datore di lavoro ai sensi del comma 8 non può in ogni caso essere considerato quale componente salariale ed è comunque interamente deducibile dalla base imponibile dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo e professionale.

12. I lavoratori dipendenti dei settori pubblici e privati che intendono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge formulano una richiesta al proprio datore di lavoro, accompagnata da idonea documentazione comprovante la composizione del nucleo e del reddito lordo familiare con le modalità previste dal decreto di cui comma 17, lettera *f*).

13. Le spese per l'acquisto dei buoni vacanze effettuate dai pensionati con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell'ISEE, pari o inferiore a euro 25.000, sono deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a quanto previsto dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

14. Gli importi di cui alla tabella 2 possono essere modificati annualmente con decreto del Ministro dei beni ed attività culturali.

15. Ai fini di cui alla presente legge, per beneficiari si intendono i nuclei familiari i cui componenti siano cittadini italiani o dell'Unione europea residenti in Italia ovvero extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza, che si trovino nella condizione socio-economica prevista dalle tabelle 1 e 2.

16. Il richiedente dichiara, con le modalità previste dal decreto di cui comma 17, lettera *f*) del presente articolo, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-

teria di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il proprio nucleo familiare si trova nella condizione socio-economica prevista dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

17. Con decreto del Ministro dei Beni ed Attività Culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: *a)* le modalità di costituzione del soggetto gestore di cui al comma 1; *b)* i contenuti della convenzione di cui al comma 1; *c)* le modalità di gestione e di controllo del sistema dei buoni vacanze e del gestore convenzionato ai sensi del comma 1; *d)* la disciplina dell'incompatibilità degli incarichi dei membri del gestore di cui del comma 1; *e)* i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui al presente articolo *f)* le modalità della richiesta di cui comma 12, e della dichiarazione di cui comma 16; *g)* le modalità di acquisto dei buoni vacanze da parte dei soggetti beneficiari; *h)* i contenuti delle convenzioni di cui comma 5, riguardanti in particolare la trasparenza degli impegni che i prestatori di servizi assumono verso i soggetti fruitori dei buoni vacanze; *i)* eventuali accordi di reciprocità con altri Stati per l'utilizzo dei buoni vacanze fuori dai confini nazionali.

18. Al fine di permettere l'accesso alta vacanze anche ai beneficiari di cui al comma 15, privi di reddito o a soggetti appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate, il decreto di cui comma 17, provvede a regolamentare il Fondo buoni vacanze di cui all'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

19. Eventuali avanzi di gestione del gestore di cui al comma 1, sono riversati, al netto del rientro degli investimenti resisi necessari per l'attivazione del sistema buoni vacanze, nel Fondo buoni vacanze al fine di coprire progressivamente gli oneri dello Stato derivanti dalla creazione del sistema dei buoni vacanze.

20. Il Fondo buoni vacanze è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno

2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015, finalizzati allo sviluppo del sistema dei buoni vacanze, a valere su parte della quota destinata allo Stato di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti.

Tabella 1.

Numero componenti nucleo familiare;  
Spesa deducibile (Euro)

1	700,00;
2	1.100,00;
3	1.500,00;
4 e +	2.000,00.

Tabella 2.

Numero componenti nucleo familiare;  
Spesa deducibile (Euro)

1	1.200,00;
2	1.600,00;
3	2.000,00;
4 e +	2.350,00.

**11. 011.** Schirò, Santerini.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Misure per favorire l'accesso alle vacanze).*

1. Al fine di sviluppare il mercato interno del turismo e facilitare l'accesso alle vacanze di tutti i cittadini italiani con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti, i buoni vacanze di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, da emettere a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo parziale, a tempo determinato, degli apprendisti e dei collaboratori e dei pensionati, sono emessi e gestiti a livello nazionale tramite una convenzione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un soggetto gestore, costituito nella forma di associazione *non profit*, partecipata dallo Stato, dalle federa-

zioni associative maggiormente rappresentative delle imprese turistiche e delle associazioni del turismo sociale.

2. Le modalità di costituzione del soggetto gestore, ed i contenuti della convenzione di cui al comma 1 sono fissati con il decreto di cui al comma 10.

3. Il gestore di cui al comma 1 è responsabile del funzionamento del sistema dei buoni vacanze e degli oneri che incombono sui prestatori di servizi convenzionati ai sensi del comma 5.

4. Gli avanzi di gestione del gestore convenzionato ai sensi del comma 1, al netto delle quote di investimento, sono destinati a finalità di promozione del turismo sociale e di erogazioni di buoni vacanze a soggetti senza reddito, in accordo con le Regioni ed i Comuni.

5. I buoni vacanze possono essere utilizzati per l'acquisizione, ai soli fini turistici, di almeno uno dei seguenti servizi, usufruiti fuori dal comune di residenza, presso le imprese e gli operatori convenzionati:

- a) mezzi di trasporto;
- b) alloggio e ristorazione;
- c) servizi turistici, culturali e di svago;
- d) servizi accessori alla vacanza.

6. La fruizione dei buoni vacanze è consentita per tutto l'anno solare. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, il gestore di cui al comma 1 stipula convenzioni con i fornitori dei servizi turistici di cui al comma 5, che garantiscano particolari sconti e promozioni tariffarie modulate secondo i periodi dell'anno ed in rapporto alla tipologia del servizio reso. I buoni vacanze sono utilizzabili solo sul territorio nazionale sulla base delle convenzioni di cui al punto precedente, salvo accordi bilaterali con sistemi di buoni vacanze di paesi esteri.

7. Le spese dei lavoratori e dei pensionati di cui al comma 1 per l'acquisto dei buoni vacanze, con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione ISEE, pari o inferiore a euro 26.000, sono

deducibili dalle imposte IRPEF, ai sensi del comma 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nella percentuale del 22 per cento della spesa annua fino al limite massimo di euro 2.000,00 per nucleo familiare. Tale importo massimo sarà modulato per numero di componenti del nucleo familiare con il decreto attuativo di cui al seguente comma 10.

8. Gli importi e le percentuali di cui al comma 7 possono essere modificati annualmente con decreto della Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia.

9. Ferma restando la facoltà dei lavoratori dipendenti di determinare liberamente la quantità di retribuzione a proprio carico da destinare alle vacanze, nei contratti di lavoro possono essere fissate le modalità di versamento della contribuzione totale o parziale a carico del datore di lavoro finalizzata all'acquisto dei buoni vacanze. Il contributo versato dal datore di lavoro è deducibile ai fini previdenziali dal reddito del lavoratore ed è interamente deducibile dalla base imponibile dell'impresa, secondo i requisiti ed entro i limiti fissati nel comma precedente.

10. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono stabiliti:

a) le modalità di costituzione del soggetto gestore di cui al comma 1;

b) i contenuti della convenzione di cui al comma 1, indicanti le modalità di gestione, di finanziamento, e di controllo del sistema dei buoni vacanze e del gestore convenzionato ai sensi del comma 1;

c) le modalità della richiesta del beneficio ed i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 7;

d) i contenuti delle convenzioni tipo con i prestatori di servizi turistici, di cui

al comma 5, riguardanti in particolare la trasparenza degli impegni che i prestatori di servizi assumono verso i soggetti fruitori dei buoni vacanze;

e) il sistema di verifica dei costi della defiscalizzazione e le modalità di accertamento della agevolazione fiscale concessa nei limiti di oneri fissati dal successivo comma 11.

11. Il decreto di cui al comma precedente determina il limite dei quantitativi dei buoni vacanze emettibili ogni anno al fine di non superare gli oneri conseguenti alla defiscalizzazione. Gli oneri previsti per il primo biennio è fissata nel limite massimo annuo di euro 10 milioni di euro, a valere su parte della quota destinata allo Stato di cui al comma 2 dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti. Per il 2014 sono acquisiti inoltre tutti i residui giacenti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, già destinati negli anni precedenti ai Buoni Vacanze.

12. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ogni biennio relaziona al Consiglio dei ministri e al Parlamento sugli effetti sociali, economici e fiscali indotti dal sistema dei buoni vacanza, al fine di verificare la possibilità di estendere il sistema medesimo.

**11. 08.** Vezzali, Molea.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Misure urgenti per la destagionalizzazione dei flussi turistici).*

1. Al fine di consentire la destagionalizzazione dei flussi turistici, favorire il turismo sociale, con particolare riferimento al turismo degli anziani e razionalizzare l'offerta turistico-abitativa, le re-

gioni, per il tramite dei Sistemi turistici locali, ove riconosciuti ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, definiscono offerte turistiche integrate, destagionalizzate e a prezzi competitivi. Le offerte sono rivolte, con criteri di priorità, ad anziani.

2. Le offerte devono prevedere:

a) l'alloggio in strutture ricettive o in unità abitative di tipo residenziale messe a disposizione, dotate dei requisiti di sicurezza, tecnici e igienico-sanitari previsti dalla legislazione vigente. Nelle unità abitative è assicurata la fornitura di servizi sul modello alberghiero e delle attrezzature necessarie;

b) la fruizione integrata di beni culturali, ambientali, nonché di spettacoli e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, nonché di eventuali pacchetti aggiuntivi, con i necessari servizi di trasporto e di guida specializzata;

c) l'accesso ai servizi per i soggetti a ridotta mobilità, al fine di consentire ad essi la fruizione il più possibile ampia dell'offerta e ai servizi sanitari, anche emergenziali, operativi a tempo pieno e di prossimità;

d) il rispetto della Carta dei servizi turistici e dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 è aggiunto il seguente:

*2-bis.* I sistemi turistici locali, provvedono:

a) nell'ambito di competenza a raccogliere, elaborano e trasmettono alla provincia e alla regione, nonché ai comuni interessati, i dati e le informazioni di interesse turistico, comprese le disponibilità ricettive, classificano la qualità delle strutture turistiche, favoriscono la forma-

zione di proposte di offerte turistiche, coordinano gli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) ai servizi ricettivi ovvero provvedono alla prenotazione di servizi alberghieri, turistici, di intrattenimento e di svago e, in tale ambito, e possono svolgere le funzioni di sostituto d'imposta ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 16, l'Ente nazionale per il turismo (ENIT), sulla base delle offerte predisposte dalle regioni, anche in concorso tra loro, procede alla promozione e commercializzazione internazionale, anche tramite *web*, con particolare riguardo ai Paesi con rilevanti movimenti turistici, delle offerte turistiche di cui al presente articolo.

5. Allo scopo di rendere competitiva ed accessibile l'offerta turistica di cui al presente articolo, mediante una riduzione non inferiore al 50 per cento del suo prezzo normale, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2014, ripartiti tra le regioni sulla base della qualità delle offerte integrate e dei pacchetti turistici resi disponibili nei Sistemi turistici locali. Per le regioni Meridionali è vincolata una quota non inferiore a 15 milioni di euro. Le regioni possono concorrere con ulteriori risorse proprie. Con decreto del Ministro per beni e attività culturali e turismo sono stabiliti i criteri di valutazione delle offerte e il riparto dello stanziamento tra le Regioni.

6. All'onere di cui al comma 5, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (*ex* Fondo per le aree sottoutilizzate) di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 88.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**11. 020.** Pagano.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Associazioni nazionali delle Città di Identità).*

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano, anche in vista del grande evento EXPO 2015, sono considerate Associazioni nazionali delle Città d'identità quelle associazioni costituite allo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti culturali, ambientali ed eno-gastronomici, operanti sul territorio nazionale da almeno cinque anni e i cui associati provengano da almeno undici regioni e trenta province.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, si provvede all'individuazione delle Associazioni nazionali delle Città d'identità, rispondenti ai requisiti di cui al comma 1.

**11. 03.** Cenni.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Associazioni nazionali delle Città di Identità).*

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano, anche in vista del grande evento EXPO 2015, sono considerate Associazioni nazionali delle Città d'identità quelle associazioni costituite allo scopo di svolgere at-

tività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti culturali, ambientali ed eno-gastronomici, operanti, da almeno cinque anni, sul territorio nazionale, ovvero i cui associati provengano da almeno undici regioni e cinquanta Comuni.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, si provvede all'individuazione delle Associazioni nazionali delle Città d'identità, rispondenti ai requisiti di cui al comma 1.

**11. 01.** Ginefra, Mongiello, Ventricelli, Grassi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Associazioni nazionali delle Città di Identità).*

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione e il coinvolgimento nella programmazione delle politiche a supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico e nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano, anche in vista del grande evento EXPO 2015, sono considerate Associazioni nazionali delle Città d'identità quelle associazioni costituite allo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti culturali, ambientali ed eno-gastronomici, operanti sul territorio nazionale da almeno cinque anni e i cui associati provengano da almeno undici regioni e trenta province.

2. Negli accordi degli associati, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione e

di esclusione degli associati, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli associati.

3. Le Associazioni nazionali delle Città d'identità traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti e attività;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni.

4. Presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione del presente articolo, le Associazioni nazionali delle Città d'identità. Previa verifica dei requisiti di cui al comma 1 e 2, la Direzione Generale per le politiche del turismo provvede alle iscrizioni nel registro e alla sua tenuta.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**11. 02.** Cenni.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Piano straordinario per il turismo sostenibile nelle Alpi e negli Appennini).*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con la Conferenza Unificata, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto redige ed adotta il « Piano straordinario per il turismo sostenibile nelle Alpi e negli Appennini ». Tale Piano favorisce l'uso ottimale delle risorse ambientali, il rispetto dell'autenticità socio-culturale delle comunità ospitanti al fine di preservarne il patrimonio culturale ed ambientale e garantisce un esercizio sostenibile e duraturo delle attività economiche. Particolare attenzione dovrà essere posta alla valorizzazione di prodotti turistici transfrontalieri, transnazionali e ai progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e di diversificazione delle attività economiche nei territori dove lo sci alpino non risulta essere più competitivo a causa del mutamento climatico.

**11. 04.** Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Disposizioni urgenti per la valorizzazione dell'albergo diffuso).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-

legge è istituita una strategia nazionale al fine di sostenere l'albergo diffuso e armonizzare le normative regionali in materia. La Strategia è adottata con decreto del Ministero dei beni culturali e turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

La Strategia è adottata tenendo conto dei seguenti obiettivi:

Definire chiaramente il concetto di albergo diffuso;

Armonizzare la disciplina regionale, per la tutela degli utenti e della concorrenza tra operatori;

Tutelare un brand originale e tipicamente italiano, in sensibile evoluzione anche all'estero;

Consentire deroghe al regime giuridico degli alberghi, per valorizzarne le particolarità;

Consentire deroghe agli strumenti urbanistici, se le caratteristiche degli edifici lo richiedano;

Prevedere un sistema di classificazione specifico, che tenga conto della diversità delle strutture;

Individuare finanziamenti pubblici nazionali ed europei dedicati.

2. Al fine dell'elaborazione della Strategia di cui al presente articolo, il Ministro dei beni culturali e turismo può nominare un gruppo di lavoro, aperto alla partecipazione di rappresentanti degli altri Ministeri interessati, delle Regioni, delle autonomie territoriali e l'associazione Nazionale alberghi diffusi. I componenti del suddetto gruppo non percepiscono alcun compenso, indennità o rimborso spese. Il Ministero assicura il supporto tecnico e logistico al Gruppo di lavoro interministeriale esclusivamente nell'ambito delle ri-

sorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La Strategia è aggiornata ogni tre anni, sulla base delle indicazioni elaborate dal Gruppo di lavoro di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**11. 05.** Crippa, Prodani, Mucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Modifiche alle disposizioni in materia di guida alpina).*

1. L'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989 n. 6, è sostituito dal seguente:

ART. 21.

*(Guida Escursionistica di Montagna).*

1. La figura professionale di Accompagnatore di Media Montagna è sostituita dalla Guida Escursionistica di Montagna, gli articoli della legge 2 gennaio 1989, n. 6 attinenti alla figura Accompagnatore di Media Montagna, non modificati dal presente emendamento, si intendono riferiti alla Guida Escursionistica di Montagna.

2. Le Regioni istituiscono la formazione e l'abilitazione di Guida Escursionistica di Montagna.

3. La Guida Escursionistica di Montagna svolge professionalmente senza limitazione territoriale l'attività di accompagnamento in escursioni su sentieri montani e su terreno montano, anche innevato, con l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e materiali alpinistici e scialpinistici. Su terreno innevato è consentito l'utilizzo delle ciaspole (racchette da neve), mentre non è consentita alcuna attività con gli sci.

4. La Guida Escursionistica di Montagna illustra le caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche e antropiche del

territorio montano percorso, anche al fine di favorire una fattiva e proficua partecipazione delle persone accompagnate e affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e programmi di educazione ambientale.

5. Su terreno montano è consentito l'uso della corda da escursionismo come mezzo per garantire la sicurezza in circostanze eccezionali.

6. Le Guide Alpine-Maestri di Alpinismo e gli Aspiranti Guida possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo.

2. L'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 è sostituito dal seguente articolo:

ART. 22.

*(Maestro di Arrampicata).*

1. Le Regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di Maestri di Arrampicata.

2. Il Maestro di Arrampicata svolge professionalmente:

l'accompagnamento e l'insegnamento di persone in arrampicata su roccia, su strutture artificiali e naturali appositamente attrezzate per l'arrampicata sportiva, con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate e glaciali;

l'attrezzatura e manutenzione di fallesie, purché in possesso della qualifica di addetto ai lavori in fune.

3. Negli ambiti sopra descritti le Regioni, sentito il parere dei Collegi Regionali delle guide alpine o del Collegio Nazionale delle guide alpine, provvedono a individuare le aree in cui è consentita l'attività del Maestro di Arrampicata.

4. Le Guide Alpine-Maestri di Alpinismo e gli Aspiranti Guida possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo.

3. L'articolo 23 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 è sostituito dal seguente articolo:

ART. 23.

(Guida Vulcanologica).

1. Le Regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di Guide Vulcanologiche.

2. La Guida Vulcanologica svolge professionalmente l'accompagnamento e l'insegnamento di persone in ascensioni o escursioni su vulcani anche quando prevedano percorsi in zone rocciose e innestate con esclusione dei ghiacciai e delle zone con caratteristiche alpine.

3. Limitatamente al vulcano Etna è consentito per la progressione l'uso delle tecniche e delle attrezzature alpinistiche e scialpinistiche.

4. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle Guide Alpine-Maestri di Alpinismo, agli Aspiranti Guida e alle Guide Vulcanologiche iscritti nei relativi albi ed elenchi ai sensi dell'articolo 2.

4. L'articolo 24 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 è sostituito dal seguente articolo:

ART. 24.

(Guida Canyoning (torrentismo)).

1. Le Regioni istituiscono la formazione e l'abilitazione di Guida *Canyoning*.

2. La Guida *Canyoning* svolge professionalmente l'accompagnamento e l'insegnamento di persone nella pratica del *canyoning* (torrentismo) su percorsi appositamente predisposti.

3. Le Guide Alpine-Maestri di Alpinismo e gli Aspiranti Guida in possesso della relativa specializzazione possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo.

5. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

ART. 24-bis.

(Elenchi speciali, rappresentanza e formazione).

1. Per le figure professionali riportate agli articoli 21, 22, 23 e 24, si istituiscono i relativi elenchi speciali la cui tenuta è affidata ai Collegi Regionali delle guide alpine di cui all'articolo 13 della Legge n. 6 del 2 gennaio 1989.

2. I membri degli elenchi speciali hanno diritto di voto e di rappresentanza nell'ambito dei direttivi regionali e nazionale.

3. I rappresentanti degli elenchi speciali hanno diritto di voto nell'ambito dei direttivi regionali e nazionale.

4. Nelle Regioni in cui non sono presenti guide alpine, il Collegio Regionale può essere costituito dai soli membri iscritti negli elenchi speciali.

5. L'iscrizione agli elenchi abilita all'esercizio delle professioni di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24. L'iscrizione negli elenchi speciali è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge n. 6 del 2 gennaio 1989.

6. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e mediante il superamento dei relativi esami.

7. La formazione delle figure professionali di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 è di competenza delle Regioni che vi provvedono attraverso i rispettivi Collegi Regionali, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine di cui all'articolo 15 della Legge n. 6 del 2 gennaio 1989.

8. Si applicano alle figure professionali riportate agli articoli 21, 22, 23 e 24 le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.

9. Le elezioni del primo direttivo del Collegio Regionale sono indette dal Presidente della Regione.

**11. 06.** Borghi, Ginoble.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

*(Norme urgenti in materia di Distretti turistici).*

1. Il termine disposto all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e modificato dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è fissato al 30 giugno 2015.

2. All'articolo 3 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, sostituire le parole: « nei territori costieri » con: « su tutto il territorio nazionale »;

b) al comma 5, sostituire le parole: « novanta giorni » con: « sessanta giorni ».

**11. 07.** Prodani, Pinna, Mucci.

*(Inammissibile)*

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

*(Norme a tutela della concorrenza delle strutture ricettive).*

1. Per garantire l'omogeneità delle strutture ricettive su tutto il territorio nazionale, la tutela della libera concorrenza come previsto dagli articoli da 101 a 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo emana un decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per stabilire una classificazione univoca e la tipologia delle strutture ricettive sul territorio nazionale, nel rispetto degli obiettivi co-

munitari di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

**11. 09.** Prodani, Crippa, Pinna.

*(Inammissibile)*

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

*(Misure urgenti per l'istituzione della Italy Tourist Card).*

1. Al fine di valorizzare i poli culturali, il patrimonio diffuso e le eccellenze territoriali nazionali e di raggiungere il prioritario obiettivo della massima diffusione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di strumenti digitali che consentano la migliore e più avanzata fruizione dei servizi turistici italiani attraverso la promozione dei servizi *on-line* e delle transazioni di commercio elettronico, rivolte al mercato nazionale ed internazionale, entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo affida in concessione, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'ideazione, la realizzazione e la distribuzione della Carta del Turista in Italia, denominata *Italy Tourist Card*, all'operatore economico che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurarne, una diffusa ed immediata operatività attraverso l'impiego delle proprie dotazioni:

a) abilitazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di pagamento effettuati a sportello ed elettronicamente;

b) presenza capillare su tutto il territorio nazionale di infrastrutture fisiche e logistiche;

c) dotazione di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi anche di pagamento su scala nazionale e fornite di *Computer Emergency Response Team* attive su scala nazionale;

2. La *Italy Tourist Card*, anche allo scopo di accrescere l'opportunità di accoglienza e di accessibilità turistica attraverso la promozione di accordi a livello locale tra diversi operatori, deve permettere al viaggiatore di pre-configurare, attraverso strumenti e canali digitali, il suo viaggio e soggiorno, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione di servizi pubblici di trasporto e degli istinti e dei luoghi della cultura compresi i parchi di divertimento e gli spettacoli viaggianti, e di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti del *made in Italy*. A tal fine il concessionario stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**11. 010.** Tancredi, Pizzolante.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

Alla legge 3 agosto 1985, n. 411, all'articolo 1, comma 1, le parole: « anno 1985 » e: « lire 600 milioni » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « anno 2015 » ed: « euro 555.000 » e l'articolo 4 è abrogato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 555.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**11. 012.** Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Caruso, Schirò.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Misure urgenti per incentivare l'utilizzo turistico dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante le biglietterie telematiche e i portali informatici).*

1. Al fine di assicurare livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti il servizio pubblico di trasporto locale, da garantirsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a introdurre, negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, a pena di decadenza dalla concessione, di istituire e fornire all'utenza, entro 30 giugno 2015, un servizio di biglietteria telematica per un indirizzo univoco su tutto il territorio nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza Pubblica.

**11. 013.** Mucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Istituzione Marchio made in Italy-Turismo).*

1. Al fine di definire in modo unitario e coerente il posizionamento sui mercati turistici internazionali dell'immagine dell'Italia, con decreto del Ministro dei Beni culturali e turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,

da adottare entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'indizione di un concorso di idee per l'utilizzazione di un Marchio « Italia », al fine di promuovere i prodotti del *made in Italy* nel mondo.

**11. 014.** Mucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

(Start up turismo).

All'articolo 25, comma 2, lettera *h*) del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo il numero 3 è inserito il seguente:

1. Abbia come oggetto sociale di promuovere l'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di *software* originali. In particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione ed accoglienza per il turista e *tour operator* di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza sul territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche dati in convenzione con agenzie di viaggio o *tour operator*; la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni *web* che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento sul territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale,

in forma di servizi di *incoming* ovvero di accoglienza di turisti sul territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

2. Le imprese *start-up* innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche sotto forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del Codice, civile.

3. Al fine di agevolare la costituzione di società operanti nel settore turistico e della promozione turistica da parte di persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione medesima, le società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'articolo 2463-bis del Codice civile, aventi quale oggetto sociale attività connesse al turismo e alla promozione turistica, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**11. 015.** Mucci, Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallasca, Petraroli, Della Valle.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

(Disposizioni urgenti per il sostegno intermodale bici-treno).

1. È istituito il Fondo rotativo presso la Presidenza del Consiglio con una dotazione annua di 20 milioni di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 per lo sviluppo dell'intermodalità bici e treno. Il fondo è finalizzato alla concessione di finanzia-

menti alle Regioni ed imprese concessionarie del trasporto ferroviario per la:

progettazione di vetture ferroviarie in grado di trasportare un numero adeguato di bici;

adeguamento dei materiali ferroviari esistenti;

dotazione di bagagliai;

gratuità trasporto bici al seguito;

facilitare l'accesso delle biciclette nelle stazioni;

spazi esterni delle stazioni con parcheggio sicuro e coperto per bici;

campagne divulgative.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi. Sono inoltre stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto riguarda i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura e le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità, di controllo e di rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese di investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso di finanziamento agevolato.

3. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso di finanziamento agevolato sono posti a carico del bilancio dello Stato.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro all'anno per gli anni 2015, 2016 e 2017. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dell'1 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.

6. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 2, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per le finalità del comma 1. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

**11. 016.** Mucci, Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Petraroli, Della Valle.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Formazione professionale).*

Al fine di promuovere percorsi formativi di studio, nonché percorsi tirocinio, finalizzati al futuro inserimento lavorativo nel settore mercato turistico dei giovani laureati e diplomati, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca è autorizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti d'istruzione, anche universitaria, e con altri enti di formazione italiani

ed esteri, per l'individuazione, la predisposizione e lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione degli studenti, con particolare riferimento agli studi propedeutici ai servizi di accoglienza nonché della cultura turistica e della ristorazione, ovvero per l'incentivazione di esperienze di tirocinio presso strutture di interesse turistico.

**11. 017.** Mucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Imposta di soggiorno).*

All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*1-bis:* I Comuni possono non applicare l'imposta di cui al comma 1 a coloro che

alloggiano nelle strutture ricettive per motivi di lavoro previa esibizione di comprovata documentazione.

**11. 018.** Mucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Agevolazioni per gli spettacoli di musica dal vivo con un numero ridotto di spettatori).*

1. Gli spettacoli di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiori a 200 sono esentati dal pagamento dei compensi SIAE e da tutti gli adempimenti relativi.

**11. 019.** Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

**(Inammissibile)**

## ART. 12.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sopprimere le parole:* all'articolo 146;

*b) al comma 1, alinea lettera a), sostituire:* al comma 4 *con le seguente:* all'articolo 146, comma 4;

*c) al comma 1, lettera b), sostituire:* al comma 9 *con le seguenti parole:* all'articolo 146, comma 9;

*d) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 149, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

*d)* per l'installazione di impianti radioelettrici di accesso alle reti di comunicazione elettronica con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.

**12. 1.** Galperti.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* all'articolo 146.

**12. 22.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**12. 30.** Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* al comma 4 *con le seguenti:* all'articolo 146, comma 4.

**12. 21.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole:* acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizza-

zione dell'intervento *con le seguenti:* viene rilasciato il titolo edilizio ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una Comunicazione di Inizio Lavori, di una Dichiarazione di Inizio Attività e di una Segnalazione Certificata di Inizio Lavori.

**12. 37.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* acquista efficacia *con le seguenti:* posto in essere.

*Conseguentemente alla medesima lettera a) le parole:* e alla conseguente efficacia.

**12. 38.** De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole:* acquista efficacia *con le seguenti:* viene rilasciato.

*Conseguentemente, alla medesima lettera a) sopprimere le parole:* e alla conseguente efficacia.

**12. 34.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso il periodo dell'autorizzazione paesaggistica e l'efficacia del titolo edilizio non può essere superiore ad un anno.

**12. 39.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 8 dopo le parole: « entro il termine » è aggiunta la seguente: « perentorio » e dopo il primo periodo

aggiunto il seguente: « Il parere eventualmente reso dopo il termine perentorio di quarantacinque giorni nullo ».

**12. 43.** Schirò.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 8 dopo le parole: « entro il termine » aggiunta la seguente: « perentorio » e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il parere eventualmente reso dopo il termine perentorio di quarantacinque giorni nullo ».

**12. 17.** Vignali, Pizzolante, Tancredi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **12. 44.** Malisani, Zampa, Ascani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **12. 40.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: « quarantacinque » con « quindici ».

**12. 27.** Crippa, Prodani, Mucci.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b)* al comma 9, il primo il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Fermo restando quanto stabilito nel secondo periodo del comma 5 del presente articolo, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi. La conferenza di servizi convocata dall'amministrazione competente al rila-

scio dell'autorizzazione paesaggistica si svolge con le modalità e con la tempistica definite dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

**12. 13.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:* al comma 9, il primo e secondo periodo sono soppressi ed il terzo periodo sostituito dal seguente: « Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente può partecipare anche attraverso strumenti telematici o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. ».

**12. 11.** Zolezzi, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Luigi Gallo.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* al comma 9 con le seguenti parole: all'articolo 146, comma 9.

**12. 20.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

**12. 32.** Rampelli.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* sessanta giorni *aggiungere le seguenti:* ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, centoventi giorni.

**12. 41.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Luigi Gallo.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica si delega l'amministrazione competente a valutare la effettiva necessità degli effetti del vincolo rispetto lo stato dei luoghi al momento dell'apposizione del vincolo. Qualora lo stato dei luoghi sia stato modificato nell'area interessata dall'intervento – e solo per quella – il vincolo perde efficacia e non occorre autorizzazione.

**12. 33.** Rampelli.

*All'articolo 12, comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

*h-bis)* le modifiche di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo si applicano alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**12. 12.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zozze, Luigi Gallo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*b-bis)* all'articolo 149, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

*d)* per l'installazione di impianti radioelettrici di accesso alle reti di comunicazione elettronica con dimensione della superficie radiante superiore a 0,5 metri quadrati.

**12. 19.** Palmieri, Petrenga.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di semplificare i procedimenti in materia di conservazione Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo modificazioni, aggiunto il seguente comma:

3. Nel caso di edifici realizzati con la tecnica dei filari di pietra, i Comuni nel cui territorio situato il bene culturale possono garantire la pulizia del bene da vegetazione infestante anche senza l'autorizzazione della Soprintendenza, ma sotto la sua vigilanza. In quest'attività di manutenzione ordinaria, non soggetta ad autorizzazione paesaggistica, i Comuni devono affidarsi alla collaborazione di associazioni locali o fondazioni che siano composte da almeno un archeologo e un dottore forestale o che si avvalgano della loro consulenza.

**12. 9.** Vargiu, Molea, Vezzali.

*Sopprimere il comma 2.*

**12. 14.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zozze, Luigi Gallo.

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: , nonché allo scopo di operare procedurali.*

**12. 15.** Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zozze, Luigi Gallo.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1.49, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera *c)*, aggiunta la seguente:

*e-bis)* per i manufatti leggeri e per le strutture installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti, previsti all'articolo 3, comma 1, lettera *e.5)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

**12. 8.** Moretti.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il comma 3, dell'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni sostituito con il seguente:

3. Nessun canone dovuto ed, in ogni caso libera, l'attività di riproduzione e comunicazione al pubblico di materiale fotografico ed audiovisivo afferente a beni culturali da parte di soggetti pubblici o privati per uso personale, per motivi di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa nonché promozione della conoscenza del patrimonio culturale.

**12. 10.** Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Marzana, Mucci.

*Al comma 3 lettera a) sopprimere le parole: e dopo la parola: « valorizzazione » sono inserite le seguenti: « , purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto ».*

**12. 7.** Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Marzana, Vacca.

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a), sopprimere le parole: « neanche indiretto »;

b) alla lettera b), sostituire l'alinea del capoverso « 3-bis » con il seguente:

« 3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività attuate per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale;

c) al numero 1), della lettera b) sopprimere le parole: « né l'uso di stativi o treppiedi »;

d) al numero 2), della lettera b), sopprimere le parole: « in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dal-

l'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale ».

**12. 26.** Basso, Quintarelli, Carrozza, Ascani, Coppola, Capua, Marco Di Maio, Catalano, Galgano, Tentori, Bonomo.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: neanche indiretto.*

**\*12. 24.** Basso, Quintarelli, Carrozza, Ascani, Coppola, Capua, Marco Di Maio, Catalano, Galgano, Tentori, Bonomo, Donati, Tidei.

*Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole: , neanche indiretto.*

**\*12. 2.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 3 lettera b), sostituire il capoverso « 3-bis » con il seguente:*

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività attuate per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.

**\*12. 35.** Basso, Quintarelli, Carrozza, Ascani, Coppola, Capua, Marco Di Maio, Catalano, Galgano, Tentori, Bonomo, Donati, Tidei.

*Al comma 3 sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:*

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività attuate per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale.

**\*12. 5.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 3, lettera b) capoverso 3-bis, numero 1, sopprimere le parole: , né l'uso di stativi o treppiedi.*

**\*12. 25.** Basso, Quintarelli, Carrozza, Ascani, Coppola, Capua, Marco Di Maio, Catalano, Galgano, Tentori, Bonomo, Donati, Tidei.

*Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, numero 1, sopprimere le parole: , né l'uso di stativi o treppiedi.*

**\*12. 6.** Coppola, Tullo, Amato, Bonaccorsi, Bonomo, Brandolin, Bruno Bosso, Cardinale, Castricone, Crivellari, Culotta, Ferro, Gandolfi, Pierdomenico Martino, Mauri, Mognato, Mura, Paganani, Paolucci.

*Al comma 3, lettera b) capoverso 3-bis, numero 1, sopprimere le parole: , né l'uso di stativi o treppiedi.*

**\*12. 3.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 3, lettera b) capoverso 3-bis, numero 2), sopprimere le parole: in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.*

**\*\*12. 36.** Basso, Quintarelli, Carrozza, Ascani, Coppola, Capua, Marco Di Maio, Catalano, Galgano, Tentori, Bonomo, Donati, Tidei.

*Al comma 3, lettera b) capoverso 3-bis, numero 2), sopprimere le parole: in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.*

**\*\*12. 4.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 3 lettera b), capoverso 3-bis, numero 2), sopprimere le seguenti parole: se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.*

**12. 16.** Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Marzana, Vacca.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**12. 23.** Petrenga, Palmieri.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: trent'anni con: quindici anni.*

**12. 29.** Prodani.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 141, comma secondo, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: « a 200 persone » sono aggiunte le seguenti: « non necessita il parere sul progetto e ».

**12. 18.** Tentori.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*  
*4-bis.* Al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, dopo l'articolo 146 è inserito il seguente: 146-bis (Autorizzazioni paesaggistiche per opere precarie e stagionali sul demanio marittimo).

1. L'autorizzazione paesaggistica acquisita nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo edilizio per opere sul demanio marittimo con caratteri di amovibilità e stagionalità, per le finalità turistico-ricreative previste nella concessione demaniale, ha efficacia anche per le stagioni successive, a condizione che si tratti delle medesime opere previste nel titolo edilizio originario.

**12. 42.** Bonavitacola.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*  
*4-bis.* All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: la disposizione di cui al comma 1 sono aggiunte le seguenti: e al comma 1-bis, lettera a).

**12. 31.** Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, dopo l'articolo 146 è inserito il seguente articolo: « Art. 146-bis. In fase transitoria, fino all'approvazione dei piani paesaggistici di cui al precedente articolo 143, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica il procedimento disciplinato dall'articolo 159 del presente Codice ».

**12. 28.** Bonavitacola.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

*(Utilizzazioni libere per finalità didattiche, di critica o discussione di opere prodotte dal diritto d'autore).*

1. L'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sostituito dal seguente:

« Art. 70. – 1. Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e di altri materiali protetti qualora l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico, di ricerca scientifica, di critica o di discussione, e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore.

2. In ogni caso sono liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, relativi a un'opera o ad altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione dal pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

3. Nelle antologie a uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione dell'equo compenso, se dovuto.

4. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ognuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere di architettura o di scultura realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici.

5. Sono, altresì, libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere o di altri materiali protetti nel caso di loro inclusione occasionale in opere o in materiali di altro tipo ».

**12. 01.** Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Vacca, Marzana, Mucci.

*(Inammissibile)*

## ART. 13.

*Sopprimerlo.*

**13. 20.** Prodani, Crippa, Pinna.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, in tema di proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 30 dicembre 2009, sono da intendersi applicabili alle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo e/o residenziale, di carattere stagionale e/o annuale.

**\*13. 19.** Abrignani.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, in tema di proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 30 dicembre 2009, sono da intendersi applicabili alle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo e/o residenziale, di carattere stagionale e/o annuale.

**\*13. 1.** De Micheli.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

2-*bis*. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali — sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 — definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da

una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

2-*ter*. L'intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

**\*\*13. 7.** Rampelli.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

2-*bis*. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali — sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 — definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

2-*ter*. L'intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione

residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

**\*\*13. 2.** Pratavia, Allasia.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*2-bis.* Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali — sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 — definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

*2-ter.* L'intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

**\*\*13. 9.** Bini.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*2-bis.* Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali — sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281 — definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

*2-ter.* L'intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

**\*\*13. 18.** Abrignani.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*2-bis.* Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali — sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 — definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.

*2-ter.* L'intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni ne-

cessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

**\*\*13. 23.** Fanucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernente « Disciplina dell'attività di estetista », aggiungere il seguente:

« *2-bis.* L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo ».

**\*13. 10.** Bini.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernente « Disciplina dell'attività di estetista », aggiungere il seguente:

« *2-bis.* L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse,

anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo ».

**\*13. 16.** Abrignani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernente « Disciplina dell'attività di estetista », aggiungere il seguente:

« *2-bis.* L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo ».

**\*13. 24.** Fanucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernente « Disciplina dell'attività di estetista », aggiungere il seguente:

« *2-bis.* L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo ».

**\*13. 8.** Rampelli.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernente « Disciplina dell'attività di estetista », aggiungere il seguente:

« *2-bis.* L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo ».

**\*13. 3.** Prativiera, Allasia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande agli alloggiati non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

**\*\*13. 11.** Bini.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande agli alloggiati non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

**\*\*13. 4.** Prativiera, Allasia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a

somministrare alimenti e bevande agli alloggiati non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

**\*\*13. 6.** Abrignani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata da esercizi alberghieri già autorizzati a somministrare alimenti e bevande agli alloggiati non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

**\*\*13. 22.** Fanucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* All'interno degli alberghi il rilascio ed il rinnovo dei patentini per la vendita di tabacchi di cui al Decreto ministeriale 21 febbraio 2013 n. 38 « Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo », è consentito in deroga ai criteri previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del suddetto Regolamento, fermo restando il divieto di esporre, sia all'interno sia all'esterno dell'esercizio, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi lavorati.

**\*13. 21.** Abrignani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* All'interno degli alberghi il rilascio ed il rinnovo dei patentini per la vendita di tabacchi di cui al Decreto ministeriale 21 febbraio 2013 n. 38 « Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo », è consentito in deroga ai criteri previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del suddetto Regolamento, fermo restando il divieto di esporre, sia all'interno sia all'esterno dell'esercizio, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi lavorati.

**\*13. 5.** Prativiera, Allasia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

*2-bis.* Per concessioni in essere previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, devono intendersi tutte le concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 30 dicembre 2009, ivi comprese quelle scadute e rinnovate automaticamente, sia pure in assenza di un formale atto amministrativo, in quanto già disciplinate dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88, e pertanto le stesse si intendono prorogate, ai sensi del citato articolo 1, comma 18. Restano fermi gli adempimenti in materia di imposta di registro da parte delle autorità competenti in materia di rilascio di concessioni demaniali sul demanio marittimo e nel mare territoriale.

*2-ter.* È sospesa, fino allo spirare della concessione, la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

**13. 13.** Impegno.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* Per concessioni in essere previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, devono intendersi tutte le concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 30 dicembre 2009, ivi comprese quelle scadute e rinnovate automaticamente, sia pure in assenza di un formale atto amministrativo, in quanto già disciplinate dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88, e pertanto le stesse si intendono prorogate, ai sensi del citato articolo 1, comma 18. Restano fermi gli

adempimenti in materia di imposta di registro da parte delle autorità competenti in materia di rilascio di concessioni demaniali sul demanio marittimo e nel mare territoriale.

**13. 12.** Bini.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 1963, n. 1525, alla voce n. 48, dopo la parola: « curative » sono aggiunte le seguenti: « , in aziende termali individuale ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, ».

**\*13. 14.** Fanucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica del 7 ottobre 1963, n. 1525, alla voce n. 48, dopo la parola: « curative » sono aggiunte le seguenti: « , in aziende termali individuale ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, ».

**\*13. 15.** Rampelli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13-bis.

1. Per l'esercizio non occasionale delle attività ricettive « bed and breakfast », « case e appartamenti per vacanze », e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente acquisizione della qualifica di imprenditore turistico. Ai fini di cui al presente comma, non può in ogni caso essere considerata occasionale l'attività che si avvale dei normali canali commerciali e promozionali o che sia esercitata per più di sessanta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi.

2. Le attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese non possono porre in vendita i propri servizi mediante piattaforme di prenotazione online.

3. La locazione di immobili per finalità turistiche da parte di privati non può avere durata inferiore a 30 giorni, ed il relativo contratto è soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle rispettive regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, è rilasciata dai Comuni anche ai fini di cui all'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

5. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

6. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

7. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

**\*\*13. 07.** Abrignani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13-bis.

1. Per l'esercizio non occasionale delle attività ricettive « bed and breakfast »,

« case e appartamenti per vacanze », e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente acquisizione della qualifica di imprenditore turistico, Ai fini di cui al presente comma, non può in ogni caso essere considerata occasionale l'attività che si avvale dei normali canali commerciali e promozionali o che sia esercitata per più di sessanta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi.

2. Le attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese non possono porre in vendita i propri servizi mediante piattaforme di prenotazione online.

3. La locazione di immobili per finalità turistiche da parte di privati non può avere durata inferiore a 30 giorni, ed il relativo contratto è soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle rispettive regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, è rilasciata dai Comuni anche ai fini di cui all'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

5. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

6. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

7. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

**\*\*13. 02.** Fanucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13-bis.

1. Per l'esercizio non occasionale delle attività ricettive « bed and breakfast », « case e appartamenti per vacanze », e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente acquisizione della qualifica di imprenditore turistico, Ai fini di cui al presente comma, non può in ogni caso essere considerata occasionale l'attività che si avvale dei normali canali commerciali e promozionali o che sia esercitata per più di sessanta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi.

2. Le attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese non possono porre in vendita i propri servizi mediante piattaforme di prenotazione online.

3. La locazione di immobili per finalità turistiche da parte di privati non può avere durata inferiore a 30 giorni, ed il relativo contratto è soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle rispettive regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, è rilasciata dai Comuni anche ai fini di cui all'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

5. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività ricet-

tiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

6. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

7. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

**\*\*13. 020.** Pratavia, Allasia.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13-bis.

1. Per l'esercizio non occasionale delle attività ricettive « bed and breakfast », « case e appartamenti per vacanze », e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente acquisizione della qualifica di imprenditore turistico, Ai fini di cui al presente comma, non può in ogni caso essere considerata occasionale l'attività che si avvale dei normali canali commerciali e promozionali o che sia esercitata per più di sessanta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi.

2. Le attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese non possono porre in vendita i propri servizi mediante piattaforme di prenotazione online.

3. La locazione di immobili per finalità turistiche da parte di privati non può avere durata inferiore a 30 giorni, ed il

relativo contratto è soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle rispettive regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, è rilasciata dai Comuni anche ai fini di cui all'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

5. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

6. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

7. Le attività ricettive alberghiere e extralberghiere sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

**\*\*13. 016.** Bini.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

« ART. 13-bis. I ricavi maturati dalle attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese sono soggetti ad un'imposta del 23 per cento operata nella forma della cedolare secca. Per le prenotazioni effettuate mediante piattaforme *online*, la riscossione è curata dal gestore della piattaforma, che assume il ruolo di sostituto di imposta. ».

**\*13. 021.** Prativiera, Allasia.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

« ART. 13-bis. I ricavi maturati dalle attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese sono soggetti ad un'imposta del 23 per cento operata nella forma della cedolare secca. Per le prenotazioni effettuate mediante piattaforme *online*, la riscossione è curata dal gestore della piattaforma, che assume il ruolo di sostituto di imposta. ».

**\*13. 08.** Abrignani.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

« ART. 13-bis. I ricavi maturati dalle attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese sono soggetti ad un'imposta del 23 per cento operata nella forma della cedolare secca. Per le prenotazioni effettuate mediante piattaforme *online*, la riscossione è curata dal gestore della piattaforma, che assume il ruolo di sostituto di imposta. ».

**\*13. 015.** Bini.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

« ART. 13-bis. I ricavi maturati dalle attività turistico ricettive che non siano munite di partita iva e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese sono soggetti ad un'imposta del 23 per cento operata nella forma della cedolare secca. Per le prenotazioni effettuate mediante piattaforme *online*, la riscossione è curata dal gestore della piattaforma, che assume il ruolo di sostituto di imposta. ».

**\*13. 03.** Fanucci.

*(Inammissibile)*

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

*(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo eno-gastronomico delle città identitarie).*

1. Al fine di incentivare il turismo eno-gastronomico, è istituito, presso il Ministero dei beni culturali e turismo, un Fondo per il turismo eno-gastronomico pari ad euro 3.000.000 milioni per l'anno 2015.

2. il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a cofinanziare progetti presentati da associazioni nazionali composte da almeno trenta comuni ed istituite per promuovere e valorizzare produzioni agro-alimentari identitarie dei propri territori.

3. Con decreto del Ministro dei beni culturali e turismo di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei cofinanziamenti di cui al comma 2, assicurando, in ogni caso, la massima trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione.

4. All'onere derivante dalla presente norma pari a 3 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**13. 04.** Mucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Disciplina della proroga dei contratti a termine nel settore turistico ricettivo).*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole « indipendentemente dal numero dei rinnovi, » sono inserite le seguenti « ad ecce-

zione dei contratti a termine sottoscritti nel settore turistico-ricettivo.

**\*13. 05.** Prataviera, Allasia.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Disciplina della proroga dei contratti a termine nel settore turistico ricettivo).*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole « indipendentemente dal numero dei rinnovi, » sono inserite le seguenti « ad eccezione dei contratti a termine sottoscritti nel settore turistico-ricettivo ».

**\*13. 011.** Bini.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Disciplina della proroga dei contratti a termine nel settore turistico ricettivo).*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole « indipendentemente dal numero dei rinnovi, » sono inserite le seguenti « ad eccezione dei contratti a termine sottoscritti nel settore turistico-ricettivo ».

**\*13. 024.** Fanucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Disciplina della proroga dei contratti a termine).*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 le parole « indipendentemente dal numero dei rinnovi, » sono abrogate.

**\*\*13. 012.** Bini.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

*(Disciplina della proroga dei contratti a termine).*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 le parole « indipendentemente dal numero dei rinnovi, » sono abrogate.

**\*\*13. 06.** Prativiera, Allasia.

***(Inammissibile)***

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

*(Disciplina della proroga dei contratti a termine).*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 le parole « indipendentemente dal numero dei rinnovi, » sono abrogate.

**\*\*13. 023.** Fanucci.

***(Inammissibile)***

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

*(Disciplina della proroga dei contratti a termine).*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 le parole « indipendentemente dal numero dei rinnovi, » sono abrogate.

**\*\*13. 010.** Abrignani.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

1. I contributi di previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori autonomi e dipendenti addetti allo svolgimento di attività ricettive sono determinati nella misura normalmente prevista per le atti-

vità alberghiere, anche se l'attività svolta è di tipo occasionale o promiscuo.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 247, dopo il comma 639, aggiungere il seguente: « 639-bis. Le abitazioni principali e i fabbricati rurali ad uso strumentale e ogni altro immobile nei quali si eserciti attività ricettiva, anche occasionale o promiscua, sono assoggettati all'imposta unica comunale (IUC), nelle sue diverse componenti, nella stessa misura dovuta dalle strutture ricettive alberghiere. ».

**\*13. 014.** Bini.

***(Inammissibile)***

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

1. I contributi di previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori autonomi e dipendenti addetti allo svolgimento di attività ricettive sono determinati nella misura normalmente prevista per le attività alberghiere, anche se l'attività svolta è di tipo occasionale o promiscuo.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 247, dopo il comma 639, aggiungere il seguente: « 639-bis. Le abitazioni principali e i fabbricati rurali ad uso strumentale e ogni altro immobile nei quali si eserciti attività ricettiva, anche occasionale o promiscua, sono assoggettati all'imposta unica comunale (IUC), nelle sue diverse componenti, nella stessa misura dovuta dalle strutture ricettive alberghiere. ».

**\*13. 01.** Fanucci.

***(Inammissibile)***

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

1. I contributi di previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori autonomi e dipendenti addetti allo svolgimento di attività ricettive sono determinati nella misura normalmente prevista per le atti-

vità alberghiere, anche se l'attività svolta è di tipo occasionale o promiscuo.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 247, dopo il comma 639, aggiungere il seguente: « 639-bis. Le abitazioni principali e i fabbricati rurali ad uso strumentale e ogni altro immobile nei quali si eserciti attività ricettiva, anche occasionale o promiscua, sono assoggettati all'imposta unica comunale (IUC), nelle sue diverse componenti, nella stessa misura dovuta dalle strutture ricettive alberghiere. ».

**\*13. 09.** Abrignani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Misure urgenti per favorire le assunzioni nel settore turistico ricettivo).*

1. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

*e*) per determinati periodi dell'anno, individuati dai contratti collettivi di lavoro del settore turistico ricettivo stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**\*\*13. 013.** Bini.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Misure urgenti per favorire le assunzioni nel settore turistico ricettivo).*

1. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

*e*) per determinati periodi dell'anno, individuati dai contratti collettivi di lavoro del settore turistico ricettivo stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**\*\*13. 022.** Fanucci.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Misure urgenti per incentivare la vendita di pacchetti turistici attraverso la semplificazione degli adempimenti fiscali).*

1. In deroga all'articolo 109, comma 2, lettera *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le agenzie di viaggi e di turismo i corrispettivi derivanti dall'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, si considerano conseguiti all'atto del pagamento integrale del corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno.

2. La disposizione di cui al comma *i* si applica ai corrispettivi conseguiti, ai sensi del medesimo comma, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**13. 017.** Fantinati.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Istituzione del Fondo per la promozione del Turismo).*

1. All'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, aggiungere i seguenti commi:

« 2-bis. L'importo relativo al recupero dell'imposta, corrisposta direttamente dal

cedente o da una società di Tax Free Shopping, non può essere inferiore all'80 per cento dell'importo IVA relativa alla cessione, escludendo qualsiasi onere o commissione. A tal fine l'importo deve essere riportato in un apposito riquadro del documento di fattura emesso. Entro tre mesi dall'entrata in vigore in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate emana un regolamento in cui sono stabiliti i criteri dei contratti di intermediazione finanziaria Tax Free Shopping, ai fini di escludere ulteriori voci a carico del contribuente, e le modalità con le quali queste ultime dovranno versare il 50 per cento delle differenze dei propri margini di guadagno legate alla discrepanza tra l'IVA relativa alla cessione e lo sgravio o rimborso effettivo. ».

2. Le risorse derivanti dal comma 1 sono destinate al « Fondo per la promozione del Turismo » istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, finalizzato alle sole attività promozionali del turismo italiano.

**13. 018.** Prodani, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallasca, Petraroli, Della Valle.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Affidamento rimborsi Iva turisti extracomunitari e finanziamento MIBACT).*

1. L'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: « il rimborso è effettuato dall'Amministrazione dello Stato italiano, che affida in concessione il servizio di sgravio ai sensi del comma 1 e di rimborso, ai sensi del presente comma, a un operatore di servizi di pagamento, alle condizioni stabilite nel capitolato di appalto della durata di tre anni rinnovabili, per valori effettivi evidenziati nella fattura emessa, in ogni caso non inferiori all'80 per cento dell'IVA relativa alla cessione ».

2. La procedura di affidamento di cui al comma precedente è avviata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti Consob e Banca d'Italia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I proventi della concessione sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**13. 019.** Prodani.

*(Inammissibile)*

## ART. 14.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: coordinati da un segretario generale, e le parole: incluso il segretario generale,.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« Il coordinamento degli uffici dirigenziali generali è effettuato dal Collegio delle Direzioni Generali, composto dai direttori generali a capo delle direzioni di cui al periodo precedente. ».

**14. 1.** Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo con i seguenti;*

« Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, in luogo del consiglio di amministrazione, vi è un amministratore unico, in possesso di titoli e specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, con funzioni di supporto al soprintendente. Qualora l'amministratore non provenga dai ruoli dell'amministrazione, il medesimo è assunto, con procedure di selezione pubblica, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 3 anni, eventualmente rinnovabili. ».

**14. 3.** Malisani, Zampa, Ascani.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: amministratore unico, in luogo del.*

**14. 2.** Petrenga, Palmieri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* La gestione, i servizi di assistenza culturale e di ospitalità di istituti

e di luoghi della cultura statali, regionali provinciali e comunali non aperti al pubblico per motivi connessi alla carenza del personale o delle risorse economiche, sono concesse in comodato gratuito, dall'amministrazione proprietaria, a cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazione di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale costituite prevalentemente da giovani di età inferiore ai 35 anni. Gli eventuali ricavi derivanti dalla suddetta attività sono utilizzati dal gestore esclusivamente al fine di migliorare i servizi culturali per il pubblico. Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative nel settore culturale, sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**14. 6.** Bossa.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

5. Gli stabilimenti termali di proprietà delle regioni, delle province, dei comuni o da altri enti pubblici, da questi posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria e/o titolare della concessione mineraria, devono essere ceduti, a titolo oneroso, a soggetti privati che presentino opportune e specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

6. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie relative agli stabilimenti di cui al comma che precede, maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni, le società controllate e i soggetti gestori di cui allo stesso comma, ricorrono ad appositi finanziamenti di durata trentennale erogati, a condizioni di mercato, da Istituti di Cre-

dito i quali otterranno la relativa provvista finanziaria dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., mediante la stipula di apposite convenzioni.

7. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati:

a) i criteri di valutazione e le modalità per la cessione degli stabilimenti termali;

b) i criteri e le modalità per l'erogazione della provvista e dei finanziamenti.

8. Qualora le amministrazioni detentrici non provvedano alla cessione entro il termine fissato, la proprietà degli stabilimenti ovvero le partecipazioni nelle società controllate sono acquisite al patrimonio dello Stato ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, provvede alla loro dismissione entro il 31 dicembre 2015. In tal caso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche attraverso società controllate direttamente controllate, provvede a garantire il regolare funzionamento delle aziende termali sino alla data della cessione.

**14. 4. Abrignani.**

***(Inammissibile)***

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

5. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo a tutela degli acquirenti di pacchetti turistici e dei passeggeri del trasporto aereo. Il Fondo opera per consentire:

a) il rimpatrio e/o la riprotezione dei passeggeri e il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore;

b) Il rimpatrio e/o la riprotezione dei passeggeri e il rimborso del titolo di viaggio acquistato in caso di insolvenza o fallimento del vettore aereo;

c) il rimpatrio e/o la riprotezione dei passeggeri del trasporto aereo e degli acquirenti di pacchetti turistici, in caso di situazioni di emergenza generate da cause di forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, eventi socio politici, atti di guerra o terrorismo che si verificano nella località di destinazione del viaggio, ivi inclusi i casi in cui il Ministero degli Esteri sconsigli l'effettuazione del viaggio e tali da rendere impossibile o gravosa la sua prosecuzione se non a fronte di interventi straordinari;

d) il Fondo interviene altresì per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di passeggeri da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore o del vettore aereo.

6. Il Fondo è alimentato annualmente:

a) da una quota pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1;

b) dal gettito derivante da uno storno di cinquanta centesimi a biglietto aereo prelevato dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

7. Il Fondo è gestito da un Comitato composto da: un rappresentante del Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, un rappresentante dell'Enac; da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei Tour Operator, degli Agenti di Viaggio e del Trasporto Aereo maggiormente rappresentative; da un rappresentante del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti). Le modalità di gestione e di funzionamento

del Fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero degli Affari Esteri.

8. Il Fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nei limiti della capienza dello stesso.

9. Le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.

10. Il Fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

**14. 5.** Abrignani.

***(Inammissibile)***

## ART. 15.

*Sopprimerlo.*

- 15. 1.** Luigi Gallo, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale e prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto un piano di revisione dell'utilizzo di tutto il personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti temporali di assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni e di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro 60 giorni dall'approvazione del presente decreto procedure di mobilità con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure interessano esclusivamente profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza.

- 15. 3.** Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

*Sopprimere il comma 1.*

- 15. 2.** Allasia, Pratavera.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* del comparto Scuola.

- 15. 7.** Maestri.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* Per le finalità di cui al comma 1, nonché per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, è aggiunto in fine all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in un'ottica di contenimento della spesa, al fine di ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative alla disponibilità di funzionari appartenenti ai vari profili professionali afferenti alla III Area Funzionale (ex posizione economica C1) e non sussistendo nel contempo graduatorie concorsuali pubbliche in corso di validità, è altresì autorizzato, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad attingere alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali in questione ».

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Laddove i provvedimenti adottati in conformità a quanto disposto nei precedenti commi 1 e 1-bis non esauriscano, per quantità o per specifica professionalità, le proprie necessità funzionali, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilità con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici, il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza.

**15. 6.** Orfini.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Al fine di assicurare le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero è autorizzato ad assumere il Personale collocato nelle graduatorie dei passaggi d'area dall'area A all'area B e dall'area B all'area C Area Terza F1, per i profili professionali di funzionario amministrativo e funzionario tecnico (informatico, archivista, storico dell'arte bibliotecario, architetto, storico dell'arte, esperto in comunicazione ecc.) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legi-

slativo n. 150 del 2009. Le procedure di mobilità non sono attivate per i profili ricompresi nelle suddette graduatorie.

**\*15. 4.** Schirò, Cesa.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Al fine di assicurare le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero è autorizzato ad assumere il Personale collocato nelle graduatorie dei passaggi d'area dall'area A all'area B e dall'area B all'area C Area Terza F1, per i profili professionali di funzionario amministrativo e funzionario tecnico (informatico, archivista, storico dell'arte bibliotecario, architetto, storico dell'arte, esperto in comunicazione ecc.) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Le procedure di mobilità non sono attivate per i profili ricompresi nelle suddette graduatorie.

**\*15. 5.** Rampi.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, *inserire le seguenti:* i passaggi dei dipendenti all'interno dell'area, di cui all'articolo 24 del CCIM 2009 del MIBAC « Flessibilità tra i profili all'interno dell'area », in deroga al comma 3 del suddetto articolo, e.

**15. 8.** Carocci, Zampa, Ascani.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, prima di attivare le procedure di mobilità di cui al comma 2, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove i passaggi dei dipendenti all'interno dell'area, di cui all'articolo 24 del CCIM 2009 del MIBAC « Flessibilità tra i profili all'interno dell'area », in deroga al comma 3 del suddetto articolo.

**15. 12.** Carocci, Zampa, Ascani.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Ai funzionari del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che, in occasione di eventi calamitosi, sono chiamati a prestare la loro collaborazione tecnica al personale dei Vigili del fuoco in operazioni di messa in sicurezza del patrimonio artistico-architettonico, condividendone pertanto i medesimi rischi e responsabilità, è riconosciuto il medesimo trattamento economico riservato al personale dei Vigili del fuoco. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito delle dotazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**15. 11.** Schirò.

***(Inammissibile)***

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le Soprintendenze mantengono le azioni più rilevanti per la tutela e la vigilanza, lasciando l'attività ordinaria – gestione e autorizzazioni all'uso dei luoghi e dei beni – ai comuni che garantiscano livelli organizzativi adeguati.

**15. 10.** Rampelli.

***(Inammissibile)***

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il passaggio tra aree funzionali o tra posizioni economiche del personale, con modifica del livello giuridico di inquadramento, comporta in ogni caso l'adeguamento economico del salario, anche di produttività, non rientrando tale fattispecie nel blocco degli automatismi stipendiali.

**15. 9.** Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:*

ART. 15-*bis.*

*(Misure urgenti in favore della sicurezza nel turismo montano).*

1. Al fine di favorire l'imprenditorialità turistica di montagna il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato per 2,5 milioni di euro per gli anni 2015, 2016, 2017.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è interamente destinato al finanziamento in favore delle aziende esercenti impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in zone montane di progetti rientranti nelle seguenti tipologie:

a) sviluppo della sicurezza nel turismo montano e della pratica dello sci, comprese le infrastrutture per l'innevamento tecnico;

b) manutenzione per la messa in sicurezza degli impianti e delle piste da sci;

c) prevenzione per la sicurezza della pratica dello sci.

3. All'individuazione dei progetti di cui al comma 2 e al relativo finanziamento si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

**15. 01.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 15 inserire i seguenti:*

ART. 15-bis.

*(Misure urgenti in favore della sicurezza nel turismo montano).*

1. Al fine di favorire l'imprenditorialità turistica di montagna il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, provvede per gli anni 2015, 2016, 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, al finanziamento in favore delle aziende esercenti impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in zone montane di progetti rientranti nelle seguenti tipologie:

a) sviluppo della sicurezza nel turismo montano e della pratica dello sci, comprese le infrastrutture per l'innevamento tecnico;

b) manutenzione per la messa in sicurezza degli impianti e delle piste da sci;

c) prevenzione per la sicurezza della pratica dello sci.

2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 1 e al relativo finanziamento si provvede, entro il 30 marzo di ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 per l'attuazione delle misure del

presente articolo è stabilita in euro 2500 per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017. Alla relativa copertura si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 19.

ART. 15-ter.

1. Dopo la lettera p) dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 79 del 2011 aggiungere la seguente lettera:

q) quota del corrispettivo totale, dovuto dal turista, non rientrante nel prezzo forfetario e non rimborsabile in caso di recesso del turista o di cancellazione del pacchetto turistico per qualsivoglia causa.

2. Il comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 79 del 2011 è sostituito dal seguente:

1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsato il prima possibile a, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. Il solo prezzo forfetario del pacchetto turistico effettivamente riscosso dall'organizzatore con esclusione della quota di corrispettivo di cui all'articolo 36 lettera q).

3. Il comma 3 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente con il seguente:

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza mag-

giore, caso fortuito, calamità naturali, eventi socio-politici, atti di guerra o terrorismo che si verificano nella località di destinazione del viaggio, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 79 del 2011 è aggiunto il seguente:

4. Nei casi di cui al comma precedente il turista ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore con supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restitui-

zione della differenza del prezzo. Nel caso di mancata offerta da parte dell'organizzatore o di negata accettazione da parte del turista di un pacchetto turistico alternativo, l'organizzatore è tenuto a rimborsare al turista il solo prezzo forfetario del pacchetto turistico effettivamente riscosso con esclusione della quota di corrispettivo di cui all'articolo 36, lettera *q*). Nei casi di cui al precedente comma il turista non avrà diritto al risarcimento del danno.

**15. 02.** Abrignani.

***(Inammissibile)***

## ART. 16.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, costituisce il Registro Digitale dell'Offerta Turistica, prodotto secondo gli standard internazionali di interoperabilità, per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare in modo diretto e disintermediato servizi ricettivi turistici, culturali, prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero intesi come fattori attrattivi.

2-bis. L'ENIT in collaborazione con Aci Automobil Club e in continuità con quanto avviato in occasione di Expo 2015 con l'ecosistema digitale EOI5, definisce le linee guida per lo sviluppo di un ambiente aperto e cooperativo, che integri le informazioni in tempo reale relative ai trasporti sia di tipo locale che aereo e ferroviario e l'offerta dei beni e servizi, mettendole in condivisione come *open data* per la realizzazione di soluzioni e servizi utili al turista.

**16. 6.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'ENIT, nel perseguimento della sua missione di promozione turistica nazionale e internazionale dell'Italia, svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:

a) realizza le strategie di promozione, di commercializzazione dei prodotti turistici italiani e di diffusione delle informazioni turistiche in Italia e all'estero;

b) realizza, in diretta collaborazione con le strutture del Ministero, le strategie digitali per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici italiani attraverso azioni di *marketing* digitale e l'utilizzo dei nuovi media;

c) definisce gli obiettivi minimi strategici di attrattività a medio e lungo termine,

nonché gli strumenti da mettere in campo per raggiungere tali obiettivi, attraverso una adeguata valutazione periodica del personale al fine di valutarne l'adeguatezza ed il potenziale di miglioramento;

d) individua i prodotti turistici che formano l'asse portante delle strategie di promozione e valorizzazione turistica dei territori, con particolare riferimento alla creazione di nuovi prodotti per assecondare i bisogni emergenti sul mercato turistico globale, assicurando vantaggi competitivi all'industria turistica del Paese e sopportando le regioni nella valorizzazione dei territori;

e) progetta iniziative innovative di promozione turistica dell'Italia all'estero, anche attraverso il coinvolgimento di centri di ricerca, consorzi universitari, altre società a partecipazione pubblica vigilate dal Ministero nonché i cittadini stessi attraverso bandi pubblici;

e) realizza, a favore degli operatori del settore e delle Amministrazioni pubbliche, un sistema informatico relativo al mercato turistico nazionale e internazionale, finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative e alla loro diffusione in formato aperto mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo;

f) collabora, sulla base di intese specifiche con le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero e gli istituti di cultura italiani all'estero, al disbrigo delle pratiche relative al rilascio dei visti Mistici, assicurando presso le predette rappresentanze il potenziamento dei servizi connessi, anche sulla base delle convenzioni in essere all'entrata in vigore della presente legge e di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge;

g) partecipa ad iniziative fieristiche al fine di promuovere il *made in Italy* turistico ovvero sostenere la promozione di percorsi turistici in Italia.

**16. 13.** Mucci, Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallasca, Petraroli, Della Valle.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, gestisce il portale *Italia.it* e interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali. Nell'ambito della medesima missione, l'ENIT promuove i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e, in collaborazione con l'ICE, all'estero.

**16. 55.** Prodani, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallasca, Petraroli, Della Valle.

*Al comma 2, dopo le parole: turismo, inserire le seguenti: gestisce il portale Italia.it e.*

**16. 53.** Prodani.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e commercializzare.*

**16. 31.** Allasia, Pratavera.

*Al comma 2, sostituire le parole: , culturali ed i con le seguenti: e culturali e per favorire la commercializzazione dei.*

**16. 23.** Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nella piattaforma tecnologica e nella rete internet anche al fine di svolgere le funzioni già attribuite al portale Italia.it.*

**16. 19.** Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi,

tas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, di concerto con il Ministero degli esteri, predispone le misure necessarie per favorire l'estensione e l'accelerazione delle pratiche per il rilascio dei Visti turistici.*

**16. 44.** Rigoni.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: il consiglio di amministrazione inserire le seguenti: , il comitato permanente di concertazione turistica.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* « È istituito presso l'Enit un comitato permanente di concertazione turistica. Il comitato permanente di concertazione turistica dovrà essere composto dai rappresentanti dell'Anci e delle aziende di trasporto pubblico nazionale aereo, marittimo, ferroviario e gommato. Avrà il compito di esprimere pareri sugli atti di programmazione ed attuazione progettuale che riguardano l'offerta, la promozione e la commercializzazione turistica, con particolare riguardo all'accessibilità turistica.

**16. 12.** Mucci, Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallasca, Petraroli, Della Valle.

*Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: stipula convenzioni con le Regioni aggiungere le seguenti: e le Province Autonome.*

**16. 20.** Benamati, Piccoli Nardelli, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Portas, Senaldi, Taranto, Tidei, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi,

D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Zoggia.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è tenuto a presentare una apposita relazione alle competenti commissioni parlamentari, con cadenza annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, per informare il Parlamento sull'attività svolta dall'ENIT.

*Conseguentemente:*

*al comma 5, sostituire le parole:* Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* Entro novanta giorni dalla nomina del commissario straordinario;

*al comma 8, penultimo periodo, dopo le parole presso:* ENIT *inserire le seguenti:* con contratto di diritto pubblico;

*comma 8, secondo periodo, sostituire le parole:* Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* Entro novanta giorni dalla nomina del commissario straordinario;

*al comma 9:*

a) *al primo periodo inserire dopo le parole:* quest'ultimo, *le seguenti:* ove sarà soggetto alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,;

b) *al secondo periodo sostituire la parola:* favorirne *con la seguente:* garantirne e aggiungere, *dopo le parole:* la collocazione, *le seguenti:* senza soluzione di continuità;

c) *all'ultimo periodo dopo la parola:* provenienza *aggiungere le seguenti:* e il trattamento economico fondamentale ed accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposto al momento dell'inquadramento,.

**16. 42.** Prodani, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallasca, Petraroli, Della Valle.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è tenuto a presentare una apposita relazione alle competenti commissioni parlamentari, con cadenza annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, per informare il Parlamento sull'attività svolta dall'ENIT.

**16. 43.** Prodani, Pinna.

*Al comma 4, sostituire le parole:* Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* Presidente della Repubblica.

**\*16. 52.** Prodani, Pinna.

*Al comma 4, sostituire le parole:* Presidente del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* Presidente della Repubblica.

**\*16. 14.** Mucci.

*Al comma 5 sostituire la parola:* centottanta *con:* duecentoquaranta.

**16. 1.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 5, sostituire le parole:* Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* Entro novanta giorni dalla nomina del commissario straordinario.

**16. 50.** Prodani.

*Al comma 5, secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole:* , d'intesa con le Regioni.

**16. 28.** Allasia, Pratavia.

*Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente:* Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione

di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e delle organizzazioni sindacali e associative maggiormente rappresentative del settore e, in assenza delle agenzie regionali, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3.

**16. 2.** Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: consiglio federale rappresentativo delle, aggiungere le seguenti:* Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che possono delegare le.

**16. 21.** Montroni.

*Al comma 6, dopo le parole: oltre che dal presidente dell'ENIT, inserire le seguenti:* da un rappresentante delle Regioni ed uno dei comuni e.

**16. 30.** Allasia, Pratavia.

*Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: oltre che dal presidente dell'ENIT aggiungere le seguenti:* da tre componenti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e.

**\*16. 25.** Cani.

*Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: oltre che dal presidente dell'ENIT aggiungere le seguenti:* da tre componenti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e.

**\*16. 8.** Vignali.

*Al comma 6, sostituire le parole:* scelto tra gli imprenditori del settore su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nella categoria.

**16. 27.** Pratavia, Allasia.

*Al comma 6, sostituire le parole:* scelto tra gli imprenditori del settore *con le seguenti:* su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

**\*16. 26.** Vignali, Tancredi, Pizzolante.

*Al comma 6, sostituire le parole:* scelto tra gli imprenditori del settore *con le seguenti:* su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

**\*16. 32.** Abrignani.

*Al comma 6, sostituire le parole:* scelto tra gli imprenditori del settore *con le seguenti:* su designazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

**\*16. 22.** Taranto.

*Al comma 6 sostituire le parole:* scelto tra gli imprenditori del settore *con le seguenti:* su designazione congiunta delle organizzazioni imprenditoriali nazionali maggiormente rappresentative della categoria.

**\*\*16. 17.** Bini.

*Al comma 6 sostituire le parole:* scelto tra gli imprenditori del settore *con le seguenti:* su designazione congiunta delle organizzazioni imprenditoriali nazionali maggiormente rappresentative della categoria.

**\*\*16. 7.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

*Al comma 6 sostituire le parole:* scelto tra gli imprenditori del settore *con le seguenti:* su designazione congiunta delle organizzazioni imprenditoriali nazionali maggiormente rappresentative della categoria.

**\*\*16. 36.** Abrignani.

*Al comma 6 sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore con le seguenti: su designazione congiunta delle organizzazioni imprenditoriali nazionali maggiormente rappresentative della categoria.*

**\*\*16. 45.** Fanucci.

*Al comma 6 sostituire le parole: scelto tra gli imprenditori del settore con le seguenti: su designazione congiunta delle organizzazioni imprenditoriali nazionali maggiormente rappresentative della categoria.*

**\*\*16. 9.** Rampelli.

*Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: Lo statuto disciplina le funzioni, le competenze e la durata degli organismi sopra indicati, dell'Osservatorio nazionale del turismo e formalizza l'istituzione dell'Osservatorio per il turismo accessibile, operativo entro il 31 dicembre 2014 e finalizzato a individuare politiche attive per favorire l'accesso e la fruibilità dell'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.*

**16. 58.** Prodani, Mucci, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallasca, Petraroli, Della Valle.

*Al comma 7, sostituire la parola: sentita con la seguente: d'intesa.*

**16. 29.** Allasia, Pratavera.

*Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la *web reputation* del nostro Paese nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica del nostro Paese.*

**16. 16.** Schirò.

*Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis) l'organizzazione dell'offerta turistica e la promocommercializzazione attraverso il potenziamento e lo sviluppo del portale *Italia.it*.*

**16. 15.** Mucci, Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallasca, Petraroli, Della Valle.

*Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis) le modalità di erogazione dei buoni vacanza alle famiglie tenendo conto che il Fondo buoni vacanza potrà essere utilizzato limitatamente per soggiorni fruiti nei mesi da marzo a maggio e da settembre a novembre, esclusi i periodi legati alle festività nazionali.*

**16. 33.** Mucci, Prodani, Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallasca, Petraroli, Della Valle.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis. Con la medesima convenzione di cui al comma 7 è individuato il soggetto giuridico autorizzato a gestire il portale *Italia.it* di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, nonché le relative modalità di gestione, e a definirne e aggiornare il contenuto sulla base delle linee guida definite dal Ministro, con oneri a valere sui competenti capitoli di bilancio del Ministero, secondo i seguenti principi:*

*rendere il portale fruibile con lingue estere dei turisti che hanno maggior afflusso in Italia;*

*centralizzare la promozione turistica di ogni regione;*

*inserire un motore di ricerca di alberghi, *bed* e *breakfast*, ristoranti;*

*promuovere pacchetti turistici tematici ed organici che fungano da indirizzo per l'utente;*

*inserire un elenco delle strutture alberghiere-ricettive, balneari e spiagge che permettono accesso ai disabili;*

rivedere la progettazione del sito stesso attraverso l'uso di esperti di usabilità, avvalendosi anche di apporti dal mondo dell'università attraverso appositi concorsi.

**16. 34.** Mucci.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività promo-commerciali, la dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonché le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.a. da assegnare all'ENIT come trasformata dal presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT. Il personale in servizio presso gli uffici dell'ENIT all'estero opera fino all'adozione del piano di riorganizzazione del personale e, nelle sedi non soppresse, fino alla scadenza dell'incarico.

**16. 37.** Abrignani.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole:* Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* Entro novanta giorni dalla nomina del commissario straordinario.

**16. 51.** Prodani.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola:* centottanta *con la seguente:* duecentoquaranta.

**16. 3.** Palmieri, Petrenga.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole:* nonché le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia *con le seguenti:* nonché le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e tutte le unità di personale a tempo indeterminato, determinato oppure operanti con contratto di lavoro flessibile presso Promuovi Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

**16. 4.** Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Costantino, Giancarlo Giordano, Fraiolianni.

*Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole:* in servizio presso ENIT *aggiungere le seguenti:* con contratto di diritto pubblico.

*Conseguentemente:*

*il comma 9, primo periodo, dopo le parole:* permanenza presso quest'ultimo *aggiungere le seguenti:* ove sarà soggetto alla disposizioni dettate dal decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.

**16. 24.** Montroni.

*Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole:* in servizio presso l'ENIT *inserire le seguenti:* con contratto di diritto pubblico.

**16. 46.** Prodani.

*Al comma 8, ultimo periodo, sopprimere le parole:* anche tramite soppressione,.

**16. 54.** Prodani, Pinna.

*Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: anche tramite soppressione con le seguenti: anche tramite accorpamento con le sedi dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.*

**16. 38.** Pinna.

*Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: anche tramite soppressione con le seguenti: anche tramite accorpamento con gli uffici consolari.*

**16. 40.** Pinna.

*Al comma 8 aggiungere, infine, il seguente periodo: Il personale di ruolo in servizio presso gli uffici dell’ENIT all’estero opera fino all’adozione del piano di riorganizzazione del personale c, nelle sedi non soppresse, fino alla scadenza dell’incarico.*

**16. 39.** Misuraca.

*Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro 36 mesi dall’approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato all’ente trasformato ai sensi del presente articolo può optare per la permanenza presso quest’ultimo oppure per il passaggio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica amministrazione.*

**16. 41.** Abrignani.

*Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: quest’ultimo, inserire le seguenti: ove sarà soggetto alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,.*

**16. 47.** Prodani.

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire la parola: favorirne con la seguente: garantirne e dopo le parole: la collocazione, inserire le seguenti: senza soluzione di continuità.*

**16. 48.** Prodani.

*Al comma 9, ultimo periodo, dopo la parola: provenienza aggiungere le seguenti: e il trattamento economico fondamentale ed accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposto al momento dell’inquadramento,.*

**16. 49.** Prodani.

*Al comma 10 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per conseguire minori costi per la liquidazione di cui al presente comma, l’Assemblea di Promuovi Italia S.p.A. nomina il liquidatore tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al liquidatore, in quanto dirigente della Società, non spettano compensi aggiuntivi rispetto alla retribuzione già percepita. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, individua le attività in corso da parte della società Promuovi Italia S.p.A., non coerenti con le competenze di ENIT, e ne dispone il trasferimento delle stesse – unitamente al personale impiegato in dette attività, anche con contratto a termine – alle società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. I relativi rapporti sono regolati mediante appositi accordi sottoscritti tra il liquidatore di Promuovi Italia S.p.A. e le società innanzi indicate, in conformità del piano di liquidazione predisposto entro 30 giorni dalla sua nomina dallo stesso liquidatore.*

**16. 56.** Rampelli.

*Alla fine del comma 10, sono aggiunti i seguenti periodi:* Al fine di contenere i costi delle operazioni di cui al presente comma, il liquidatore di Promuovi Italia S.p.A. è individuato tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere oneri aggiuntivi per l'incarico svolto. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuate le attività in corso da parte della società Promuovi Italia S.p.A., non coerenti con le competenze di ENIT, e viene disposto il trasferimento dalle stesse e del personale afferente, anche a termine, alle società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo impresa S.p.A. Per regolare i relativi rapporti, il liquidatore sottoscrive appositi accordi con le società Innanzi indicate, ai sensi del piano di liquidazione predisposto entro 60 giorni dalla nomina dello stesso liquidatore e sottoposto all'approvazione del Commissario di ENIT.

**\*16. 5.** Lainati.

*Alla fine del comma 10, sono aggiunti i seguenti periodi:* Al fine di contenere i costi delle operazioni di cui al presente comma, il liquidatore di Promuovi Italia S.p.A. è individuato tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere oneri aggiuntivi per l'incarico svolto. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuate le attività in corso da parte della società Promuovi Italia S.p.A., non coerenti con le competenze di ENIT, e viene disposto il trasferimento dalle stesse e del personale afferente, anche a termine, alle società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo impresa S.p.A. Per regolare i relativi rapporti, il liquidatore sottoscrive appositi accordi con le società Innanzi indicate, ai sensi del piano di liquidazione predisposto entro 60 giorni dalla nomina dello stesso liquidatore e

sottoposto all'approvazione del Commissario di ENIT.

**\*16. 10.** Tancredi.

*Alla fine del comma 10, sono aggiunti i seguenti periodi:* Al fine di contenere i costi delle operazioni di cui al presente comma, il liquidatore di Promuovi Italia S.p.A. è individuato tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere oneri aggiuntivi per l'incarico svolto. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuate le attività in corso da parte della società Promuovi Italia S.p.A., non coerenti con le competenze di ENIT, e viene disposto il trasferimento dalle stesse e del personale afferente, anche a termine, alle società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo impresa S.p.A. Per regolare i relativi rapporti, il liquidatore sottoscrive appositi accordi con le società Innanzi indicate, ai sensi del piano di liquidazione predisposto entro 60 giorni dalla nomina dello stesso liquidatore e sottoposto all'approvazione del Commissario di ENIT.

**\*16. 11.** Matarrelli, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

*Al comma 10, inserire, in fine, i seguenti periodi:* Al fine di contenere i costi delle operazioni di cui al presente comma, il liquidatore di Promuovi Italia S.p.A. è individuato tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere oneri aggiuntivi per l'incarico svolto. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuate le attività in corso da parte della società Promuovi Italia S.p.A., non coerenti con le competenze di ENIT, e viene disposto il trasferimento delle stesse e del personale afferente, anche a termine, alle società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Per regolare i relativi rapporti, il liquidatore sottoscrive appositi accordi con le società innanzi indicate, ai sensi del piano di liquidazione predisposto entro 60 giorni dalla nomina dello stesso liquidatore e sottoposto all'approvazione del Commissario di ENIT.

**\* 16. 57.** Prodani.

*Al comma 10, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:* Al fine di contenere i costi delle operazioni di cui al presente comma, il liquidatore di Promuovi Italia S.p.A. è individuato tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere oneri aggiuntivi per l'incarico svolto. Il commissario individua le attività in corso da parte della società Promuovi Italia S.p.A. non coerenti con le competenze di ENIT e dispone il trasferimento delle stesse e del personale afferente, anche a termine, alle società Italia Lavoro S.p.A. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Per regolare i relativi rapporti, il liquidatore sottoscrive appositi accordi con le società innanzi indicate ai sensi del piano di liquidazione predisposto entro 60 giorni dalla nomina dello stesso liquidatore e sottoposto all'approvazione del Commissario di ENIT.

**16. 18.** Cani.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*12-bis.* Sono trasferite all'ENIT, ai sensi del comma 8, le unità di personale a tempo indeterminato presso Promuovi Italia S.p.a. che abbiano i requisiti specifici e professionali in materia di turismo in base alle mansioni che già svolgevano presso la società in liquidazione. Il restante personale è posto in mobilità ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

**16. 35.** Mucci.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Misure urgenti soppressione Italia Turismo S.p.A.).*

Entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame, la società Italia Turismo s.p.a., è posta in liquidazione. Le funzioni sono svolte da un Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Ministero dell'economia e finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire il patrimonio della società Italia Turismo s.p.a. all'ENIT. Le unità di personale a tempo indeterminato presso Italia turismo S.p.a. è posto in mobilità ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

**16. 01.** Mucci.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Promozione turismo italiano all'estero).*

1. L'ENIT collabora con il Ministero degli affari esteri per incentivare i flussi turistici con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e per favorire il rilascio dei visti per turismo attraverso il potenziamento delle strutture adibite all'emissione dei visti, il monitoraggio e lo « Scambio di dati e l'uso di adeguate tecnologie informatiche. Le modalità della collaborazione sono stabilite su base convenzionale, anche utilizzando parte degli introiti di cui al comma 2 acquisiti dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

2. Al comma secondo dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, le parole: « le entrate consolari » sono sostituite dalle seguenti: « il 90 per cento delle entrate consolari ». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La

quota di entrate consolari che non affluisce al conto corrente valuta tesoro ha natura di introito della sede estera per il servizio prestato, non costituisce debito per l'agente alla riscossione ed è destinata al miglioramento dei servizi consolari ».

3. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo possono essere utilizzate da ENIT per la parteci-

pazione a fiere nazionali ed internazionali al fine di sostenere il turismo italiano.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**16. 02.** Mucci.

*(Inammissibile)*

## ALLEGATO 2

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale,  
lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.****EMENDAMENTI DEI RELATORI 1.57, 2.57, 4.29 CON RELATIVI  
SUBEMENDAMENTI E ULTERIORI EMENDAMENTI E ARTICOLI  
AGGIUNTIVI DEI RELATORI 12.45, 12.02, 14.7**

*Sopprimere le lettere a), b) e c).*

- 0. 1. 57. 1** Battelli, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Sopprimere le lettere a) e c).*

- 0. 1. 57. 2** Battelli, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: beni culturali pubblici inserire le seguenti: destinati alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sui quali sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.*

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: beni culturali pubblici inserire le seguenti: destinati alla prevalente accessibilità e fruizione pubblica gratuita e sui quali sia presente un diritto reale di godimento perpetuo di enti locali.*

- 0. 1. 57. 3.** Abrignani.

*Sopprimere la lettera b).*

- 0. 1. 57. 4.** Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

## ART. 1.

*All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ad enti non commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della realizzazione di tali interventi »;*

*b) al comma 2, ultimo periodo, le parole; « all'articolo 40, comma 9 » sono sostituite con le seguenti: « agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9 »;*

*c) al comma 5 dopo le parole: « comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « , ivi inclusi gli enti non commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, ».*

*d) il comma 7 è così sostituito: « 7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per*

l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17 ».

*Conseguentemente, all'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

**1. 57.** Le Relatrici.

*Alla lettera a) sostituire il punto 5 con il seguente: 5. Le lettere e), f), g) e h) sono abrogate.*

**0. 2. 57. 1** Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Alla lettera a) punto 3, aggiungere in fine il seguente periodo: al fine di prevenire fenomeni corruttivi, i dati relativi agli affidamenti con procedura negoziata per lavori di importo complessivo pari o superiore a 500.000 euro, sono comunque trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, nonché all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;*

**0. 2. 57. 2** Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Vacca, D'Uva, Marzana.

**ART. 2.**

*All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1:

1. nell'alinea, dopo la parola: « disposizioni » sono aggiunte le seguenti: « ,

fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo »;

2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:

1) Pubblicazione di un avviso di pre-informazione dei lavori, dei servizi e delle forniture che la stazione appaltante intende affidare;

2) Formazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato avviso, sulla base delle richieste pervenute dalle aziende interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle aziende aventi titolo;

3) Formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle aziende rientranti nel citato elenco, sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna azienda nel citato elenco;

4) Utilizzazione in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;

5) Esclusione dal citato elenco dell'azienda che non abbia risposto all'invito rivoltele a presentare offerte di assegnazione dei contratti;

6) Possibilità di rivolgere a ciascuna azienda inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre aziende facenti parte del citato elenco. ».

3. alla lettera b) le parole: « 3,5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1,5 milioni » e sono aggiunte, in fine, le

seguenti: « ; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco ed il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono rese pubbliche nei siti *web* istituzionali della relativa Soprintendenza e del « Grande Progetto Pompei ».

4. dopo la lettera *c*) è inserita la seguente: « *c-bis*) La misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento »;

5. le lettere *f*) e *g*) sono abrogate;

6. alla lettera *h*) le parole: « responsabile unico del procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore generale di progetto »;

*b*) al comma 2, dopo la parola: « progetto » sono inserite le seguenti: « e presso l'Unità Grande Pompei »; le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 5 »; la parola: « assoggettata » è sostituita dalla seguente: « assoggettato »;

*c*) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis*. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112, » le parole: « L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico » sono sostituite dalle seguenti: « L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico ».

**2. 57.** Coscia, Petitti.

#### SUBEMENDAMENTO EMENDAMENTO RELATORI ALL'ARTICOLO 4

*Sopprimere la lettera e).*

**0. 4. 29. 1** Mucci, Prodani, Crippa.

*Alla lettera f) sostituire le parole:* dei ricavi medi annuali *fino a:* da attività *con le seguenti:* della media annua dei ricavi dichiarati negli ultimi 5 anni di attività.

**0. 4. 29. 2** Mucci, Prodani, Crippa.

*All'emendamento 4.29, alla lettera b) aggiungere dopo le parole:* i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni *inserire le seguenti:* vagliata l'opportunità di prevedere forme, seppur limitate, di presenza di commercio su aree pubbliche.

**0. 4. 29. 3** Vignali, Tancredi, Pizzolante.

#### ART. 4.

*Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* sostituire le parole: « dei siti culturali » con le seguenti: « dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti »;

*b)* dopo le parole: « come rinominato dal presente articolo » inserire le seguenti: « al primo periodo, le parole: “di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità » sono soppresse, e le parole: « le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni, ed »;

*c)* dopo la parola: « avviano » inserire le seguenti: « d'intesa »;

*d)* dopo le parole: « suolo pubblico », inserire le seguenti: « , anche a rotazione, »;

e) sostituire le parole: « equivalente in termini di potenzialità remunerativa » con le seguenti: « potenzialmente equivalente »;

f) sostituire le parole: « di un dodicesimo del canone annuo dovuto » con le seguenti: « dei ricavi medi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività ».

**4. 29.** Coscia, Petitti.

#### ART. 12.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è così sostituita: « Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite Commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, previste a livello regionale o interregionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Le Commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, alle Commissioni e altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro 3 giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni di cui al precedente

periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle Commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma è attribuito ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività turistiche e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio sono pubblicati integralmente sul sito informativo del Ministero e su quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**12. 45.** Coscia, Petitti.

*Nel decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:*

#### ART. 12-bis.

*(Misure urgenti per la semplificazione procedurale per la valorizzazione e dismissione dei beni della Difesa di possibile interesse storico-culturale).*

1. Al fine di accelerare e semplificare le procedure per la valorizzazione e la di-

smissione degli immobili del Ministero della difesa dichiarati non più utili per le finalità istituzionali, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 307, commi 2 e 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, da pubblicarsi fino al 31 dicembre 2016, in deroga al comma 6 dell'articolo 307 del medesimo codice, la procedura di verifica dell'interesse culturale, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ove non già effettuata, si conclude nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del decreto di individuazione di cui all'articolo 307, commi 2 e 10, del predetto Codice dell'ordinamento militare. Per gli immobili per i quali la procedura di verifica dell'interesse culturale, avviata secondo l'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero secondo l'articolo 307, comma 6, del codice dell'ordinamento militare, sia stata già avviata e non sia stata ancora definita alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni decorrente dalla nuova trasmissione dell'elenco o di un'apposita richiesta puntuale, l'immobile si intende privo dell'interesse culturale. Nell'elenco o nella richiesta puntuale il Ministero della difesa riporta, per ciascuno degli immobili, i relativi dati conoscitivi.

2. Qualora negli immobili sottoposti a verifica non sia stato riscontrato l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 12, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli immobili medesimi sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del predetto Codice e, previa sdemanializzazione, ove non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse, sono liberamente alienabili. In caso di accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, gli immobili restano sottoposti alle disposizioni di tutela.

3. Le procedure di autorizzazione all'alienazione e alle altre forme di trasferimento di cui agli articoli 55 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono concluse entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione del Ministero della difesa. La richiesta del Ministero della difesa riporta, per ciascuno degli immobili, i dati informativi previsti dall'articolo 55, comma 2, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. È esclusa la comunicazione agli Enti territoriali prevista dal comma 3 dell'articolo 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ove la destinazione d'uso proposta nella richiesta sia ritenuta assolutamente incompatibile con le esigenze di tutela del bene, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo indica in ogni caso destinazioni d'uso alternative ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.

4. Al fine di accelerare e rendere più efficace il processo di ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e il processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, fra gli immobili per i quali siano concluse le procedure di cui al presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con quello della difesa e con quello dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, può indicare gli spazi, in immobili pubblici del Ministero della difesa disponibili o parte di essi, da destinare ai fini della più efficace collocazione di istituti e luoghi della cultura quali, in particolare, archivi, biblioteche, sedi museali. Siffatta indicazione determina la priorità nell'effettiva utilizzazione di tali spazi. Per le attività di gestione di cui al presente comma, il Ministero della difesa si avvale della società « Difesa Servizi

S.p.A. », secondo le modalità definite nell'intesa di cui al primo periodo del presente comma.

5. È abrogato il comma 2-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5. Conseguentemente, nel comma 2-*sexies* del medesimo articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunica all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui al comma 2-*quinquies*. ».

**12. 02.** Coscia, Petitti.

#### ART. 14.

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1. al primo periodo, dopo le parole: « pubblica amministrazione, » sono inserite le seguenti parole: « i poli museali, »; dopo la parola; « finanziaria » è aggiunta la parola: « contabile ».

2. al secondo periodo, dopo le parole: « è allegato l'elenco » sono inserite le seguenti « dei poli museali e ».

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedura a evidenza pubblica, per una durata di cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

**14. 7.** Coscia, Petitti.

## ALLEGATO 3

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.****EMENDAMENTI APPROVATI**

*Al comma 5, sostituire le parole:* anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali, *con le seguenti:* in un apposito portale in cui si associano ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alle modalità di fruizione al pubblico, evidenziando il trasporto pubblico e le infrastrutture che servono il sito.

- 1. 20.** Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 5, sostituire le parole:* anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali, *con le seguenti:* tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente accessibile.

- 1. 15.** Bray.

*Al comma 5, sostituire le parole:* anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali, *con le seguenti:* tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile e in un apposito portale, gestito dal MIBACT, in cui si associano ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente

in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alle fruizione.

- \* **1. 20.** *(nuova formulazione)* Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Marzana, Vacca.

*Al comma 5, sostituire le parole:* anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali, *con le seguenti:* tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile e in un apposito portale, gestito dal MIBACT, in cui si associano ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alle fruizione.

- \* **1. 15.** *(nuova formulazione)* Bray.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ad enti non commerciali, esistenti alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della realizzazione di tali interventi »;

*b) al comma 2, ultimo periodo, le parole « all'articolo 40, comma 9 » sono sostituite con le seguenti « agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9 »;*

*c) al comma 5, dopo le parole « comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « , ivi inclusi gli enti non commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, ».*

*d) il comma 7 è così sostituito: « 7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. »*

*Conseguentemente, all'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

#### **1. 57. I Relatori.**

*1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni*

*culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi »;*

*b) al comma 2, ultimo periodo, le parole « all'articolo 40, comma 9 » sono sostituite con le seguenti « agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9 »;*

*c) al comma 5, dopo le parole « comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « , ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, ».*

*d) il comma 7 è così sostituito: « 7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17. »*

*Conseguentemente, all'articolo 17 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*« 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »*

#### **1. 57. (nuova formulazione) I Relatori.**

#### **ART. 2**

*All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1:*

*1. nell'alinea, dopo la parola: « disposizioni » sono aggiunte le seguenti: « ,*

fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo »;

2. la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « *a)* nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:

1) Pubblicazione di un avviso di pre-informazione dei lavori, dei servizi e delle forniture che la stazione appaltante intende affidare;

2) Formazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato avviso, sulla base delle richieste pervenute dalle aziende interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle aziende aventi titolo;

3) Formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle aziende rientranti nel citato elenco, sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna azienda nel citato elenco;

4) Utilizzazione in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;

5) Esclusione dal citato elenco dell'azienda che non abbia risposto all'invito rivoltele a presentare offerte di assegnazione dei contratti;

6) Possibilità di rivolgere a ciascuna azienda inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre aziende facenti parte del citato elenco. ».

3. alla lettera *b)* le parole: « 3,5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1.5 milioni » e sono aggiunte, in fine, le

seguenti: « ; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco ed il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono rese pubbliche nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del « Grande Progetto Pompei ».

4. dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: « *c-bis)* La misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento »;

5. le lettere *f)* e *g)* sono abrogate;

6. alla lettera *h)* le parole: « responsabile unico del procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore generale di progetto »;

*b)* al comma 2, dopo la parola: « progetto » sono inserite le seguenti: « e presso l'Unità Grande Pompei »; le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 5 »; la parola: « assoggettata » è sostituita dalla seguente: « assoggettato »;

*c)* dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis.* Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112, » le parole: « L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico » sono sostituite dalle seguenti: « L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico ».

**2. 57.** Coscia, Petitti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore Generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novem-

bre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e l'organizzazione del piano.

**2. 7.** Bray.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore Generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e l'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

attività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore Generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e l'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**2. 7.** *(nuova formulazione)* Bray.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. C. 2272 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	211
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	228
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	213
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	229
AUDIZIONI:	
Audizione del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica Carlo Cottarelli sui contenuti dell'attività di revisione della spesa pubblica, con particolare riferimento ai settori di competenza della I Commissione. ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	216
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori .....	216
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	217
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Giorgio Alleva a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nomina n. 32 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	222
Proposte di nomina del consigliere Michele Corradino, del professor Francesco Merloni, della professoressa Ida Angela Nicotra e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Nomine nn. 33, 34, 35 e 36 ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Pareri espressi</i> ) .....	224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	226
AVVERTENZA .....	226
ERRATA CORRIGE .....	227

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

**La seduta comincia alle 13.50.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo

della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.

**C. 2272 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, evidenzia che l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010, è volto alla collaborazione per fronteggiare i molteplici crimini e i traffici illeciti (di esseri umani, di droga, di migranti) che prendono corpo sul territorio nigerino ad opera della criminalità organizzata transnazionale. L'Accordo si compone di 15 articoli. L'articolo 1 sancisce l'obbligo alla cooperazione in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e specifica che l'Accordo non include l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione. L'articolo 2 individua le autorità competenti per l'applicazione dell'accordo che, per l'Italia, è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e per il Niger la Direzione generale della Polizia nazionale. Con l'articolo 3 le Parti si impegnano a favorire le legislazioni nazionali per facilitare l'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 4 rinvia ad un successivo accordo tra le Parti la decisione sulle modalità in base alle quali saranno scambiate le informazioni inerenti la lotta contro la criminalità oggetto dell'Accordo. L'articolo 5 precisa le modalità della cooperazione per il contrasto alla produzione e al traffico di stupefacenti, che riguardano principalmente: lo scambio di informazioni di carattere operativo in merito ad un ampio spettro di temi, tra i quali la localizzazione di persone, di oggetti e denaro riferibili a traffici illeciti, l'identificazione di luoghi di produzione di sostanze stupefacenti, canali utilizzati dai trafficanti, nuovi tipi di sostanze psicotrope, eccetera; la programmazione di corsi di addestramento di operatori di polizia e l'utilizzo di unità cinofile; lo scambio di esperienze per prevenire l'uso di sostanze stupefacenti.

L'articolo 6 dettaglia invece le modalità della cooperazione sulla lotta al terrorismo, che avverrà tramite: lo scambio rapido di informazioni su tecniche, *modus operandi* e strutture riconducibili alle or-

ganizzazioni terroristiche operanti sul territorio delle due Parti, nonché sui soggetti che ne fanno parte; lo scambio di informazioni sui canali di finanziamento delle organizzazioni terroristiche e l'eventuale reimpiego dei capitali; lo scambio di esperienze in materia. In materia di contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani, l'articolo 7 precisa che le modalità della cooperazione comporteranno, tra l'altro, lo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione clandestina, gli itinerari, la produzione di documenti, eccetera.

L'articolo 8 esplicita le modalità di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata. Questa si effettuerà tramite lo scambio di informazioni operative riguardanti: il traffico illecito di armi; i reati ambientali tra i quali, in particolare, il traffico di materiali radioattivi; il traffico di opere d'arte e di autoveicoli rubati; la falsificazione di documenti, di banconote e di brevetti; l'induzione alla prostituzione; i reati informatici. L'articolo 9 prevede che le Parti si avvalgano della collaborazione dell'Interpol per la lotta alla criminalità.

L'articolo 10 precisa che tutte le richieste di informazioni dovranno essere motivate, mentre l'articolo 11 definisce i limiti relativi all'utilizzo dei dati personali e sensibili disponendone il loro utilizzo per i soli fini che rientrano nell'Accordo. L'articolo 12 stabilisce i casi di rifiuto della collaborazione, che si sostanziano nella possibilità che questa possa compromettere la sovranità o la sicurezza della Parte richiesta. Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione dell'Accordo saranno risolte, in base all'articolo 13, per via diplomatica.

L'articolo 14 precisa che quanto contenuto nell'Accordo non pregiudica diritti e obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dalle parti. L'articolo 15 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore dell'Accordo, che ha durata illimitata, salvo denuncia con notifica scritta di una delle Parti, con effetto dopo sei mesi.

Quanto al contenuto del disegno di legge, segnala che lo stesso, approvato dal Senato il 2 aprile 2014, consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. Al riguardo ricorda che il comma 1 individua gli oneri del provvedimento in 56.846 euro a decorrere dall'anno 2014 (adeguamento temporale effettuato al Senato, che ha provveduto ad adeguare la decorrenza degli oneri originariamente prevista a partire dal 2013, così come il triennio finanziario di riferimento). In particolare, gli oneri sono determinati in 31.346 euro annui per le spese di missione e in 25.500 euro annui per le altre spese previste dall'Accordo. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « *Fondi di riserva e speciali* » della missione « *Fondi di ripartire* » dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica* » e, comunque, della missione Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente alle Camere (comma 3). Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato della Relazione tecnica, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.**

**C. 2125 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, fa presente che il disegno di legge C. 2125, d'iniziativa del Governo,

reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. L'Accordo in esame è volto a realizzare un nuovo quadro normativo di riferimento per disciplinare ogni forma di cooperazione culturale, di istruzione e sportiva tra il Governo italiano e quello di Sarajevo, sostituendo il pregresso Accordo culturale firmato a Roma il 3 dicembre 1960, la cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la legge n. 1865 del 1962, ereditato in quanto uno degli Stati successori dell'ex Jugoslavia.

Ricorda che l'Accordo si compone di un Preambolo e di 19 articoli. L'articolo 1 definisce lo scopo dell'Accordo, che è quello di promuovere e realizzare le attività che favoriscono la cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport. L'articolo 2 definisce gli ambiti della collaborazione tra i due paesi: cultura e arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio artistico e culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione di più ordini e gradi, scambi giovanili e collaborazione in ambito cinematografico e radiotelevisivo. Con l'articolo 3 le parti si propongono di favorire i rapporti tra Ministeri ed enti e a promuovere le attività di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private per rafforzare le relazioni culturali.

L'articolo 4 impegna i due paesi a sviluppare la cooperazione nei settori della musica, nella danza, arti visive, cinema e teatro, mediante scambi di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne e manifestazioni ed eventi. L'articolo 5 tratta della diffusione della conoscenza dei reciproci patrimoni artistici e culturali, attraverso la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei e lo scambio di materiali ed esperti.

L'articolo 6 favorisce la collaborazione nel campo scolastico e universitario per incrementare gli scambi di informazioni ed esperienze, gli scambi di docenti,

esperti e ricercatori e la realizzazione di progetti comuni di ricerca su temi di reciproco interesse.

L'articolo 7 prevede, sempre in regime di reciprocità, la concessione di borse di studio di livello universitario e post-universitario per lo svolgimento di studi e ricerche.

L'articolo 8 incoraggia il reciproco scambio di informazioni e di esperienze nel settore delle attività giovanili. Con l'articolo 9 le parti favoriscono il riconoscimento reciproco dei titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie.

L'articolo 10 sollecita la cooperazione in campo editoriale, con particolare riguardo alla pubblicazione di opere letterari, testi scolastici e scientifici. I due paesi favoriranno: lo scambio di libri, l'organizzazione di mostre, la cooperazione tra editori e la promozione di contatti tra scrittori e autori. Rilevante appare inoltre il disposto dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, in base ai quali le Parti si impegnano a una comune azione a favore dei diritti umani e della parità tra uomo e donna, mediante attività nel campo della cultura e dell'istruzione.

L'articolo 11 favorisce la collaborazione nel settore della stampa, degli editori di giornali e riviste, nonché lo scambio reciproco di giornalisti e corrispondenti. L'articolo 12 incoraggia la cooperazione nel settore della tutela dei diritti d'autore e simili. L'articolo 13 promuove le attività comuni relative alla tutela dei beni ambientali, artistici, architettonici e archeologici. La collaborazione riguarderà il campo delle ricerche, degli scavi, nonché della conservazione e del restauro. I due paesi concorderanno inoltre sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale e di contrastare il traffico illecito di opere d'arte.

L'articolo 14 riguarda il potenziamento della collaborazione in materia sportiva attraverso i contatti tra comitati olimpici internazionali, federazioni, associazioni e altre strutture. L'articolo 15 prevede che ciascun paese faciliti la libera circolazione di persone, nonché di materiali e attrezzature, per la realizzazione di programmi

previsti dall'Accordo. L'articolo 16 ribadisce il principio della reciprocità nell'ambito delle attività di collaborazione svolte in base all'Accordo, nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione da ciascun paese.

L'articolo 17 prevede, come per altri analoghi accordi bilaterali, l'istituzione di una Commissione mista per il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo e la messa a punto di programmi esecutivi pluriennali; la Commissione, che si riunirà alternativamente a Roma e a Sarajevo, nelle rispettive capitali, potrà anche sottoporre alle Parti le modifiche all'Accordo che si rendessero eventualmente necessarie.

Gli articoli 18 e 19 contengono le clausole finali dell'Accordo, che avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo in qualsiasi momento: la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica. L'Accordo potrà anche essere modificato con il consenso delle due Parti, le quali si impegnano altresì a risolvere mediante negoziato le eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo. L'entrata in vigore dell'Accordo è prevista alla data di ricezione della seconda delle due notifiche.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che la relazione illustrativa ricorda che la lentezza nell'*iter* di ratifica dell'Accordo è ascrivibile all'esiguità delle risorse finanziarie disponibili: peraltro, nella scorsa legislatura l'*iter* del relativo disegno di legge di ratifica si è interrotto dopo l'approvazione del provvedimento, in sede referente, da parte della Commissione affari esteri del Senato il 14 novembre 2012.

Osserva che il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Bosnia-Erzegovina del 19 luglio 2004, in materia di cooperazione culturale, di istruzione e sportiva.

L'articolo 3, detta norme in materia di copertura finanziaria, quantificando, in particolare, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutati in 415.440

euro a decorrere dal 2014, oltre a spese di missione pari a 29.480 euro per il 2014 e il 2015, e a 33.200 euro a decorrere dal 2016 e stabilendo, come detto, che la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti per le spese di missione rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, che ne riferiscono al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo provvede, per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente – aventi natura di spese rimodulabili secondo la definizione fornita dall'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009 – destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente Programma di spesa di ciascun dicastero interessato. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3). Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato della Relazione tecnica, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 14.**

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Audizione del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica Carlo Cottarelli sui contenuti dell'attività di revisione della spesa pubblica, con particolare riferimento ai settori di competenza della I Commissione.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Commissario Carlo COTTARELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD), Emanuele COZZOLINO (M5S), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Mariastella GELMINI (FI-PdL). Dopo un ulteriore breve intervento del deputato Emanuele COZZOLINO (M5S), intervengono Francesco Paolo SISTO, *presidente*, e il deputato Enzo LATTUCA (PD).

Il Commissario Carlo COTTARELLI risponde ai quesiti posti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia il Commissario Cottarelli per il suo intervento e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.05.**

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, propone alla Commissione di procedere a un'inversione dell'ordine del giorno, passando all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2426 del Governo, quindi, alla proposta di nomina del presidente dell'Istituto nazionale di statistica (atto n. 32) e, infine, all'esame dei restanti argomenti previsti per la seduta odierna.

La Commissione concorda.

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.**

**C. 2426 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dorina BIANCHI (NCD), *relatore*, fa presente che il decreto-legge n. 83 del 2014, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 17 del 22 maggio 2014, è stato pubblicato nella G.U. del 31 maggio e, dunque, è in vigore dal 1° giugno. Esso è composto da 18 articoli, suddivisi in 4 titoli, relativi, rispettivamente, alla tutela del patrimonio culturale (articoli 1-8), al supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico (articoli 9-11), all'amministrazione del patrimonio culturale e del turismo (articoli 12-16), alle norme finanziarie e all'entrata in vigore (articoli 17-18).

L'articolo 1 introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. I contribuenti possono usufruire del credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e del 50 per cento per il 2016. Nel periodo indicato non si applicherà la disciplina ordinariamente prevista per le erogazioni liberali dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi – (detrazioni IRPEF e deduzioni IRES). Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Sono previste specifiche misure per garantire la pubblicità e la trasparenza, nonché la creazione all'interno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di strutture per favorire la raccolta di fondi.

L'articolo 2 prevede interventi per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei. A tal fine, innanzitutto, dispone varie deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei contratti. In particolare, consente al Direttore generale di progetto, nominato ai sensi del decreto legge n. 91 del 2013 (legge n. 112 del 2013), di avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delle opere pubbliche di operare in deroga alla normativa vigente, di aggiudicare l'appalto in deroga alla disciplina sulla verifica dei requisiti, di revocare il responsabile unico del procedimento e di attribuire le relative funzioni ai componenti della segreteria tecnica di progettazione. Inoltre, prevede l'elevazione della soglia per il ricorso alla procedura negoziata per i lavori relativi ai beni culturali e della soglia delle varianti in corso d'opera, e l'applicazione di procedure d'urgenza per l'esecuzione dei contratti.

Rileva che ulteriori misure riguardano il responsabile del procedimento ed i compiti e i poteri del Comitato di gestione, previsto dall'articolo 1 del decreto legge n. 91 del 2013 nell'ambito del processo di rilancio del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata».

L'articolo 3 prevede la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. Per la gestione ordinaria del sito restano ferme le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta.

L'articolo 4 integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) prevedendo la possibilità, per i competenti uffici territoriali del Ministero e per i Comuni, di derogare alla legislazione regionale e ai criteri stabiliti in sede di Conferenza unificata, nel

riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per le attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, ove le stesse risultino non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, modificando in più parti l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. In particolare l'articolo prevede che le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento possano negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali « nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva »; reca una nuova disciplina per la gestione degli esuberanti; proroga (dal 30 giugno 2014) al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento degli statuti e specifica che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie, si rinnovano gli organi; dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni che alla data di entrata in vigore del decreto legge non abbiano ancora adeguato i propri statuti, fino alla nomina dei nuovi organi; modifica nuovamente la disciplina per l'individuazione delle fondazioni dotate di forme organizzative speciali; incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 la dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni che erano in situazione di difficoltà alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 91 del 2013; modifica il nome della « Fondazione Teatro dell'Opera di Roma » in Fondazione « Teatro dell'Opera di Roma Capitale ».

Osserva, quindi, che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, ad attrarre investimenti esteri in Italia. In particolare, aumenta (da 5) a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su

commissione di produzioni estere. Il limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta. Inoltre, aumenta (da 110) a 115 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la misura del limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico, estesi anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013.

L'articolo 7 dispone l'introduzione di un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato « Grandi Progetti Beni culturali ». Il Piano, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per attuare gli interventi del Piano è prevista, per il triennio 2014-2016, una apposita autorizzazione di spesa (5 milioni per il 2014, 30 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016). Dal 1° gennaio 2017 al Piano è destinato il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002. Quest'ultimo viene novellato, prevedendo che la quota delle « risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture », iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, specificamente destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, è individuata, dal 2014, in misura pari al 3 per cento. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi. Inoltre, dispone che, per il triennio 2014-2016, 3 milioni di euro annui provenienti dalla quota riservata per investimenti in favore dei beni culturali sono destinati a finanziare progetti di

attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali. Infine, prevede il rifinanziamento del Fondo Mille giovani per la cultura, per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015.

L'articolo 8 prevede l'utilizzo di giovani fino a 29 anni, laureati o in possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, mediante contratti di lavoro flessibile. Si tratta di un'iniziativa finanziata per il solo 2015 nel limite di 1,5 milioni di euro. A tal fine, Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali predispongono elenchi nominativi. La disciplina attuativa sarà definita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentita la Conferenza unificata. La stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura con l'impiego di giovani può essere conseguita attraverso la presentazione di appositi progetti nell'ambito del Servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 9, con lo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale, concede un credito d'imposta per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti, per investimenti ed attività di sviluppo per la digitalizzazione.

L'articolo 10, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva delle destinazioni turistiche, concede alle strutture ricettive, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.

L'articolo 11 contiene disposizioni di diversa natura che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, in assenza di oneri per la finanza pubblica. A tal fine si prevede, in primo

luogo, l'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica. In secondo luogo si prevede la convocazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di apposite conferenze di servizi per semplificare e velocizzare il rilascio di atti autorizzativi di varia natura relativi alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza. Inoltre è prevista la concessione ad uso gratuito di immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali ad imprese o altre forme associative composte in prevalenza da giovani, per la promozione di percorsi pedonali o ciclabili. Infine, si rinvia al 31 ottobre 2014 il decreto per l'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali, per le guide turistiche, occorre una speciale abilitazione, demandando al medesimo decreto di stabilire anche i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione stessa.

L'articolo 12 dispone in materia di termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica e interviene sul procedimento per il rilascio della stessa autorizzazione, sopprimendo le disposizioni che consentivano, in caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente, entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di indire una conferenza di servizi, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni. Il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Inoltre, prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione finalizzato ad ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010. Un ulteriore gruppo di disposizioni recate dall'articolo 12 intende semplificare la riproduzione dei beni culturali e la consultazione degli archivi.

L'articolo 13 interviene in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, disponendo la soggezione dell'avvio e del-

l'esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'articolo 14, relativo all'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dispone che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, incluso il Segretario generale, non può essere superiore a 24. A tal fine, elimina il vincolo relativo al numero degli uffici dirigenziali generali periferici, fissato in 17. Dispone, inoltre, la possibilità di riorganizzare temporaneamente gli uffici operanti nelle aree in cui si sono verificati eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza. Infine, estende la possibilità di costituire soprintendenze speciali tramite « trasformazione » di tutti gli istituti e i luoghi della cultura statali – quindi, anche di aree e parchi archeologici e di complessi monumentali –, oltre che di « uffici » competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore. In tali strutture, invece del consiglio di amministrazione, è presente un amministratore unico.

L'articolo 15 ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – fino al 31 agosto 2015 – e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

L'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo. Gli elementi maggiormente significativi della riforma sono la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. L'articolo 17 reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e indica la relativa copertura finanziaria.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che la maggior parte delle disposizioni recate dal decreto-legge riguardano gli ambiti della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione delle attività culturali.

L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali », tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni.

Inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni.

Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, fa presente che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ».

Inoltre, nelle sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005, la Corte ha chiarito che la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche.

Evidenzia, quindi, che, in relazione al riparto di competenze previsto dalla Costituzione, all'articolo 8 occorrerebbe valutare se non debba essere previsto un

maggior coinvolgimento della Conferenza unificata. Tale articolo prevede, infatti, l'utilizzo di giovani per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, mediante contratti di lavoro flessibile; a tal fine, Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali predispongono elenchi nominativi e la disciplina attuativa sarà definita con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentita la Conferenza unificata.

Rileva, inoltre, che la previsione di cui all'articolo 4, di una deroga alla disciplina regionale delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, nonché ai criteri per la concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti in sede di Conferenza unificata, incide su materie diverse, coinvolgendo profili di tutela di differenti interessi e va valutata alla luce della giurisprudenza in materia.

Da un lato, viene in rilievo la tutela degli spazi urbani di interesse artistico e storico, fatta propria dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), e dunque riconducibile alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s)). Dall'altro invece, rileva la materia del commercio, che la Costituzione attribuisce alla competenza residuale delle regioni. Tra gli interessi tutelati dalla norma cui si intende derogare rileva peraltro anche la tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale.

La Corte costituzionale, con la sentenza 247 del 2010, sembra specificare che la normativa regionale del commercio su aree pubbliche è riconducibile immediatamente alla materia « commercio », di competenza residuale delle regioni (citando altresì le sentenze n. 165 e n. 64 del 2007); e che, « nell'ambito di una generale regolamentazione della specifica attività del commercio in forma itinerante, vada ricompresa anche la possibilità di disciplinarne nel concreto lo svolgimento, nonché quella di vietarne l'esercizio in ragione

della particolare situazione di talune aree metropolitane » ( nel caso delle sentenza si trattava di legge regionale che stabiliva determinati divieti nei centri storici dei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, di modo che l'esercizio del commercio stesso avvenga entro i limiti qualificati invalicabili della tutela dei beni ambientali e culturali).

Un diverso orientamento giurisprudenziale è riscontrabile nella più recente sentenza n. 245 del 2013, nella quale la Corte ribadisce che l'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, attuativo della direttiva n. 2006/123/CE che prevede che, con intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche costituisce normativa « indiscutibilmente riconducibile alla materia "tutela della concorrenza" » e ribadisce che « è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione », essendo inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006) ».

Segnala, inoltre, che alcune disposizioni del decreto-legge incidono invece sulla materia « turismo » riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni.

Ricorda, sul punto, che il Titolo V della parte II della Costituzione considera il turismo una materia di competenza « esclusiva » per le Regioni ordinarie. Il turismo rientra dunque tra le materie « residuali » (articolo 117, comma 4), in riferimento alle quali le Regioni non sono più soggette ai limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.

Questo mutamento del titolo di riferimento della competenza delle Regioni è stato confermato in più occasioni dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 197 del 2003. Nonostante ciò, per numerosi e rilevanti profili della disciplina del turismo, il riferimento alla legislazione

statale appare tuttora preponderante. In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonostante la materia del turismo appartenga « alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006) », non è infatti esclusa la possibilità « per la legge di attribuire funzioni legislative al livello statale e di regolarne l'esercizio », vista l'importanza del settore turistico per l'economia nazionale. Come ha rilevato la Corte « la chiamata in sussidiarietà a livello centrale è legittima soltanto se l'intervento statale sia giustificato nel senso che, a causa della frammentazione dell'offerta turistica italiana, sia doverosa un'attività promozionale unitaria; d'altra parte, l'intervento deve essere anche proporzionato nel senso che lo Stato può attrarre su di sé non la generale attività di coordinamento complessivo delle politiche di indirizzo di tutto il settore turistico, bensì soltanto ciò che è necessario per soddisfare l'esigenza di fornire al resto del mondo un'immagine unitaria. Infine, lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, non fosse altro perché la materia turismo, appartenendo oramai a tali enti territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente collaborativo (Corte costituzionale, sentenza n. 214 del 2006 e sentenza n. 76 del 2009 ».

L'attribuzione della materia « turismo » alle Regioni non ha impedito dunque alla Corte di affermare la legittimità di norme statali (ovvero l'incostituzionalità di norme regionali) che disciplinavano alcuni aspetti in qualche maniera coinvolti nella materia in oggetto.

Con riferimento alle ulteriori disposizioni del decreto-legge fa presente che la disciplina introdotta dagli articoli 1, 9, 10 e 17 incide altresì sulla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuita alla competenza esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma lettera m), della Costituzione mentre per gli articoli 14 e 15 rileva la materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », affidata alla compe-

tenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Proposta di nomina del professor Giorgio Alleva a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).**

**Nomina n. 32.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

Antonio LEONE (NCD), *relatore*, ricorda che la proposta di nomina del professor Giorgio Alleva a presidente dell'ISTAT (Atto n. 32), è stata assegnata alla I Commissione Affari costituzionali ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera.

Al riguardo, fa presente che il Governo, come comunicato dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ha avviato la procedura di nomina del professor Alleva a presidente dell'ISTAT nella riunione del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2014. Il Ministro ha trasmesso il *curriculum* del professor Alleva.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, il presidente dell'ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini con esperienza internazionale ed

è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In seguito a una novella apportata dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'articolo 16 dispone che la designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e che la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle medesime Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Dal *curriculum* allegato alla lettera risulta che il professor Alleva, laureato in Economia e commercio con 110/110 e lode, è attualmente professore ordinario di Statistica presso la facoltà di economia dell'Università « La Sapienza » di Roma. Presiede il Comitato tecnico scientifico dell'Istituto tecnico superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo. Tra gli altri incarichi accademici ricoperti in passato, è stato presidente del corso di laurea magistrale « *Management, innovazione ed internazionalizzazione delle imprese* » sempre presso la facoltà di economia dell'Università « La Sapienza » di Roma e direttore del Dipartimento di metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza della medesima Università. Ha insegnato, come titolare del corso di statistica, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università LUISS di Roma. Ha svolto seminari e corsi di formazione tra l'altro presso l'Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche, la Società italiana di statistica, l'Istituto superiore di formazione sui trasporti, il FORMEZ e la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione.

Le sue linee di ricerca attuali riguardano, in particolare, la qualità dell'informazione e della statistica ufficiale, l'integrazione di basi di dati, modelli di stima della probabilità di lavoro nero nelle imprese italiane e dell'inserimento di laureati nel mercato del futuro. In generale i settori di interesse scientifico e di esperienza professionale del professor Alleva sono stati i seguenti: metodi di campiona-

mento; progettazione di indagini; analisi dei dati e metodi di statistica multivariata; valutazione della redditività di investimenti pubblici e privati; programmazione per obiettivi e valutazione della *performance*; modelli di domanda di trasporti.

Sempre dalla lettura del *curriculum*, si evince che il professor Alleva è stato membro dal 2003 al 2011 sia del Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), sia del Consiglio dell'ISTAT. Con riferimento alla sua attività presso l'ISTAT, ha curato la progettazione e applicazione del sistema di valutazione dei dirigenti generali; è stato membro della Commissione di studio sui numeri indici dei prezzi al consumo; coordinatore dei lavori della Sottocommissione per le innovazioni sulle metodologie statistiche adottate nella rilevazione delle informazioni di base e nella costruzione degli indici; ha presieduto la Commissione Ambiente sviluppo sostenibile; ha coordinato il gruppo di lavoro sulla riorganizzazione dell'ISTAT, sottoponendo al Consiglio una proposta di riorganizzazione e riduzione del numero delle unità organizzative; ha partecipato al lavoro di progettazione di strumenti tecnici per il monitoraggio dello stato di applicazione del codice italiano delle statistiche ufficiali. Attualmente è membro del Comitato tecnico scientifico per l'aggiornamento dei sistemi locali del lavoro sulla base delle nuove risultanze censuarie e del Comitato scientifico della « Rivista di statistica ufficiale ».

Sul piano delle esperienze internazionali, il professor Alleva è attualmente consulente dell'*Instituto nacional de estadística y censos* della Repubblica argentina e della *Statistic Division* della FAO e membro del Consiglio direttivo del Centro di ricerca della Sapienza in studi europei e internazionali. In precedenza ha curato tra l'altro il coordinamento della parte statistica del piano di formazione di unità del personale del Ministero di trasporti della Repubblica dell'Iraq nell'ambito del Consorzio Italiano Infrastrutture e Trasporti per l'Iraq, CIITI, per conto del Ministero degli Affari esteri; consulente

del Centro per la cooperazione statistica internazionale, ICSTAT, per conto della Commissione europea; coordinatore tecnico del progetto di diffusione delle linee guida OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese che operano all'estero come consulente della S.G.L. per conto del Ministero delle Attività produttive; consulente nell'ambito della progettazione e implementazione di indagini campionarie presso famiglie e imprese per il monitoraggio della privatizzazione del servizio di distribuzione dell'acqua per uso civile dell'area di Manila.

Il professor Alleva è autore di numerose pubblicazioni nei propri settori di studio.

In conclusione, evidenzia che la nomina del professor Alleva alla guida dell'Istituto nazionale di statistica appare rispondente ai requisiti previsti dalla legge.

Si riserva, quindi, di formulare la proposta di parere a seguito del dibattito in Commissione e dell'audizione del professor Alleva.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposte di nomina del consigliere Michele Corradino, del professor Francesco Merloni, della professoressa Ida Angela Nicotra e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.**

**Nomine nn. 33, 34, 35 e 36.**

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Pareri espressi).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviate nella seduta del 24 giugno.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Rosato, ha svolto la sua relazione e ha formulato proposte di parere favorevole sulle nomine del consigliere

Michele Corradino, del professor Francesco Merloni, della professoressa Ida Angela Nicotra e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Passando, quindi, alla votazione delle proposte di parere favorevole sulle suddette nomine, avverte che si procederà a quattro distinte votazioni. Ricorda che la votazione su ogni singola proposta si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento.

Evidenzia, in particolare, che chi intende votare a favore della proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore bianco e una pallina di colore nero nell'urna di colore nero mentre chi intende esprimere voto contrario alla proposta di parere dovrà introdurre una pallina di colore bianco nell'urna di colore nero e una pallina di colore nero nell'urna di colore bianco. L'astensione dal voto dovrà essere invece espressa verbalmente all'atto della chiama.

Ricorda, inoltre, che, ai fini della validità della votazione, deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione (24 deputati). Ricorda, altresì, che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, per l'espressione del parere favorevole sulla proposta, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione (32 deputati).

La proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina si intenderà quindi approvata se i voti favorevoli saranno pari almeno ai due terzi dei componenti la Commissione (32 deputati, come detto). Se i voti favorevoli saranno invece in numero inferiore, si intenderà espresso parere contrario.

Indice la votazione sulla proposta di parere favorevole sull'atto n. 33 (proposta di nomina del consigliere Michele Corradino a componente dell'Autorità nazio-

nale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti .....	37
Votanti .....	37
Maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione .....	32
Hanno votato sì .....	33
Hanno votato no .....	4

(La Commissione approva).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Roberta Agostini, Tinagli, in sostituzione di Balduzzi, Donati, in sostituzione di Bersani, Dorina Bianchi, Bianconi, Preziosi, in sostituzione di Bindi, Palese, in sostituzione di Centemero, Cozzolino, Cuperlo, Dadone, D'Ambrosio, D'Attorre, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Fiano, Gasparini, Gelmini, Giorgis, Gullo, Kronbichler, Lattuca, Lauricella, Leone, Mazziotti Di Celso, Marco Meloni, Migliore, Naccarato, Piccione, Pillozzi, Plangger, Pollastrini, Ravetto, Richetti, Rosato, Francesco Sanna e Sisto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta di parere favorevole sull'atto n. 34 (proposta di nomina del professor Francesco Merloni a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti .....	38
Votanti .....	38
Maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione .....	32
Hanno votato sì .....	31
Hanno votato no .....	7

(La Commissione respinge).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere contrario testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Roberta Agostini, Tinagli, in sostituzione di Balduzzi, Donati, in sostituzione di Bersani, Dorina Bianchi, Bianconi, Preziosi, in sostituzione di Bindi, Palese, in sostituzione di Centemero, Cozzolino, Cuperlo, Dadone, D'Ambrosio, D'Attorre, Dieni, Fabbri, Famiglietti, Fiano, Gasparini, Gelmini, Giorgis, Gullo, Kronbichler, Lattuca, Lauricella, Leone, Mazziotti Di Celso, Marco Meloni, Migliore, Naccarato, Nuti, Piccione, Pillozzi, Plangger, Pollastrini, Ravetto, Richetti, Rosato, Francesco Sanna e Sisto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta di parere favorevole sull'atto n. 35 (proposta di nomina della professoressa Ida Angela Nicotra a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti .....	40
Votanti .....	40
Maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione .....	32
Hanno votato sì .....	34
Hanno votato no .....	6

(La Commissione approva).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Roberta Agostini, Tinagli, in sostituzione di Balduzzi, Donati, in sostituzione di Bersani, Dorina Bianchi, Bianconi, Preziosi, in sostituzione di Bindi, Palese, in sostituzione di Centemero, Cozzolino, Cuperlo, Dadone, D'Ambrosio, D'Attorre, Marco Di Maio, Dieni, Fabbri, Famiglietti, Fiano, Fraccaro, Gasparini, Gelmini, Giorgis, Gullo, Kronbichler, Lattuca, Lauricella, Leone, Mazziotti Di Celso, Marco Meloni, Migliore, Naccarato, Nuti, Piccione, Pillozzi, Plangger, Pollastrini, Ravetto, Richetti, Rosato, Francesco Sanna e Sisto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, indice la votazione sulla proposta di parere favorevole sull'atto n. 36 (proposta di nomina della professoressa Nicoletta Parisi a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti .....	40
Votanti .....	40
Maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione .....	32
Hanno votato sì .....	31
Hanno votato no .....	9

*(La Commissione respinge).*

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere contrario testé espresso alla Presidenza della Camera dei deputati, ai fini della sua trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Roberta Agostini, Tinagli, in so-

stituzione di Balduzzi, Donati, in sostituzione di Bersani, Dorina Bianchi, Bianconi, Preziosi, in sostituzione di Bindi, Palese, in sostituzione di Centemero, Cozzolino, Cuperlo, Dadone, D'Ambrosio, D'Attorre, Marco Di Maio, Dieni, Fabbri, Famiglietti, Fiano, Fraccaro, Gasparini, Gelmini, Giorgis, Gullo, Kronbichler, Lattuca, Lauricella, Leone, Mazziotti Di Celso, Marco Meloni, Migliore, Naccarato, Nuti, Piccione, Pillozzi, Plangger, Pollastrini, Ravetto, Richetti, Rosato, Francesco Sanna e Sisto.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 25 giugno 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.25.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*COMITATO PERMANENTE PER I PARERI*

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.*

*Emendamenti C. 2087 Governo.*

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.*

*Emendamenti C. 2088 Governo.*

**SEDE REFERENTE**

*Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza*

*e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano.*

*ATTI DELL'UNIONE EUROPEA*

*Relazione 2013 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. COM(2014) 224 final.*

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 250 di mercoledì 11 giugno 2014, a pagina 31, prima colonna, sesta riga, dopo le parole: « si dichiara » inserire la seguente: « parzialmente ».

Alla medesima pagina, prima colonna, undicesima riga, deve leggersi: « ha apportato novità finalizzate » in luogo di « ha apportato delle importanti novità finalizzate ».

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010  
(C. 2272 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2272 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004 (C. 2125 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2125 Governo recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01897 Colletti: Sull'applicazione della liberazione anticipata ai detenuti condannati <i>ex</i> articolo 416- <i>bis</i> del codice penale .....	230
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i> .....	234

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	231
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. C. 2272 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	231

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	232
---	-----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 559 Bolognesi recante l'introduzione dell'articolo 372- <i>bis</i> del codice penale, concernente il reato di depistaggio ( <i>Deliberazione</i> ) .....	232
--	-----

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 559 Bolognesi recante l'introduzione dell'articolo 372- <i>bis</i> del codice penale, concernente il reato di depistaggio.	
Audizione di Armando Spataro, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, di Fabio Repici, Avvocato, di Roberto Scarpinato, Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo e di Andrea Pertici, Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	233

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**5-01897 Colletti: Sull'applicazione della liberazione anticipata ai detenuti condannati *ex* articolo 416-*bis* del codice penale.**

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Andrea COLLETTI (M5S), replicando, dichiara di essere soddisfatto della risposta

solo in relazione ai dati forniti, che confermano le preoccupazioni espresse dal gruppo del M5S, ricordando come questo avesse proposto l'esclusione dal beneficio della liberazione anticipata speciale per i condannati per reati associativi di stampo mafioso.

Rileva, peraltro, come, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 e la successiva legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, ben 24 detenuti per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* c.p. siano stati scarcerati per gli effetti della liberazione anticipata speciale. Questo è accaduto nonostante il Ministro della Giustizia e le forze di maggioranza abbiano ripetutamente dichiarato che la nuova normativa non avrebbe avuto effetto nei confronti dei detenuti per il delitto in questione. Attualmente, quindi, godono della libertà 24 mafiosi ed in tal senso l'interrogante si dichiara insoddisfatto ed esprime la propria preoccupazione.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.**

**C. 2125 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2125 che reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.

L'Accordo in esame è volto a realizzare un nuovo quadro normativo di riferimento per la disciplina di ogni forma di cooperazione culturale, nel campo dell'istruzione e dello sport, tra il Governo Italiano e quello di Sarajevo, sostituendo il pregresso Accordo culturale firmato a Roma il 3 dicembre 1960, autorizzato con ratifica di cui alla legge n. 1865 del 1962 ed ereditato in quanto Stato successore dell'ex Jugoslavia.

L'Accordo si compone di un Preambolo e di 19 articoli tra i quali, per quanto di interesse della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 12 che incoraggia la cooperazione nel settore della tutela dei diritti d'autore ed il successivo articolo 13 per gli aspetti relativi al contrasto del traffico illecito di opere d'arte.

Relativamente a tali aspetti di limitata competenza della Commissione Giustizia, propone, quindi, di esprimere, per i profili di competenza, parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.**

**C. 2272 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2272 che reca l'Accordo di cooperazione tra il Go-

verno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010, ed è stato approvato dal Senato il 2 aprile 2014 (A.S. n. 1143).

L'Accordo di cooperazione è volto allo stabilimento di una collaborazione finalizzata al contrasto dei crimini e traffici illegali (tratta di esseri umani, traffico di droga, immigrazione illegale) che prendono corpo sul territorio nigerino, attivati dalla criminalità organizzata transnazionale.

L'Accordo, che non riguarda gli aspetti attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e l'estradizione, si compone di 15 articoli.

L'articolo 2 individua le autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo: per l'Italia il Dipartimento della Pubblica Sicurezza; per il Niger la Direzione generale della Polizia Nazionale.

Gli articoli 5, 6 e 7 concernono le modalità di cooperazione inerenti rispettivamente: il contrasto alla produzione e traffico di stupefacenti; la cooperazione sulla lotta al terrorismo; il contrasto all'immigrazione illegale ed alla tratta di esseri umani.

L'articolo 8, in particolare, indica le attività illecite rispetto alle quali si svilupperà, in conformità alle legislazioni nazionali, la collaborazione in materia di lotta alla criminalità organizzata mediante scambio di informazioni: traffico illecito di armi, materiale esplosivo e nucleare; reati ambientali, ivi compreso il traffico di sostanze tossiche e radioattive; traffico di autoveicoli rubati; traffico illecito di opere d'arte e di antiquariato, di opere culturali e storiche, di metalli preziosi ed altri materiali; riciclaggio di denaro ed altri beni di provenienza criminale; falsificazione di carta moneta, valori, marchi e brevetti industriali; falsificazione di passaporti, visti ed altri documenti ed il loro relativo uso; induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione ed altre illecite attività sessuali; reati connessi all'utilizzo di mezzi di pagamento plastificati a caratteristica transazionale; reati

informatici ed altri reati connessi attraverso l'uso di internet e di altri mezzi di comunicazione.

Le Parti si avvarranno della collaborazione dell'Interpol e le richieste di informazione dovranno essere motivate.

La riservatezza appare salvaguardata dall'articolo 11 che prevede che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito di operatività dell'Accordo, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità codificate dal medesimo.

Le informazioni possono essere negate qualora ciascuna Parte Contraente ritenga che le medesime possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese od altri interessi nazionali di primaria importanza, o siano in contrasto con la legislazione nazionale.

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.25 alle 14.40.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 559 Bolognesi recante l'introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio.**

*(Deliberazione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla proposta di legge C. 559 Bolognesi recante l'introduzione dell'articolo 372-*bis* del codice penale, concernente il reato di depistaggio.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione potrà procedere alle audizioni di docenti universitari nonché di rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura.

La Commissione approva la proposta del presidente.

#### **La seduta termina alle 14.45**

#### **INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.*

#### **La seduta comincia alle 14.45.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 559 Bolognesi recante l'introduzione dell'articolo 372-*bis* del codice penale, concernente il reato di depistaggio.**

**Audizione di Armando Spataro, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, di Fabio Repici, Avvocato, di Roberto Scarpinato, Procuratore generale presso la Corte d'Appello di**

**Palermo e di Andrea Pertici, Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Armando SPATARO, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano*, Fabio REPICI, *Avvocato*, Roberto SCARPINATO, *Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo* e Andrea PERTICI, *Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giulia SARTI (M5S), Davide MATTIELLO (PD), Paolo BOLOGNESI (PD), Walter VERINI (PD), Giuseppe BERRETTA (PD) e Alessia MORANI (PD).

Rispondono ai quesiti posti Roberto SCARPINATO, *Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo*, Armando SPATARO, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano*, Andrea PERTICI, *Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa* e Fabio REPICI, *Avvocato*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 16.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Interrogazione 5-01897 Colletti: Sull'applicazione della liberazione anticipata ai detenuti condannati ex articolo 416-bis del codice penale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel risponde all'interrogazione dell'onorevole Colletti, va preliminarmente osservato che il testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, in vigore al momento della presentazione dell'interrogazione, è stato successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Il citato decreto-legge n. 146 del 2013, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», è stato emesso al fine di fronteggiare la difficile situazione carceraria e persegue altresì lo scopo di adempiere l'obbligo prescritto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella nota sentenza *Torreghiani*.

In tale ottica, allo scopo precipuo di ridurre le presenze in carcere, l'articolo 4 del decreto-legge n. 146 ha previsto nuovi e più favorevoli criteri di computo della detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, introducendo l'istituto della «liberazione anticipata speciale», efficace in via transitoria per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e caratterizzata dall'aumento della detrazione di pena a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Tale beneficio si applica anche ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata ordinaria, sempre che nel corso dell'esecuzione, successivamente alla concessione del beneficio, abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rie-

ducazione, nonché anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2010.

La norma non ha creato dunque un nuovo istituto premiale, ma ha introdotto una previsione speciale e provvisoria, diretta ad aumentare a settantacinque giorni, per ogni singolo semestre di pena scontata, la detrazione di quarantacinque giorni già prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Quest'ultima norma prevede, in via generale, che il beneficio possa essere concesso ove il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, e che la parte di pena detratta si considera come scontata.

La formulazione originaria dell'articolo 4, quarto comma, del decreto-legge n. 146 prevedeva l'estensione del beneficio a favore dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (fra cui il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, previsto dall'articolo 416-bis del codice penale), a condizione che essi avessero dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità.

In sede di conversione, il citato quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 146 è stato soppresso ed, al primo comma, è stato espressamente previsto che la liberazione anticipata speciale non si

applica ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Pertanto, poiché tra i delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 vi è anche quello di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, ne consegue che, in base al decreto-legge n. 146 del 2013 come modificato dalla legge di conversione n. 10 del 2014, la cosiddetta liberazione anticipata speciale (vale a dire la liberazione di 75 giorni per ogni semestre) — attualmente — non si applica ai condannati per il reato di associazione mafiosa. Invece, in conseguenza di quanto sopra esposto circa quella che era la formulazione originaria del predetto decreto poi modificato nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione, questa ipotesi speciale di liberazione anticipata è stata applicata anche ai condannati per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale soltanto nel breve periodo intercorso tra l'entrata in vigore del citato decreto-legge e la sua conversione in legge (dal 23 dicembre 2013 al 22 febbraio 2014). Mentre solo la liberazione anticipata ordinaria (quella di 45 giorni per ogni semestre prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354) è stata e continua ad essere applicata anche ai condannati per associazione mafiosa, in quanto il citato articolo 54 non prevede limiti alla possibilità di concedere la liberazione anticipata ai soggetti condannati per delitti di particolare gravità.

Venendo, quindi, agli specifici quesiti posti dall'interrogante, si comunica, limitatamente alla liberazione anticipata ordinaria (quella di 45 giorni per ogni semestre), che nell'anno 2011 hanno beneficiato

della liberazione anticipata ordinaria 13.462 detenuti, dei quali 366 condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale; nell'anno 2012 hanno beneficiato della liberazione anticipata ordinaria 13.827 detenuti, dei quali 429 condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale; nell'anno 2013 hanno beneficiato della liberazione anticipata ordinaria 14.025 detenuti, dei quali 466 condannati per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Con riferimento al secondo quesito, si rende noto che alla data del 19 giugno 2014, i detenuti in esecuzione di sentenza di condanna per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso erano 3.942.

Quanto al terzo quesito, si evidenzia che dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 146 alla data del 19 giugno 2014, risultano beneficiari di un provvedimento di liberazione anticipata (ordinaria o speciale) 5.370 detenuti.

Il sistema di rilevazione statistica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria consente di scorporare tale dato, distinguendo fra liberazione anticipata ordinaria e speciale, soltanto con decorrenza dal 29 gennaio 2014.

Quindi, sulla base dei dati statistici disponibili, risulta che, nell'arco di tempo intercorso da questa data sino al 22 febbraio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione), hanno beneficiato di un provvedimento di liberazione anticipata speciale 2.270 detenuti, dei quali solo 24 scarcerati erano stati condannati per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	236
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione in occasione della II Conferenza sulle servitù militari, svoltasi a Roma, presso la Scuola Trasporti e Materiali dell'Esercito italiano, nei giorni 18 e 19 giugno 2014 .....	236
ALLEGATO ( <i>Comunicazioni</i> ) .....	237

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 25 giugno 2014.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.40 alle 13.55.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Sugli esiti della missione in occasione della II Conferenza sulle servitù militari, svoltasi a Roma, presso la Scuola Trasporti e Materiali dell'Esercito italiano, nei giorni 18 e 19 giugno 2014.**

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Dopo aver ricordato che il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva in materia di servitù militari scade il 30 giugno prossimo, svolge dunque brevi considerazioni sulla missione svolta, nei termini di cui in allegato (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.05.**

ALLEGATO

**Sugli esiti della missione in occasione della II Conferenza sulle servitù militari, svoltasi a Roma, presso la Scuola Trasporti e Materiali dell'Esercito italiano, nei giorni 18 e 19 giugno 2014**

**COMUNICAZIONI**

Su invito del Ministro della difesa, ad oltre trent'anni dalla I Conferenza nazionale, svolta nel 1981, la Commissione ha preso parte alla II Conferenza nazionale sulle servitù militari, che si è tenuta nelle giornate del 18 e 19 giugno 2014, presso la Scuola Trasporti e Materiali dell'Esercito italiano della cittadella militare della Cecchignola (Roma).

La delegazione che vi ha partecipato, composta da rappresentanti dei gruppi di maggioranza e di opposizione, ha potuto così assumere elementi utili in vista della imminente conclusione dell'indagine conoscitiva in materia di servitù militari, in corso di svolgimento presso la Commissione.

Promossa ad avvio di legislatura dal Ministro della difesa *pro tempore*, Mario Mauro, la Conferenza è stata convocata dal Ministro Pinotti anche al fine di suggellare la sigla di un documento di intenti e di protocolli d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rappresentata dalla Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Seracchiani, e con il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, in qualità di regione pilota. In rappresentanza delle regioni più interessate dalla tematica, ai lavori ha preso parte anche il Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, già audito dalla Commissione, oltre ad una delegazione di rappresentanti di enti locali sardi.

La Conferenza, articolata in sessioni, dopo un'analisi sulla situazione generale, ha declinato il tema delle servitù militari

secondo varie prospettive: come opportunità di crescita, nel suo rapporto con la tutela dell'ambiente, del territorio e come volano per la ricerca.

Il benvenuto iniziale ed un'analisi introduttiva sul tema sono stati affidati al Generale di divisione, Luigi Francesco De Leverano, Vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Difesa, che ha sottolineato l'atteggiamento di positiva collaborazione e di sinergia che ha contraddistinto gli incontri preparatori con i rappresentanti delle regioni, caratterizzati da un nuovo approccio e dal prevalere di un'ottica di riequilibrio. Il tratto distintivo dell'intervento ha riguardato l'accento posto sulla valenza tecnica della Conferenza, soprattutto in vista della possibilità di rendere le servitù militari una risorsa per i territori interessati e non un pregiudizio: i protocolli d'intesa con le regioni privilegiano l'esigenza di agevolare la ricerca – al riguardo è stato sottolineato che la Difesa si farà portatrice delle proposte di progetti di ricerca e potrà condividere eventualmente risorse e strutture –, di rendere più congrui i periodi di sospensione delle attività addestrative, nonché di snellire le procedure per l'assegnazione degli indennizzi. Dopo aver evidenziato che la Difesa si è impegnata con il massimo sforzo per procedere ad una mappatura aggiornata delle servitù militari, il Generale De Leverano ha concluso il proprio intervento ribadendo il concetto che le servitù non dovranno più essere una limitazione, bensì una risorsa condivisa, in grado di favorire il rilancio dell'economia territoriale.

Ad avvio del primo *panel* – dedicato alla situazione delle servitù militari – il moderatore della Conferenza, professor Michele Nones, direttore dell'area sicurezza e difesa dell'Istituto di Affari Internazionali (IAI), ha evidenziato che il problema dell'utilizzo del territorio ai fini delle servitù militari va inquadrato nell'obiettivo delle « tre erre » – ripensare, rivedere e ridurre – enunciato dal Ministro Pinotti nel corso dell'audizione svolta l'11 giugno 2014 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle servitù militari. Ha anche espresso il convincimento che un ulteriore slancio alla soluzione dei problemi derivi da una considerazione onnicomprensiva delle problematiche attinenti la difesa, in quanto riguardanti la sicurezza dell'intero Paese, e dunque da inquadrare al di là del mondo militare.

Si sono poi avvicendati, in qualità di *speaker*, la dottoressa Alessandra Berry, del Servizio affari regionali e nazionali della Regione Sardegna; la dottoressa Angela Barbanente, dell'assessorato Qualità del territorio della Regione Puglia; l'architetto Massimo Varin, del Servizio pianificazione territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia; l'ingegner Franco Coren, primo ricercatore dell'istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) e il Generale di divisione di armata, Alberto Rosso, Capo del 4° reparto dello stato maggiore della Difesa.

La dottoressa Berry ha proposto un nuovo approccio alle servitù militari che muova non dal termine tecnico-giuridico, ma dall'accezione più generale di « presenza militare ». Ha, quindi, illustrato una serie di dati sulla presenza militare in Sardegna, raccolti sulla base di una ricognizione svolta dalla Regione, che dimostrano come la Sardegna – su cui insistono i tre poligoni a più intensa attività addestrativa d'Italia e d'Europa – subisce notevoli limitazioni nell'uso del territorio. Inoltre ha evidenziato che l'attuale periodo di sospensione (dal 20 giugno al 20 settembre) delle attività addestrative nelle aree a vocazione turistica e ambientale risulta troppo esiguo e dovrebbe essere esteso dal 1° giugno al 30 settembre. In

tema di bonifiche e di emergenza ambientale ha prospettato la necessità di istituire osservatori ambientali indipendenti al fine di conferire maggiore certezza alle informazioni riguardanti gli eventuali rischi per la salute connessi allo svolgimento delle esercitazioni. Un'ulteriore limitazione derivante dalle servitù militari riguarda i corridoi aerei che impongono al traffico aereo civile la percorrenza di rotte più lunghe ed onerose. Il quadro così delineato ha portato alla proposta per un serio riequilibrio della presenza militare in Sardegna, da realizzare attraverso la dismissione di quote di territorio soggette a servitù militare, la rivisitazione delle procedure per l'assegnazione degli indennizzi e l'avvio di processi di riconversione dei poligoni.

Diversamente dalla Regione Sardegna, la Regione Puglia non ha proceduto ad una propria ricognizione puntuale delle servitù militari, come evidenziato dalla dottoressa Barbanente. Dal punto di vista della tutela della biodiversità, la Puglia riveste una particolare importanza e per tale ragione il tema della compatibilità tra le attività connesse alle servitù militari e la tutela dell'ambiente ha assunto una particolare evidenza. Le richieste della Regione Puglia sono state, dunque, essenzialmente rivolte all'istituzione di un tavolo tecnico per le valutazioni sull'incidenza ambientale. Il rapporto instaurato con la Difesa sotto tale profilo è stato ritenuto di stretta collaborazione.

Per la Regione Friuli Venezia Giulia, l'architetto Varin ha sottolineato come nella sua Regione dal 1981 la situazione sia radicalmente mutata, essendosi verificata a partire dagli anni '90 una consistente riduzione della presenza militare, i cui effetti sono stati quantificati in maniera precisa attraverso uno scrupoloso lavoro di mappatura compiuto dalla Regione stessa. L'esperienza maturata ha, peraltro, fatto emergere un'importante problematica relativa all'armonizzazione dei sistemi di mappatura sia con riferimento alle altre regioni, sia con riguardo ai dati forniti dalla Difesa. L'auspicio è, quindi, quello di avviare dei tavoli tecnici

per modificare i disciplinari in vigore, rendendoli omogenei. Ad integrazione del contributo della Regione Friuli Venezia Giulia è intervenuto l'ingegner Franco Corren, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) di Trieste, che ha illustrato un progetto di possibilità di uso duale delle servitù militari per attività di sperimentazione geofisica.

Dopo il punto di vista delle regioni, il Generale Alberto Rosso, ha illustrato la posizione della Difesa, fornendo una fotografia sull'attuale presenza militare sul territorio nazionale ed evidenziando le differenze tra le regioni. Ha precisato che i dati sulle servitù militari si riferiscono al concetto di servitù militare come definito negli articoli 320 e 323 del Codice dell'ordinamento militare e sono ricavati dalle informazioni tratte dai disciplinari d'uso attualmente in vigore. Se il Generale Rosso ha evidenziato che il processo di revisione dello strumento militare prevedibilmente inciderà sull'utilizzo del territorio per le servitù militari, ha però ribadito la necessità dell'addestramento ai fini dell'operatività delle Forze armate e la non integrale sostituibilità dell'addestramento con apparati simulativi. Infine, quanto ai costi dell'addestramento, ha sottolineato che – nell'impossibilità di quantificare i ricavi che al territorio deriverebbero dall'utilizzo delle aree soggette a servitù militare – la Difesa ha provveduto a quantificare il costo dell'addestramento all'estero, concludendo che a fronte di oneri sicuramente maggiori, i risultati attesi potrebbero essere anche inferiori a quelli ottenibili sul territorio nazionale, che offre aree addestrative di assoluta valenza.

Nel corso del dibattito, il professor Nones ha evidenziato un problema di credibilità delle informazioni circa i rischi per l'ambiente e per la salute derivanti dall'impatto delle attività addestrative. Il problema del deficit di informazione è stato ritenuto preoccupante sia dalla dottoressa Berry, sia dalla dottoressa Barbanente, che hanno sottolineato la necessità dell'evoluzione della normativa in materia ambientale. Tale esigenza è stata avvertita

anche dalla Difesa, come sottolineato dal Generale Rosso, che ha tuttavia evidenziato come il rispetto dell'ambiente sia stato sempre tenuto in massima considerazione. Sono, inoltre, intervenuti alcuni sindaci di comuni della Sardegna, il senatore Cotti e l'onorevole Giorgio Zanin, che ha auspicato la definizione di linee guida a livello europeo sui sistemi di mappatura. L'onorevole Massimo Artini ha proposto che la Difesa proceda a « declassificare » alcune informazioni riguardo agli studi ambientali svolti nelle aree soggette a servitù militare per conseguire un maggior grado di trasparenza e di consenso. A tali sollecitazioni il Generale Rosso ha replicato precisando che da oltre un anno la Difesa, anche al fine di garantire la massima sicurezza al personale interessato, condivide con le altre istituzioni ed enti preposti i dati relativi ai controlli ambientali effettuati.

La seconda giornata di lavori, dedicata ai temi della tutela dell'ambiente, del territorio e della ricerca, è stata introdotta dal presidente dell'Ente Parco Alta Murgia, Cesare Veronico, che ha illustrato la specifica condizione in cui versa il Parco negli stessi termini e secondo gli elementi già forniti alla Commissione in occasione della sua audizione dell'8 aprile 2014. Il successivo intervento del Generale Dino Schiavetti, del Servizio gestione delle risorse in emergenza, menzionando il coinvolgimento delle Forze Armate nelle attività della Protezione Civile, ha evidenziato il ruolo positivo svolto dal genio guastatori anche nella gestione dei poligoni e della loro sostenibilità ambientale. Il successivo intervento del Generale di Corpo d'Armata Giovan Battista Borrini, sottocapo SME, è tornato sul tema dell'addestramento all'estero descrivendolo come soluzione non praticabile a causa dei costi troppo elevati, in quanto non idoneo a garantire la necessaria continuità alle attività addestrative e anche perché le servitù militari rappresentano un'opportunità per i territori, con riferimento agli indennizzi e alle ricadute occupazionali. D'altra parte, l'esperienza maturata dagli anni '50 ad oggi confermerebbe la compatibilità am-

bientale delle servitù militari, a maggior ragione alla luce dei controlli periodici che oggi vengono svolti e dei più stringenti obblighi che incombono sulle Forze armate, ad esempio con l'attività di recupero dei residuati delle esercitazioni a fuoco.

Nel corso del dibattito, il sindaco di Teulada ha auspicato che la Conferenza prelude ad un dialogo maggiore con gli enti locali e alla possibilità di una maggiore fruibilità dei siti di interesse comunitario (SIC) a fini di turismo ambientale. Per il sindaco di Teulada la realtà di eccellenza rappresentata dai militari costituisce una risorsa essenziale per la bonifica dei poligoni, nell'assunto che grazie alle tecnologie ad oggi disponibili nessun sito può più essere definito imbonificabile. Nell'auspicio che sia complessivamente ridotta l'attività a fuoco, le bonifiche rappresentano a loro volta un'opportunità occupazionale, da affrontare sia in termini di pianificazione finanziaria che di decisione politica. Se il sindaco di Sant'Anna Arresi ha ribadito l'esigenza che dalla Conferenza giunga un segnale positivo delle istituzioni centrali ai territori e alle popolazioni locali, il direttore del Parco dell'Alta Murgia Modesti ha osservato che, nell'analisi del raffronto tra l'Italia e gli altri Paesi europei, la valutazione sull'estensione dei poligoni deve essere condotta rapportandola alla dimensione del territorio nazionale. Ha confermato che l'esigenza primaria è la definizione di dati certi sul monitoraggio delle servitù militari, da rendere disponibili *online*, come avviene in qualunque altro ramo della Pubblica Amministrazione e ha auspicato una verifica sugli importi versati per gli indennizzi e per il risarcimento per i danni derivanti dalla fauna selvatica, e ciò al fine di evitare sovrapposizioni di oneri finanziari per lo Stato. Nel dibattito è stato ricordato come la Commissione europea abbia posto il problema delle attività addestrative ed abbia deliberato progetti finanziari in cui le autorità militari e civili sono chiamate a collaborare, che rappresentano un'opportunità specifica per l'Italia.

Nell'economia della Conferenza ha assolto un ruolo centrale la successione degli interventi dei presidenti delle tre maggiori regioni interessate dal tema delle servitù militari. L'intervento più problematizzante è stato quello del Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, che ha esordito annunciando l'indisponibilità alla firma del protocollo d'intesa con il Ministero della Difesa a motivo dell'assenza ad oggi di un terreno di condivisione e della necessità di dare ulteriore impulso al dialogo. Pigliaru ha ricordato i motivi dell'insoddisfazione del popolo sardo, connessi ad una frustrante percezione di non ascolto da parte delle istituzioni ed alla inadeguatezza degli indennizzi. Si tratta di temi già emersi in occasione della I Conferenza e che anche di recente la Regione ha evidenziato in occasione della approvazione di un ordine del giorno finalizzato alla dismissione di Teulada e di Capo Frasca. Nell'esposizione del Presidente Pigliaru, in tempi di *spending review* sembra che l'unica eccezione sia rappresentata dai poligoni che però non possono rappresentare materia dichiarata unilateralmente « non negoziabile ». La Regione Sardegna non recede dalle proprie richieste in cambio di indennizzi o di inadeguate forme di ristoro a fronte del sacrificio sopportato. Lo Stato, in cui la Sardegna avuto finora fiducia, ha mostrato di trattare la materia delle servitù militari in modo liquidatorio e al ribasso, generando sperequazioni ormai non più tollerabili. È a rischio la fiducia tra i livelli istituzionali ed è a rischio la leale collaborazione. Senza che ciò intacchi l'affezione che la Regione tradizionalmente nutre nei confronti della Brigata Sassari e delle Forze armate, la Sardegna non può sopportare oltre il peso del 65 per cento delle servitù militari complessive, a fronte di una popolazione pari al 2 per cento del dato nazionale. Occorrono dati certi sulle dimensioni e sulla localizzazione delle servitù e occorre tenere conto che in tempi di *social network* l'informazione circola comunque e che l'assenza di dati affidabili pregiudica prospettive di sviluppo, alimenta incertezza ed insicurezza. Pigliaru ha, quindi,

ricordato le richieste della Regione Sardegna, relative all'apertura di laboratori di ricerca, allo sviluppo di brevetti e al potenziamento del duale. Inoltre, poiché gli scenari geopolitici sono cambiati e la Guerra fredda è finita, occorre riequilibrare le servitù militari e bonificare i territori attingendo alla fiscalità generale, partendo dal dato secondo cui dal 2009 il Ministero della Difesa ha cessato di dismettere quote del demanio militare. Ha evidenziato che il rilascio di siti come le Sabbie Bianche o Porto Tramatzu rappresenterebbe un fatto molto positivo e che occorrono maggiori investimenti in infrastrutture civili. Il Ministero della Difesa deve aprire, infine, un negoziato basato sui seguenti elementi: tutela ambientale e della salute; tempi certi per l'avvio del processo di riconversione tramite programmi di ricerca tecnologica, innovazione e sviluppo; un percorso condiviso per la valutazione dei costi da mancati sviluppi alternativi dei Comuni nei quali insistono i poligoni; la fluidificazione dei processi di dismissione e acquisizione al patrimonio regionale dei beni immobili demaniali non più necessari alla Difesa; l'immediata estensione del periodo di sospensione delle esercitazioni, che non dovranno più svolgersi dal primo giugno al 30 settembre; l'immediata esclusione degli indennizzi dal calcolo degli spazi finanziari definiti dal patto di stabilità interno e l'istituzione, presso i poligoni, di osservatori ambientali indipendenti. Ha concluso con un invito alla trasparenza quale valore chiave del consenso da parte dei cittadini e al riequilibrio quale parola chiave di ogni percorso di dialogo sul tema delle servitù militari.

Pur condividendo molte delle questioni sollevate dal collega Pigliaru la Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, ha evidenziato una realtà diversa, derivante dalla storia e dalle caratteristiche specifiche della sua Regione. Per Serracchiani la sigla del protocollo d'intesa segna un salto di qualità in quanto crea una sinergia con le istituzioni locali e con il tessuto socio economico, a coronamento di percorso positivo, finaliz-

zato alla individuazione concreta di progetti di ricerca e di innovazione in collaborazione con il mondo accademico locale, oltre che con la rete dei consorzi industriali. Ha riferito sullo strumento del sincrotrone quale simbolo della storia positiva che segna l'esperienza della regione da lei presieduta. Sul piano della tutela paesaggistica, ha riferito che il Friuli Venezia Giulia ha adottato un piano del paesaggio che registra le servitù militari anche nella prospettiva della loro dismissione. Ha inaugurato un tavolo tecnico che rinnova i disciplinari d'uso e per provvedere al recupero delle aree. In generale ha evidenziato come la strategia complessiva parta dal principio per cui nel Friuli Venezia Giulia non si consuma più suolo ed in questa prospettiva il rapporto con le Forze armate diventa essenziale. In tal senso il protocollo non rappresenta la soluzione a tutte le questioni ma un primo passaggio in una fase pattizia, da rafforzare al fine poi di pervenire ad una soluzione di carattere più generale.

Il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ha ringraziato il Ministero della Difesa per l'allargamento della platea degli interlocutori, plaudendo al tentativo di razionalizzazione e di analisi critica che registra il mutato quadro strategico. Per Vendola ogni riflessione sul tema della difesa deve essere trasparente in un mondo in cui la nozione di difesa stessa è mutata in quanto il mondo è mutato. Occorre conseguentemente affrontare su un piano non ideologico una nuova definizione di sicurezza e degli attori che ne sono protagonisti. Inoltre, le servitù militari non devono rappresentare una forma di sequestro del territorio e della bellezza, devono però costituire una protezione rafforzata laddove in aree altamente antropizzati la restituzione del territorio rischia possa preludere a dinamiche speculative. A suo avviso l'aspetto più rilevante della Conferenza riguarda l'apertura di carattere culturale delle Forze armate rispetto allo studio sull'incidenza ambientale delle servitù militari: per la prima volta passa l'idea secondo cui la preminenza dell'interesse militare deve includere la que-

stione ambientale. Viene meno cioè il tradizionale antagonismo e si entra in un'ottica sinergica, dalla quale la Difesa trae giovamento. In tal senso ha espresso profonda soddisfazione per la firma del protocollo che segna l'inizio di un percorso di buone relazioni e di una più stringente collaborazione su temi relativi a interessi profondi delle nostre comunità.

La Conferenza si è anche giovata dell'apporto tecnico di rappresentanti di altre Amministrazioni che collaborano con il Ministero della Difesa, quali il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero per lo Sviluppo Economico. Da tali contributi sono emersi spunti ai fini di una maggiore interazione nella ricerca di spazi per gli enti di ricerca, di opportunità per la ricerca italiana e di un radicamento della cultura dell'ambiente e della trasparenza, fondata sulla disponibilità e sulla comunicazione di dati scientificamente provati. È stato portato l'esempio della normativa sullo smaltimento dei rifiuti militari quale modello di buona prassi di collaborazione tra grandi amministrazioni. Si è auspicata una collaborazione analoga ai fini della soluzione dell'emergenza ambientale nella Terra dei Fuochi.

Un primo inquadramento della tematica sul piano politico è derivato dall'intervento del Sottosegretario Domenico Rossi, intervenuto in replica ai presidenti delle regioni pilota. Il Sottosegretario Rossi, anche in qualità di titolare della delega sulle servitù militari, ha evidenziato che la Conferenza conferma la piena sensibilità del Governo nei confronti dei territori e dei problemi connessi alle servitù militari: si tratta di un *work in progress* che ha però come punto fermo la necessità di Forze armate operative. Nel richiamare gli elementi forniti dal Ministro della difesa in occasione della sua audizione in Commissione, ha sottolineato che il Governo tratta il tema delle servitù militari con approccio interministeriale, considerato che gli indennizzi e le compensazioni sono materie di competenza statale e non della sola amministrazione della Difesa. Sull'immutabilità dell'attuale assetto addestrativo, il Sottosegretario Rossi ha evi-

denziato come il percorso di revisione dello strumento militare non consenta di fare fornire risposte univoche in questa fase anche se le linee guida in vista di un libro bianco sulla difesa e l'imminente semestre europeo di presidenza italiana dell'UE accrescono indubbiamente la nostra responsabilità sui temi della difesa europea. La revisione dello strumento militare in atto consentirà di individuare il superfluo, questo è indubbio. Si dovrà inoltre prendere atto di due problemi prevalenti: la tutela ambientale da un lato e lo sviluppo economico ed occupazionale dall'altro. In generale, il tema delle servitù militari pone una questione di fondo, che è il rapporto di fiducia tra istituzioni e territori. Su tale terreno la Conferenza nazionale si prefigge di incidere positivamente, a partire dai protocolli d'intesa con le regioni.

L'intervento conclusivo del Ministro della difesa, Roberta Pinotti, ha confermato che la Conferenza apre un percorso destinato a conoscere presto ulteriori sviluppi, non potendosi pensare che debbano trascorrere ulteriori trent'anni per riaffrontare la materia. Riconosciuto il merito del Ministro Mauro nella direzione della convocazione della II Conferenza nazionale, ha affermato che essa si inserisce a pieno titolo nelle linee programmatiche del suo Dicastero. Richiamando poi l'intervento del presidente Vendola, ha sottolineato che occorre un nuovo rapporto tra la Difesa e il Paese, fondato su una migliore capacità comunicativa, sulla fiducia reciproca, sulla consapevolezza che territorio, ambiente e sviluppo sono conciliabili con la Difesa, che a sua volta ha esigenze addestrative irrinunciabili. D'altra parte laddove ci sono i militari, ci sono esternalità positive e negative ed è necessario cooperare per giungere ad una composizione dei contrapposti interessi. La Conferenza segna comunque un'importante svolta sia per la sigla dei protocolli con la Conferenza delle Regioni e con la Regione Puglia ma anche per il rapporto con la Regione Sardegna, con cui sarà aperto un tavolo finalizzato ad individuare possibili punti di compromesso. Lo strumento militare

in fase di revisione ed alcune istanze dovranno essere ripensate poiché nulla è intangibile. Occorre anche una formazione più accurata dei vertici militari ai temi dell'ambiente ed un salto di qualità culturale al fine di superare il pregiudizio che vede le servitù militari come elemento di disagio e non come potenzialità. Occorre comprendere l'impatto econo-

mico e anche il diverso rapporto che lo Stato deve avere con regioni come la Sardegna. Sicuramente la parola chiave è quella richiamata dal presidente Pigliaru e cioè « riequilibrio ». Il Ministro ha concluso, quindi, il suo intervento ringraziando le Regioni per l'apertura al dialogo, che costituisce l'elemento fondamentale del nuovo percorso intrapreso.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di SACE sulle politiche di privatizzazione ..... 244

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 (Parere alle Commissioni I e VIII) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 244

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. C. 2272 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 245

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012. C. 2271 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 247

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali. C. 2256 Zanda, approvata dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2343 Governo*) ..... 248

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 251

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 25 giugno 2014.*

##### Audizione di rappresentanti di SACE sulle politiche di privatizzazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Inter-*

*viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.**

**Nuovo testo C. 219.**

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il relatore, nella precedente seduta, aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che è stata richiesta all'amministrazione competente una nota tecnica che comprovi la neutralità finanziaria del provvedimento in oggetto. Chiede pertanto che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.**

**C. 2272 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Al riguardo, stigmatizza il fatto che il Parlamento si appresti a ratificare il suddetto Accordo dopo un considerevole lasso di tempo rispetto alla data in cui lo stesso è stato siglato.

Con riguardo ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, prende atto dei dati e degli ele-

menti forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri – numero degli esperti e dei funzionari, alle riunioni, ai corsi e loro durata – costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'Accordo.

In merito alle consultazioni previste dall'articolo 2 dell'Accordo, rileva che risultano incluse fra le voci di spesa indicate dalla relazione tecnica anche le spese di soggiorno per la delegazione italiana inviata in Niger. Peraltro, fa presente che la stessa relazione tecnica precisa, in un differente punto, che tali spese dovrebbero essere sostenute, in base alla prassi internazionale, dal Paese ospitante. In proposito, segnala che andrebbe acquisito un chiarimento, tenuto conto altresì che l'Accordo, a differenza di altri analoghi atti internazionali, non reca disposizioni che disciplinano espressamente il riparto delle spese connesse alla sua esecuzione.

Infine, con riferimento all'articolo 5 dell'Accordo, che disciplina la collaborazione per il contrasto alla produzione e al traffico di stupefacenti, ritiene utile acquisire dal Governo una precisazione in merito alla mancata previsione di oneri riferiti all'accoglienza di personale del Niger, espressamente esclusa dalla relazione tecnica, tenuto conto che nel testo dell'Accordo si fa sempre riferimento a scambi di esperienze.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto concerne le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo, valutati in euro 31.436, e le rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Rileva inoltre che il comma 2 del citato articolo 3 prevede che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e che, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle attività di collaborazione indicate negli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo, concernenti lo svolgimento di consultazioni periodiche, di corsi di addestramento in materia di stupefacenti, per la lotta al terrorismo e per il contrasto all'immigrazione illegale, nonché di corsi di formazione specialistica. In merito alla norma di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'attuazione della suddetta clausola non pregiudichi la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni.

Ricorda che, in precedenti casi analoghi, la riduzione delle dotazioni iscritte nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Mini-

stero dell'interno, era stata riferita alle sole spese rimodulabili, come previsto dalla vigente disciplina contabile.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai chiarimenti testé richiesti dal relatore, segnala che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non pregiudicherà la funzionalità delle amministrazioni interessate dalle riduzioni di spesa previste dalla clausola medesima e che tali riduzioni devono intendersi riferite alle sole spese rimodulabili.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2272 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010;

preso atto delle assicurazioni fornite dal Governo, secondo il quale l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non pregiudicherà la funzionalità delle amministrazioni interessate dalle riduzioni di spesa previste dalla clausola medesima e che tali riduzioni devono intendersi riferite alle sole spese rimodulabili,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.**

**C. 2271 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Evidenzia preliminarmente che l'onere di euro 16.387, che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica riferisce al solo esercizio 2014, è in realtà un onere permanente, sebbene ad anni alterni rispetto all'onere di euro 17.363, come si evince dallo stesso prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica. Tanto premesso, osserva altresì che il prospetto riepilogativo indica in euro 17.363 l'onere a regime per il solo saldo netto da finanziare. Fa presente quindi che andrebbe chiarito se lo stesso importo sia scontato a regime anche sugli altri due saldi di finanza pubblica.

Con riferimento ai profili di quantificazione, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri – numero dei funzionari, riunioni, numero e durata dei corsi – costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'Accordo in esame, rileva di non avere osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, ai sensi dell'articolo 3

del disegno di legge di ratifica, agli oneri di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, valutati in euro 16.387 per l'anno 2014 e in euro 17.363 a decorrere dall'anno 2015, ad anni alterni, e all'ulteriore onere di cui all'articolo 12, pari a euro 1.000 per il solo 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Osserva inoltre che il comma 2 prevede che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese valutate di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle attività di collaborazione indicate negli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, concernenti lo svolgimento di attività congiunte sotto copertura, corsi di formazione, incontri e consultazioni periodiche. In merito alla norma di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale si prevede l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposi-

zioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'attuazione della suddetta clausola non pregiudichi la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni.

Ricorda che in precedenti casi analoghi, la riduzione delle dotazioni iscritte nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, era stata riferita alle sole spese rimodulabili, come previsto dalla vigente disciplina contabile.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai chiarimenti testé richiesti dal relatore, segnala preliminarmente che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non pregiudicherà la funzionalità delle amministrazioni interessate dalle riduzioni di spesa previste dalla clausola medesima e che tali riduzioni devono intendersi riferite alle sole spese rimodulabili.

Si riserva invece di chiarire successivamente, a seguito degli opportuni approfondimenti istruttori, se l'onere di euro 17.363, che il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indica a regime per il solo saldo netto da finanziare, sia scontato anche sugli altri due saldi di finanza pubblica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali.**

**C. 2256 Zanda, approvata dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2343 Governo).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato assegnato alla V Commissione, in sede referente, il disegno di legge C. 2343 Governo, recante disposizioni di carattere finanziario finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. Non essendovi obiezioni, ne dispone pertanto l'abbinamento alla proposta di legge C. 2256, in quanto vertente su materia analoga.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente preliminarmente che svolgerà una breve descrizione delle norme contenute nel disegno di legge testé abbinato, quale risultante dalla relazione illustrativa che correda il provvedimento stesso, evidenziando le eventuali sovrapposizioni con la proposta di legge n. 2256 Zanda, già approvata dal Senato, o con norme di rango primario già introdotte nella legislazione vigente.

Segnala innanzitutto che il disegno di legge è corredato da una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, da cui risulta che il predetto provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Venendo al contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 reca alcune modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità per l'anno 2014, e ad altre norme.

In particolare osserva che, al comma 1, lettera *a*), corrispondente all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), della proposta di legge C. 2256, viene modificata la destinazione delle somme incassate come diritti dalla società AIRGEST Spa, nel periodo in cui esercitava la sua attività come gestore parziale aeroportuale, ed è previsto che esse rimangano nella disponibilità della società medesima, quale ristoro dei danni subiti dall'aeroporto in conseguenza delle operazioni militari attuate sullo stesso, con pesanti limitazioni al traffico civile, in applicazione della risoluzione n. 1973 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Rileva che alla lettera *b*) viene modificato il primo periodo del comma 118 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, relativo ai processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del novembre 2013, con l'eliminazione del riferimento al Presidente della regione quale « Commissario delegato per l'emergenza », in quanto i compiti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti in tale comma rientrano tra quelli propri del Presidente della regione.

Osserva che la modifica di cui al comma 2 interviene in materia di detrazioni fiscali per spese concernenti l'acquisto di mobili ed elettrodomestici sostenute in occasione di ristrutturazioni di immobili. Al riguardo, segnala che la norma è già stata introdotta nella legislazione vigente dall'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Ricorda che il comma 3 modifica l'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, come sostituito dal comma 514 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, precisando che il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e

sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione rimane a carico del bilancio regionale.

Fa presente che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di immobili pubblici.

Rileva che il comma 1, che sostituisce l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, concernente la facoltà di recesso da contratti di locazione, esercitabile dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2014, risulta identico alla norma contenuta all'articolo 17 della proposta di legge n. 2256, entrata in vigore in seguito alla conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Evidenzia che la norma recata dal comma 2 è volta a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni, al fine di completare i trasferimenti da parte dell'Agenzia del demanio, permettendo ai comuni destinatari di provvedere all'adeguamento degli immobili prima di procedere all'assegnazione mediante bando.

Osserva che i commi da 3 a 5 recano disposizioni per semplificare e accelerare il procedimento di alienazione di immobili pubblici in blocco, al fine di permetterne la conclusione in tempi ravvicinati e di conseguire i risultati finanziari previsti. Evidenzia come sia previsto inoltre, con una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 15 della proposta di legge C. 2256, che il Ministero dell'economia e delle finanze continui ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, ai quali non è corrisposto alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. Rileva che è prevista infine l'istituzione di un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai Ministri di volta in volta competenti per materia, cui spet-

tano la definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubblici.

Segnala che l'articolo 3 contiene misure in materia di infrastrutture e trasporti.

Fa presente che le norme di cui al comma 1 mirano ad integrare le disposizioni contenute nell'articolo 16, commi da 5 a 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, in materia di risanamento delle società regionali campane operanti nel trasporto ferroviario locale. Segnala che il comma 2 dispone che i rapporti tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, nelle more della conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, siano regolati sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011. Al riguardo rileva che tale norma è già stata introdotta nella legislazione vigente dall'articolo 17, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

Rileva che l'articolo 4 reca disposizioni sull'Expo 2015.

Osserva che il comma 1, alla lettera *a*), è volto ad estendere agli enti locali e regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale 2015 le disposizioni che introducono, limitatamente alle spese di personale a tempo determinato e con forme flessibili di collaborazione, le necessarie deroghe alla normativa sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego degli enti sottoposti al patto di stabilità interno.

Segnala che la norma di cui alla lettera *b*) è volta a consentire il normale svolgimento delle attività, strettamente connesse all'evento Expo 2015, poste in essere dalle società richiamate dalla norma, anche al termine dell'esposizione medesima. Ricorda che l'Esposizione universale 2015 avrà luogo dal 10 maggio al 31 ottobre 2015. Osserva che, poiché quasi tutte le strutture espositive, che saranno realizzate nel sito scelto, saranno temporanee, occorrerà tempo affinché gli spazi vengano

liberati e resi disponibili per le successive destinazioni d'uso che verranno determinate dai proprietari delle aree interessate. In considerazione di ciò, ritiene che il termine indicato nella norma, ossia il 31 dicembre 2015, sia troppo ristretto per consentire l'espletamento di tutte le attività necessarie allo smantellamento del sito espositivo, pertanto esso viene differito al 31 dicembre 2016.

Fa presente che l'articolo 5 reca la salvaguardia degli effetti di decreti-legge non convertiti e disposizioni finali.

Evidenzia che il comma 1, corrispondente sostanzialmente all'articolo 18 della proposta di legge C. 2256, fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme dei decreti-legge n. 126 del 2013 e n. 151 del 2013, non convertiti in legge. Peraltro, rileva che la norma è già stata introdotta nell'ordinamento vigente dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.

Segnala inoltre che i commi 2 e 3, a seguito dell'avvenuta ripresa dei pagamenti dei tributi dovuti dai contribuenti residenti nella regione Sardegna, colpiti dall'alluvione del novembre 2013, e della possibilità, concessa agli stessi, di richiedere, per tali pagamenti, un finanziamento agevolato alle banche o ad altri operatori finanziari presenti nella medesima zona, disposta dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 151 del 2013, disciplinano la prosecuzione delle modalità operative già previste per il monitoraggio degli aiuti concessi. Evidenzia che i predetti commi 2 e 3 sono di contenuto analogo rispettivamente ai commi 6 e 10 dell'articolo 11 della proposta di legge C. 2256.

Sottolinea infine che eventuali ulteriori interferenze o sovrapposizioni del testo, anche dal punto di vista sostanziale, con la legislazione vigente, potranno essere valutate nel corso dell'esame in sede referente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone di conferire l'incarico al relatore di predisporre un testo unificato dei due provvedimenti in esame, anche al fine di sopprimere le disposizioni già introdotte nella

legislazione vigente nonché quelle che presentano i profili di criticità dal punto di vista finanziario, evidenziati nella documentazione depositata nel corso della precedente seduta dal rappresentante del Governo. Avverte che il testo così elaborato sarà successivamente sottoposto alla deliberazione della Commissione ed assunto quindi come testo base per la successiva fase emendativa. A conclusione dell'esame degli emendamenti, si potrà quindi valutare se vi sono le condizioni per trasferire l'esame del provvedimento in sede legislativa o se, viceversa, l'esame dovrà proseguire in Assemblea.

La Commissione concorda.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03065 Moretto: Modifica dei requisiti per accedere ai piani di rateazione straordinari di somme iscritte a ruolo .....	253
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	259
5-03066 Gebhard: Problematiche determinate dalla nuova normativa introdotta dalla Confederazione Elvetica in materia di regime tributario e doganale delle merci non destinate al commercio importate in Svizzera .....	253
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	300
5-03067 Cancellieri: Problematiche concernenti il calcolo degli interessi per il rimborso di buoni postali fruttiferi e lo stato delle relative procedure .....	254
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	302
5-03008 Paglia: Effetti dell'applicazione delle norme tributarie in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) .....	254
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	304

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della professoressa Anna Genovese a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 37 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	255
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza. C. 2272 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	255
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	255
---	-----

##### RISOLUZIONI:

7-00378 Paglia: Iniziative a sostegno degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti per l'acquisto di beni e servizi attraverso carte di debito ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	256
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	258
---	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza  
del presidente Daniele CAPEZZONE. —

*Interviene il sottosegretario di Stato per  
l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-03065 Moretto: Modifica dei requisiti per accedere ai piani di rateazione straordinari di somme iscritte a ruolo.**

Sara MORETTO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sara MORETTO (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta puntuale al tema posto dalla sua interrogazione, dichiarandosi consapevole di come il breve arco di tempo intercorso tra l'introduzione della misura relativa alla possibilità per i contribuenti in difficoltà economica di accedere alla forma di rateazione straordinaria fino a 120 rate per il pagamento delle somme iscritte a ruolo, introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2013, non consenta al momento al Governo di fornire un quadro completo dell'impatto della misura sui contribuenti potenzialmente interessati.

Con riferimento al dato, fornito nella risposta, secondo cui solo l'1 per cento delle suddette richieste di rateazione non è stata soddisfatta, segnala come, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria e dagli ordini dei commercialisti, tale bassa percentuale di diniego delle richieste appaia dovuta in gran parte al fatto che le imprese, ritenendo di non possedere i requisiti richiesti per l'accesso al piano di rateazione straordinario, rinunciano preventivamente a presentare la relativa richiesta.

Ritiene quindi che la scelta di parametrare la difficoltà finanziaria delle imprese a indicatori economici si sia rivelata incongrua, finendo per impedire a molti contribuenti la possibilità di accedere alla rateazione straordinaria, e chiede pertanto al Governo di sostituirlo con un diverso parametro, legato al margine operativo lordo o, in subordine, prevedendo una significativa rimodulazione dei criteri per l'accesso alla rateazione straordinaria.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia la deputata Moretto per aver consentito alla Commissione, con la presentazione della sua interrogazione, di affrontare una questione tanto rilevante per i contribuenti.

**5-03066 Gebhard: Problematiche determinate dalla nuova normativa introdotta dalla Confederazione Elvetica in materia di regime tributario e doganale delle merci non destinate al commercio importate in Svizzera.**

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, rilevando tuttavia come l'atto di sindacato ispettivo, che segnala l'effetto fortemente penalizzante, a danno delle attività commerciali aventi sede nelle regioni italiane di confine, delle nuove norme di carattere tributario adottate dalla Svizzera con riferimento alle merci importate da privati per uso non commerciale, richieda una presa di posizione politica da parte del Governo.

Ritiene infatti che occorra avviare una trattativa con le competenti autorità elvetiche, al fine di giungere a una correzione di tali misure, le quali determinano un'ul-

teriore riduzione, del tutto inaccettabile, della franchigia entro cui le predetti merci non scontano l'imposizione fiscale.

**5-03067 Cancelleri: Problematiche concernenti il calcolo degli interessi per il rimborso di buoni postali fruttiferi e lo stato delle relative procedure.**

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), nel dichiararsi soddisfatta dal punto di vista dell'eshaustività degli elementi forniti dal Sottosegretario, si riserva tuttavia di approfondire ulteriormente il merito della risposta e di assumere eventualmente ulteriori iniziative in merito.

Evidenzia, infatti, come la risposta stessa non colga probabilmente il punto fondamentale dell'interrogazione, che intende venire incontro alle esigenze di numerosi cittadini titolari dei buoni fruttiferi postali, i quali non sono in grado di orientarsi in tale intricata vicenda, e chiedono pertanto di fare chiarezza sulle procedure di pagamento degli interessi maturati sui buoni medesimi.

**5-03008 Paglia: Effetti dell'applicazione delle norme tributarie in materia di aiuto alla crescita economica (ACE).**

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni PAGLIA (SEL), ringrazia il Sottosegretario per la risposta, riservandosi peraltro di approfondire i dati forniti dal Governo nelle tabelle allegate, le quali mettono in evidenza i risultati dello studio recentemente svolto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze teso a comprendere quale sia stato l'impatto sulle società di capitali, in termini di maggiore capitalizzazione delle stesse, conseguenti all'adozione dell'ACE ad opera della legge n. 201 del 2011.

In tale ambito ritiene che sarebbe stato molto utile disporre anche dei dati disaggregati per territorio, così da poter valutare se il conseguimento di detti benefici in termini di maggior capitalizzazione abbia avuto un'omogenea distribuzione sul territorio italiano o se a beneficiarne siano state solo determinate zone del Paese.

Marco CAUSI (PD) ritiene che sarebbe interessante ottenere dal Governo l'ulteriore dato relativo alla ricaduta delle misure introdotte con lo strumento dell'ACE in termini di maggiori investimenti effettuati dalle imprese.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI si riserva di integrare i dati forniti in risposta all'interrogazione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Proposta di nomina della professoressa Anna Genovese a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).**

**Nomina n. 37.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 24 giugno 2014.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha chiesto di procedere all'audizione informale della professoressa Genovese, ai fini dell'esame della proposta di nomina.

In tale contesto, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, affidando all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, convocato per oggi, la decisione in merito allo svolgimento di tale audizione.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza. C. 2272 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 giugno scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che il relatore, Moretto, nella seduta di ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Sara MORETTO (PD) *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.**

**C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, chiede al relatore quali siano le modalità con cui ritiene di procedere nell'esame delle proposte emendative.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, preannuncia l'intenzione di presentare una nuova formulazione del suo emendamento 1.1.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che la nuova formulazione dell'emendamento 1.1 del relatore, non appena formalmente presentata, sarà trasmessa ai gruppi, e che sarà conseguentemente fissato un termine, non inferiore

alle 24 ore, per la presentazione di ulteriori subemendamenti alle parti modificate o nuove della predetta proposta emendativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 1° luglio prossimo il seguito dell'esame, avvertendo che la seduta di esame del provvedimento prevista per la giornata di domani non avrà luogo.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**7-00378 Paglia: Iniziative a sostegno degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti per l'acquisto di beni e servizi attraverso carte di debito.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione delle iniziative a sostegno degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti per l'acquisto di beni e servizi attraverso carte di debito.

Ricorda innanzitutto come diversi studi dimostrino, in termini generali, che un ricorso più diffuso ai pagamenti elettronici permetterebbe, da un lato, attraverso la tracciabilità delle transazioni, di coadiuvare le azioni di contrasto all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro, di *compliance* fiscale e quindi favorire l'emer-

sione di ricchezza sommersa, e dall'altro di ridurre il costo di gestione del denaro contante a tutto vantaggio dell'economia italiana, aspetto, quest'ultimo, spesso sottovalutato dagli esercenti stessi, ma che secondo dati diffusi dalla Banca d'Italia sfiorerebbe, anche a causa dell'eccessiva rigidità della filiera del trasporto e della contazione del denaro, gli 8 miliardi di euro all'anno, che corrispondono allo 0,5 per cento del PIL, il 49 per cento dei quali sarebbe, sostenuto da banche ed infrastrutture per l'offerta dei servizi di pagamento, mentre il restante 51 per cento sarebbe a carico delle imprese.

In tale contesto la risoluzione evidenzia come alcune direttive europee e norme interne spingano in questa direzione, nella convinzione che tutto il sistema economico e finanziario possa trarre vantaggi da questa innovazione.

Rammenta quindi che, per dare un impulso importante alla maturazione del mercato italiano dei pagamenti elettronici e avvicinarlo così agli standard europei, nell'ultimo anno Governo e Parlamento abbiano varato, accanto ad una serie di misure restrittive sull'uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore e di definizione dell'ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, anche una norma per la quale, dal 30 giugno 2014, diventerà operativo l'obbligo di accettare da privati pagamenti per acquisti di prodotti e prestazioni di servizi di importo superiore a 30 euro a mezzo del cosiddetto POS (*Point of Sale*);

Con specifico riferimento alla questione affrontata dalla risoluzione, ricorda inoltre che, nell'ambito di una regolamentazione unitaria della disciplina dei pagamenti effettuati a mezzo di strumenti elettronici da armonizzare con quella più ampia della trasparenza del costo delle commissioni, è stato emanato un decreto interministeriale recante il « Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento presso i gestori di carburante », che entrerà in vigore dal 29 luglio 2014 e che cancella la gratuità prevista sia per l'acquirente sia per il venditore, delle tran-

sazioni regolate con carte di pagamento (come bancomat o carte di credito) presso gli impianti di distribuzione di carburanti.

Fa presente che, invero, il suddetto regime di gratuità aveva un limite temporale, essendo vincolato all'applicazione dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale affidava all'ABI, a Poste italiane, al consorzio bancomat, alle associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento ed alle imprese che gestiscono i circuiti di pagamento, la definizione, peraltro mai completata, delle regole per l'applicazione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza;

Evidenzia quindi come il ritorno all'applicazione delle commissioni sul rifornimento del carburante, avendo l'effetto di disincentivare il pagamento a mezzo di moneta elettronica, riapra l'annosa questione di garantire la sicurezza ad una categoria, quella dei gestori di impianti di rifornimento, quotidianamente esposta al rischio di rapine, rischio che si eleva proporzionalmente in presenza di una maggiore circolazione del contante. In tale contesto rileva altresì come, d'altra parte, i costi di commissione e quelli di gestione, come il canone di noleggio, del cosiddetto POS, obbligatorio dal prossimo 30 giugno 2014, si aggiungano ai recenti rincari delle accise su benzina e gasolio, ed in vigore fino al prossimo 31 dicembre 2014, riducendo in misura significativa il margine di guadagno degli stessi gestori.

Evidenzia quindi come saranno fortemente incisi dall'applicazione della commissione sulle transazioni anche i titolari di rivendite di monopoli, i quali, accanto alla distribuzione e vendita dei prodotti da fumo e la rivendita di valori bollati e postali, si sono visti negli anni attribuire il compito di erogare, attraverso i circuiti « Lottomatica » e « Sisal », molti servizi di pubblica utilità, come l'attività di certificazione e riscossione di tributi locali, tasse

automobilistiche, o di pagamento di multe, canoni e bollette, e la funzione di raccolta di giochi come lotto, superenalotto e lotterie istantanee, il tutto a fronte di « aggi » fissi e predeterminati, in percentuale, rispetto ai volumi conseguiti.

Tale evoluzione ha fatto sì che le tabaccherie assumessero sempre più un valore ad alto contenuto sociale ma ha, al contempo, determinato l'aumento dell'ammontare degli incassi giornalieri in contante e dei beni presenti all'interno degli esercizi, rendendo le rivendite di generi di monopolio una delle categorie maggiormente esposte agli attacchi della criminalità, come confermato dall'ultimo Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria, che segnala una recrudescenza delle rapine in tabaccheria con un incremento annuo costante pari al 5,9 per cento. Con riferimento a tale aspetto, sottolinea inoltre come oltre il 90 per cento del denaro che transita nelle tabaccherie debba essere riversato allo Stato o ai concessionari, e come, per questo motivo, il singolo rivenditore vittima della criminalità paghi in prima persona i danni subiti.

In tale quadro rileva come tanto gli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti quanto i titolari di rivendite di generi di monopolio siano incaricati di un pubblico servizio, in quanto, attraverso la loro attività, consentono allo Stato di introitare le entrate derivanti dalle accise e dall'IVA che gravano su carburanti e tabacchi, evidenziando come, a fronte dello svolgimento di tale funzione, i predetti soggetti possano beneficiare di margini di guadagno molto ridotti, che si restringerebbero ulteriormente a causa dei costi di commissione e di gestione dei POS, e che risulterebbero sostanzialmente azzerati per transazioni di importo inferiore a 20 o a 25 euro.

Evidenzia infatti come, se, da una parte, l'uso di strumenti di pagamento elettronici consente di limitare, se non eliminare, la presenza di denaro contante nei suddetti esercizi, riducendo in misura significativa l'esposizione al rischio di rapine di tali attività commerciali, dall'altro

esso riduca ulteriormente i già esigui margini di guadagno di tali esercenti, i quali, nel caso dei carburanti, non superino di solito il 2 per cento del prezzo finale, a causa della forte incidenza delle accise e dell'IVA sul prezzo complessivo per litro.

In tale prospettiva la risoluzione intende impegnare il Governo ad assumere iniziative per prevedere per le suddette categorie di esercenti forme di defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito di imposta a coloro che debbano ancora dotarsi del terminale POS. L'atto di indirizzo chiede inoltre al Governo, anche in considerazione dei vantaggi derivanti al sistema bancario, in termini dei minori costi connessi alla circolazione di una minore quantità di denaro contante, di assumere iniziative normative per prevedere la completa gratuità per ulteriori 12 mesi delle transazioni effettuate presso impianti di distribuzione di carburante e presso le rivendite di tabacchi per servizi prestati dalle stesse, per conto dello Stato, all'utenza, ponendo tale onere a carico del sistema bancario, ovvero anche del sistema pubblico, in attesa della completa abrogazione della commissione applicata.

In parallelo con tali indirizzi la risoluzione chiede altresì che il Governo assuma iniziative per adottare misure di sostegno economico e fiscale che incentivino i gestori di impianti di distribuzione di carburante e di rivendite di generi di monopolio a dotarsi di sistemi di sicurezza attiva e passiva, al fine di ridurre in misura significativa la loro esposizione al rischio di rapine.

Sottolinea quindi come la risoluzione intenda rappresentare uno strumento, aperto ai contributi di tutti i gruppi, al fine di dare soluzione a tale problematica,

dichiarandosi pertanto disponibile ad accogliere eventuali proposte di riformulazione, nell'obiettivo di consentire alla Commissione di indicare al Governo un importante indirizzo in materia.

Daniele PESCO (M5S) concorda pienamente con l'impostazione di principio della risoluzione illustrata dal deputato Paglia, ricordando altresì che il suo gruppo ha presentato una risoluzione sulla stessa tematica.

In tale contesto, condivide la considerazione secondo la quale l'obbligo imposto agli esercenti dei settori della distribuzione di carburante e della rivendita di tabacchi di accettare i pagamenti effettuati mediante il POS determina la necessità che il Governo imponga tramite un provvedimento normativo un tetto massimo ai costi di commissione e di gestione del POS stesso, affinché tali costi non divengano eccessivamente onerosi. Rileva inoltre come l'introduzione dell'obbligo di accettare i pagamenti effettuati mediante carte di debito possa determinare un abuso di mercato da parte delle società private che gestiscono in regime di sostanziale monopolio il circuito per l'utilizzo del POS.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

## ALLEGATO 1

**5-03065 Moretto: Modifica dei requisiti per accedere ai piani di rateazione straordinari di somme iscritte a ruolo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere, con riguardo all'articolo 52, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, notizie in merito ai dati disponibili in ordine all'andamento delle riscossioni derivanti dall'introduzione dei piani di rateazione straordinari; la valutazione di detti dati con riguardo alla possibilità di modificare le percentuali indicate nelle tabelle allegate al decreto 6 novembre 2013, ovvero, la possibilità di introdurre un parametro legato al margine operativo lordo, al fine di individuare in modo più preciso le situazioni di difficoltà delle imprese.

Al riguardo, è opportuno rappresentare che la disposizione suindicata consente la rateazione del debito con il Fisco fino a dieci anni, per il debitore che si trovi in comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, alle condizioni fissate dal menzionato decreto 6 novembre 2013 per accedere ai piani di rateazione «straordinari» che prevedono un numero di rate mensili compreso tra 73 e 120.

In proposito, l'Agenzia delle Entrate d'intesa con Equitalia S.p.A. riferisce quanto segue.

Per quanto attiene i dati richiesti in ordine ai piani di rateazione, si rinvia alla relazione allegata, concernente i dati di dettaglio dei piani di rateazione straordinari concessi a novembre e dicembre 2013 e nel primo mese del 2014, predisposta da Equitalia S.p.A. (in ossequio all'articolo 5 del citato decreto del 6 novembre 2013).

Nell'ambito delle valutazioni in merito ai suddetti dati, un'analisi approfondita degli effetti delle nuove misure deve, peraltro, tenere in considerazione, da un lato, il limitato periodo di osservazione e, dall'altro, la circostanza che l'attività coattiva di Equitalia S.p.A. è stata sospesa dal 1° gennaio 2014 in virtù di quanto previsto dalle norme in materia di definizione agevolata delle cartelle di pagamento di cui alla legge n. 147 del 2013 (legge di Stabilità 2014 – articolo 1, commi da 618 a 624), sino al 15 giugno 2014 (ultima proroga *ex* decreto legge n. 16 del 2014).

Con riferimento alla evidenziata scarsa accessibilità all'istituto della rateazione, dagli ulteriori dati estratti ed allegati, emerge che sul totale delle rateazioni richieste nell'anno 2014 (circa 370 mila), solo una percentuale molto limitata, inferiore all'un per cento, non ha trovato accoglimento.

Per quanto attiene il quesito degli onorevoli interroganti relativo alla introduzione di un diverso parametro legato al margine operativo lordo, il Dipartimento delle Finanze d'intesa con l'Agenzia delle Entrate osservano che l'utilizzo del MOL, quale parametro per la concessione di rateazioni straordinarie, comporterebbe obbligatoriamente la totale rivisitazione delle attuali soglie di accesso alla dilazione.

Al riguardo, sono necessarie opportune informazioni statistiche per valutare gli impatti dell'esame di tale parametro rispetto alla platea dei richiedenti che la ristrettezza dei tempi non consente di acquisire.

Giova, comunque, segnalare che potrebbe verificarsi il rischio di un restringimento del numero dei soggetti in possesso delle condizioni per beneficiare di tale rateazione.

Infatti, l'utilizzo del MOL porterebbe ad escludere tutti quei soggetti per i quali la somma algebrica tra i ricavi da produzione ed i relativi costi sia negativa, mentre, oggi, tale condizione non si verifica, in

quanto il rapporto per verificare la concedibilità di un piano di rate in numero superiore a 72 viene fatta utilizzando « esclusivamente » il valore mensile di produzione e rapportandolo alla ipotetica rata mensile di un piano ordinario. Tale modalità, all'attualità, consente anche a soggetti con un MOL pari a zero o negativo, di accedere al beneficio della rateazione straordinaria.

Monitoraggio introduzione piani di rateazione straordinari e  
modifica numero rate non pagate necessarie per la decadenza  
ex Decreto MEF 06.11.2013 Art. 5  
*(di cui al DL 69/2013 art. 52 comma 3)*

*Periodo: 2013/gennaio 2014*



**Equitalia**  
Per un Paese più giusto.

## Introduzione



Il decreto legge n. 69/2013, c.d. “del fare”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013 (pubblicazione 20/08/2013), ha introdotto tra le misure di più ampio respiro a favore dei Contribuenti, stante la situazione congiunturale di difficoltà, la possibilità di accedere a piani di rateazione cosiddetti straordinari, con numero di rate compreso tra 73 e 120 (maggiori di 6 e fino a 10 anni); ha, inoltre, emendato in senso più favorevole al Contribuente le disposizioni in tema di decadenza, stabilendo che il Contribuente decade dal beneficio della rateazione nel caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive.

Il medesimo decreto legge rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze per le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni in materia di rateazione.

Al riguardo, è stato adottato il d.m. del 6/11/2013, pubblicato in G.U. n. 262 del 8 novembre 2013, che all’art. 5 “Monitoraggi degli effetti” stabilisce che *“Equitalia S.p.A., per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, presenta una relazione al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine agli effetti sull’andamento delle riscossioni dell’anno precedente derivanti dall’introduzione dei piani di rateazione straordinari e dalla modifica del numero delle rate anche non consecutive, non pagate nel corso del periodo di rateazione, necessarie per la decadenza dal beneficio della dilazione”*.

A tal proposito, si è ritenuto opportuno, almeno per la concessione dei piani di rateazione straordinari, vista l’operatività per il 2013 limitata ai soli mesi di novembre e dicembre, evidenziare anche l’andamento del primo mese del 2014.

I dati esposti si riferiscono a tutte le tipologie di tributo riscosse mediante ruolo.

## Sintesi osservazione istanze rateazione straordinarie

Periodo: 2013/gennaio 2014



Nel corso del 2013, sono state protocollate e accolte 1.428 istanze di rateazione straordinarie per un importo pari ad oltre 153,8 mln di euro di cui:

- il 79% avevano un numero di rate tra 109 e 120 per un importo pari a 130,3 mln € corrispondente all'85%;
- il 6% avevano un numero di rate tra 97 e 108 per un importo pari a 9,7 mln € corrispondente al 6%;
- l' 8% avevano un numero di rate tra 85 e 96 per un importo pari a 6,6 mln € corrispondente al 4%;
- il 7% avevano un numero di rate tra 73 e 84 per un importo pari a 7,3 mln € corrispondente al 5%

Nel mese di gennaio 2014 sono state protocollate e accolte 4.254 istanze di rateazione straordinarie per un importo pari a circa 471 mln di euro di cui:

- il 72% avevano un numero di rate tra 109 e 120 per un importo pari a 376 mln € corrispondente all'80%;
- l' 11% avevano un numero di rate tra 97 e 108 per un importo pari a 46,4 mln € corrispondente al 10%;
- il 9% avevano un numero di rate tra 85 e 96 per un importo pari a 27,1 mln € corrispondente al 6%;
- l' 8% avevano un numero di rate tra 73 e 84 per un importo pari a 21,3 € corrispondente al 4%

Complessivamente nel periodo di riferimento, sono state protocollate e accolte 5.682 istanze di rateazione straordinarie per un importo pari a circa 624,8 mln di euro di cui:

- il 73% avevano un numero di rate tra 109 e 120 per un importo pari a 506,3 mln € corrispondente all'81%;
- il 10% avevano un numero di rate tra 97 e 108 per un importo pari a 56,1 mln € corrispondente al 9%;
- il 9% avevano un numero di rate tra 85 e 96 per un importo pari a 33,7 mln € corrispondente al 5%;
- l' 8% avevano un numero di rate tra 73 e 84 per un importo pari a 28,6 mln € corrispondente al 5%

Del totale delle istanze accolte, il 37,7% (2.141) derivano da trasformazione di piani ordinari per un controvalore di 246,4 milioni di euro (39,4% del totale).

Le rateazioni ordinarie accolte nello stesso periodo di tempo sono state 151.796 per 1,5 Miliardi di € circa, nell'analogo periodo 2012/2013 erano state 159.656 per 2,5 miliardi di €.

**Numero rate istanze di rateazione straordinarie  
Anno 2013 - Gennaio 2014 - dettaglio Società Gruppo**

**Equitalia**  
Per noi. Per te. Più giusta.

Anno 2013	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
Equitalia NORD	33	25	28	246	332
Equitalia CENTRO	38	61	30	497	626
Equitalia SUD	29	29	23	389	470
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>81</b>	<b>1.132</b>	<b>1.428</b>
<b>Totale</b>	<b>7%</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>	<b>79%</b>	<b>100%</b>

Gennaio 2014	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
Equitalia NORD	123	101	111	834	1.169
Equitalia CENTRO	121	169	216	1.218	1.724
Equitalia SUD	84	128	161	988	1.361
<b>Totale</b>	<b>328</b>	<b>398</b>	<b>488</b>	<b>3.040</b>	<b>4.254</b>
<b>Totale</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>11%</b>	<b>71%</b>	<b>100%</b>

Anno 2013-Gen 2014	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
Equitalia NORD	156	126	139	1.080	1.501
Equitalia CENTRO	159	230	246	1.715	2.350
Equitalia SUD	113	157	184	1.377	1.831
<b>Totale</b>	<b>428</b>	<b>513</b>	<b>569</b>	<b>4.172</b>	<b>5.682</b>
<b>Totale</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>10%</b>	<b>73%</b>	<b>100%</b>

**Numero rate istanze di rateazione straordinarie  
Anno 2013 - Gennaio 2014 - dettaglio Regione (1/3)**

Anno 2013	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
<b>Equitalia NORD</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>246</b>	<b>332</b>
Friuli Venezia Giulia	3	2	-	25	30
Liguria	-	1	4	19	24
Lombardia	10	9	9	62	90
Piemonte	11	11	12	104	138
Trentino Alto Adige	-	1	1	12	14
Valle D'Aosta	2	-	-	5	7
Veneto	7	1	2	19	29
<b>Equitalia CENTRO</b>	<b>38</b>	<b>61</b>	<b>30</b>	<b>497</b>	<b>626</b>
Abruzzo	6	1	-	38	45
Emilia Romagna	13	21	11	107	152
Marche	3	8	6	53	70
Sardegna	1	3	4	65	73
Toscana	14	24	8	198	244
Umbria	1	4	1	36	42
<b>Equitalia SUD</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>389</b>	<b>470</b>
Basilicata	-	-	1	4	5
Calabria	5	2	-	20	27
Campania	7	10	4	107	128
Lazio	11	4	10	127	152
Molise	1	-	1	9	11
Puglia	5	13	7	122	147
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>81</b>	<b>1.132</b>	<b>1.428</b>
<b>Totale</b>	<b>7%</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>	<b>79%</b>	<b>100%</b>

**Numero rate istanze di rateazione straordinarie  
Anno 2013 - Gennaio 2014 - dettaglio Regione (2/3)**

Gennaio 2014	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
<b>Equitalia NORD</b>	<b>123</b>	<b>101</b>	<b>111</b>	<b>834</b>	<b>1.169</b>
Friuli Venezia Giulia	10	14	8	76	108
Liguria	9	8	6	70	93
Lombardia	27	28	38	240	333
Piemonte	45	25	39	280	389
Trentino Alto Adige	12	10	5	39	66
Valle D'Aosta	1	-	-	11	12
Veneto	19	16	15	118	168
<b>Equitalia CENTRO</b>	<b>121</b>	<b>169</b>	<b>216</b>	<b>1.218</b>	<b>1.724</b>
Abruzzo	18	8	28	133	187
Emilia Romagna	28	39	56	264	387
Marche	9	23	18	141	191
Sardegna	8	18	13	134	173
Toscana	55	75	91	493	714
Umbria	3	6	10	53	72
<b>Equitalia SUD</b>	<b>84</b>	<b>128</b>	<b>161</b>	<b>988</b>	<b>1.361</b>
Basilicata	-	1	-	12	13
Calabria	9	6	5	63	83
Campania	23	37	56	264	380
Lazio	19	30	41	290	380
Molise	7	15	18	45	85
Puglia	26	39	41	314	420
<b>Totale</b>	<b>328</b>	<b>398</b>	<b>488</b>	<b>3.040</b>	<b>4.254</b>
<b>Totale</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>11%</b>	<b>71%</b>	<b>100%</b>



**Numero rate istanze di rateazione straordinarie  
Anno 2013 - Gennaio 2014 - dettaglio Regione (3/3)**

Anno 2013 - Gen 2014	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
<b>Equitalia NORD</b>	<b>156</b>	<b>126</b>	<b>139</b>	<b>1.080</b>	<b>1.501</b>
Friuli Venezia Giulia	13	16	8	101	138
Liguria	9	9	10	89	117
Lombardia	37	37	47	302	423
Piemonte	56	36	51	384	527
Trentino Alto Adige	12	11	6	51	80
Valle D'Aosta	3	-	-	16	19
Veneto	26	17	17	137	197
<b>Equitalia CENTRO</b>	<b>159</b>	<b>230</b>	<b>246</b>	<b>1.715</b>	<b>2.350</b>
Abruzzo	24	9	28	171	232
Emilia Romagna	41	60	67	371	539
Marche	12	31	24	194	261
Sardegna	9	21	17	199	246
Toscana	69	99	99	691	958
Umbria	4	10	11	89	114
<b>Equitalia SUD</b>	<b>113</b>	<b>157</b>	<b>184</b>	<b>1.377</b>	<b>1.831</b>
Basilicata	-	1	1	16	18
Calabria	14	8	5	83	110
Campania	30	47	60	371	508
Lazio	30	34	51	417	532
Molise	8	15	19	54	96
Puglia	31	52	48	436	567
<b>Totale</b>	<b>428</b>	<b>513</b>	<b>569</b>	<b>4.172</b>	<b>5.682</b>
<b>Totale</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>10%</b>	<b>73%</b>	<b>100%</b>

**Importo rate istanze di rateazione straordinarie  
Anno 2013 - Gennaio 2014 - dettaglio Società Gruppo**



Anno 2013	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
Equitalia NORD	1.080.914	1.557.399	1.213.312	33.985.278	37.836.903
Equitalia CENTRO	2.382.600	3.701.880	1.896.456	52.698.330	60.679.266
Equitalia SUD	3.834.116	1.342.003	6.543.049	43.569.099	55.288.267
<b>Totale</b>	<b>7.297.630</b>	<b>6.601.282</b>	<b>9.652.817</b>	<b>130.252.707</b>	<b>153.804.436</b>
<b>Totale</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>	<b>6%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>

Gennaio 2014	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
Equitalia NORD	7.744.109	5.793.900	7.852.617	73.898.110	95.288.736
Equitalia CENTRO	5.127.652	10.122.118	17.474.577	123.331.089	156.055.436
Equitalia SUD	8.472.368	11.220.545	21.100.775	178.815.281	219.608.969
<b>Totale</b>	<b>21.344.129</b>	<b>27.136.563</b>	<b>46.427.969</b>	<b>376.044.481</b>	<b>470.953.141</b>
<b>Totale</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>10%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>

Anno 2013-Gen 2014	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
Equitalia NORD	8.825.023	7.351.299	9.065.928	107.883.389	133.125.639
Equitalia CENTRO	7.510.252	13.823.998	19.371.033	176.029.419	216.734.703
Equitalia SUD	12.306.484	12.562.548	27.643.824	222.384.380	274.897.236
<b>Totale</b>	<b>28.641.759</b>	<b>33.737.845</b>	<b>56.080.785</b>	<b>506.297.188</b>	<b>624.757.577</b>
<b>Totale</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>9%</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>

**Importo rate istanze di rateazione straordinarie  
Anno 2013 - Gennaio 2014 - dettaglio Regione (1/3)**

Anno 2013	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
<b>Equitalia NORD</b>	<b>1.080.914</b>	<b>1.557.399</b>	<b>1.213.312</b>	<b>33.985.278</b>	<b>37.836.903</b>
Friuli Venezia Giulia	94.229	10.352	-	2.325.351	2.429.932
Liguria	-	101.723	146.297	1.191.768	1.439.788
Lombardia	507.674	1.095.531	443.509	18.102.909	20.149.623
Piemonte	286.423	303.880	473.373	9.654.546	10.718.222
Trentino Alto Adige	-	34.258	71.930	1.075.857	1.182.046
Valle D'Aosta	35.139	-	-	196.962	232.100
Veneto	157.449	11.654	78.203	1.437.886	1.685.192
<b>Equitalia CENTRO</b>	<b>2.382.600</b>	<b>3.701.880</b>	<b>1.896.456</b>	<b>52.698.330</b>	<b>60.679.266</b>
Abruzzo	151.680	40.590	-	2.405.412	2.597.682
Emilia Romagna	1.724.233	1.228.743	227.086	8.761.909	11.941.971
Marche	72.597	290.345	526.679	6.692.618	7.582.238
Sardegna	5.792	448.486	295.150	14.338.400	15.087.827
Toscana	396.865	1.495.837	587.121	17.921.140	20.400.963
Umbria	31.434	197.879	260.421	2.578.852	3.068.585
<b>Equitalia SUD</b>	<b>3.834.116</b>	<b>1.342.003</b>	<b>6.543.049</b>	<b>43.569.099</b>	<b>55.288.267</b>
Basilicata	-	-	28.979	516.650	545.629
Calabria	502.406	47.072	-	955.200	1.504.678
Campania	1.034.867	827.559	1.454.483	15.213.297	18.530.206
Lazio	2.130.463	85.781	1.642.032	19.278.393	23.136.669
Molise	13.876	-	1.734.610	529.059	2.277.544
Puglia	152.505	381.591	1.682.945	7.076.501	9.293.542
<b>Totale</b>	<b>7.297.630</b>	<b>6.601.282</b>	<b>9.652.817</b>	<b>130.252.707</b>	<b>153.804.436</b>
<b>Totale</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>	<b>6%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>

**Importo rate istanze di rateazione straordinarie  
Anno 2013 - Gennaio 2014 - dettaglio Regione (2/3)**



Gennaio 2014	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
<b>Equitalia NORD</b>	<b>7.744.109</b>	<b>5.793.900</b>	<b>7.852.617</b>	<b>73.898.110</b>	<b>95.288.736</b>
Friuli Venezia Giulia	1.120.538	1.574.304	361.165	4.743.516	7.799.522
Liguria	412.812	379.851	489.775	4.608.284	5.890.723
Lombardia	1.076.561	1.735.276	4.198.137	26.645.760	33.655.734
Piemonte	3.613.291	943.807	1.417.130	22.604.868	28.579.095
Trentino Alto Adige	689.299	651.461	250.680	2.990.730	4.582.170
Valle D'Aosta	8.130	-	-	356.223	364.353
Veneto	823.477	509.201	1.135.731	11.948.729	14.417.139
<b>Equitalia CENTRO</b>	<b>5.127.652</b>	<b>10.122.118</b>	<b>17.474.577</b>	<b>123.331.089</b>	<b>156.055.436</b>
Abruzzo	401.533	160.651	900.341	5.750.046	7.212.570
Emilia Romagna	1.624.992	2.544.072	6.644.626	14.657.919	25.471.609
Marche	179.516	2.449.640	899.373	20.584.503	24.113.032
Sardegna	157.453	1.304.132	363.338	42.417.669	44.242.592
Toscana	2.673.731	3.496.347	7.822.227	35.464.379	49.456.684
Umbria	90.427	167.276	844.673	4.456.573	5.558.948
<b>Equitalia SUD</b>	<b>8.472.368</b>	<b>11.220.545</b>	<b>21.100.775</b>	<b>178.815.281</b>	<b>219.608.969</b>
Basilicata	-	24.105	-	1.614.983	1.639.087
Calabria	2.779.756	118.701	297.041	4.372.024	7.567.522
Campania	2.941.593	3.718.574	9.789.798	55.734.465	72.184.431
Lazio	1.012.258	1.838.836	7.533.213	95.445.184	105.829.490
Molise	785.875	4.100.236	1.146.206	1.844.589	7.876.906
Puglia	952.885	1.420.094	2.334.517	19.804.035	24.511.531
<b>Totale</b>	<b>21.344.129</b>	<b>27.136.563</b>	<b>46.427.969</b>	<b>376.044.481</b>	<b>470.953.141</b>
<b>Totale</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>10%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>

**Importo rate istanze di rateazione straordinarie  
Anno 2013 - Gennaio 2014 - dettaglio Regione (3/3)**

Anno 2013 - Gen 2014	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
<b>Equitalia NORD</b>	<b>8.825.023</b>	<b>7.351.299</b>	<b>9.065.928</b>	<b>107.883.389</b>	<b>133.125.639</b>
Friuli Venezia Giulia	1.214.767	1.584.656	361.165	7.068.867	10.229.455
Liguria	412.812	481.575	636.071	5.800.053	7.330.511
Lombardia	1.584.236	2.830.807	4.641.645	44.748.669	53.805.356
Piemonte	3.899.714	1.247.687	1.890.502	32.259.414	39.297.317
Trentino Alto Adige	689.299	685.719	322.611	4.066.587	5.764.216
Valle D'Aosta	43.268	-	-	553.185	596.453
Veneto	980.926	520.855	1.213.934	13.386.615	16.102.331
<b>Equitalia CENTRO</b>	<b>7.510.252</b>	<b>13.823.998</b>	<b>19.371.033</b>	<b>176.029.419</b>	<b>216.734.703</b>
Abruzzo	553.213	201.241	900.341	8.155.458	9.810.252
Emilia Romagna	3.349.225	3.772.815	6.871.712	23.419.828	37.413.580
Marche	252.113	2.739.984	1.426.052	27.277.121	31.695.270
Sardegna	163.245	1.752.618	658.488	56.756.069	59.330.419
Toscana	3.070.596	4.992.185	8.409.348	53.385.519	69.857.647
Umbria	121.861	365.155	1.105.093	7.035.424	8.627.534
<b>Equitalia SUD</b>	<b>12.306.484</b>	<b>12.562.548</b>	<b>27.643.824</b>	<b>222.384.380</b>	<b>274.897.236</b>
Basilicata	-	24.105	28.979	2.131.633	2.184.716
Calabria	3.282.162	165.773	297.041	5.327.224	9.072.200
Campania	3.976.460	4.546.133	11.244.282	70.947.762	90.714.637
Lazio	3.142.721	1.924.617	9.175.245	114.723.577	128.966.159
Molise	799.751	4.100.236	2.880.816	2.373.648	10.154.450
Puglia	1.105.390	1.801.684	4.017.462	26.880.537	33.805.073
<b>Totale</b>	<b>28.641.759</b>	<b>33.737.845</b>	<b>56.080.785</b>	<b>506.297.188</b>	<b>624.757.577</b>
<b>Totale</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>9%</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>

## Sintesi osservazione rate in scadenza

Periodo: 2013



Per quanto riguarda le rate in scadenza, nel corso dell'anno 2013, considerando le rateazioni attive, si osserva:

- Le rate in scadenza erano oltre 10 milioni, per un importo di poco superiore a 4,06 Miliardi di euro;
- Sono state incassate, circa 7,1 milioni di rate (71% del numero totale) per un importo superiore ai 2,76 Miliardi di euro (68% dell'importo totale in scadenza);
- Sono risultate impagate a fine anno circa 2,9 milioni di rate (29% del numero totale) per un importo di circa 1,3 Miliardi di euro (32% dell'importo totale in scadenza).
- Le rate impagate, fanno capo a complessivi 660.360 piani di rateazione e nel dettaglio:
  - 187.811 istanze per un importo pari a circa 61 mln presentano una rata impagata;
  - 92.644 istanze per un importo pari ad oltre 65,7 mln presentano due rate impagate;
  - 63.703 istanze per un importo pari ad oltre 80,8 mln presentano tre rate impagate;
  - 51.963 istanze per un importo pari ad oltre 90,8 mln presentano quattro rate impagate;
  - 46.878 istanze per un importo pari a circa 109,2 mln presentano cinque rate impagate;
  - 44.730 istanze per un importo pari a circa 140 mln presentano sei rate impagate;
  - 172.631 istanze per un importo pari a circa 751 mln presentano almeno sette rate impagate.

Di seguito il dettaglio per le Società del Gruppo Equitalia distinto per Regione.

**Numero ed importo rate in scadenza nel 2013  
da istanze di rateazione attive - dettaglio Società Gruppo**



Numero rate	Numero rate incassate	Numero rate impagate	Totale Numero rate	% Numero rate incassate
Equitalia Nord	2.254.276	888.251	3.142.527	72%
Equitalia Centro	2.083.576	772.165	2.855.741	73%
Equitalia Sud	2.831.853	1.254.555	4.086.408	69%
<b>Totale</b>	<b>7.169.705</b>	<b>2.914.971</b>	<b>10.084.676</b>	<b>71%</b>

importi in €	Importo rate incassate	Importo rate impagate	Totale importo rate	% Importo rate incassate
Equitalia Nord	1.000.827.116	432.051.150	1.432.878.266	70%
Equitalia Centro	663.826.244	309.357.347	973.183.591	68%
Equitalia Sud	1.098.148.647	557.060.927	1.655.209.574	66%
<b>Totale</b>	<b>2.762.802.007</b>	<b>1.298.469.424</b>	<b>4.061.271.431</b>	<b>68%</b>

### Numero rate in scadenza nel 2013 da istanze di roteazione attive - dettaglio Regione



Numero rate	Numero rate incassate	Numero rate impagate	Totale Numero rate	% Numero rate incassate
<b>Equitalia Nord</b>	<b>2.254.276</b>	<b>888.251</b>	<b>3.142.527</b>	<b>72%</b>
Friuli Venezia Giulia	151.716	42.606	194.322	78%
Liguria	192.410	87.085	279.495	69%
Lombardia	876.437	397.039	1.273.476	69%
Piemonte	521.813	178.333	700.146	75%
Trentino Alto Adige	68.342	16.529	84.871	81%
Valle D'Aosta	15.204	5.070	20.274	75%
Veneto	428.354	161.589	589.943	73%
<b>Equitalia Centro</b>	<b>2.083.576</b>	<b>772.165</b>	<b>2.855.741</b>	<b>73%</b>
Abruzzo	201.110	77.705	278.815	72%
Emilia Romagna	543.949	186.775	730.724	74%
Marche	193.261	77.222	270.483	71%
Sardegna	396.712	119.312	516.024	77%
Toscana	674.757	286.874	961.631	70%
Umbria	73.787	24.277	98.064	75%
<b>Equitalia Sud</b>	<b>2.831.853</b>	<b>1.254.555</b>	<b>4.086.408</b>	<b>69%</b>
Basilicata	91.585	51.040	142.625	64%
Calabria	185.485	70.864	256.349	72%
Campania	862.359	488.119	1.350.478	64%
Lazio	1.038.043	386.980	1.425.023	73%
Molise	52.693	23.907	76.600	69%
Puglia	601.688	233.645	835.333	72%
<b>Totale</b>	<b>7.169.705</b>	<b>2.914.971</b>	<b>10.084.676</b>	<b>71%</b>

**Importo rate in scadenza nel 2013  
da istanze di rateazione attive - dettaglio Regione**



importi in €	Importo rate incassate	Importo rate impagate	Totale importo rate	% Importo rate incassate
<b>Equitalia Nord</b>	<b>1.000.827.116</b>	<b>432.051.150</b>	<b>1.432.878.266</b>	<b>70%</b>
<u>Friuli Venezia Giulia</u>	47.907.306	15.808.247	63.715.553	75%
<u>Liguria</u>	43.568.096	24.899.753	68.467.848	64%
<u>Lombardia</u>	476.871.716	237.288.686	714.160.402	67%
<u>Piemonte</u>	240.819.021	76.337.349	317.156.370	76%
<u>Trentino-Alto Adige</u>	27.730.898	8.081.908	35.812.807	77%
<u>Valle D'Aosta</u>	3.975.121	1.833.907	5.809.028	68%
<u>Veneto</u>	159.954.958	67.801.300	227.756.258	70%
<b>Equitalia Centro</b>	<b>663.826.244</b>	<b>309.357.347</b>	<b>973.183.591</b>	<b>68%</b>
<u>Abruzzo</u>	63.606.541	30.607.269	94.213.811	68%
<u>Emilia Romagna</u>	197.196.134	75.779.548	272.975.682	72%
<u>Marche</u>	62.987.177	35.916.878	98.904.056	64%
<u>Sardegna</u>	119.100.220	51.318.578	170.418.798	70%
<u>Toscana</u>	201.819.888	107.345.977	309.165.865	65%
<u>Umbria</u>	19.116.283	8.389.097	27.505.380	70%
<b>Equitalia Sud</b>	<b>1.098.148.647</b>	<b>557.060.927</b>	<b>1.655.209.574</b>	<b>66%</b>
<u>Basilicata</u>	33.332.500	21.040.387	54.372.888	61%
<u>Calabria</u>	58.063.340	29.315.294	87.378.634	66%
<u>Campania</u>	364.619.019	190.605.116	555.224.134	66%
<u>Lazio</u>	425.573.408	210.174.176	635.747.584	67%
<u>Molise</u>	16.450.107	9.631.257	26.081.364	63%
<u>Puglia</u>	200.110.274	96.294.697	296.404.970	68%
<b>Totale</b>	<b>2.762.802.007</b>	<b>1.298.469.424</b>	<b>4.061.271.431</b>	<b>68%</b>

**Numero ed importo istanze di rateazione attive - in scadenza nel 2013, con rate impagate - dettaglio Società Gruppo**



Numero rate	1	2	3	4	5	6	>=7	Totale complessivo
Equitalia Nord	61.349	29.512	20.232	15.523	13.598	12.819	51.749	204.782
Equitalia Centro	56.501	28.308	19.615	16.367	15.126	14.512	42.767	193.196
Equitalia Sud	69.961	34.824	23.856	20.073	18.154	17.399	78.115	262.382
<b>Totale</b>	<b>187.811</b>	<b>92.644</b>	<b>63.703</b>	<b>51.963</b>	<b>46.878</b>	<b>44.730</b>	<b>172.631</b>	<b>660.360</b>

importi in €	1	2	3	4	5	6	>=7	Totale complessivo
Equitalia Nord	22.303.198	21.789.793	24.397.016	27.329.367	34.865.892	47.194.053	254.171.831	432.051.150
Equitalia Centro	15.516.292	17.542.260	23.105.259	24.199.160	30.575.448	35.397.633	163.021.296	309.357.347
Equitalia Sud	23.097.958	26.410.566	33.319.119	39.314.297	43.718.077	57.406.340	333.794.571	557.060.927
<b>Totale</b>	<b>60.917.448</b>	<b>65.742.619</b>	<b>80.821.393</b>	<b>90.842.824</b>	<b>109.159.417</b>	<b>139.998.025</b>	<b>750.987.698</b>	<b>1.298.469.424</b>

**Numero istanze di rateazione ottive - in scadenza nel 2013,  
con rate impagate - dettaglio Società Regione**



Numero rate	1	2	3	4	5	6	>=7	Totale complessivo
<b>Equitalia Nord</b>	<b>61.349</b>	<b>29.512</b>	<b>20.232</b>	<b>15.523</b>	<b>13.598</b>	<b>12.819</b>	<b>51.749</b>	<b>204.782</b>
Eriuli Venezia Giulia	3.910	1.847	1.270	969	877	842	2.124	11.839
Liguria	5.130	2.628	1.916	1.376	1.182	985	5.313	18.530
Lombardia	24.018	11.458	8.101	6.255	5.752	5.686	23.945	85.215
Piemonte	14.053	6.759	4.407	3.562	2.949	2.768	10.018	44.516
Trentino-Alto Adige	1.726	857	555	447	359	325	715	4.984
Valle D'Aosta	466	232	130	113	105	79	259	1.384
Veneto	12.046	5.731	3.853	2.801	2.374	2.134	9.375	38.314
<b>Equitalia Centro</b>	<b>56.501</b>	<b>28.308</b>	<b>19.615</b>	<b>16.367</b>	<b>15.126</b>	<b>14.512</b>	<b>42.767</b>	<b>193.196</b>
Abruzzo	5.060	2.745	1.959	1.557	1.455	1.465	4.543	18.784
Emilia Romagna	15.122	7.325	5.191	4.370	4.267	4.234	9.373	49.882
Marche	5.399	2.864	2.022	1.657	1.535	1.435	4.347	19.259
Sardegna	10.309	4.962	3.219	2.633	2.212	2.090	6.386	31.811
Toscana	18.865	9.598	6.574	5.632	5.115	4.852	16.752	67.388
Umbria	1.746	814	650	518	542	436	1.366	6.072
<b>Equitalia Sud</b>	<b>69.961</b>	<b>34.824</b>	<b>23.856</b>	<b>20.073</b>	<b>18.154</b>	<b>17.399</b>	<b>78.115</b>	<b>262.382</b>
Basilicata	2.077	1.170	914	791	725	672	3.347	9.696
Calabria	4.590	2.246	1.555	1.266	1.095	1.140	4.183	16.075
Campania	21.466	10.631	7.057	6.114	5.467	5.265	33.007	89.007
Lazio	25.330	12.415	8.595	7.181	6.113	6.130	22.383	88.147
Molise	1.219	676	487	480	390	438	1.492	5.182
Puglia	15.279	7.686	5.248	4.241	4.364	3.754	13.703	54.275
<b>Totale</b>	<b>187.811</b>	<b>92.644</b>	<b>63.703</b>	<b>51.963</b>	<b>46.878</b>	<b>44.730</b>	<b>172.631</b>	<b>660.360</b>

**Importo istanze di rateazione attive - in scadenza nel 2013,  
con rate impagate - dettaglio Società Regione**



importi in €	1	2	3	4	5	6	>=7	Totale complessivo
<b>Equitalia Nord</b>	<b>22.303.198</b>	<b>21.789.793</b>	<b>24.397.016</b>	<b>27.329.367</b>	<b>34.865.892</b>	<b>47.194.053</b>	<b>254.171.831</b>	<b>432.051.150</b>
Friuli Venezia Giulia	1.106.797	1.075.306	1.265.872	1.273.720	1.421.608	1.857.442	7.807.502	15.808.247
Liguria	1.015.125	1.037.427	1.227.318	1.405.984	1.351.946	1.468.303	17.393.649	24.899.753
Lombardia	11.272.209	10.892.263	11.784.433	13.033.382	20.092.306	27.447.663	142.766.430	237.288.686
Piemonte	4.387.728	4.137.609	4.719.590	5.547.758	5.870.574	8.179.951	43.494.140	76.337.349
Trentino-Alto Adige	651.173	636.970	761.515	973.890	1.026.413	1.061.950	2.969.998	8.081.908
Valle D'Aosta	99.196	100.472	121.819	144.321	161.816	211.140	995.143	1.833.907
Veneto	3.770.970	3.909.746	4.516.470	4.950.313	4.941.228	6.967.604	38.744.969	67.801.300
<b>Equitalia Centro</b>	<b>15.516.292</b>	<b>17.542.260</b>	<b>23.105.259</b>	<b>24.199.160</b>	<b>30.575.448</b>	<b>35.397.633</b>	<b>163.021.296</b>	<b>309.357.347</b>
Abruzzo	1.404.707	1.721.109	1.980.358	2.116.725	2.994.199	3.906.493	16.483.678	30.607.269
Emilia Romagna	4.337.902	4.572.292	6.670.234	6.397.777	9.160.320	10.226.741	34.414.282	75.779.548
Marche	1.538.267	1.954.100	3.147.218	2.638.761	3.920.228	3.989.155	18.729.149	35.916.878
Sardegna	2.922.199	3.268.317	3.906.948	3.932.815	4.449.746	5.365.472	27.473.081	51.318.578
Toscana	4.948.383	5.602.048	6.691.687	8.261.516	9.299.732	10.961.068	61.581.544	107.345.977
Umbria	364.832	424.395	708.813	851.567	751.222	948.705	4.339.562	8.389.097
<b>Equitalia Sud</b>	<b>23.097.958</b>	<b>26.410.566</b>	<b>33.319.119</b>	<b>39.314.297</b>	<b>43.718.077</b>	<b>57.406.340</b>	<b>333.794.571</b>	<b>557.060.927</b>
Basilicata	680.582	747.813	855.433	1.666.925	1.920.784	1.898.932	13.269.919	21.040.387
Calabria	1.227.569	1.348.356	2.119.331	2.301.030	2.624.937	2.885.952	16.808.120	29.315.294
Campania	7.183.954	8.189.196	11.706.951	11.010.906	12.111.522	16.587.634	123.814.952	190.605.116
Lazio	9.162.552	10.956.329	12.200.089	16.060.466	18.321.976	24.839.995	118.632.768	210.174.176
Molise	372.020	464.680	759.829	889.305	912.932	1.066.169	5.166.323	9.631.257
Puglia	4.471.281	4.704.192	5.677.485	7.385.664	7.825.927	10.127.658	56.102.489	96.294.697
<b>Totale</b>	<b>60.917.448</b>	<b>65.742.619</b>	<b>80.821.393</b>	<b>90.842.824</b>	<b>109.159.417</b>	<b>139.998.025</b>	<b>750.987.698</b>	<b>1.298.469.424</b>


**Numero Istanze di rateazione con più di 72 rate - Anno 2013**

Anno 2013	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
<b>Equitalia NORD</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>246</b>	<b>332</b>
Friuli Venezia Giulia	3	2	-	25	30
Gorizia	1	-	-	4	5
Pordenone	-	-	-	4	4
Trieste	-	2	-	5	7
Udine	2	-	-	12	14
Liguria	-	1	4	19	24
Genova	-	1	1	6	8
Imperia	-	-	-	1	1
La Spezia	-	-	2	8	10
Savona	-	-	1	4	5
Lombardia	10	9	9	62	90
Bergamo	2	-	-	6	8
Brescia	-	2	4	15	21
Como	-	-	2	2	4
Cremona	-	2	1	-	3
Lecco	-	-	-	2	2
Lodi	2	1	1	4	8
Mantova	-	-	-	1	1
Milano	5	2	-	19	26
Pavia	-	-	-	3	3
Sondrio	-	-	-	3	3
Varese	1	2	1	7	11
Piemonte	11	11	12	104	138
Alessandria	-	1	1	15	17
Asti	2	1	1	9	13
Biella	-	2	-	3	5
Cuneo	1	-	5	11	17
Novara	-	3	1	8	12
Torino	7	4	3	43	57
Verbano Cusio Ossola	-	-	-	7	7
Vercelli	1	-	1	8	10
Trentino Alto Adige	-	1	1	12	14
Bolzano	-	-	-	5	5
Trento	-	1	1	7	9
Valle D'Aosta	2	-	-	5	7
Aosta	2	-	-	5	7
Veneto	7	1	2	19	29
Belluno	1	-	-	3	4
Padova	5	1	-	9	15
Rovigo	-	-	1	2	3
Treviso	-	-	-	2	2
Venezia	1	-	1	2	4
Verona	-	-	-	1	1
Vicenza	-	-	-	-	-
<b>Equitalia CENTRO</b>	<b>38</b>	<b>61</b>	<b>30</b>	<b>497</b>	<b>626</b>
Abruzzo	6	1	-	38	45
Chieti	3	1	-	11	15
L'Aquila	1	-	-	3	4
Pescara	2	-	-	23	25
Teramo	-	-	-	1	1
Emilia Romagna	13	21	11	107	152
Bologna	4	4	2	21	31
Ferrara	4	3	1	19	27
Forlì Cesena	-	1	-	5	6
Modena	2	5	2	16	25
Parma	1	2	2	15	20
Piacenza	-	-	-	1	1
Ravenna	2	2	-	3	7
Reggio Emilia	-	4	3	19	26
Rimini	-	-	1	8	9



## Numero Istanze di rateazione con più di 72 rate - Anno 2013

Anno 2013	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
Marche	3	8	6	53	70
Ancona	2	5	2	28	37
Ascoli Piceno	-	1	2	12	15
Macerata	-	-	2	5	7
Pesaro Urbino	1	2	-	8	11
Sardegna	1	3	4	65	73
Cagliari	-	3	-	38	41
Nuoro	1	-	2	22	25
Oristano	-	-	-	-	-
Sassari	-	-	2	5	7
Toscana	14	24	8	198	244
Arezzo	2	2	2	13	19
Firenze	5	1	1	42	49
Grosseto	-	-	-	9	9
Livorno	-	4	-	38	42
Lucca	1	1	2	12	16
Massa Carrara	2	2	1	24	29
Pisa	1	9	-	17	27
Pistoia	2	4	2	29	37
Prato	-	1	-	7	8
Siena	1	-	-	7	8
Umbria	1	4	1	36	42
Perugia	-	3	1	23	27
Terni	1	1	-	13	15
<b>Equitalia SUD</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>389</b>	<b>470</b>
Basilicata	-	-	1	4	5
Matera	-	-	1	2	3
Potenza	-	-	-	2	2
Calabria	5	2	-	20	27
Catanzaro	-	-	-	-	-
Cosenza	2	1	-	7	10
Crotone	2	-	-	7	9
Reggio Calabria	1	1	-	6	8
Vibo Valentia	-	-	-	-	-
Campania	7	10	4	107	128
Avellino	2	-	-	12	14
Benevento	-	2	-	7	9
Caserta	5	4	2	23	34
Napoli	-	1	1	40	42
Salerno	-	3	1	25	29
Lazio	11	4	10	127	152
Frosinone	3	-	1	9	13
Latina	-	-	2	12	14
Rieti	1	-	-	3	4
Roma	7	4	6	96	113
Viterbo	-	-	1	7	8
Molise	1	-	1	9	11
Campobasso	1	-	-	3	4
Isernia	-	-	1	6	7
Puglia	5	13	7	122	147
Bari	2	3	4	46	55
Brindisi	-	2	3	19	24
Foggia	1	-	-	13	14
Lecce	2	7	-	33	42
Taranto	-	1	-	11	12
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>81</b>	<b>1.132</b>	<b>1.428</b>
<b>Totale</b>	<b>7%</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>	<b>79%</b>	<b>100%</b>


**Numero Istanze di rateazione con più di 72 rate - Gennaio 2014**

Gennaio 2014	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
<b>Equitalia NORD</b>	<b>123</b>	<b>101</b>	<b>111</b>	<b>834</b>	<b>1.169</b>
Friuli Venezia Giulia	10	14	8	76	108
Gorizia	2	1	-	13	16
Pordenone	2	-	4	9	15
Trieste	2	6	2	26	36
Udine	4	7	2	28	41
Liguria	9	8	6	70	93
Genova	3	5	4	29	41
Imperia	-	1	-	11	12
La Spezia	4	1	1	15	21
Savona	2	1	1	15	19
Lombardia	27	28	38	240	333
Bergamo	4	-	4	17	25
Brescia	4	1	5	33	43
Como	1	1	1	11	14
Cremona	-	-	2	6	8
Lecco	-	-	2	6	8
Lodi	-	-	1	7	8
Mantova	2	1	-	9	12
Milano	11	8	15	93	127
Pavia	4	5	7	30	46
Sondrio	-	4	-	7	11
Varese	1	8	1	21	31
Piemonte	45	25	39	280	389
Alessandria	3	4	9	41	57
Asti	-	-	-	19	19
Biella	-	1	2	14	17
Cuneo	9	2	3	18	32
Novara	4	4	3	30	41
Torino	20	11	16	123	170
Verbano Cusio Ossola	7	-	-	24	31
Vercelli	2	3	6	11	22
Trentino Alto Adige	12	10	5	39	66
Bolzano	6	6	1	13	26
Trento	6	4	4	26	40
Valle D'Aosta	1	-	-	11	12
Aosta	1	-	-	11	12
Veneto	19	16	15	118	168
Belluno	-	1	-	6	7
Padova	6	5	4	37	52
Rovigo	1	-	1	14	16
Treviso	4	5	3	14	26
Venezia	3	2	3	5	13
Verona	1	2	-	18	21
Vicenza	4	1	4	24	33
<b>Equitalia CENTRO</b>	<b>121</b>	<b>169</b>	<b>216</b>	<b>1.218</b>	<b>1.724</b>
Abruzzo	18	8	28	133	187
Chieti	3	1	8	27	39
L'Aquila	8	2	9	39	58
Pescara	5	4	6	39	54
Teramo	2	1	5	28	36
Emilia Romagna	28	39	56	264	387
Bologna	14	12	16	67	109
Ferrara	1	5	4	18	28
Forlì Cesena	1	8	9	25	43
Modena	1	2	4	37	44
Parma	-	4	6	20	30
Piacenza	2	4	2	19	27
Ravenna	2	1	3	19	25
Reggio Emilia	7	3	5	33	48
Rimini	-	-	7	26	33


**Numero Istanze di rateazione con più di 72 rate - Gennaio 2014**

Gennaio 2014	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
Marche	9	23	18	141	191
Ancona	2	3	3	41	49
Ascoli Piceno	2	10	5	37	54
Macerata	4	7	3	46	60
Pesaro Urbino	1	3	7	17	28
Sardegna	8	18	13	134	173
Cagliari	6	10	10	96	122
Nuoro	1	6	2	13	22
Oristano	-	-	-	2	2
Sassari	1	2	1	23	27
Toscana	55	75	91	493	714
Arezzo	5	9	7	30	51
Firenze	10	8	20	105	143
Grosseto	4	4	3	25	36
Livorno	7	12	13	59	91
Lucca	5	8	4	47	64
Massa Carrara	5	3	9	37	54
Pisa	10	12	26	101	149
Pistoia	4	13	6	51	74
Prato	2	4	2	27	35
Siena	3	2	1	11	17
Umbria	3	6	10	53	72
Perugia	2	4	6	37	49
Terni	1	2	4	16	23
<b>Equitalia SUD</b>	<b>84</b>	<b>128</b>	<b>161</b>	<b>988</b>	<b>1.361</b>
Basilicata	-	1	-	12	13
Matera	-	1	-	6	7
Potenza	-	-	-	6	6
Calabria	9	6	5	63	83
Catanzaro	4	2	-	12	18
Cosenza	3	4	3	13	23
Crotone	-	-	-	15	15
Reggio Calabria	2	-	2	19	23
Vibo Valentia	-	-	-	4	4
Campania	23	37	56	264	380
Avellino	1	-	3	21	25
Benevento	4	6	11	22	43
Caserta	5	8	7	57	77
Napoli	6	10	18	92	126
Salerno	7	13	17	72	109
Lazio	19	30	41	290	380
Frosinone	3	6	6	31	46
Latina	1	2	5	28	36
Rieti	-	-	1	9	10
Roma	15	21	26	211	273
Viterbo	-	1	3	11	15
Molise	7	15	18	45	85
Campobasso	4	4	4	28	40
Isernia	3	11	14	17	45
Puglia	26	39	41	314	420
Bari	12	18	13	125	168
Brindisi	4	11	7	28	50
Foggia	3	4	7	49	63
Lecce	5	4	12	82	103
Taranto	2	2	2	30	36
<b>Totale</b>	<b>328</b>	<b>398</b>	<b>488</b>	<b>3.040</b>	<b>4.254</b>
<b>Totale</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>11%</b>	<b>71%</b>	<b>100%</b>


**Numero Istanze di rateazione con più di 72 rate - Anno 2013-Gen 2014**

Anno 2013-Gen 2014	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
<b>Equitalia NORD</b>	<b>156</b>	<b>126</b>	<b>139</b>	<b>1.080</b>	<b>1.501</b>
Friuli Venezia Giulia	13	16	8	101	138
Gorizia	3	1	-	17	21
Pordenone	2	-	4	13	19
Trieste	2	8	2	31	43
Udine	6	7	2	40	55
Liguria	9	9	10	89	117
Genova	3	6	5	35	49
Imperia	-	1	-	12	13
La Spezia	4	1	3	23	31
Savona	2	1	2	19	24
Lombardia	37	37	47	302	423
Bergamo	6	-	4	23	33
Brescia	4	3	9	48	64
Como	1	1	3	13	18
Cremona	-	2	3	6	11
Lecco	-	-	2	8	10
Lodi	2	1	2	11	16
Mantova	2	1	-	10	13
Milano	16	10	15	112	153
Pavia	4	5	7	33	49
Sondrio	-	4	-	10	14
Varese	2	10	2	28	42
Piemonte	56	36	51	384	527
Alessandria	3	5	10	56	74
Asti	2	1	1	28	32
Biella	-	3	2	17	22
Cuneo	10	2	8	29	49
Novara	4	7	4	38	53
Torino	27	15	19	166	227
Verbano Cusio Ossola	7	-	-	31	38
Vercelli	3	3	7	19	32
Trentino Alto Adige	12	11	6	51	80
Bolzano	6	6	1	18	31
Trento	6	5	5	33	49
Valle D'Aosta	3	-	-	16	19
Aosta	3	-	-	16	19
Veneto	26	17	17	137	197
Belluno	1	1	-	9	11
Padova	11	6	4	46	67
Rovigo	1	-	2	16	19
Treviso	4	5	3	16	28
Venezia	4	2	4	7	17
Verona	1	2	-	19	22
Vicenza	4	1	4	24	33
<b>Equitalia CENTRO</b>	<b>159</b>	<b>230</b>	<b>246</b>	<b>1.715</b>	<b>2.350</b>
Abruzzo	24	9	28	171	232
Chieti	6	2	8	38	54
L'Aquila	9	2	9	42	62
Pescara	7	4	6	62	79
Teramo	2	1	5	29	37
Emilia Romagna	41	60	67	371	539
Bologna	18	16	18	88	140
Ferrara	5	8	5	37	55
Forlì Cesena	1	9	9	30	49
Modena	3	7	6	53	69
Parma	1	6	8	35	50
Piacenza	2	4	2	20	28
Ravenna	4	3	3	22	32
Reggio Emilia	7	7	8	52	74
Rimini	-	-	8	34	42


**Numero Istanze di rateazione con più di 72 rate - Anno 2013-Gen 2014**

Anno 2013-Gen 2014	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
Marche	12	31	24	194	261
Ancona	4	8	5	69	86
Ascoli Piceno	2	11	7	49	69
Macerata	4	7	5	51	67
Pesaro Urbino	2	5	7	25	39
Sardegna	9	21	17	199	246
Cagliari	6	13	10	134	163
Nuoro	2	6	4	35	47
Oristano	-	-	-	2	2
Sassari	1	2	3	28	34
Toscana	69	99	99	691	958
Arezzo	7	11	9	43	70
Firenze	15	9	21	147	192
Grosseto	4	4	3	34	45
Livorno	7	16	13	97	133
Lucca	6	9	6	59	80
Massa Carrara	7	5	10	61	83
Pisa	11	21	26	118	176
Pistoia	6	17	8	80	111
Prato	2	5	2	34	43
Siena	4	2	1	18	25
Umbria	4	10	11	89	114
Perugia	2	7	7	60	76
Terni	2	3	4	29	38
<b>Equitalia SUD</b>	<b>113</b>	<b>157</b>	<b>184</b>	<b>1.377</b>	<b>1.831</b>
Basilicata	-	1	1	16	18
Matera	-	1	1	8	10
Potenza	-	-	-	8	8
Calabria	14	8	5	83	110
Catanzaro	4	2	-	12	18
Cosenza	5	5	3	20	33
Crotone	2	-	-	22	24
Reggio Calabria	3	1	2	25	31
Vibo Valentia	-	-	-	4	4
Campania	30	47	60	371	508
Avellino	3	-	3	33	39
Benevento	4	8	11	29	52
Caserta	10	12	9	80	111
Napoli	6	11	19	132	168
Salerno	7	16	18	97	138
Lazio	30	34	51	417	532
Frosinone	6	6	7	40	59
Latina	1	2	7	40	50
Rieti	1	-	1	12	14
Roma	22	25	32	307	386
Viterbo	-	1	4	18	23
Molise	8	15	19	54	96
Campobasso	5	4	4	31	44
Isernia	3	11	15	23	52
Puglia	31	52	48	436	567
Bari	14	21	17	171	223
Brindisi	4	13	10	47	74
Foggia	4	4	7	62	77
Lecce	7	11	12	115	145
Taranto	2	3	2	41	48
<b>Totale</b>	<b>428</b>	<b>513</b>	<b>569</b>	<b>4.172</b>	<b>5.682</b>
<b>Totale</b>	<b>8%</b>	<b>9%</b>	<b>10%</b>	<b>73%</b>	<b>100%</b>


**Importo Istanze di rateazione con più di 72 rate - Anno 2013**

Anno 2013	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
<b>Equitalia NORD</b>	<b>1.080.914</b>	<b>1.557.399</b>	<b>1.213.312</b>	<b>33.985.278</b>	<b>37.836.903</b>
Friuli Venezia Giulia	94.229	10.352	-	2.325.351	2.429.932
Gorizia	47.938	-	-	623.026	670.964
Pordenone	-	-	-	362.910	362.910
Trieste	-	10.352	-	281.962	292.314
Udine	46.291	-	-	1.057.453	1.103.743
Liguria	-	101.723	146.297	1.191.768	1.439.788
Genova	-	101.723	51.248	396.564	549.535
Imperia	-	-	-	103.334	103.334
La Spezia	-	-	24.499	419.311	443.810
Savona	-	-	70.550	272.559	343.108
Lombardia	507.674	1.095.531	443.509	18.102.909	20.149.623
Bergamo	49.708	-	-	411.285	460.993
Brescia	-	619.020	180.684	903.008	1.702.712
Como	-	-	82.226	296.350	378.576
Cremona	-	77.165	15.522	-	92.686
Lecco	-	-	-	178.621	178.621
Lodi	52.609	73.904	95.378	496.002	717.893
Mantova	-	-	-	164.703	164.703
Milano	354.137	251.765	-	14.190.390	14.796.293
Pavia	-	-	-	162.719	162.719
Sondrio	-	-	-	635.209	635.209
Varese	51.219	73.678	69.699	664.621	859.217
Piemonte	286.423	303.880	473.373	9.654.546	10.718.222
Alessandria	-	27.964	192.895	3.994.334	4.215.193
Asti	21.861	39.027	10.454	1.089.133	1.160.476
Biella	-	47.774	-	133.788	181.562
Cuneo	142.427	-	182.971	478.712	804.109
Novara	-	74.253	22.697	782.685	879.636
Torino	107.491	114.862	57.514	2.137.834	2.417.701
Verbano Cusio Ossola	-	-	-	465.396	465.396
Vercelli	14.644	-	6.842	572.663	594.149
Trentino Alto Adige	-	34.258	71.930	1.075.857	1.182.046
Bolzano	-	-	-	606.895	606.895
Trento	-	34.258	71.930	468.962	575.151
Valle D'Aosta	35.139	-	-	196.962	232.100
Aosta	35.139	-	-	196.962	232.100
Veneto	157.449	11.654	78.203	1.437.886	1.685.192
Belluno	23.417	-	-	351.511	374.929
Padova	95.535	11.654	-	464.965	572.154
Rovigo	-	-	35.710	162.978	198.688
Treviso	-	-	-	88.308	88.308
Venezia	38.496	-	42.494	45.024	126.014
Verona	-	-	-	325.099	325.099
Vicenza	-	-	-	-	-
<b>Equitalia CENTRO</b>	<b>2.382.600</b>	<b>3.701.880</b>	<b>1.896.456</b>	<b>52.698.330</b>	<b>60.679.266</b>
Abruzzo	151.680	40.590	-	2.405.412	2.597.682
Chieti	49.073	40.590	-	653.425	743.088
L'Aquila	77.844	-	-	521.593	599.438
Pescara	24.762	-	-	1.147.015	1.171.777
Teramo	-	-	-	83.379	83.379
Emilia Romagna	1.724.233	1.228.743	227.086	8.761.909	11.941.971
Bologna	618.829	185.899	31.692	2.061.752	2.898.172
Ferrara	755.629	45.156	15.789	2.203.915	3.020.488
Forlì Cesena	-	41.059	-	408.444	449.503
Modena	120.219	473.777	75.929	963.950	1.633.875
Parma	189.970	42.957	24.905	749.978	1.007.811
Piacenza	-	-	-	34.556	34.556
Ravenna	39.586	315.865	-	190.590	546.040
Reggio Emilia	-	124.031	53.080	1.267.946	1.445.057
Rimini	-	-	25.692	880.777	906.469


**Importo Istanze di rateazione con più di 72 rate - Anno 2013**

Anno 2013	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
Marche	72.597	290.345	526.679	6.692.618	7.582.238
Ancona	54.410	174.316	91.233	3.587.447	3.907.405
Ascoli Piceno	-	48.349	111.136	1.810.627	1.970.112
Macerata	-	-	324.310	538.627	862.937
Pesaro Urbino	18.187	67.680	-	755.917	841.784
Sardegna	5.792	448.486	295.150	14.338.400	15.087.827
Cagliari	-	448.486	-	11.763.032	12.211.518
Nuoro	5.792	-	22.179	1.080.631	1.108.602
Oristano	-	-	-	-	-
Sassari	-	-	272.970	1.494.737	1.767.707
Toscana	396.865	1.495.837	587.121	17.921.140	20.400.963
Arezzo	19.219	71.085	107.338	569.197	766.840
Firenze	125.404	164.676	29.489	3.202.392	3.521.960
Grosseto	-	-	-	367.317	367.317
Livorno	-	89.054	-	1.708.964	1.798.018
Lucca	60.602	12.081	198.606	1.302.197	1.573.487
Massa Carrara	79.842	184.556	125.064	6.345.549	6.735.011
Pisa	25.942	831.358	-	803.500	1.660.799
Pistoia	64.070	115.575	126.625	2.340.204	2.646.474
Prato	-	27.452	-	811.193	838.645
Siena	21.786	-	-	470.625	492.411
Umbria	31.434	197.879	260.421	2.578.852	3.068.585
Perugia	-	184.320	260.421	1.319.471	1.764.212
Terni	31.434	13.559	-	1.259.381	1.304.374
<b>Equitalia SUD</b>	<b>3.834.116</b>	<b>1.342.003</b>	<b>6.543.049</b>	<b>43.569.099</b>	<b>55.288.267</b>
Basilicata	-	-	28.979	516.650	545.629
Matera	-	-	28.979	20.059	49.038
Potenza	-	-	-	496.591	496.591
Calabria	502.406	47.072	-	955.200	1.504.678
Catanzaro	-	-	-	-	-
Cosenza	171.111	11.001	-	189.059	371.170
Crotone	311.681	-	-	267.659	579.340
Reggio Calabria	19.614	36.072	-	498.482	554.168
Vibo Valentia	-	-	-	-	-
Campania	1.034.867	827.559	1.454.483	15.213.297	18.530.206
Avellino	37.131	-	-	745.564	782.694
Benevento	-	191.509	-	335.205	526.713
Caserta	997.736	40.048	814.554	1.900.187	3.752.526
Napoli	-	177.058	413.401	7.577.965	8.168.424
Salerno	-	418.944	226.528	4.654.376	5.299.848
Lazio	2.130.463	85.781	1.642.032	19.278.393	23.136.669
Frosinone	150.393	-	42.580	396.164	589.137
Latina	-	-	259.725	1.683.293	1.943.018
Rieti	8.100	-	-	37.246	45.346
Roma	1.971.970	85.781	1.287.948	15.780.203	19.125.903
Viterbo	-	-	51.779	1.381.487	1.433.265
Molise	13.876	-	1.734.610	529.059	2.277.544
Campobasso	13.876	-	-	359.529	373.405
Isernia	-	-	1.734.610	169.529	1.904.139
Puglia	152.505	381.591	1.682.945	7.076.501	9.293.542
Bari	25.833	81.617	149.668	2.459.318	2.716.436
Brindisi	-	74.462	1.533.277	1.177.478	2.785.217
Foggia	8.973	-	-	532.142	541.114
Lecce	117.700	124.368	-	1.854.288	2.096.355
Taranto	-	101.144	-	1.053.276	1.154.420
<b>Totale</b>	<b>7.297.630</b>	<b>6.601.282</b>	<b>9.652.817</b>	<b>130.252.707</b>	<b>153.804.436</b>
<b>Totale</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>	<b>6%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>


**Importo Istanze di rateazione con più di 72 rate - Gennaio 2014**

Gennaio 2014	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
<b>Equitalia NORD</b>	<b>7.744.109</b>	<b>5.793.900</b>	<b>7.852.617</b>	<b>73.898.110</b>	<b>95.288.736</b>
Friuli Venezia Giulia	1.120.538	1.574.304	361.165	4.743.516	7.799.522
Gorizia	640.794	982.821	-	767.436	2.391.050
Pordenone	248.510	-	81.627	499.136	829.274
Trieste	33.986	263.536	136.687	1.210.197	1.644.406
Udine	197.247	327.948	142.850	2.266.747	2.934.792
Liguria	412.812	379.851	489.775	4.608.284	5.890.723
Genova	125.863	132.976	436.876	2.113.258	2.808.974
Imperia	-	197.347	-	411.122	608.468
La Spezia	228.504	22.826	38.377	1.137.507	1.427.214
Savona	58.445	26.703	14.522	946.397	1.046.066
Lombardia	1.076.561	1.735.276	4.198.137	26.645.760	33.655.734
Bergamo	89.730	-	509.118	1.520.390	2.119.238
Brescia	94.347	23.986	712.334	3.724.044	4.554.710
Como	37.633	84.303	90.001	2.510.770	2.722.707
Cremona	-	-	45.382	744.989	790.372
Lecco	-	-	55.482	431.632	487.114
Lodi	-	-	96.102	623.276	719.378
Mantova	61.746	152.037	-	636.515	850.297
Milano	627.617	584.581	2.113.679	10.934.997	14.260.874
Pavia	102.041	280.207	531.641	2.883.455	3.797.344
Sondrio	-	310.928	-	547.313	858.240
Varese	63.447	299.236	44.396	2.088.379	2.495.458
Piemonte	3.613.291	943.807	1.417.130	22.604.868	28.579.095
Alessandria	49.249	290.881	209.639	2.134.654	2.684.423
Asti	-	4.487	-	2.499.145	2.494.657
Biella	-	52.970	65.664	504.396	623.029
Cuneo	223.959	75.199	89.118	1.107.434	1.495.710
Novara	862.617	62.928	525.292	4.187.592	5.638.429
Torino	1.887.785	258.002	382.689	9.342.305	11.870.781
Verbano Cusio Ossola	562.287	-	-	2.440.521	3.002.808
Vercelli	27.394	208.314	144.728	388.821	769.257
Trentino Alto Adige	689.299	651.461	250.680	2.990.730	4.582.170
Bolzano	584.379	529.231	19.201	1.449.365	2.582.176
Trento	104.920	122.230	231.480	1.541.365	1.999.995
Valle D'Aosta	8.130	-	-	356.223	364.353
Aosta	8.130	-	-	356.223	364.353
Veneto	823.477	509.201	1.135.731	11.948.729	14.417.139
Belluno	-	13.358	-	409.011	422.369
Padova	160.162	153.803	93.678	2.011.242	2.418.885
Rovigo	24.631	-	33.180	2.887.249	2.945.060
Treviso	84.922	136.158	292.610	394.802	908.493
Venezia	335.098	33.649	496.988	195.278	1.061.013
Verona	10.257	145.385	-	3.988.744	4.144.385
Vicenza	208.407	26.850	219.274	2.062.403	2.516.934
<b>Equitalia CENTRO</b>	<b>5.127.652</b>	<b>10.122.118</b>	<b>17.474.577</b>	<b>123.331.089</b>	<b>156.055.436</b>
Abruzzo	401.533	160.651	900.341	5.750.046	7.212.570
Chieti	109.401	15.342	320.285	1.636.334	2.081.362
L'Aquila	122.816	24.088	209.081	1.351.485	1.707.470
Pescara	55.110	94.723	100.867	1.013.519	1.264.219
Teramo	114.206	26.497	270.108	1.748.708	2.159.520
Emilia Romagna	1.624.992	2.544.072	6.644.626	14.657.919	25.471.609
Bologna	1.276.223	1.516.887	1.126.602	3.262.995	7.182.707
Ferrara	36.534	129.853	244.560	924.190	1.335.136
Forlì Cesena	24.852	209.215	512.673	1.154.922	1.901.662
Modena	100.657	75.658	185.099	2.511.718	2.873.132
Parma	-	320.722	4.156.032	1.008.181	5.484.935
Piacenza	54.392	211.295	52.910	735.886	1.054.483
Ravenna	35.193	28.496	65.310	1.758.430	1.887.428
Reggio Emilia	97.142	51.946	154.201	2.050.094	2.353.383
Rimini	-	-	147.240	1.251.503	1.398.743



**Importo Istanze di rateazione con più di 72 rate - Gennaio 2014**

Gennaio 2014	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
Marche	179.516	2.449.640	899.373	20.584.503	24.113.032
Ancona	62.682	155.376	100.398	3.001.935	3.320.392
Ascoli Piceno	32.502	825.401	500.839	8.459.047	9.815.789
Macerata	69.611	1.408.891	122.530	3.052.316	4.653.347
Pesaro Urbino	14.721	59.971	175.606	6.071.205	6.321.503
Sardegna	157.453	1.304.132	363.338	42.417.669	44.242.592
Cagliari	108.509	820.760	270.130	38.793.389	39.992.788
Nuoro	34.518	267.466	19.938	831.489	1.153.410
Oriстано	-	-	-	156.570	156.570
Sassari	14.426	215.906	73.270	2.636.221	2.939.825
Toscana	2.673.731	3.496.347	7.822.227	35.464.379	49.456.684
Arezzo	780.362	725.219	225.805	1.393.926	1.125.311
Firenze	378.130	498.657	1.261.345	7.204.043	9.342.176
Grosseto	86.179	195.259	465.552	2.269.363	3.016.353
Livorno	291.787	280.715	582.751	3.138.542	4.293.795
Lucca	64.329	436.246	612.852	3.809.463	4.922.890
Massa Carrara	399.738	75.641	442.507	1.881.276	2.799.162
Pisa	272.739	299.928	3.614.474	11.256.371	15.443.513
Pistoia	80.387	474.990	191.172	3.114.077	3.860.627
Prato	35.680	370.403	148.777	998.601	1.553.462
Siena	284.400	139.287	276.992	398.717	1.099.395
Umbria	90.427	167.276	844.673	4.456.573	5.558.948
Perugia	80.000	123.478	471.446	3.453.808	4.128.733
Terni	10.427	43.798	373.226	1.002.764	1.430.215
<b>Equitalia SUD</b>	<b>8.472.368</b>	<b>11.220.545</b>	<b>21.100.775</b>	<b>178.815.281</b>	<b>219.608.969</b>
Basilicata	-	24.105	-	1.614.983	1.639.087
Matera	-	24.105	-	243.167	267.272
Potenza	-	-	-	1.371.815	1.371.815
Calabria	2.779.756	118.701	297.041	4.372.024	7.567.522
Catanzaro	2.670.894	37.415	-	1.421.102	4.129.411
Cosenza	82.651	81.286	195.481	595.365	954.782
Crotone	-	-	-	827.419	827.419
Reggio Calabria	26.211	-	101.561	1.423.204	1.550.976
Vibo Valentia	-	-	-	104.933	104.933
Campania	2.941.593	3.718.574	9.789.798	55.734.465	72.184.431
Avellino	25.690	-	16.408	6.117.138	6.159.236
Benevento	387.199	115.520	1.729.779	2.601.475	4.833.973
Caserta	1.264.154	745.419	199.748	6.502.765	8.712.087
Napoli	509.937	1.673.070	6.167.458	25.237.625	33.588.090
Salerno	754.613	1.184.565	1.676.405	15.275.462	18.891.045
Lazio	1.012.258	1.838.836	7.533.213	95.445.184	105.829.490
Frosinone	132.954	353.103	370.188	1.629.259	2.485.504
Latina	11.135	109.935	126.381	2.202.568	2.450.018
Rieti	-	-	1.391.910	4.182.391	5.574.301
Roma	868.170	1.238.697	3.228.635	86.593.999	91.929.501
Viterbo	-	137.101	2.416.098	836.967	3.390.167
Molise	785.875	4.100.236	1.146.206	1.844.589	7.876.906
Campobasso	712.334	144.354	501.070	752.139	2.109.897
Isernia	73.542	3.955.881	645.136	1.092.450	5.767.009
Puglia	952.885	1.420.094	2.334.517	19.804.035	24.511.531
Bari	473.082	715.257	1.395.212	9.786.176	12.369.727
Brindisi	325.605	513.366	331.580	2.265.218	3.435.770
Foggia	72.230	68.854	107.855	1.981.869	2.230.807
Lecce	62.109	54.517	372.775	2.826.052	3.315.453
Taranto	19.860	68.100	127.095	2.944.720	3.159.774
<b>Totale</b>	<b>21.344.129</b>	<b>27.136.563</b>	<b>46.427.969</b>	<b>376.044.481</b>	<b>470.953.141</b>
<b>Totale</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>10%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>

 **Equitalia**

**Importo Istanze di rateazione con più di 72 rate - 01 Gen 2013-31 Gen 2014**

Anno 2013-Gen 2014	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
<b>Equitalia NORD</b>	<b>8.825.023</b>	<b>7.351.299</b>	<b>9.065.928</b>	<b>107.883.389</b>	<b>133.125.639</b>
Friuli Venezia Giulia	1.214.767	1.584.656	361.165	7.068.867	10.229.455
Gorizia	688.733	982.821	-	1.390.462	3.062.015
Pordenone	248.510	-	81.627	862.046	1.192.184
Trieste	33.986	273.888	136.687	1.492.159	1.936.720
Udine	243.538	327.948	142.850	3.324.200	4.038.536
Liguria	412.812	481.575	636.071	5.800.053	7.330.511
Genova	125.863	234.699	488.124	2.509.822	3.358.509
Imperia	-	197.347	-	514.456	711.803
La Spezia	228.504	22.826	62.876	1.556.818	1.871.025
Savona	58.445	26.703	85.072	1.218.956	1.389.175
Lombardia	1.584.236	2.830.807	4.641.645	44.748.669	53.805.356
Bergamo	139.438	-	509.118	1.931.674	2.580.231
Brescia	94.347	643.005	893.018	4.627.052	6.257.422
Como	37.633	84.303	172.227	2.807.120	3.101.283
Cremona	-	77.165	60.904	744.989	883.058
Lecco	-	-	55.482	610.254	665.736
Lodi	52.609	73.904	191.480	1.119.279	1.437.271
Mantova	61.746	152.037	-	801.218	1.015.000
Milano	981.755	836.346	2.113.679	25.125.388	29.057.168
Pavia	102.041	280.207	531.641	3.046.174	3.960.063
Sondrio	-	310.928	-	1.182.521	1.493.449
Varese	114.666	372.914	114.095	2.752.999	3.354.675
Piemonte	3.899.714	1.247.687	1.890.502	32.259.414	39.297.317
Alessandria	49.249	318.845	402.534	6.128.988	6.899.616
Asti	21.861	34.540	10.454	3.588.278	3.655.133
Biella	-	100.744	65.664	638.184	804.591
Cuneo	366.386	75.199	272.089	1.586.146	2.299.820
Novara	862.617	137.181	547.990	4.970.278	6.518.065
Torino	1.995.276	372.864	440.203	11.480.140	14.288.482
Verbano Cusio Ossola	562.287	-	-	2.905.917	3.468.204
Vercelli	42.038	208.314	151.570	961.484	1.363.406
Trentino Alto Adige	689.299	685.719	322.611	4.066.587	5.764.216
Bolzano	584.379	529.231	19.201	2.056.260	3.189.070
Trento	104.920	156.489	303.410	2.010.327	2.575.146
Valle D'Aosta	43.268	-	-	553.185	596.453
Aosta	43.268	-	-	553.185	596.453
Veneto	980.926	520.855	1.213.934	13.386.615	16.102.331
Belluno	23.417	13.358	-	760.522	797.297
Padova	255.697	165.456	93.678	2.476.207	2.991.039
Rovigo	24.631	-	68.890	3.050.227	3.143.748
Treviso	84.922	136.158	292.610	483.111	996.801
Venezia	373.595	33.649	539.482	240.302	1.187.027
Verona	10.257	145.385	-	4.313.843	4.469.484
Vicenza	208.407	26.850	219.274	2.062.403	2.516.934
<b>Equitalia CENTRO</b>	<b>7.510.252</b>	<b>13.823.998</b>	<b>19.371.033</b>	<b>176.029.419</b>	<b>216.734.703</b>
Abruzzo	553.213	201.241	900.341	8.155.458	9.810.252
Chieti	158.474	55.932	320.285	2.289.760	2.824.450
L'Aquila	200.660	24.088	209.081	1.873.078	2.306.908
Pescara	79.872	94.723	100.867	2.160.534	2.435.996
Teramo	114.206	26.497	270.108	1.832.087	2.242.899
Emilia Romagna	3.349.225	3.772.815	6.871.712	23.419.828	37.413.580
Bologna	1.895.052	1.702.786	1.158.294	5.324.747	10.080.879
Ferrara	792.163	175.008	260.349	3.128.105	4.355.624
Forlì Cesena	24.852	250.274	512.673	1.563.366	2.351.165
Modena	220.876	549.435	261.027	3.475.668	4.507.007
Parma	189.970	363.679	4.180.937	1.758.159	6.492.746
Piacenza	54.392	211.295	52.910	770.441	1.089.039
Ravenna	74.778	344.360	65.310	1.949.020	2.433.468
Reggio Emilia	97.142	175.976	207.281	3.318.040	3.798.440
Rimini	-	-	172.932	2.132.281	2.305.212

 **Equitalia**

**Importo Istanze di rateazione con più di 72 rate - 01 Gen 2013-31 Gen 2014**

Anno 2013-Gen 2014	73-84	85-96	97-108	109-120	Totale complessivo
Marche	252.113	2.739.984	1.426.052	27.277.121	31.695.270
Ancona	117.092	329.692	191.631	6.589.382	7.227.797
Ascoli Piceno	32.502	873.750	611.975	10.269.674	11.787.901
Macerata	69.611	1.408.891	446.840	3.590.943	5.516.284
Pesaro Urbino	32.908	127.652	175.606	6.827.122	7.163.287
Sardegna	163.245	1.752.618	658.488	56.756.069	59.330.419
Cagliari	108.509	1.269.246	270.130	50.556.421	52.204.305
Nuoro	40.309	267.466	42.117	1.912.120	2.262.012
Oristano	-	-	-	156.570	156.570
Sassari	14.426	215.906	346.241	4.130.958	4.707.532
Toscana	3.070.596	4.992.185	8.409.348	53.385.519	69.857.647
Arezzo	799.581	796.304	333.142	1.963.123	3.892.151
Firenze	503.535	663.333	1.290.834	10.406.435	12.864.136
Grosseto	86.179	195.259	465.552	2.636.681	3.383.671
Livorno	291.787	369.769	582.751	4.847.506	6.091.813
Lucca	124.931	448.328	811.458	5.111.660	6.496.377
Massa Carrara	479.580	260.197	567.570	8.226.826	9.534.173
Pisa	298.681	1.131.286	3.614.474	12.059.871	17.104.312
Pistoia	144.458	590.565	317.797	5.454.281	6.507.101
Prato	35.680	397.855	148.777	1.809.794	2.392.106
Siena	306.185	139.287	276.992	869.342	1.591.806
Umbria	121.861	365.155	1.105.093	7.035.424	8.627.534
Perugia	80.000	307.798	731.867	4.773.279	5.892.944
Terni	41.861	57.357	373.226	2.262.145	2.734.589
<b>Equitalia SUD</b>	<b>12.306.484</b>	<b>12.562.548</b>	<b>27.643.824</b>	<b>222.384.380</b>	<b>274.897.236</b>
Basilicata	-	24.105	28.979	2.131.633	2.184.716
Matera	-	24.105	28.979	263.227	316.310
Potenza	-	-	-	1.868.406	1.868.406
Calabria	3.282.162	165.773	297.041	5.327.224	9.072.200
Catanzaro	2.670.894	37.415	-	1.421.102	4.129.411
Cosenza	253.761	92.287	195.481	784.424	1.325.952
Crotone	311.681	-	-	1.095.078	1.406.760
Reggio Calabria	45.825	36.072	101.561	1.921.686	2.105.144
Vibo Valentia	-	-	-	104.933	104.933
Campania	3.976.460	4.546.133	11.244.282	70.947.762	90.714.637
Avellino	62.821	-	16.408	6.862.702	6.941.931
Benevento	387.199	307.029	1.729.779	2.936.680	5.360.687
Caserta	2.261.890	785.468	1.014.302	8.402.953	12.464.612
Napoli	509.937	1.850.128	6.580.859	32.815.589	41.756.514
Salerno	754.613	1.603.509	1.902.934	19.929.838	24.190.894
Lazio	3.142.721	1.924.617	9.175.245	114.723.577	128.966.159
Frosinone	283.347	353.103	412.768	2.025.422	3.074.641
Latina	11.135	109.935	386.106	3.885.860	4.393.036
Rieti	8.100	-	1.391.910	4.219.638	5.619.647
Roma	2.840.139	1.324.478	4.516.584	102.374.202	111.055.403
Viterbo	-	137.101	2.467.877	2.218.454	4.823.432
Molise	799.751	4.100.236	2.880.816	2.373.648	10.154.450
Campobasso	726.209	144.354	501.070	1.111.669	2.483.302
Isernia	73.542	3.955.881	2.379.746	1.261.979	7.671.148
Puglia	1.105.390	1.801.684	4.017.462	26.880.537	33.805.073
Bari	498.915	796.874	1.544.881	12.245.494	15.086.163
Brindisi	325.605	587.828	1.864.856	3.442.696	6.220.987
Foggia	81.202	68.854	107.855	2.514.011	2.771.922
Lecce	179.808	178.885	372.775	4.680.339	5.411.808
Taranto	19.860	169.243	127.095	3.997.996	4.314.194
<b>Totale</b>	<b>28.641.759</b>	<b>33.737.845</b>	<b>56.080.785</b>	<b>506.297.188</b>	<b>624.757.577</b>
<b>Totale</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>9%</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>


**Numero rate in scadenza nel 2013 da rateazioni attive**

	Numero rate incassate	Numero rate impagate	Totale Numero rate	% Numero rate incassate
<b>Numero rate</b>				
<b>Equitalia Nord</b>	<b>2.254.276</b>	<b>888.251</b>	<b>3.142.527</b>	<b>72%</b>
<u>Friuli Venezia Giulia</u>	151.716	42.606	194.322	78%
Gorizia	16.784	5.005	21.789	77%
Pordenone	33.801	9.740	43.541	78%
Trieste	42.788	10.167	52.955	81%
Udine	58.343	17.694	76.037	77%
<u>Liguria</u>	192.410	87.085	279.495	69%
Genova	118.189	28.236	146.425	81%
Imperia	32.287	9.792	42.079	77%
La Spezia	24.141	19.307	43.448	56%
Savona	17.793	29.750	47.543	37%
<u>Lombardia</u>	876.437	397.039	1.273.476	69%
Bergamo	64.169	35.221	99.390	65%
Brescia	91.525	43.905	135.430	68%
Como	66.131	34.233	100.364	66%
Cremona	30.300	14.114	44.414	68%
Lecco	34.740	15.666	50.406	69%
Lodi	26.114	10.762	36.876	71%
Mantova	29.770	21.033	50.803	59%
Milano	374.119	157.595	531.714	70%
Pavia	66.407	30.025	96.432	69%
Sondrio	8.783	4.104	12.887	68%
Varese	84.379	30.381	114.760	74%
<u>Piemonte</u>	521.813	178.333	700.146	75%
Alessandria	48.743	15.648	64.391	76%
Asti	23.958	8.079	32.037	75%
Biella	19.751	6.549	26.300	75%
Cuneo	42.895	14.200	57.095	75%
Novara	41.258	12.899	54.157	76%
Torino	302.452	105.702	408.154	74%
Verbano Cusio Ossola	20.159	7.391	27.550	73%
Vercelli	22.597	7.865	30.462	74%
<u>Trentino Alto Adige</u>	68.342	16.529	84.871	81%
Bolzano	30.911	6.751	37.662	82%
Trento	37.431	9.778	47.209	79%
<u>Valle D'Aosta</u>	15.204	5.070	20.274	75%
Aosta	15.204	5.070	20.274	75%
<u>Veneto</u>	428.354	161.589	589.943	73%
Belluno	12.969	4.099	17.068	76%
Padova	95.742	38.539	134.281	71%
Rovigo	26.416	13.914	40.330	65%
Treviso	67.074	24.607	91.681	73%
Venezia	82.816	31.437	114.253	72%
Verona	77.424	26.451	103.875	75%
Vicenza	65.913	22.542	88.455	75%
<b>Equitalia Centro</b>	<b>2.083.576</b>	<b>772.165</b>	<b>2.855.741</b>	<b>73%</b>
<u>Abruzzo</u>	201.110	77.705	278.815	72%
Chieti	59.435	23.243	82.678	72%
L'Aquila	37.465	12.426	49.891	75%
Pescara	56.544	22.027	78.571	72%
Teramo	47.666	20.009	67.675	70%
<u>Emilia Romagna</u>	543.949	186.775	730.724	74%
Bologna	113.945	41.732	155.677	73%
Ferrara	42.605	14.656	57.261	74%
Forlì Cesena	44.196	16.591	60.787	73%
Modena	83.912	26.571	110.483	76%
Parma	62.170	19.331	81.501	76%
Piacenza	42.994	13.744	56.738	76%
Ravenna	43.409	15.872	59.281	73%
Reggio Emilia	68.645	24.822	93.467	73%
Rimini	42.073	13.456	55.529	76%


**Numero rate in scadenza nel 2013 da rateazioni attive**

	Numero rate incassate	Numero rate impagate	Totale Numero rate	% Numero rate incassate
<b>Numero rate</b>				
<b>Marche</b>	193.261	77.222	270.483	71%
Ancona	59.306	20.325	79.631	74%
Ascoli Piceno	58.191	26.045	84.236	69%
Macerata	31.709	16.125	47.834	66%
Pesaro Urbino	44.055	14.727	58.782	75%
<b>Sardegna</b>	396.712	119.312	516.024	77%
Cagliari	182.649	54.501	237.150	77%
Nuoro	55.343	15.697	71.040	78%
Oristano	31.535	11.669	43.204	73%
Sassari	127.185	37.445	164.630	77%
<b>Toscana</b>	674.757	286.874	961.631	70%
Arezzo	52.539	20.730	73.269	72%
Firenze	189.360	56.910	246.270	77%
Grosseto	36.884	14.470	51.354	72%
Livorno	60.438	18.944	79.382	76%
Lucca	92.979	32.350	125.329	74%
Massa Carrara	48.346	19.223	67.569	72%
Pisa	39.009	65.608	104.617	37%
Pistoia	62.610	23.784	86.394	72%
Prato	54.313	18.761	73.074	74%
Siena	38.279	16.094	54.373	70%
<b>Umbria</b>	73.787	24.277	98.064	75%
Perugia	41.585	13.521	55.106	75%
Terni	32.202	10.756	42.958	75%
<b>Equitalia Sud</b>	<b>2.831.853</b>	<b>1.254.555</b>	<b>4.086.408</b>	<b>69%</b>
<b>Basilicata</b>	91.585	51.040	142.625	64%
Matera	28.782	10.361	39.143	74%
Potenza	62.803	40.679	103.482	61%
<b>Calabria</b>	185.485	70.864	256.349	72%
Catanzaro	32.185	8.972	41.157	78%
Cosenza	63.679	32.027	95.706	67%
Crotone	16.477	6.666	23.143	71%
Reggio Calabria	60.131	19.650	79.781	75%
Vibo Valentia	13.013	3.549	16.562	79%
<b>Campania</b>	862.359	488.119	1.350.478	64%
Avellino	57.261	23.898	81.159	71%
Benevento	47.973	17.593	65.566	73%
Caserta	153.677	98.159	251.836	61%
Napoli	450.436	253.592	704.028	64%
Salerno	153.012	94.877	247.889	62%
<b>Lazio</b>	1.038.043	386.980	1.425.023	73%
Frosinone	95.386	37.432	132.818	72%
Latina	118.787	34.036	152.823	78%
Rieti	30.562	15.372	45.934	67%
Roma	739.629	281.648	1.021.277	72%
Viterbo	53.679	18.492	72.171	74%
<b>Molise</b>	52.693	23.907	76.600	69%
Campobasso	33.184	14.957	48.141	69%
Isernia	19.509	8.950	28.459	69%
<b>Puglia</b>	601.688	233.645	835.333	72%
Bari	213.981	73.432	287.413	74%
Brindisi	54.893	17.416	72.309	76%
Foggia	101.110	52.914	154.024	66%
Lecce	147.954	63.409	211.363	70%
Taranto	83.750	26.474	110.224	76%
<b>Totale</b>	<b>7.169.705</b>	<b>2.914.971</b>	<b>10.084.676</b>	<b>71%</b>


**Importo rate in scadenza nel 2013 da rateazioni attive**

	Importo rate incassate	Importo rate impagate	Totale importo rate	% Importo rate incassate
<b>Importi in €</b>				
<b>Equitalia Nord</b>	<b>1.000.827.116</b>	<b>432.051.150</b>	<b>1.432.878.266</b>	<b>70%</b>
<u>Friuli Venezia Giulia</u>	47.907.306	15.808.247	63.715.553	75%
Gorizia	5.499.475	1.788.874	7.288.349	75%
Pordenone	10.422.533	3.231.958	13.654.491	76%
Trieste	12.357.702	3.391.555	15.749.257	78%
Udine	19.627.595	7.395.860	27.023.455	73%
<u>Liguria</u>	43.568.096	24.899.753	68.467.848	64%
Genova	27.829.964	7.431.027	35.260.991	79%
Imperia	6.978.218	2.509.099	9.487.317	74%
La Spezia	5.607.770	5.905.114	11.512.885	49%
Savona	3.152.143	9.054.512	12.206.655	26%
<u>Lombardia</u>	476.871.716	237.288.686	714.160.402	67%
Bergamo	33.980.235	19.867.320	53.847.555	63%
Brescia	44.536.242	25.780.392	70.316.634	63%
Como	29.403.928	15.862.024	45.265.952	65%
Cremona	15.997.174	5.746.819	21.743.993	74%
Lecco	15.290.738	8.321.924	23.612.662	65%
Lodi	11.247.344	5.223.886	16.471.230	68%
Mantova	12.567.304	9.861.013	22.428.317	56%
Milano	247.964.810	110.401.834	358.366.644	69%
Pavia	24.759.707	15.889.986	40.649.693	61%
Sondrio	2.759.943	1.411.658	4.171.600	66%
Varese	38.364.291	18.921.830	57.286.121	67%
<u>Piemonte</u>	240.819.021	76.337.349	317.156.370	76%
Alessandria	19.290.085	8.303.154	27.593.239	70%
Asti	7.518.136	3.459.727	10.977.862	68%
Biella	6.641.966	2.418.836	9.060.802	73%
Cuneo	15.532.372	6.730.629	22.263.002	70%
Novara	12.740.670	5.200.695	17.941.365	71%
Torino	166.617.021	43.836.357	210.453.378	79%
Verbano Cusio Ossola	6.084.494	3.397.524	9.482.018	64%
Vercelli	6.394.277	2.990.428	9.384.705	68%
<u>Trentino Alto Adige</u>	27.730.898	8.081.908	35.812.807	77%
Bolzano	13.474.448	3.374.808	16.849.256	80%
Trento	14.256.450	4.707.101	18.963.551	75%
<u>Valle D'Aosta</u>	3.975.121	1.833.907	5.809.028	68%
Aosta	3.975.121	1.833.907	5.809.028	68%
<u>Veneto</u>	159.954.958	67.801.300	227.756.258	70%
Belluno	3.847.628	1.310.299	5.157.927	75%
Padova	39.348.106	17.853.200	57.201.306	69%
Rovigo	7.511.997	5.431.785	12.943.781	58%
Treviso	24.507.462	9.025.818	33.533.281	73%
Venezia	31.126.516	13.277.961	44.404.477	70%
Verona	25.707.335	9.711.179	35.418.514	73%
Vicenza	27.905.913	11.191.058	39.096.972	71%
<b>Equitalia Centro</b>	<b>663.826.244</b>	<b>309.357.347</b>	<b>973.183.591</b>	<b>68%</b>
<u>Abruzzo</u>	63.606.541	30.607.269	94.213.811	68%
Chieti	19.953.936	9.205.486	29.159.422	68%
L'Aquila	11.248.977	5.012.465	16.261.442	69%
Pescara	19.693.372	9.562.634	29.256.007	67%
Teramo	12.710.256	6.826.683	19.536.939	65%
<u>Emilia Romagna</u>	197.196.134	75.779.548	272.975.682	72%
Bologna	41.420.181	17.193.144	58.613.325	71%
Ferrara	13.995.352	7.050.529	21.045.882	66%
Forlì Cesena	15.895.426	6.745.221	22.640.647	70%
Modena	37.163.684	10.888.521	48.052.204	77%
Parma	21.648.627	7.537.186	29.185.813	74%
Piacenza	15.116.074	5.588.719	20.704.793	73%
Ravenna	15.250.299	5.998.806	21.249.105	72%
Reggio Emilia	23.055.952	9.819.944	32.875.896	70%
Rimini	13.650.538	4.957.477	18.608.015	73%


**Importo rate in scadenza nel 2013 da rateazioni attive**

	Importo rate incassate	Importo rate impagate	Totale importo rate	% Importo rate incassate
<b>importi in €</b>				
<u>Marche</u>	62.987.177	35.916.878	98.904.056	64%
Ancona	19.590.841	9.628.407	29.219.248	67%
Ascoli Piceno	18.653.447	12.914.957	31.568.404	59%
Macerata	9.277.816	7.033.552	16.311.368	57%
Pesaro Urbino	15.465.073	6.339.962	21.805.036	71%
<u>Sardegna</u>	119.100.220	51.318.578	170.418.798	70%
Cagliari	60.147.846	26.217.494	86.365.340	70%
Nuoro	14.756.853	5.085.537	19.842.390	74%
Oristano	7.194.475	3.355.498	10.549.973	68%
Sassari	37.001.047	16.660.048	53.661.095	69%
<u>Toscana</u>	201.819.888	107.345.977	309.165.865	65%
Arezzo	16.538.707	9.332.973	25.871.680	64%
Firenze	58.843.238	20.562.197	79.405.436	74%
Grosseto	11.206.598	6.587.681	17.794.280	63%
Livorno	17.683.035	7.066.551	24.749.585	71%
Lucca	27.782.207	9.818.579	37.600.786	74%
Massa Carrara	13.729.684	6.547.682	20.277.367	68%
Pisa	10.950.378	25.051.151	36.001.529	30%
Pistola	16.322.733	7.980.636	24.303.369	67%
Prato	17.929.241	7.600.485	25.529.726	70%
Siena	10.834.065	6.798.041	17.632.106	61%
<u>Umbria</u>	19.116.283	8.389.097	27.505.380	70%
Perugia	11.251.631	4.895.455	16.147.086	70%
Terni	7.864.652	3.493.642	11.358.294	69%
<b>Equitalia Sud</b>	<b>1.098.148.647</b>	<b>557.060.927</b>	<b>1.655.209.574</b>	<b>66%</b>
<u>Basilicata</u>	33.332.500	21.040.387	54.372.888	61%
Matera	11.467.044	4.657.242	16.124.285	71%
Potenza	21.865.456	16.383.146	38.248.602	57%
<u>Calabria</u>	58.063.340	29.315.294	87.378.634	66%
Catanzaro	12.134.569	5.016.981	17.151.551	71%
Cosenza	19.275.310	11.419.929	30.695.239	63%
Crotone	5.453.175	2.853.821	8.306.996	66%
Reggio Calabria	17.205.796	8.251.063	25.456.860	68%
Vibo Valentia	3.994.489	1.773.500	5.767.989	69%
<u>Campania</u>	364.619.019	190.605.116	555.224.134	66%
Avellino	23.942.459	12.211.400	36.153.859	66%
Benevento	14.128.984	7.029.408	21.158.392	67%
Caserta	47.897.986	31.871.391	79.769.377	60%
Napoli	214.783.711	100.660.122	315.443.833	68%
Salerno	63.865.879	38.832.793	102.698.673	62%
<u>Lazio</u>	425.573.408	210.174.176	635.747.584	67%
Frosinone	33.937.643	16.517.295	50.454.937	67%
Latina	37.390.401	14.410.873	51.801.274	72%
Rieti	9.052.990	5.570.682	14.623.673	62%
Roma	331.050.344	166.910.152	497.960.496	66%
Viterbo	14.142.029	6.765.174	20.907.203	68%
<u>Molise</u>	16.450.107	9.631.257	26.081.364	63%
Campobasso	10.328.618	5.356.657	15.685.274	66%
Isernia	6.121.489	4.274.601	10.396.090	59%
<u>Puglia</u>	200.110.274	96.294.697	296.404.970	68%
Bari	85.878.519	40.821.188	126.699.707	68%
Brindisi	17.312.416	7.266.325	24.578.740	70%
Foggia	30.088.090	17.502.401	47.590.492	63%
Lecce	39.806.754	20.984.582	60.791.336	65%
Taranto	27.024.495	9.720.200	36.744.695	74%
<b>Totale</b>	<b>2.762.802.007</b>	<b>1.298.469.424</b>	<b>4.061.271.431</b>	<b>68%</b>


**Numero Istanze rateazione attive con rate impagate in scadenza nel 2013**

	1	2	3	4	5	6	>=7	Totale complessivo
<b>Numero rate</b>								
<b>Equitalia Nord</b>	<b>61.349</b>	<b>29.512</b>	<b>20.232</b>	<b>15.523</b>	<b>13.598</b>	<b>12.819</b>	<b>51.749</b>	<b>204.782</b>
<u>Friuli Venezia Giulia</u>	3.910	1.847	1.270	969	877	842	2.124	11.839
Gorizia	425	218	144	120	107	102	247	1.363
Pordenone	860	389	284	189	188	206	519	2.635
Trieste	917	453	329	245	211	191	499	2.845
Udine	1.708	787	513	415	371	343	859	4.996
<u>Liguria</u>	5.130	2.628	1.916	1.376	1.182	985	5.313	18.530
Genova	2.929	1.317	877	661	562	441	1.320	8.107
Imperia	768	411	274	197	182	127	538	2.497
La Spezia	709	406	299	191	182	182	1.347	3.316
Savona	724	494	466	327	256	235	2.108	4.610
<u>Lombardia</u>	24.018	11.458	8.101	6.255	5.752	5.686	23.945	85.215
Bergamo	1.893	882	683	575	460	470	2.213	7.176
Brescia	2.599	1.144	788	634	545	610	2.748	9.068
Como	1.888	971	600	528	447	427	2.161	7.022
Cremona	800	464	305	253	214	209	833	3.078
Lecco	837	441	326	217	241	253	961	3.276
Lodi	682	348	221	155	165	168	626	2.365
Mantova	978	541	483	353	301	230	1.269	4.155
Milano	10.021	4.614	3.326	2.583	2.420	2.339	9.271	34.574
Pavia	1.746	862	591	411	425	391	1.886	6.312
Sondrio	271	122	84	61	73	70	249	930
Varese	2.303	1.069	694	485	461	519	1.728	7.259
<u>Piemonte</u>	14.053	6.759	4.407	3.562	2.949	2.768	10.018	44.516
Alessandria	1.330	624	420	326	291	244	868	4.103
Asti	738	329	198	179	126	126	451	2.147
Biella	461	300	202	161	100	111	351	1.686
Cuneo	1.179	606	348	303	225	251	776	3.688
Novara	1.122	593	344	295	244	241	647	3.486
Torino	8.116	3.743	2.457	1.944	1.686	1.507	6.113	25.566
Verbano Cusio Ossola	518	301	211	212	135	150	369	1.896
Vercelli	589	263	227	142	142	138	443	1.944
<u>Trentino Alto Adige</u>	1.726	857	555	447	359	325	715	4.984
Bolzano	784	327	235	194	156	123	279	2.098
Trento	942	530	320	253	203	202	436	2.886
<u>Valle D'Aosta</u>	466	232	130	113	105	79	259	1.384
Aosta	466	232	130	113	105	79	259	1.384
<u>Veneto</u>	12.046	5.731	3.853	2.801	2.374	2.134	9.375	38.314
Belluno	348	157	101	64	64	51	236	1.021
Padova	2.785	1.397	925	669	545	491	2.234	9.046
Rovigo	843	446	294	203	190	141	891	3.008
Treviso	1.979	860	581	472	386	322	1.376	5.976
Venezia	2.205	1.079	780	588	456	487	1.786	7.381
Verona	2.037	921	585	409	407	349	1.570	6.278
Vicenza	1.849	871	587	396	326	293	1.282	5.604
<b>Equitalia Centro</b>	<b>56.501</b>	<b>28.308</b>	<b>19.615</b>	<b>16.367</b>	<b>15.126</b>	<b>14.512</b>	<b>42.767</b>	<b>193.196</b>
<u>Abruzzo</u>	5.060	2.745	1.959	1.557	1.455	1.465	4.543	18.784
Chieti	1.487	826	638	486	412	432	1.365	5.646
L'Aquila	876	424	270	296	250	258	686	3.060
Pescara	1.475	789	532	402	426	395	1.312	5.331
Teramo	1.222	706	519	373	367	380	1.180	4.747
<u>Emilia Romagna</u>	15.122	7.325	5.191	4.370	4.267	4.234	9.373	49.882
Bologna	3.091	1.561	1.036	941	931	892	2.193	10.645
Ferrara	1.319	706	464	373	389	371	605	4.227
Forlì Cesena	1.214	646	450	391	322	325	910	4.258
Modena	2.603	1.195	806	645	639	589	1.213	7.690
Parma	1.718	787	586	508	465	424	919	5.407
Piacenza	1.115	477	359	324	343	388	651	3.657
Ravenna	1.200	538	405	326	356	343	893	4.061
Reggio Emilia	1.813	906	683	578	558	609	1.265	6.412
Rimini	1.049	509	402	284	264	293	724	3.525


**Numero Istanze rateazione attive con rate impagate in scadenza nel 2013**

	1	2	3	4	5	6	>=7	Totale complessivo
<b>Numero rate</b>								
<b>Marche</b>	5.399	2.864	2.022	1.657	1.535	1.435	4.347	19.259
Ancona	1.634	815	571	452	439	341	1.094	5.346
Ascoli Piceno	1.613	845	602	512	503	493	1.543	6.111
Macerata	1.003	590	390	319	301	282	968	3.853
Pesaro Urbino	1.149	614	459	374	292	319	742	3.949
<b>Sardegna</b>	10.309	4.962	3.219	2.633	2.212	2.090	6.386	31.811
Cagliari	4.313	2.080	1.430	1.146	1.006	964	3.028	13.967
Nuoro	1.643	844	444	364	291	270	770	4.626
Oristano	970	477	336	257	237	201	626	3.104
Sassari	3.383	1.561	1.009	866	678	655	1.962	10.114
<b>Toscana</b>	18.865	9.598	6.574	5.632	5.115	4.852	16.752	67.388
Arezzo	1.485	717	495	406	409	369	1.220	5.101
Firenze	5.043	2.342	1.568	1.220	1.058	1.018	3.010	15.259
Grosseto	1.005	549	359	328	299	302	790	3.632
Livorno	1.540	678	501	449	418	396	984	4.966
Lucca	2.537	1.362	862	729	610	567	1.771	8.438
Massa Carrara	1.427	691	445	391	344	318	1.130	4.746
Pisa	1.524	1.073	757	746	780	763	4.638	10.281
Pistoia	1.783	885	666	563	503	488	1.257	6.145
Prato	1.399	729	512	420	358	340	1.048	4.806
Siena	1.122	572	409	380	336	291	904	4.014
<b>Umbria</b>	1.746	814	650	518	542	436	1.366	6.072
Perugia	924	473	353	274	279	240	782	3.325
Terni	822	341	297	244	263	196	584	2.747
<b>Equitalia Sud</b>	<b>69.961</b>	<b>34.824</b>	<b>23.856</b>	<b>20.073</b>	<b>18.154</b>	<b>17.399</b>	<b>78.115</b>	<b>262.382</b>
<b>Basilicata</b>	2.077	1.170	914	791	725	672	3.347	9.696
Matera	595	284	243	224	204	185	598	2.333
Potenza	1.482	886	671	567	521	487	2.749	7.363
<b>Calabria</b>	4.590	2.246	1.555	1.266	1.095	1.140	4.183	16.075
Catanzaro	704	311	227	186	179	195	467	2.269
Cosenza	1.577	812	599	483	426	427	2.053	6.377
Crotone	633	344	186	118	97	85	366	1.829
Reggio Calabria	1.363	629	466	396	324	361	1.113	4.652
Vibo Valentia	313	150	77	83	69	72	184	948
<b>Campania</b>	21.466	10.631	7.057	6.114	5.467	5.265	33.007	89.007
Avellino	1.555	733	567	464	393	409	1.409	5.530
Benevento	1.159	613	387	341	316	287	1.024	4.127
Caserta	4.123	2.090	1.321	1.166	1.162	1.065	6.695	17.622
Napoli	10.565	5.159	3.374	2.971	2.618	2.464	17.429	44.580
Salerno	4.064	2.036	1.408	1.172	978	1.040	6.450	17.148
<b>Lazio</b>	25.330	12.415	8.595	7.181	6.113	6.130	22.383	88.147
Frosinone	2.522	1.332	929	763	643	777	2.046	9.012
Latina	3.084	1.518	1.047	856	740	784	1.580	9.609
Rieti	893	492	341	343	271	255	875	3.470
Roma	17.331	8.315	5.773	4.802	4.065	3.882	16.973	61.141
Viterbo	1.500	758	505	417	394	432	909	4.915
<b>Molise</b>	1.219	676	487	480	390	438	1.492	5.182
Campobasso	838	410	274	287	218	226	965	3.218
Isernia	381	266	213	193	172	212	527	1.964
<b>Puglia</b>	15.279	7.686	5.248	4.241	4.364	3.754	13.703	54.275
Bari	5.197	2.539	1.659	1.382	1.230	1.159	4.299	17.465
Brindisi	1.511	790	557	382	350	351	880	4.821
Foggia	2.685	1.243	892	768	1.259	744	3.185	10.776
Lecce	3.828	2.161	1.477	1.145	1.049	1.033	3.867	14.560
Taranto	2.058	953	663	564	476	467	1.472	6.653
<b>Totale</b>	<b>187.811</b>	<b>92.644</b>	<b>63.703</b>	<b>51.963</b>	<b>46.878</b>	<b>44.730</b>	<b>172.631</b>	<b>660.360</b>


**Importo Istanze rateazioni attive con rate impagate in scadenza nel 2013**

	1	2	3	4	5	6	>=7	Totale complessivo
<b>Importi in €</b>								
<b>Equitalia Nord</b>	<b>22.303.198</b>	<b>21.789.793</b>	<b>24.397.016</b>	<b>27.329.367</b>	<b>34.865.892</b>	<b>47.194.053</b>	<b>254.171.831</b>	<b>432.051.150</b>
<u>Friuli Venezia Giulia</u>	1.106.797	1.075.306	1.265.872	1.273.720	1.421.608	1.857.442	7.807.502	15.808.247
Gorizia	115.081	125.342	108.886	143.061	152.702	262.708	881.094	1.788.874
Pordenone	260.468	245.686	240.761	192.493	263.057	438.753	1.590.739	3.231.958
Trieste	231.263	269.888	323.270	342.362	351.167	354.030	1.519.574	3.391.555
Udine	499.985	434.389	592.955	595.804	654.682	801.951	3.816.094	7.395.860
<u>Liguria</u>	1.015.125	1.037.427	1.227.318	1.405.984	1.351.946	1.468.303	17.393.649	24.899.753
Genova	605.792	505.813	615.035	708.348	691.089	630.854	3.674.094	7.431.027
Imperia	154.727	160.362	182.326	192.723	214.961	215.656	1.388.344	2.509.099
La Spezia	123.438	188.137	196.337	237.924	218.362	375.432	4.565.484	5.905.114
Savona	131.168	183.114	233.620	266.988	227.534	246.360	7.765.727	9.054.512
<u>Lombardia</u>	11.272.209	10.892.263	11.784.433	13.033.382	20.092.306	27.447.663	142.766.430	237.288.686
Bergamo	798.997	765.895	888.224	1.126.843	1.451.770	3.130.022	11.705.570	19.867.320
Brescia	971.263	1.144.768	1.217.805	1.505.633	1.512.511	2.652.728	16.775.684	25.780.392
Como	693.374	730.544	655.959	946.473	1.298.228	1.379.091	10.158.354	15.862.024
Cremona	249.714	257.105	416.016	441.213	417.703	543.430	3.421.640	5.746.819
Lecco	339.945	364.516	437.182	387.639	619.448	1.079.165	5.094.029	8.321.924
Lodi	392.687	227.817	185.601	293.435	413.898	427.260	3.283.189	5.223.886
Mantova	366.300	567.411	514.692	476.238	658.342	555.162	6.722.868	9.861.013
Milano	6.131.826	5.296.860	5.418.234	6.031.773	7.858.511	14.556.623	65.108.007	110.401.834
Pavia	497.419	581.865	799.034	803.549	1.066.830	1.226.273	10.915.016	15.889.986
Sondrio	71.798	54.206	79.291	86.741	154.621	119.286	845.715	1.411.658
Varese	758.887	901.278	1.172.395	933.845	4.640.443	1.778.622	8.736.359	18.921.830
<u>Piemonte</u>	4.387.728	4.137.609	4.719.590	5.547.758	5.870.574	8.179.951	43.494.140	76.337.349
Alessandria	605.609	408.706	370.738	399.949	739.214	1.159.079	4.619.859	8.303.154
Asti	199.668	156.811	188.865	283.486	288.113	271.588	2.071.196	3.459.727
Biella	136.946	163.638	157.651	248.418	215.718	253.981	1.242.484	2.418.836
Cuneo	326.790	360.205	418.518	471.842	491.279	745.439	3.916.556	6.730.629
Novara	343.937	371.015	344.321	425.199	370.598	727.409	2.616.216	5.200.695
Torino	2.457.882	2.349.458	2.804.662	3.295.062	3.237.448	4.463.205	25.228.640	43.836.357
Verbano Cusio Ossola	133.379	186.155	214.375	315.046	285.561	257.322	2.005.687	3.397.524
Vercelli	181.519	141.621	220.459	108.754	242.644	301.928	1.793.502	2.990.428
<u>Trentino Alto Adige</u>	651.173	636.970	761.515	973.890	1.026.413	1.061.950	2.969.998	8.081.908
Bolzano	342.096	289.852	362.712	467.190	359.125	390.172	1.163.661	3.374.808
Trento	309.077	347.119	398.803	506.699	667.288	671.778	1.806.337	4.707.101
<u>Valle D'Aosta</u>	99.196	100.472	121.819	144.321	161.816	211.140	995.143	1.833.907
Aosta	99.196	100.472	121.819	144.321	161.816	211.140	995.143	1.833.907
<u>Veneto</u>	3.770.970	3.909.746	4.516.470	4.950.313	4.941.228	6.967.604	38.744.969	67.801.300
Belluno	103.954	76.010	75.002	83.672	83.710	186.040	701.910	1.310.299
Padova	1.139.758	1.136.864	1.233.933	1.011.779	1.432.327	1.615.215	10.283.323	17.853.200
Rovigo	198.787	297.605	228.332	237.994	556.993	381.026	3.531.047	5.431.785
Treviso	525.269	570.529	737.446	802.990	747.886	771.338	4.870.359	9.025.818
Venezia	633.867	716.749	961.849	1.424.091	807.994	1.846.762	6.886.650	13.277.961
Verona	545.596	485.415	590.865	721.468	785.519	1.327.755	5.254.561	9.711.179
Vicenza	623.737	626.574	689.042	668.319	526.798	839.469	7.217.119	11.191.058
<b>Equitalia Centro</b>	<b>15.516.292</b>	<b>17.542.260</b>	<b>23.105.259</b>	<b>24.199.160</b>	<b>30.575.448</b>	<b>35.397.633</b>	<b>163.021.296</b>	<b>309.357.347</b>
<u>Abruzzo</u>	1.404.707	1.721.109	1.980.358	2.116.725	2.994.199	3.906.493	16.483.678	30.607.269
Chieti	427.347	496.455	677.731	735.198	1.091.480	987.633	4.789.643	9.205.486
L'Aquila	220.645	376.553	247.064	347.251	399.637	746.587	2.674.729	5.012.465
Pescara	461.131	461.580	649.832	652.488	856.012	1.200.604	5.280.988	9.562.634
Teramo	295.584	386.521	405.731	381.788	647.071	971.670	3.738.318	6.826.683
<u>Emilia Romagna</u>	4.337.902	4.572.292	6.670.234	6.397.777	9.160.320	10.226.741	34.414.282	75.779.548
Bologna	837.999	961.247	1.724.487	1.820.094	2.155.358	1.997.579	7.696.380	17.193.144
Ferrara	327.143	390.886	353.378	518.800	1.396.283	1.105.371	2.958.669	7.050.529
Forlì Cesena	342.098	382.825	1.007.803	485.752	617.269	696.137	3.213.337	6.745.221
Modena	860.878	951.799	1.173.940	922.338	1.461.007	1.500.231	4.018.327	10.888.521
Parma	498.129	461.151	577.147	798.005	814.080	894.491	3.494.184	7.537.186
Piacenza	339.697	301.181	423.240	517.543	568.758	950.511	2.487.789	5.588.719
Ravenna	306.912	324.581	296.987	364.206	763.187	989.909	2.953.024	5.998.806
Reggio Emilia	569.988	431.902	702.016	666.078	1.022.806	1.469.845	4.957.309	9.819.944
Rimini	255.059	366.719	411.236	304.959	361.573	622.668	2.635.262	4.957.477


**Importo Istanze rateazioni attive con rate impagate in scadenza nel 2013**

	1	2	3	4	5	6	>=7	Totale complessivo
<b>Importi in €</b>								
<b>Equitalia Nord</b>	<b>22.303.198</b>	<b>21.789.793</b>	<b>24.397.016</b>	<b>27.329.367</b>	<b>34.865.892</b>	<b>47.194.053</b>	<b>254.171.831</b>	<b>432.051.150</b>
<u>Friuli Venezia Giulia</u>	1.106.797	1.075.306	1.265.872	1.273.720	1.421.608	1.857.442	7.807.502	15.808.247
Gorizia	115.081	125.342	108.886	143.061	152.702	262.708	881.094	1.788.874
Pordenone	260.468	245.686	240.761	192.493	263.057	438.753	1.590.739	3.231.958
Trieste	231.263	269.888	323.270	342.362	351.167	354.030	1.519.574	3.391.555
Udine	499.985	434.389	592.955	595.804	654.682	801.951	3.816.094	7.395.860
<u>Liguria</u>	1.015.125	1.037.427	1.227.318	1.405.984	1.351.946	1.468.303	17.393.649	24.899.753
Genova	605.792	505.813	615.035	708.348	691.089	630.854	3.674.094	7.431.027
Imperia	154.727	160.362	182.326	192.723	214.961	215.656	1.388.344	2.509.099
La Spezia	123.438	188.137	196.337	237.924	218.362	375.432	4.565.484	5.905.114
Savona	131.168	183.114	233.620	266.988	227.534	246.360	7.765.727	9.054.512
<u>Lombardia</u>	11.272.209	10.892.263	11.784.433	13.033.382	20.092.306	27.447.663	142.766.430	237.288.686
Bergamo	798.997	765.895	888.224	1.126.843	1.451.770	3.130.022	11.705.570	19.867.320
Brescia	971.263	1.144.768	1.217.805	1.505.633	1.512.511	2.652.728	16.775.684	25.780.392
Como	693.374	730.544	655.959	946.473	1.298.228	1.379.091	10.158.354	15.862.024
Cremona	249.714	257.105	416.016	441.213	417.703	543.430	3.421.640	5.746.819
Lecco	339.945	364.516	437.182	387.639	619.448	1.079.165	5.094.029	8.321.924
Lodi	392.687	227.817	185.601	293.435	413.898	427.260	3.283.189	5.223.886
Mantova	366.300	567.411	514.692	476.238	658.342	555.162	6.722.868	9.861.013
Milano	6.131.826	5.296.860	5.418.234	6.031.773	7.858.511	14.556.623	65.108.007	110.401.834
Pavia	497.419	581.865	799.034	803.549	1.066.830	1.226.273	10.915.016	15.889.986
Sondrio	71.798	54.206	79.291	86.741	154.621	119.286	845.715	1.411.658
Varese	758.887	901.278	1.172.395	933.845	4.640.443	1.778.622	8.736.359	18.921.830
<u>Piemonte</u>	4.387.728	4.137.609	4.719.590	5.547.758	5.870.574	8.179.951	43.494.140	76.337.349
Alessandria	605.609	408.706	370.738	399.949	739.214	1.159.079	4.619.859	8.303.154
Asti	199.668	156.811	188.865	283.486	288.113	271.588	2.071.196	3.459.727
Biella	136.946	163.638	157.651	248.418	215.718	253.981	1.242.484	2.418.836
Cuneo	326.790	360.205	418.518	471.842	491.279	745.439	3.916.556	6.730.629
Novara	345.937	371.015	344.321	425.199	370.598	727.409	2.616.216	5.200.695
Torino	2.457.882	2.349.458	2.804.662	3.295.062	3.237.448	4.463.205	25.228.640	43.836.357
Verbano Cusio Ossola	133.379	186.155	214.375	315.046	285.561	257.322	2.005.687	3.397.524
Vercelli	181.519	141.621	220.459	108.754	242.644	301.928	1.793.502	2.990.428
<u>Trentino Alto Adige</u>	651.173	636.970	761.515	973.890	1.026.413	1.061.950	2.969.998	8.081.908
Belluno	342.096	289.852	362.712	467.190	359.125	390.172	1.163.661	3.374.808
Trento	309.077	347.119	398.803	506.699	667.288	671.778	1.806.337	4.707.101
<u>Valle D'Aosta</u>	99.196	100.472	121.819	144.321	161.816	211.140	995.143	1.833.907
Aosta	99.196	100.472	121.819	144.321	161.816	211.140	995.143	1.833.907
<u>Veneto</u>	3.770.970	3.909.746	4.516.470	4.950.313	4.941.228	6.967.604	38.744.969	67.801.300
Belluno	103.954	76.010	75.002	83.672	83.710	186.040	701.910	1.310.299
Padova	1.139.758	1.136.864	1.233.933	1.011.779	1.432.327	1.615.215	10.283.323	17.853.200
Rovigo	198.787	297.605	228.332	237.994	556.993	381.026	3.531.047	5.431.785
Treviso	525.269	570.529	737.446	802.990	747.886	771.338	4.870.359	9.025.818
Venezia	633.867	716.749	961.849	1.424.091	807.994	1.846.762	6.886.650	13.277.961
Verona	545.596	485.415	590.865	721.468	785.519	1.327.755	5.254.561	9.711.179
Vicenza	623.737	626.574	689.042	668.319	526.798	839.469	7.217.119	11.191.058
<b>Equitalia Centro</b>	<b>15.516.292</b>	<b>17.542.260</b>	<b>23.105.259</b>	<b>24.199.160</b>	<b>30.575.448</b>	<b>35.397.633</b>	<b>163.021.296</b>	<b>309.357.347</b>
<u>Abruzzo</u>	1.404.707	1.721.109	1.980.358	2.116.725	2.994.199	3.906.493	16.483.678	30.607.269
Chieti	427.347	496.455	677.731	735.198	1.091.480	987.633	4.789.643	9.205.486
L'Aquila	220.645	376.553	247.064	347.251	399.637	746.587	2.674.729	5.012.465
Pescara	461.131	461.580	649.832	652.488	856.012	1.200.604	5.280.988	9.562.634
Teramo	295.584	386.521	405.731	381.788	647.071	971.670	3.738.318	6.826.683
<u>Emilia Romagna</u>	4.337.902	4.572.292	6.670.234	6.397.777	9.160.320	10.226.741	34.414.282	75.779.548
Bologna	837.999	961.247	1.724.487	1.820.094	2.155.358	1.997.579	7.696.380	17.193.144
Ferrara	327.143	390.886	353.378	518.800	1.396.283	1.105.371	2.958.669	7.050.529
Forlì Cesena	342.098	382.825	1.007.803	485.752	617.269	696.137	3.213.337	6.745.221
Modena	860.878	951.799	1.173.940	922.338	1.461.007	1.500.231	4.018.327	10.888.521
Parma	498.129	461.151	577.147	798.005	814.080	894.491	3.494.184	7.537.186
Piacenza	339.697	301.181	423.240	517.543	568.758	950.511	2.487.789	5.588.719
Ravenna	306.912	324.581	296.987	364.206	763.187	989.909	2.953.024	5.998.806
Reggio Emilia	569.988	431.902	702.016	666.078	1.022.806	1.469.845	4.957.309	9.819.944
Rimini	255.059	366.719	411.236	304.959	361.573	622.668	2.635.262	4.957.477

Equitalia								
Importo Istanze rateazioni attive con rate impagate in scadenza nel 2013								
	1	2	3	4	5	6	>=7	Totale complessivo
<b>Importi in €</b>								
<b>Marche</b>	1.538.267	1.954.100	3.147.218	2.638.761	3.920.228	3.989.155	18.729.149	35.916.878
Ancona	474.263	595.963	1.074.523	837.537	1.068.926	901.134	4.676.062	9.628.407
Ascoli Piceno	440.991	516.377	790.917	659.762	1.190.553	1.749.453	7.566.504	12.914.957
Macerata	271.159	437.860	310.681	398.991	1.080.963	514.428	4.019.469	7.033.552
Pesaro Urbino	351.855	403.900	971.096	742.471	579.786	824.140	2.466.715	6.339.962
<b>Sardegna</b>	2.922.199	3.268.317	3.906.948	3.932.815	4.449.746	5.365.472	27.473.081	51.318.578
Cagliari	1.229.184	1.565.241	1.917.998	1.948.322	2.246.230	2.606.334	14.704.185	26.217.494
Nuoro	442.283	478.422	381.171	426.441	533.062	689.618	2.134.541	5.085.537
Cristiano	216.739	225.892	244.629	296.220	315.735	328.473	1.727.809	3.355.498
Sassari	1.033.993	998.762	1.363.152	1.261.831	1.354.719	1.741.046	8.906.546	16.660.048
<b>Toscana</b>	4.948.383	5.602.048	6.691.687	8.261.516	9.299.732	10.961.068	61.581.544	107.345.977
Arezzo	415.213	404.762	454.975	546.762	713.784	933.738	5.863.740	9.332.973
Firenze	1.416.960	1.499.003	1.579.187	1.922.268	2.074.905	2.616.404	9.453.471	20.562.197
Grosseto	248.468	317.000	512.939	348.080	750.597	840.365	3.570.233	6.587.681
Livorno	463.601	489.096	524.564	698.152	829.288	793.845	3.268.005	7.066.551
Lucca	618.066	714.114	698.670	808.104	948.990	851.182	5.179.452	9.818.579
Massa Carrara	314.404	364.256	450.727	533.054	618.190	736.100	3.530.951	6.547.682
Pisa	357.043	556.211	666.515	833.100	1.232.271	1.176.442	20.229.569	25.051.151
Pistoia	421.297	395.208	657.338	1.032.348	895.514	926.773	3.652.158	7.980.636
Prato	411.257	517.554	642.692	765.045	747.230	724.034	3.792.674	7.600.485
Siena	282.075	344.845	504.078	774.603	488.963	1.362.185	3.041.291	6.798.041
<b>Umbria</b>	364.832	424.395	708.813	851.567	751.222	948.705	4.339.562	8.389.097
Perugia	218.082	258.926	333.211	314.395	447.452	417.653	2.905.735	4.895.455
Terni	146.750	165.469	375.601	537.172	303.770	531.051	1.433.828	3.493.642
<b>Equitalia Sud</b>	<b>23.097.958</b>	<b>26.410.566</b>	<b>33.319.119</b>	<b>39.314.297</b>	<b>43.718.077</b>	<b>57.406.340</b>	<b>333.794.571</b>	<b>557.060.927</b>
<b>Basilicata</b>	680.582	747.813	855.433	1.666.925	1.920.784	1.898.932	13.269.919	21.040.387
Matera	210.485	136.907	240.681	433.696	439.914	502.711	2.692.847	4.657.242
Potenza	470.096	610.905	614.753	1.233.229	1.480.870	1.396.221	10.577.071	16.383.146
<b>Calabria</b>	1.227.569	1.348.356	2.119.331	2.301.030	2.624.937	2.885.952	16.808.120	29.315.294
Catanzaro	210.197	219.328	351.091	373.079	401.068	609.061	2.853.157	5.016.981
Cosenza	420.869	501.738	905.460	643.338	880.069	818.199	7.250.255	11.419.929
Crotone	171.982	174.336	323.412	165.133	256.721	404.084	1.358.152	2.853.821
Reggio Calabria	346.885	339.536	427.547	962.163	874.783	734.340	4.565.809	8.251.063
Vibo Valentia	77.635	113.416	111.820	157.317	212.296	320.268	780.747	1.773.500
<b>Campania</b>	7.183.954	8.189.196	11.706.951	11.010.906	12.111.522	16.587.634	123.814.952	190.605.116
Avellino	532.863	888.519	589.119	740.398	1.221.768	1.087.988	7.150.746	12.211.400
Benevento	366.051	380.476	346.113	566.683	561.829	789.674	4.018.581	7.029.408
Caserta	1.063.616	1.057.499	3.252.269	2.068.280	2.033.092	2.931.158	19.465.477	31.871.391
Napoli	3.935.165	4.417.028	5.366.795	4.778.024	6.184.076	8.297.537	67.681.498	100.660.122
Salerno	1.286.260	1.445.675	2.152.655	2.857.521	2.110.757	3.481.277	25.498.649	38.832.793
<b>Lazio</b>	9.162.552	10.956.329	12.200.089	16.060.466	18.321.976	24.839.995	118.632.768	210.174.176
Frosinone	755.405	893.309	1.136.352	1.371.560	1.176.892	1.779.087	9.404.691	16.517.295
Latina	906.351	1.196.065	1.332.355	1.502.574	1.310.724	2.121.298	6.041.505	14.410.873
Rieti	182.276	300.951	400.208	534.819	614.234	795.774	2.742.421	5.570.682
Roma	6.972.181	8.195.184	8.921.467	11.641.220	14.564.006	19.363.808	97.252.287	166.910.152
Viterbo	346.339	370.821	409.707	1.010.294	656.121	780.028	3.191.864	6.765.174
<b>Molise</b>	372.020	464.680	759.829	889.305	912.932	1.066.169	5.166.323	9.631.257
Campobasso	267.722	185.098	303.478	431.196	631.325	572.484	2.965.353	5.356.657
Isernia	104.297	279.583	456.351	458.108	281.607	493.685	2.200.970	4.274.601
<b>Puglia</b>	4.471.281	4.704.192	5.677.485	7.385.664	7.825.927	10.127.658	56.102.489	96.294.697
Bari	1.644.904	1.683.963	2.239.768	3.684.126	3.374.042	4.597.623	23.596.761	40.821.188
Brindisi	560.947	508.601	552.579	687.280	605.875	873.496	3.477.546	7.266.325
Foggia	726.485	648.171	975.272	832.745	1.474.977	1.575.897	11.268.853	17.502.401
Lecce	886.987	1.145.854	1.208.191	1.446.190	1.424.143	2.086.127	12.787.089	20.984.582
Taranto	651.957	717.603	701.674	735.323	948.889	994.514	4.972.240	9.720.200
<b>Totale</b>	<b>60.917.448</b>	<b>65.742.619</b>	<b>80.821.393</b>	<b>90.842.824</b>	<b>109.159.417</b>	<b>139.998.025</b>	<b>750.987.698</b>	<b>1.298.469.424</b>

## ALLEGATO 2

**5-03066 Gebhard: Problematiche determinate dalla nuova normativa introdotta dalla Confederazione Elvetica in materia di regime tributario e doganale delle merci non destinate al commercio importate in Svizzera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti segnalano che di recente la Confederazione Elvetica ha introdotto nuove disposizioni per il traffico turistico che incideranno in particolare su regime tributario delle merci non destinate al commercio che vengono importate in Svizzera per uso proprio o come regali.

In particolare è stata disposta una franchigia di 300 franchi sulla merce che i viaggiatori possono importare per uso privato, valore al di sopra del quale occorrerà pagare l'imposta sul valore aggiunto anche per i tabacchi manufatti, le bevande alcoliche ed alcune derrate alimentari.

A parere degli Onorevoli interroganti le novità normative introdotte rischierebbero di rivelarsi gravemente pregiudizievoli per il commercio nelle zone di confine ed, inoltre, rappresenterebbero di fatto una grave limitazione all'Accordo di libero scambio UE Svizzera del 1972.

Pertanto, gli onorevoli interroganti chiedono che il Governo, intervenendo presso le autorità svizzere, adotti opportune iniziative volte ad evitare che le anzidette misure comportino un improprio aggravio di imposizione nonché volte a garantire, nel contesto dei rapporti doganali tra l'Italia e la Confederazione Elvetica, il rispetto del principio del libero scambio delle merci vigente nell'area euro, che anche la Svizzera ha accettato.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La materia dell'introduzione nel territorio nazionale di merci importate da un Paese extra-UE al seguito di viaggiatori è regolata da apposite disposizioni comunitarie.

In proposito la normativa dell'Unione (articolo 41 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali) e le disposizioni nazionali (articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 6 marzo 2009, n. 32 «Regolamento recante norme per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi») prevedono che i viaggiatori provenienti da un paese extra-Ue, tra cui la Svizzera, possano introdurre nel territorio dell'Unione in esenzione dai dazi doganali, IVA e accise merce di natura non commerciale, contenuta nel bagaglio personale, per un valore complessivo di euro 300 per viaggiatore (confine stradale). Detto importo è aumentato a euro 430 nel caso di arrivo via aerea e via mare e ridotto a euro 150 per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni.

Nel valore complessivo delle soglie monetarie non deve essere considerato il valore dei prodotti particolari (prodotti del tabacco, alcole e bevande alcoliche) di cui all'articolo 3 del menzionato Decreto Ministeriale n. 32 del 2009, limitatamente ai quantitativi ivi previsti.

Considerato quanto sopra, il valore di franchigia e le modalità di applicazione della stessa introdotti, a decorrere dal prossimo 1° luglio, dalla nuova normativa

svizzera in materia di traffico turistico non appaiono in effetti pienamente corrispondenti al sistema sopradescritto, pur non discostandosene sensibilmente.

Tuttavia giova osservare che la nuova normativa svizzera non sembrerebbe in contrasto con l'Accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e l'Unione Euro-

pea, né con i successivi accordi bilaterali, non riguardando gli stessi la materia del traffico turistico.

Ciò premesso, atteso che le relazioni con la Svizzera si basano su accordi tra la medesima e l'Unione Europea, eventuali iniziative andrebbero valutate a livello comunitario.

## ALLEGATO 3

**5-03067 Cancellieri: Problematiche concernenti il calcolo degli interessi per il rimborso di buoni postali fruttiferi e lo stato delle relative procedure.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Cancellieri ed altri pongono quesiti in ordine ai Buoni Fruttiferi Postali.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974 n. 460, convertito nella legge 25 novembre 1974, n. 588 reca le seguenti disposizioni:

« Tabelle degli interessi – Variazioni »

« Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie ».

Sulla base della suddetta norma, i rapporti sorti in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, sono pienamente disciplinati – per ciò che attiene alla determinazione degli interessi – dall'articolo 173 suddetto, che insieme alle altre disposizioni e ai decreti ministeriali previsti dallo stesso, integra la disciplina generale della materia, che pertanto non risulta derogabile dalle parti.

Trattandosi di disposizioni derivanti da atti legislativi e decreti ministeriali, i risparmiatori vengono informati attraverso il regime di pubblicità legale e cioè mediante la pubblicazione in *Gazzetta Uffi-*

*ziale* (decreto ministeriale 13 giugno 1986 pubblicato su *G.U.* 28 giugno 1986, n. 148).

Inoltre, il citato articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 156 del 1973 prevedeva che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori potesse subire, nel tempo, delle variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto.

Pertanto, il sottoscrittore dei buoni postali, al momento dell'acquisto, è stato informato sulla possibilità di un'eventuale posteriore determinazione dell'Amministrazione Pubblica, che peraltro rappresentava elemento caratterizzante di quel tipo di titoli.

D'altra parte, sembra ragionevole riservare alla Pubblica Amministrazione una facoltà di modifica nel tempo dei tassi d'interessi dei titoli, tenendo conto del variabile andamento dell'economia e delle esigenze di tutela della finanza nazionale e del pubblico risparmio, soprattutto di fronte a buoni postali destinati ad avere una considerevole durata nel tempo (ad esempio buoni trentennali).

In merito alle interpretazioni giurisprudenziali citate nell'interrogazione, si fa presente che le stesse riguardano casistiche diverse, in particolare la sentenza della Cassazione Sez. Unite Civili, del 15 giugno 2007 n. 13979, concerne presupposti diversi da quelli posti alla base dell'interrogazione, in quanto la stessa intende sanzionare eventuali errori e/o omissioni compiuti da Poste Spa avvenuti al momento della sottoscrizione, (utilizzo di una

modulistica inerenti emissioni precedenti e prive delle stampigliature necessarie per la modifica delle serie dei buoni).

In presenza di tali fattispecie, in cui l'errore di Poste S.p.A. è acclarato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, proprio sulla base della sentenza di cui sopra, dà corso al rimborso richiesto.

Con riferimento, invece, alla variazione dei tassi d'interesse, non si è dato corso alle richieste di rimborso, in assenza del presupposto giuridico, come sopra specificato, confortato anche in questa posizione da quanto testualmente contenuto nella sentenza citata dove si evidenzia come «in corso di rapporto non era intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente la modifica del tasso degli

interessi » e, successivamente, conviene circa la possibilità che « il contenuto dei diritti dei sottoscrittori dei buoni postali subisse *medio tempore*, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare i tassi originariamente previsti. »

Per quanto riguarda, infine, la richiesta relativa all'Autorità preposta alla gestione e al controllo di tali procedure, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 3, lettera c) del decreto ministeriale 5 dicembre 2003, attuativo del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, attraverso i propri uffici, ad esaminare le richieste in questione.

## ALLEGATO 4

**5-03008 Paglia: Effetti dell'applicazione delle norme tributarie in materia di aiuto alla crescita economica (ACE).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, dopo aver illustrato la disciplina dell'incentivo fiscale denominato « Aiuto di crescita economica », introdotta ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e poi prorogata, per i periodi di imposta 2014, 2015, e 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, chiede di conoscere i risultati determinati dal beneficio in esame in termini di maggiore ricapitalizzazione delle nostre imprese, proponendo una disaggregazione dei relativi effetti in base al territorio in cui l'impresa opera, alla dimensione dell'impresa e al settore di attività.

Al riguardo è opportuno richiamare un recente studio interno effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze teso a comprendere come tale agevolazione abbia influito sulla capitalizzazione delle società di capitali.

Detto studio utilizza l'indicatore *leverage*, definito come totale impieghi su capitale proprio, un elevato indice di *leverage* corrisponde ad un basso livello di capitalizzazione. Lo studio si sofferma sulle società di capitali in quanto sono le principali beneficiarie dell'ACE e sono le uniche per le quali è possibile reperire i dati di bilancio necessari alla costruzione dell'indicatore *leverage*.

I risultati sono esposti nelle tre tabelle che seguono.

La Tabella 1 mostra l'entità dell'ACE spettante in base alle sezioni di attività economica. I dati statistici sono estratti da

Unico 2012 – Società di capitali (anno d'imposta 2011), ultima annualità completa disponibile. I settori che hanno avuto un beneficio maggiore dall'ACE sono risultati il settore finanziario (30 per cento del totale ACE spettante) ed il settore manifatturiero (26 per cento del totale ACE spettante).

Ai fini dell'analisi della capitalizzazione, dalle dichiarazioni Unico 2012 – Società di capitali (anno d'imposta 2011), sono state estratte le società che hanno diritto alla deduzione fiscale ACE (aiuto alla crescita economica), risultate più di 205.000, e sono state abbinate con i rispettivi bilanci dell'esercizio 2010 e 2011 da fonte Banca dati Bureau van Dijk – Camere di Commercio.

Risultano abbinate con i bilanci di entrambi gli anni 189.796 società, da queste sono state escluse quelle operanti nel settore finanziario che hanno uno schema di bilancio differenziato (banche, assicurazioni, finanziarie, Sim, società di gestione del risparmio, complessivamente 1.113 soggetti).

L'analisi si sofferma pertanto su un universo di 188.683 società, nelle quali il settore finanziario è rappresentato solo parzialmente.

È stato calcolato l'indicatore di leva finanziaria (*leverage*): totale impieghi/capitale proprio.

L'indicatore di leva finanziaria esprime la capacità dell'impresa di finanziare i propri investimenti prevalentemente con capitale proprio.

In generale l'indicatore è tanto più soddisfacente quanto più è basso il suo valore; si possono evidenziare tre scenari:

*leverage* uguale a 1: esprime una situazione in cui tutti gli investimenti sono finanziati con capitale proprio;

*leverage* compreso tra 1 e 2: esprime una situazione positiva in cui il ricorso al capitale di terzi come forma di indebitamento si mantiene al di sotto del 50 per cento;

*Leverage* maggiore di 2: segnala una situazione di indebitamento che diventa più onerosa al crescere di tale indice.

Sono state prodotte tavole statistiche riguardanti:

confronto dell'indicatore *leverage* per gli anni 2010 e 2011 per sezione di attività (Tabella 2);

la distribuzione per classi di indice *leverage* delle società di capitali con diritto all'ACE per gli anni 2010 e 2011 (Tabella 3).

Dalla Tabella 2 si evince che l'indice di *leverage* complessivamente passa da 2,74 del 2010 a 2,61 del 2011 evidenziando un lieve miglioramento della struttura finanziaria delle società; in particolare, tale riduzione si riscontra maggiormente nelle sezioni « attività manifatturiere » e « attività immobiliari » che rappresentano il 36 per cento della platea considerata.

Dalla Tabella 3, invece, si evidenzia una crescita dei soggetti nelle classi di *leverage* da 1 a 3, mentre nella classe « maggiore di 3 » (che indica una situazione di squilibrio finanziario) si assiste ad una contrazione del -2,75 per cento, sono apprezzabili pertanto effetti positivi sulla capitalizzazione delle imprese.

Infine, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria riferiscono che, data la ristrettezza dei tempi, non è stato possibile elaborare la disaggregazione degli effetti del beneficio in argomento in base al territorio in cui le imprese operano.

**Tabella 1**

DISTRIBUZIONE PER DIVISIONE ATTIVITA' DEI SOGGETTI CON DIRITTO ALLA DEDUZIONE PER INCREMENTI DI CAPITALE PROPRIO (ACE)

Unico 2012/Società di capitali

SEZIONI ATTIVITA' ECONOMICA	Numero società totale	DIRITTO ALLA DEDUZIONE ACE		
		Numero Società	Ammontare	% Ammont. sul totale
A-agricoltura, silvicoltura e pesca	21.594	1.819	7.761.526	0,42
B-estrazione di minerali da cave e miniere	2.590	543	5.850.034	0,32
C-attività manifatturiere	146.248	38.607	468.273.388	25,59
D-Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	13.367	2.458	73.053.196	3,99
E-fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento	7.320	1.739	17.976.669	0,98
F-costruzioni	192.560	28.081	95.492.355	5,22
G-Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	207.295	41.638	171.556.037	9,38
H-trasporto e magazzinaggio	35.198	5.417	38.356.638	2,10
I-attività dei servizi di alloggio e ristorazione	55.920	5.479	15.790.867	0,86
J-servizi di informazione e comunicazione	48.846	9.947	115.744.189	6,33
K-attività finanziarie e assicurative	24.996	5.669	556.201.237	30,40
L-Attività immobiliari	142.841	32.847	105.016.034	5,74
M-attività professionali, scientifiche e tecniche	59.471	12.910	89.176.614	4,87
N-noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	69.679	10.689	37.687.856	2,06
O-Amministrazione pubblica e difesa-assicurazione sociale obbligatoria	632	73	2.755.831	0,15
P-Istruzione	9.206	983	915.993	0,05
Q-sanità ed assistenza sociale	20.174	2.749	10.600.115	0,58
R-attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	19.992	2.112	10.656.852	0,58
S- altre attività di servizi	16.734	1.462	2.797.825	0,15
T attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	30	***	***	***
U-Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	47	***	***	***
Non classificabile	2.412	***	***	***
<b>TOTALE</b>	<b>1.097.152</b>	<b>205.226</b>	<b>1.829.850.042</b>	<b>100,00</b>

Importi in euro

\*\*\* inferiore a 4 unità

Fonte: Elaborazioni del Dipartimento delle Finanze su dati Unico 2012 società di capitali.

Tabella 2

CONFRONTO INDICATORE LEVERAGE DI BILANCIO 2010 - 2011

DIVISIONE ATTIVITA'	Numero società	LEVERAGE (2010)	LEVERAGE (2011)
A- agricoltura, silvicoltura e pesca	1.719	2,71	2,57
B- estrazione di minerali da cave e miniere	523	3,57	4,02
C- attività manifatturiere	36.840	2,92	2,56
D- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	2.222	3,32	3,11
E- fornitura di acqua; reti fognarie,	1.615	2,15	2,93
F- costruzioni	26.088	2,26	2,26
G- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	38.509	2,71	2,78
H- trasporto e magazzinaggio	5.069	3,06	2,48
I- attività dei servizi di alloggio e ristorazione	4.996	2,77	2,62
J- servizi di informazione e comunicazione	8.642	2,82	2,55
K- attività finanziarie e assicurative	4.970	2,73	2,99
L-Attività immobiliari	30.222	3,05	2,71
M- attività professionali, scientifiche e tecniche	11.288	2,83	2,58
N- noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	9.347	2,77	2,66
O- Amministrazione pubblica e difesa- assicurazione sociale obbligatoria	67	1,99	1,37
P- Istruzione	873	3,05	2,24
Q- sanità ed assistenza sociale	2.523	2,56	2,95
R- attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1.851	4,41	3,15
S- altre attività di servizi	1.316	2,29	2,39
T attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	***	***	***
U- Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	***	***	***
Non classificabile	***	***	***
<b>TOTALE</b>	<b>188.683</b>	<b>2,74</b>	<b>2,61</b>

\*\*\* numero di soggetti inferiori a 4

Fonte: Elaborazioni del Dipartimento delle Finanze su dati Unico 2012 società di capitali e dati di bilancio Bureau van Dijk

Tabella 3

## DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI LEVERAGE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI CON ACE SPETTANTE

LEVERAGE	2011	%	2010	%
	Numero società		Numero società	
minore di zero	896	0,47	1.838	0,97
zero	4	0,00	9	0,00
tra 0 e 1 (indipendenza finanziaria)	1.932	1,02	1.376	0,73
tra 1 e 2 (struttura finanziaria buona)	47.364	25,10	44.411	23,54
tra 2 e 3 (struttura finanziaria con tendenza allo squilibrio)	30.099	15,95	29.599	15,69
oltre 3 (struttura finanziaria squilibrata)	108.388	57,44	111.450	59,07
<b>totale</b>	<b>188.683</b>	<b>100,00</b>	<b>188.683</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Elaborazioni del Dipartimento delle Finanze su dati Unico 2012 società di capitali e dati di bilancio Bureau van Dijk

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE LEGISLATIVA:

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti. C. 362-B Madia, approvato dalla Camera e modificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ) .....	309
AVVERTENZA .....	310

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti. C. 362-B Madia, approvato dalla Camera e modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

*(Seguito della discussione e approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 24 giugno 2014.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento.

Avverte altresì che non sono stati presentati emendamenti al testo in esame e

che la I Commissione ha espresso parere favorevole.

Comunica quindi che, non essendo stato modificato l'articolo 1, si procederà prima alla votazione dell'articolo 2 e successivamente alla votazione nominale dell'intero provvedimento.

Dà quindi conto delle missioni e di una sostituzione e pone in votazione l'articolo 2.

La Commissione approva l'articolo 2.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, chiede che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo che sarà approvato.

La Commissione acconsente.

Chiara DI BENEDETTO (M5S), Matteo ORFINI (PD), Giorgio LAINATI (FI-PdL), Bruno MOLEA (SCpI) e Luigi GALLO (M5S) svolgono dichiarazioni finali di voto sul provvedimento.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, esprime soddisfazione per il lavoro svolto e ringrazia i colleghi per il contributo apportato.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva quindi il testo della proposta di legge C. 362-B Madia, appro-

vato dalla Camera e modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.

**La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	311
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	311
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo ( <i>Rinvio del seguito esame</i> ) .....	311
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X). ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	312
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla commissione</i> ) .....	315
ALLEGATO 2 ( <i>proposta di parere alternativa presentata dal gruppo moVimento5stelle</i> ) .....	317
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) ....	313

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 25 giugno 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 25 giugno 2014 – Presidenza del presidente Ermete REALACCI – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, comunica che il deputato Alessandro ZAN cessa di far parte del gruppo SEL (Sinistra, Ecologia e Libertà) ed entra a far parte del Gruppo Misto.

#### Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

**C. 2093 Governo.**

*(Rinvio del seguito esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 giugno 2014.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 giugno 2014 — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Decreto-legge 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.**

**C. 2426 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VII e X).

*(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 24 giugno scorso.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, con riferimento alla richiesta di approfondimento dei contenuti dell'articolo 12 del provvedimento, avanzata ieri dai deputati del gruppo M5S, fa presente di non ritenere giustificate le preoccupazioni espresse relativamente al rischio di un abbassamento del livello di tutela dei beni paesaggistici. Ritiene, infatti, che le disposizioni contenute nel citato articolo 12, con particolare riferimento a quelle di cui alla lettera *b*) del comma 1, vadano intese esclusivamente nell'ottica di contemperare gli obiettivi di un'effettiva tutela del paesaggio e della realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi edilizi. Conclude, pertanto, confermando di volere porre all'attenzione della Commissione la proposta di parere, come riformulata nella

seduta di ieri (*vedi allegato*), raccomandandone l'approvazione.

Claudia MANNINO (M5S) esprime rammarico per la decisione del relatore di non volere modificare nel senso indicato dai deputati del gruppo M5S il testo della proposta di parere sul provvedimento. Ritiene, infatti, che la Commissione dovrebbe senz'altro chiedere la modifica dell'articolo 12 che, così come formulato, data la grave scarsità di risorse, di personale e di mezzi in cui versano le Soprintendenze su tutto il territorio nazionale, rischia di provocare un drammatico abbassamento del livello di tutela dei beni paesaggistici.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), a nome dei deputati del gruppo M5S, presenta una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata nella seduta di ieri, e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa dei deputati del gruppo M5S si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata ieri dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 25 giugno 2014 — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.**

**Atto n. 94.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 27 maggio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che è stato trasmesso il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni. Chiede, pertanto, al Governo se, ai fini dell'emanazione del decreto legislativo, possa attendere l'espressione del parere da parte della Commissione fino alla settimana prossima.

Il sottosegretario Silvia VELO assicura che il Governo attenderà che la Commissione esprima il prescritto parere la prossima settimana, prima di procedere all'emanazione in via definitiva del decreto legislativo in titolo.

Giovanna SANNA (PD), *relatore*, nell'esprimere apprezzamento per l'impegno assunto dal rappresentante del Governo, preannuncia l'intenzione di predisporre una proposta di parere nella quale siano evidenziate almeno tre questioni prioritarie: la prima, relativa alla necessità di accelerare la diffusione sul mercato interno di carburanti con basso contenuto di zolfo e capaci di garantire una sensibile riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera; la seconda, relativa all'introduzione di incisive misure per la promozione dell'uso del gas come combustibile alternativo per la propulsione delle navi; la terza, relativa al potenziamento delle infrastrutture portuali, a partire da quelle relative alla fornitura di elettricità, al fine di consentire alle navi di spegnere i motori quando sono in porto, riducendo in tal modo i gravi fenomeni di inquinamento locale che, purtroppo, si continuano a registrare.

Ermete REALACCI, *presidente*, esprime piena condivisione per le osservazioni svolte dal relatore, sottolineando l'importanza che la Commissione si pronuncii in modo chiaro e coeso sul provvedimento in titolo.

Alberto ZOLEZZI (M5S) dichiara di « riconoscersi » in molte delle osservazioni svolte dal relatore e anche nell'auspicio formulato dal presidente della Commissione. Segnala, peraltro, la necessità che il parere della Commissione sia coerentemente formulato, evitando il rischio, ad esempio, di pronunciarsi per un eccessivo ricorso al metano come fonte di energia.

Claudia MANNINO (M5S) nell'esprimere un orientamento complessivamente favorevole su quanto detto dal relatore, segnala che sussistono altre due questioni meritevoli di essere tenute presenti in vista della predisposizione della proposta di parere: la prima è quella relativa al fatto che la direttiva sembra prendere in considerazione soprattutto le esigenze del traffico marittimo del Mare del Nord, basato sulle grandi navi, a discapito delle esigenze di un traffico marittimo, come quello nazionale, nel quale è molto più elevato il peso delle imbarcazioni da diporto e dei pescherecci di piccola taglia; la seconda, invece, è quella relativa alla necessità di inserire nel provvedimento in esame misure incisive a sostegno della ricerca nel settore dei carburanti a basso contenuto di prodotti inquinanti e alla connessa necessità di procedere ad una specifica audizione dei soggetti produttori di carburanti, come ad esempio l'ENI, per fare il punto sulla situazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, pur comprendendo le ragioni che sono alla base della proposta formulata dalla deputata Mannino, ritiene che non sussistano più le condizioni per procedere alla richiesta di un'ulteriore audizione delle

aziende produttrici di carburanti ad uso marittimo. Osserva, peraltro, che su questo punto, in sede di audizione, erano state formulate specifiche richieste di dati che, non appena acquisiti, consentiranno alla Commissione di effettuare le opportune valutazioni.

Il sottosegretario Silvia VELO esprime, a nome del Ministero dell'ambiente, piena considerazione per gli orientamenti espressi dal presidente della Commissione e dal relatore in ordine ai contenuti della proposta di parere che la Commissione sarà chiamata a esaminare. Osserva, inoltre, che nel caso del provvedimento in questione, come del resto in tutti i casi di provvedimenti che hanno riflessi e conseguenze in campo energetico, pur essendo tradizionalmente forte e incisivo il peso e il ruolo del Ministero dello sviluppo eco-

nomico, esistono ampi spazi di intervento e di proposta da parte del Ministero dell'ambiente e della Commissione Ambiente, allo scopo di conseguire gli obiettivi strategici del rafforzamento delle politiche ambientali e dello sviluppo delle nuove tecnologie e dei nuovi materiali a sostegno della *green economy*.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolinea l'importanza delle considerazioni svolte dal sottosegretario Velo, rinnovando l'auspicio che il parere che la Commissione sarà chiamata a esaminare possa essere sostenuto dall'unanime consenso dei gruppi presenti in Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**Decreto-legge 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 83/2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo C. 2426 Governo;

valutato positivamente il complesso delle norme recate da un provvedimento che, con chiarezza e incisività, inquadra la tutela del patrimonio culturale e il rilancio del turismo in una prospettiva e in un processo più ampio e integrato di sostenibilità e di riqualificazione territoriale, di costruzione di reti e percorsi che legano, in chiave moderna, la tutela e la valorizzazione, anche in chiave turistica, dei beni culturali;

giudicati molto favorevolmente gli articoli 7 e 12 che prevedono, rispettivamente, la destinazione del 3 per cento delle risorse aggiuntive annue per le infrastrutture a investimenti in favore dei beni culturali e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione paesaggistica;

valutata l'esigenza di apportare alcune modifiche migliorative al testo degli articoli 10 e 11, che si valuta positivamente e che prevedono, rispettivamente, misure a sostegno degli interventi di ristrutturazione edilizia delle strutture alberghiere e la concessione in uso gratuito di immobili pubblici inutilizzati (case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie o marittime, ecc.) a imprese, cooperative e associazioni costituite prevalentemente da

giovani, in vista della realizzazione di un piano straordinario della mobilità turistica attraverso la costruzione di itinerari pedonali e moto-ciclo turistici;

ritenuto necessario apportare significative modifiche al testo dell'articolo 2, recante misure per accelerare l'esecuzione dei lavori del Grande Progetto Pompei, al fine di tenere insieme, in modo più efficace rispetto al testo originario del provvedimento, da un lato, la necessità indiscutibile di provvedere con urgenza alla salvaguardia dello straordinario patrimonio rappresentato dal sito archeologico di Pompei – anche per non perdere gli ingenti finanziamenti messi a disposizione dall'Unione europea, pari a 105 milioni di euro – e, dall'altro, l'applicazione più ampia possibile dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento delle imprese nell'affidamento dei contratti pubblici, soprattutto in un momento così delicato come quello che il Paese sta attraversando per quanto riguarda la lotta ai fenomeni corruttivi e l'affermazione dei principi di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione nel settore degli appalti pubblici;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia specificato all'articolo 2 che il Direttore generale di progetto, nell'esercizio dei poteri attribuitigli in materia di

affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, deve in ogni caso osservare le seguenti disposizioni:

*a)* pubblicazione di un avviso di preinformazione dei lavori, dei servizi e delle forniture che la stazione appaltante intende affidare;

*b)* formazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato avviso, sulla base delle richieste pervenute dalle aziende interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle aziende aventi titolo;

*c)* formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle aziende rientranti nel citato elenco, sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna azienda nel citato elenco;

*d)* utilizzazione in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del criterio della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse;

*e)* esclusione dal citato elenco dell'azienda che non abbia risposto all'invito a presentare offerte di assegnazione dei contratti;

*f)* possibilità di rivolgere a ciascuna azienda inviti successivi al primo, solo

dopo che siano state invitate tutte le altre aziende facenti parte del citato elenco (c.d. *inviti a scorrimento*);

2) sia soppressa la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 che prevede l'aumento a 3,5 milioni di euro della soglia massima per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006);

3) sia soppressa la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 2 che prevede l'aumento fino al 30 per cento delle varianti in corso d'opera;

4) sia soppressa la lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 2 che prevede la possibilità per il responsabile unico del procedimento di svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;

5) sia esteso il credito d'imposta di cui all'articolo 10 anche agli interventi di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza antisismica;

6) sia previsto all'articolo 11 che nella redazione del piano straordinario della mobilità turistica di cui al comma 1, così come nell'applicazione delle misure di cui ai successivi commi 2 e 3, sia data priorità alla realizzazione di quei progetti di mobilità dolce – con particolare riferimento alle dorsali cicloturistiche e ai percorsi pedonali – che abbiano una dimensione sovraregionale, ad esclusione delle isole, e un maggiore impatto positivo in termini di incentivi al turismo e di riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub>.

## ALLEGATO 2

**Decreto-legge 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo).****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA  
DAL GRUPPO MOVIMENTO5STELLE**

La VIII Commissione,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento, finalizzato a porre rimedio alla mancata realizzazione degli interventi necessari a Pompei, ad oggi in grave ritardo, dispone un allarmante allentamento di alcuni significativi adempimenti amministrativi, compresi quelli destinati ad assicurare un rigoroso rispetto delle procedure di affidamento dei contratti;

l'urgenza e la necessità degli interventi in favore di Pompei sono evidenti a tutti. Nel periodo dal 2010 al 2012 nella zona archeologica di Pompei si sono verificati ben sette crolli. Una situazione terribilmente preoccupante, durante la quale la Commissione europea ha approvato la decisione n. 2154 del 2012, con cui ha stanziato 105 milioni di euro per finanziare il « Grande Progetto Pompei » con l'ambizioso obiettivo di riqualificare e mettere in sicurezza il sito archeologico entro dicembre 2015. Dal 29 marzo 2012 (data dello stanziamento delle risorse comunitarie per Pompei) sono trascorsi altri due anni e numerosi crolli (ben tre nell'arco di tre giorni a marzo 2014), trasformando così l'inerzia di anni in emergenza. Il traguardo del 31 dicembre 2015, data entro la quale dovranno essere spesi i 105 milioni (78 dei quali di provenienza Ue), si avvicina e i cantieri da avviare – diversi dei quali da mettere ancora a gara – sono diversi. Le pro-

babilità di non farcela diventano giorno dopo giorno sempre più alte;

in particolare, attraverso l'articolo 2 si concedono al direttore generale ampi poteri di deroga, si eleva la soglia della procedura negoziata a 3,5 milioni di euro, così come viene consentito l'affidamento anche con la potenziale mancanza dei requisiti di legge, si ammette l'elevazione dello *jus variandi* sul costo dell'opera dal 20 al 30 per cento, viene introdotto un possibile « doppio ruolo » del responsabile del procedimento a cui non è preclusa la possibilità di svolgere il ruolo di progettista o direttore dei lavori: in questo modo viene completamente scardinato il quadro normativo di garanzia e di tutela dell'interesse pubblico;

al riguardo risulta, dunque, assolutamente inopportuno l'innalzamento della soglia a 3,5 milioni di euro per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: in tali casi, ossia quando le stazioni appaltanti ricorrono alla procedura negoziata per lavori di importo complessivo superiori ad 1 milione di euro ed inferiori a 3,5 milioni di euro, andrebbe garantita almeno la pubblicazione di un bando di gara;

appaiono, inoltre, censurabili le disposizioni che attribuiscono una discrezionalità assoluta al direttore generale del progetto nel revocare il responsabile unico del procedimento, figura in ogni caso di

garanzia e di raccordo, senza subordinare tale atto al grave inadempimento nell'esercizio delle funzioni di quest'ultimo; parimenti, risulta pericolosa la disposizione che consente ai componenti della segreteria tecnica, soggetti « esterni », di svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento; non appare, inoltre, opportuno che il responsabile unico del procedimento RUP, certificatore della bontà del progetto possa essere anche il progettista dell'opera (il controllore e il controllato), così come risulta pericolosa l'assegnazione di compiti di « asseverazione » ai RUP in quanto questi ultimi dovrebbero svolgere funzioni di controllo e di terzietà rispetto alla ditta aggiudicatrice;

il comma 3, lettera c) del menzionato articolo 2 appare altresì degno di attenzione; la disposizione ha l'obiettivo, infatti, di semplificare la procedura di predisposizione da parte del Direttore Generale di progetto del Piano strategico per lo sviluppo delle aree del sito Unesco, chiarendo che esso è unicamente approvato dal Comitato di gestione che sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato; a tale riguardo, essendo venuta meno, come da testo vigente, le funzioni della conferenza di servizi permanente, si sarebbe dovuto garantire che la procedura, sostanzialmente più permissiva, delineata dalla citata lettera c) non sostituisse tutti gli atti e provvedimenti indicati almeno nel caso di varianti urbanistiche;

in relazione, inoltre, alla significatività e delicatezza degli interventi richiesti per Pompei, manca una clausola espressa di risoluzione del contratto menzionata nella cd legge Severino: andrebbe, infatti, chiarito che negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito, il Direttore generale di contratto prevede, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, che il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura

– Ufficio Territoriale del Governo o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara;

premessi, inoltre che le disposizioni su cui sono operate deroghe appaiono, per i motivi sopra esposti, insidiose e fanno pensare, purtroppo, alla possibilità che si creino delle nuove piccole « cupole », al pari di Expo e Mose, svincolate da controlli e garanzie;

valutato che nell'ambito dell'articolo 7 manca, *inter alia*, la previsione secondo cui una quota di queste risorse è finalizzata a privilegiare le esistenti figure professionali interne al Ministero dei beni e le attività culturali, purché già formate, per limitare il ricorso a collaborazioni esterne;

valutato, inoltre, che l'articolo 12 contiene due distinte modifiche testuali all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 che regola il procedimento autorizzativo per la realizzazione degli interventi avente come oggetto immobili ed aree di interesse paesaggistico;

con questo ennesimo intervento normativo si procede alla modifica dell'articolo citato per la settima volta da quando è stato approvato il Decreto legislativo 42/2004, e in particolare si innova un comma – il numero 4 – già oggetto di intervento con il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, senza trascurare che rispetto all'efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche, lo stesso decreto legge n. 91/2013 ha disposto una proroga di tre anni dell'efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche, già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

in riferimento all'articolo 12, lett. a), che opera insidiose modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, si dispone che il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica; intervenire sui termini di efficacia dell'autorizzazione, agganciandola non al rilascio del titolo edilizio, ma al momento nel quale diviene efficace, per evitare di dover richiederne una nuova, rischia di consentire una cristallizzazione dell'autorizzazione rilasciata in un dato momento, specialmente nei casi nei quali (non troppo rari) un permesso di costruire, per esempio, tardi a divenire efficace perché oggetto di sospensive di fronte ai tribunali amministrativi; manca, in ogni caso, un termine entro il quale al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica segua l'efficacia del titolo edilizio; va aggiunto che in base alla riformulazione proposta dell'articolo 146, la predetta sincronizzazione dei termini di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica troverebbe generale applicazione, con l'eccezione dei casi nei quali il ritardo relativo al rilascio e alla conseguente efficacia del titolo edilizio dipenda da circostanze imputabili all'interessato; in considerazione del fatto che il rilascio del permesso di costruire ovvero il perfezionamento degli altri titoli abilitativi previsti dalle norme dipendono dal buon esito di un procedimento amministrativo articolato in diverse fasi endoprocedimentali, non appare agevole discernere cosa sia imputabile al richiedente e cosa all'ufficio procedente ovvero agli altri enti eventualmente coinvolti. Ciò determina, inevitabilmente, il profilarsi di problemi interpretativi e di disomogenea applicazione della norma, e dunque di inevitabili controversie e contenziosi amministrativi;

la lettera *b*) dell'articolo 12 interviene rispetto allo stesso articolo 146 del Codice dei beni culturali, modificandone il comma 9, con l'intento di negare l'indifettibilità del parere del Soprintendente – sancita da alcune recenti sentenze della giustizia amministrativa – e di conferire

alla Regione (o all'ente preposto in caso di subdelega) – che è l'amministrazione competente – il potere-dovere di pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione, una volta trascorsi 60 giorni dall'invio della documentazione al Soprintendente, nel caso in cui quest'ultimo, entro lo scadere dello stesso termine, non renda il parere prescritto;

proposito di questa modifica – della quale, nel dossier elaborato dal Centro Studi, si mette pure in dubbio la portata effettivamente innovativa – va osservato che è finalizzata ad annullare o comunque ad indebolire il differente regime autorizzativo – postulato dal comma 5 dello stesso articolo 146 – tra le regioni nelle quali il Piano paesaggistico e le prescrizioni d'uso relative alle aree e agli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico sono stati approvati, e il Ministero dei Beni Culturali ha verificato l'avvenuto adeguamento a quest'ultimi, e quelle nelle quali tutto ciò non è avvenuto;

l'articolo 146, al comma 5, prevede infatti che nelle regioni nelle quali si verificano le condizioni descritte in precedenza – e solo in quelle – il parere del soprintendente, pur restando obbligatorio non è vincolante, e dunque viene reso entro 45 giorni decorsi i quali, l'amministrazione competente, in ogni caso, provvede in merito all'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata;

per effetto della modifica proposta dall'articolo 12, comma 1, lettera *b*) del presente decreto, il regime autorizzativo descritto nel secondo periodo del comma 5, di fatto, troverà applicazione in tutti i casi, con la piccola differenza rappresentata dal numero dei giorni – 60 e non 45 – decorsi i quali, l'amministrazione competente provvede al diniego o al rilascio dell'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che le regioni si trovino o meno nelle condizioni descritte nello stesso secondo periodo del comma 5; ciò non rappresenta soltanto un ulteriore

tentativo di indebolire i meccanismi di tutela dei beni paesaggistici, ma anche una sorta di disincentivo – per le Regioni – alla piena applicazione degli strumenti, primi fra tutti i Piani Paesaggistici, previsti dal Codice dei Beni Culturali;

suscita perplessità che tali disposizioni si applichino anche agli interventi e ai procedimenti autorizzativi in essere;

al comma 2 del menzionato articolo 12 risulta opportuno eliminare tra le finalità del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 lo scopo di operare « ulteriori semplificazioni procedurali »,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01605 Fragomeli: Rischi per la sicurezza della circolazione derivanti dal mancato adeguamento tecnologico del passaggio a livello di Bellano (LC) .....	321
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	328
5-02251 Bosco: Disfunzioni e inefficienze nei servizi di trasporto ferroviario in Sicilia e arretratezza delle relative infrastrutture .....	322
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	329
5-02705 Taricco: Riduzione dei giorni di apertura della biglietteria della stazione ferroviaria di Ceva (CN) .....	322
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	331

#### RISOLUZIONI:

7-00371 Pierdomenico Martino: Potenziamento della tratta Viareggio-Firenze ed efficientamento del trasporto pubblico locale ferroviario ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	323
---	-----

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03068 De Lorenzis: Modalità di definizione degli obblighi di servizio universale postale .	324
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	333
5-03069 Marguerettaz: Privatizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo Rai-Radiotelevisione italiana SpA .....	325
5-03070 Coppola: Scambio di informazioni e documenti in via telematica tra imprese e amministrazioni pubbliche .....	326
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	335

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Cannatella a presidente dell'Autorità portuale di Palermo. Nomina n. 29 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	326
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	327
---	-----

AVVERTENZA .....	327
------------------	-----

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 9.**

**5-01605 Fragomeli: Rischi per la sicurezza della circolazione derivanti dal mancato adeguamento tecnologico del passaggio a livello di Bellano (LC).**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa. Osserva peraltro che si tratta a suo giudizio di una mera ricognizione dell'esistente e che i dati contenuti nella risposta riguardo al minutaggio sono sostanzialmente diversi da quelli riportati dagli amministratori locali che riscontrano chiusure del passaggio a livello pari molto spesso a sette-otto minuti e conseguenti ritardi nella circolazione. Sottolinea che il passaggio a livello è collocato in prossimità dell'unica arteria stradale rilevante dell'intera zona, nel pieno centro storico di una cittadina posta nell'area più pregiata del territorio lacuale di Lecco e che le lunghe code che si formano in prossimità creano gravi disagi alla popolazione. Auspica quindi che possa essere messo in atto l'intervento di adeguamento richiesto nell'atto di sindacato ispettivo e che venga attuato un monitoraggio attento per verificare i tempi di chiusura del passaggio a livello al fine di ridurli e consentire che i flussi di traffico non subiscano sostanziali e disagi rallentamenti.

**5-02251 Bosco: Disfunzioni e inefficienze nei servizi di trasporto ferroviario in Sicilia e arretratezza delle relative infrastrutture.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Fa presente altresì che le risorse cui si fa riferimento nella risposta risultano stanziare per la linea ad alta velocità/alta capacità Catania-Palermo, il cui costo complessivo è pari a circa 5,8 miliardi, dei quali più della metà risultano disponibili, pur non essendo ancora stati impegnati. A tale riguardo sottolinea la necessità, più volte evidenziata dal Presidente del Consiglio dei ministri di pervenire ad una velocizzazione delle relative procedure, che al momento richiedono tempi non più compatibili con la necessità ormai emergenziale di pervenire alla realizzazione delle infrastrutture, e auspica che migliori anche la capacità di spesa del Mezzogiorno d'Italia, sia a livello statale

che regionale, dal momento che il problema principale non è rappresentato dalla mancanza di risorse bensì dal loro mancato impegno ed utilizzo in tempi congrui.

Vincenzo GAROFALO (NCD), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il sottosegretario per una risposta assai attesa, che, pur fornendo precisazioni su alcuni disservizi occorsi, manca, al pari di altre risposte rese su questioni analoghe, di una visione prospettica soprattutto in relazione agli investimenti da effettuare. Rileva che la questione posta è esemplificativa di tante altre che riguardano numerose zone del Paese, e che investe migliaia di pendolari che ogni giorno si trovano a ricevere un servizio che ha un livello di qualità del tutto inadeguato, anche se migliore rispetto al passato. Sottolinea che malgrado siano stati fatti alcuni passi in avanti e la situazione sia parzialmente migliorata, non sono stati effettuati quegli investimenti che consentirebbero un sostanziale ammodernamento delle infrastrutture, attraverso l'eliminazione delle linee a binario unico e l'adeguamento tecnologico delle tratte obsolete, che avrebbero come conseguenza un innalzamento sensibile della qualità del servizio ferroviario prestato. Osserva, infine, che a suo giudizio non vengono effettuati adeguati controlli sul gestore del servizio e auspica pertanto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettui il necessario monitoraggio sul livello di servizio prestato e che la società RFI realizzi gli interventi infrastrutturali per i quali le ingenti risorse cui si fa riferimento nella risposta risultano stanziare da numerosi anni, senza tuttavia che si riesca ad impegnarle per lo scopo cui sono destinate.

**5-02705 Tarico: Riduzione dei giorni di apertura della biglietteria della stazione ferroviaria di Ceva (CN).**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mino TARICCO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, fa presente che l'interrogazione a propria firma aveva lo scopo di evidenziare che il percorso intrapreso nel trasporto ferroviario sta portando alla riduzione progressiva del servizio su tratte che collegano i centri più importanti con le aree marginali della regione, abitate per lo più da popolazione anziana, per la quale non è immediato l'uso di dispositivi elettronici che senz'altro agevolano l'utenza più giovane. Nel prendere atto di quanto esposto dal rappresentante del Governo, si riserva di valutare i contenuti della risposta insieme all'amministrazione regionale, al fine di pervenire ad una soluzione della questione evidenziata nell'atto di sindacato ispettivo, che tuteli l'utenza destinataria del servizio ferroviario nelle aree interessate.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

**7-00371 Pierdomenico Martino: Potenziamento della tratta Viareggio-Firenze ed efficientamento del trasporto pubblico locale ferroviario.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Raffaella MARIANI (PD), in qualità di cofirmatario, nell'illustrare la risoluzione in discussione, sottolinea che essa riguarda un'importante infrastruttura della regione Toscana, che collega il capoluogo di regione con Viareggio. Rileva che la tratta è a binario unico e necessita di interventi di ammodernamento e raddoppio, dal momento che interessa circa 2 milioni di cittadini toscani, pari al 40 per cento degli abitanti della regione, ed è utilizzata quotidianamente da migliaia di pendolari. Rammenta che la necessità di un ammodernamento della tratta è all'attenzione delle istituzioni da molti anni e che negli ultimi mesi la questione del trasporto ferroviario pendolare è tornata all'attenzione delle cronache a seguito dell'interesse manifestato dal Ministro Lupi al trasporto pubblico locale, che è diventato un'emergenza del Paese, e all'intenzione della società RFI di destinare risorse a tale comparto, dopo l'esperienza assai positiva dell'alta velocità. Ritiene che tale questione possa essere affrontata anche alla luce dei forti progressi tecnologici che sono intervenuti negli anni più recenti, che consentono di intervenire sull'efficienza della rete con minori risorse e maggiori risultati. Giudica la tratta toscana oggetto della risoluzione emblematica di tante altre linee ferroviarie sulle quali si dovrebbe parimenti intervenire, dal momento che essa collega zone nelle quali sono presenti importanti distretti industriali, per raggiungere i quali si fa sempre maggiore uso dei mezzi su gomma, che rappresentano ormai un problema non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico, dal momento che la crisi generale rende il loro utilizzo insostenibile dal punto di vista finanziario. Fa presente che la risoluzione interpreta il sentimento di 39 sindaci, e in particolare di quelli di Lucca e Pistoia che hanno intrapreso un percorso istituzionale con la regione Toscana e lo Stato centrale per il raddoppio della tratta fino a Pistoia e l'ammodernamento

fino a Viareggio, dove i passaggi a livello mettono a rischio la sicurezza, in una zona già pesantemente colpita da una tragedia ferroviaria di cui ancora si portano i segni. Fa presente che è di qualche giorno fa la notizia di un incendio di un convoglio ferroviario che si muoveva dal deposito verso la linea che collega Pisa con Genova e osserva che il numero di incidenti o di potenziali incidenti ferroviari rende urgente la necessità che si affronti con determinazione la questione ferroviaria e si pervenga ad una rete infrastrutturale tecnologicamente avanzata e sicura. Giudica opportuno che vengano effettuati degli incontri tra i sindaci e gli altri soggetti interessati prima del rinnovo del contratto di programma con RFI, affinché venga data tempestiva esecuzione ai progetti di ammodernamento e auspica quindi che il Governo si faccia interprete di questa esigenza, la cui soluzione è ormai a suo giudizio improcrastinabile.

Ivan CATALANO (Misto) sottolinea l'importanza della parte del dispositivo della risoluzione nella quale si impegna il Governo a promuovere uno scambio di informazioni tra RFI ed enti locali, per permettere a questi ultimi di conoscere pienamente lo stato di avanzamento delle opere nei propri territori, le risorse impegnate e quelle effettivamente spese, auspicando a tal fine la creazione di banche dati aperte. Segnala di aver presentato una propria risoluzione sul tema della condivisione delle informazioni relative ai trasporti. Auspica pertanto che tale risoluzione possa essere discussa congiuntamente con quella in oggetto oppure che, al momento della votazione della risoluzione in discussione, possa essere effettuata una riformulazione che metta in maggiore evidenza ed estenda la portata del punto da lui sottolineato.

Michele Pompeo META, *presidente*, osserva che non paiono sussistere le condizioni per una discussione congiunta, che richiede che le risoluzioni si riferiscano ad argomenti identici o comunque strettamente connessi. Per quanto concerne la

riformulazione ritiene invece che ne possano essere concordati i termini con i presentatori della risoluzione in discussione.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO si riserva di intervenire in una successiva seduta per la valutazione puntuale degli impegni formulati nel dispositivo. Fin da adesso ritiene comunque interamente condivisibili i contenuti della premessa e gli obiettivi perseguiti dall'atto di indirizzo.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad una successiva seduta.

**La seduta termina alle 9.50.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-03068 De Lorenzis: Modalità di definizione degli obblighi di servizio universale postale.**

Diego DE LORENZIS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo. In particolare sottolinea i disservizi per gli utenti che sono stati prodotti dal piano di razionalizzazione degli sportelli e degli uffici postali definito da Poste italiane nel 2012 e successivamente attuato. Segnala altresì i

profili di illegittimità del decreto ministeriale del 2008 con cui sono stati dettati i criteri per l'individuazione dei punti di accesso evidenziati da diverse pronunce degli organi giurisdizionali.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto, in quanto la risposta si limita a ricostruire il quadro normativo e procedurale, senza dar conto degli effetti del piano di razionalizzazione del 2012, che ha determinato disservizi e gravi difficoltà soprattutto per l'utenza debole. Riguardo all'osservazione contenuta nella risposta che non sono state trasmesse segnalazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ritiene non sorprendente che tale tipologia di utenza non sia nelle condizioni di effettuare segnalazioni; ciò peraltro non significa che i problemi evidenziati nell'interrogazione non esistano. Ribadisce che a suo giudizio il Governo non si è attivato in modo adeguato per superarli. Ritiene altresì non sufficiente richiamare la previsione di un divieto di soppressione di uffici postali che sono l'unico presidio sul territorio comunale. Osserva infatti che nell'attuazione del più volte richiamato piano di razionalizzazione sono stati soppressi sportelli essenziali per il servizio postale in aree disagiate, nonostante il fatto che fossero presenti altri sportelli nel territorio del medesimo comune.

**5-03069 Marguerettaz: Privatizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo Rai-Radiotelevisione italiana SpA.**

Davide CAPARINI (LNA), in qualità di confermatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo evidenziando in primo luogo che il Go-

verno intende anticipare l'esame delle questioni relative al rinnovo della convenzione e le relative decisioni. In proposito richiama il lavoro svolto nell'ambito della Commissione di vigilanza sul contratto di servizio. Ritiene a suo giudizio che elemento essenziale non sia l'attribuzione della convenzione mediante gara, quanto piuttosto la revisione della definizione del servizio pubblico e il sistema organizzativo della RAI. Su tutti questi aspetti il Governo intende presentare, dopo un'ampia e approfondita consultazione con tutti i soggetti interessati, proprie proposte sulle quali il Governo stesso aprirà il confronto con il Parlamento. Nell'ambito di queste attività è intendimento del Governo predisporre altresì un progetto di riforma del canone. Per ciò che concerne in modo specifico la RAI, ritiene che il nuovo contesto in cui essa opera richieda una trasformazione dell'organizzazione dell'azienda idonea ad assicurare il suo futuro, riconoscendo la priorità che verranno ad assumere le attività di produzione di contenuti. Ribadisce che rispetto a temi così importanti e delicati è essenziale che ogni soggetto istituzionale svolga il proprio ruolo e che sulle proposte che il Governo formulerà dopo la più ampia consultazione si svolga in Parlamento un confronto che il Governo auspica sia quanto più aperto e approfondito possibile. Ritiene che nel percorso così delineato possano essere affrontate anche le questioni che nell'interrogazione sono ricondotte all'ipotesi di privatizzazione. A suo giudizio ritiene che sia necessaria non tanto una privatizzazione quanto una riforma radicale del modo di essere e dell'organizzazione della RAI, nonché delle modalità con cui essa svolge il servizio pubblico.

Davide CAPARINI (LNA), replicando, osserva che dalla risposta del rappresentante del Governo emerge la volontà del Governo stesso di mantenere un unico concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo. La privatizzazione e la collocazione sul mercato interesserà soltanto la parte infrastrutturale. Da quanto affer-

mato dal rappresentante del Governo risulta altresì che non sarà effettuata una gara conforme alla normativa dell'Unione europea per l'attribuzione della convenzione, con il rischio di determinare un ampio e lungo contenzioso. Il Governo conserva altresì l'idea che tutte le risorse del canone debbano essere destinate soltanto alla RAI. In conclusione ritiene che il rappresentante del Governo abbia fornito una risposta interamente rivolta al passato. Per quanto concerne il proprio gruppo dichiara invece l'impegno, sia pure dal versante dell'opposizione, ad assumere ogni iniziativa utile per giungere a un sistema radiotelevisivo rispondente alle esigenze degli utenti.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che nella replica dell'interrogante gli sono state attribuite affermazioni che non corrispondono a quanto da lui detto nella propria risposta. Ribadisce che con tale risposta egli ha inteso riconoscere tutti gli elementi di stimolo presenti nell'interrogazione e sottolineare l'impegno del Governo ad affrontare ciascuna di tali questioni presentando proprie proposte sulle quali attiverà un confronto ampio e approfondito con il Parlamento.

**5-03070 Coppola: Scambio di informazioni e documenti in via telematica tra imprese e amministrazioni pubbliche.**

Paolo COPPOLA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando in particolare i ritardi nella effettiva attuazione degli adempimenti previsti dal codice dell'amministrazione digitale, con specifico riferimento agli obblighi di esclusiva comunicazione per via informatica tra le imprese e le amministrazioni pubbliche.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Osserva peraltro che la risposta fornita reca un'illustrazione delle ragioni dei ritardi che si sono determi-

nati, piuttosto che illustrare lo stato di attuazione.

Paolo COPPOLA (PD), replicando, esprime apprezzamento per la valutazione dei contenuti della risposta espressa dallo stesso rappresentante del Governo. Osserva in ogni caso che è in corso di svolgimento un processo per pervenire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal codice dell'amministrazione digitale.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Cannatella a presidente dell'Autorità portuale di Palermo. Nomina n. 29.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	33
Votanti .....	33
Maggioranza .....	17
Hanno votato <i>sì</i> .....	25
Hanno votato <i>no</i> .....	8

(*La Commissione approva*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati Bianchi Nicola, Biasotti, Bonaccorsi, Bonomo, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Castricone, Coppola, Crivellari, Culotta, De Lorenzis, Dell'Orco, Ferro, Furnari, Gandolfi, Garofalo, Giacomoni, Iannuzzi Cristian, Liuzzi, Marguerettaz, Martino Pierdomenico, Mauri, Meta, Mo-

gnato, Mura, Oliaro, Pagani, Piso, Romano Paolo Nicolò, Spessotto, Squeri, Tullo.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*INTERROGAZIONI*

5-02980 Piazzoni: *Liberalizzazione dei servizi di handling aeroportuale nello scalo di Roma-Fiumicino.*

## ALLEGATO 1

**5-01605 Fragomeli: Rischi per la sicurezza della circolazione derivanti dal mancato adeguamento tecnologico del passaggio a livello di Bellano (LC).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti segnalano i disagi derivanti dai tempi di attesa al Passaggio a Livello (PL) di Bellano, soprattutto in situazioni di emergenza legate alla chiusura della SS 36 per incidenti o manutenzione e chiedono un adeguamento tecnologico dello stesso, al fine di limitare i potenziali rischi per la sicurezza dei cittadini e ridurre i ritardi nei collegamenti viari.

In merito sono state assunte dettagliate informazioni da Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Il PL di Bellano è collocato alla progressiva chilometrica 25+153 della linea Lecco-Colico, linea a semplice binario interessata da circa 55 treni/giorno, costituiti sostanzialmente da treni regionali locali e regionali veloci, circolanti in una fascia oraria compresa tra le 5.00 e le 23.00.

RFI assicura che il PL, comandato dall'impianto ACEI della stazione di Bellano, opera con tecnologie che ne garantiscono la gestione in sicurezza e che sono già adeguate per una minimizzazione dei tempi tecnici di durata dei cicli di apertura e chiusura.

Inoltre, come riportato nella nota del 20 gennaio 2012 citata dagli Onorevoli Interroganti, RFI informa che il tempo di chiusura del PL non può essere inferiore ai 4 minuti e, in caso di incrocio tra treni in stazione, dopo la prima chiusura viene aperto per circa 1 minuto e richiuso per altri 3, proprio al fine di contenere le attese dei veicoli.

In casi eccezionali, con circolazione dei treni perturbata, l'arrivo e la partenza

possono essere comandati in sequenza, e il PL può rimanere chiuso per un tempo di poco superiore ai 7 minuti.

Inoltre, RFI ribadisce la costante attenzione delle locali strutture di manutenzione, al fine di incrementare la frequenza dei cicli di verifica e manutenzione ai dispositivi, e quindi contenere al massimo il numero e la durata di eventuali anomalie che potrebbero ripercuotersi sulla regolarità della circolazione ferroviaria e stradale.

In merito alla possibile costruzione di un'opera sostitutiva, RFI conferma di essere a conoscenza dell'esistenza di un progetto di realizzazione, da parte della Provincia di Lecco, di un attraversamento della sede ferroviaria sostitutiva del passaggio a livello in questione.

Infatti, nel dicembre 2013 la Provincia di Lecco ha trasmesso a RFI detto progetto di fattibilità di opera sostitutiva, rispetto al quale questa ne ha condiviso l'obiettivo di soppressione del PL, rinviando a successive fasi progettuali ogni ulteriore valutazione di propria competenza.

Assicuro per il futuro un attento monitoraggio della problematica evidenziata, anche attraverso l'attività ispettiva della Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria che, nell'ambito delle proprie competenze, segnala puntualmente al Gestore dell'infrastruttura eventuali avarie o non conformità rilevate per l'adozione dei necessari provvedimenti.

## ALLEGATO 2

**5-02251 Bosco: Disfunzioni e inefficienze nei servizi di trasporto ferroviario in Sicilia e arretratezza delle relative infrastrutture.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle problematiche segnalate dagli Onorevoli Interroganti circa la situazione del trasporto ferroviario nella Regione Siciliana, sono state acquisite precise informazioni da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato che, in regime di concessione, gestisce l'infrastruttura ferroviaria nazionale.

La Concessione (decreto n. 138 del 31 ottobre 2000) definisce che il Ministro competente ed il Concessionario stipulano un Contratto di Programma (CdP), aggiornabile e rinnovabile anche annualmente, che individua gli obiettivi e disciplina le modalità di finanziamento dello Stato per gli investimenti e il mantenimento in esercizio della rete.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera CIPE n. 4 del 20 gennaio 2012, nel quadro attuale sono previsti due distinti Contratti di Programma, uno per regolare gli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale e uno per disciplinare il finanziamento delle attività manutentive della rete (sia di tipo ordinario che di tipo straordinario).

Quindi la situazione contrattuale si presenta al momento come segue:

il CdP Investimenti 2007-2011 è stato prorogato sino al 30 giugno 2014 in attesa del completamento dell'iter di approvazione del nuovo CdP 2012-2016, sottoscritto dalle Parti in data 22 maggio 2014;

il CdP Servizi 2012-2014 ha acquisito il parere favorevole del CIPE nella seduta del 18 marzo 2013, delle competenti commissioni parlamentari in data 19 e 20 novembre 2013 ed è stato sottoscritto tra RFI e MIT in data 29 novembre 2013; il 14

maggio scorso è stato quindi emesso il Decreto Ministeriale di approvazione del contratto.

Nell'ambito del quadro appena descritto, la spesa relativa alla manutenzione straordinaria della rete siciliana, pianificata nel triennio contrattuale del CdP - Parte Servizi, ammonta ad un totale di circa 90 milioni di euro. In particolare, la terza annualità del contratto è stata finanziata mediante le risorse stanziata a carico della legge di stabilità 2014 e prevede una pianificazione di interventi in Sicilia pari a circa 30 milioni di euro. A questi vanno aggiunti ulteriori 10 milioni di euro per interventi in manutenzione straordinaria, da eseguirsi nel corso del 2015, già finanziati nell'ambito del CdP - Parte Investimenti 2007-2011.

Entro il 2016 verranno realizzate le opere di miglioramento delle stazioni ferroviarie per complessivi 1,5 milioni di euro.

Più in particolare, circa gli impegni che il Gestore ha assunto per realizzare l'ammodernamento e il potenziamento della rete ferroviaria siciliana, sottolineo che, in aggiunta ai progetti di manutenzione straordinaria, è prevista una serie di investimenti di sviluppo infrastrutturale, così come stabilito nel Contratto di Programma - Parte Investimenti 2012-2016.

In particolare, sono previsti investimenti per un valore complessivo di circa 3,7 miliardi di euro - riportati nella Sezione 1 - Opere in corso del CdP 2012-2016 - integralmente coperti finanziariamente.

Per quanto riguarda i servizi ferroviari regionali, che assicurano principalmente la mobilità della clientela pendolare, devo ricordare che la loro programmazione, in base al decreto legislativo n. 422 del 1997, è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle Regioni stesse.

Tuttavia, i servizi ferroviari regionali della Sicilia sono ancora oggi regolati dal Contratto di Servizio con lo Stato, che disciplina i servizi delle Regioni a Statuto Speciale per le quali non è stato ancora completato il processo di attribuzione delle competenze in materia di trasporto locale.

Peraltro, tra la Regione Siciliana, il MEF e il MIT, è tuttora in corso la procedura per l'attuazione del trasferimento alla Regione dei compiti di programmazione e amministrazione relativamente ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui al citato decreto legislativo; una volta concluso l'iter di attribuzione delle competenze, la Regione Siciliana potrà procedere alla sottoscrizione del Contratto di Servizio.

In merito ai disservizi lamentati dagli Onorevoli Interroganti, riporto quanto acquisito da Trenitalia:

le soppressioni dei treni regionali avvenute in Sicilia nel corso del 2013 per cause attribuibili a Trenitalia (con esclusione, quindi, di quelle dovute a cause esterne, quali scioperi, occupazioni di binari, furti di rame, ecc.) sono risultate estremamente contenute; in ogni caso, tutti i treni soppressi per i suddetti motivi sono stati sostituiti con autobus o, in alternativa, i viaggiatori hanno potuto utilizzare treni a seguito, in partenza entro i 60 minuti successivi;

a seguito dell'interruzione della circolazione – disposta dal Gestore dell'Infrastruttura – sia sulla linea ferroviaria

Alcamo-Trapani - via Milo (in atto dal mese di febbraio 2013 per ragioni di sicurezza dell'esercizio), che sulla linea Caltagirone-Gela (in atto dalla fine del 2010 a seguito del crollo di un ponte a Niscemi), i collegamenti sono stati assicurati attraverso un programma di servizi sostitutivi gommati;

a seguito dell'interruzione della circolazione sulla relazione Caltanissetta-Gela-Siracusa – nel periodo dicembre 2013-marzo 2014 – dovuta al furto di cavi elettrici nella stazione di Delia, il servizio ferroviario regionale è stato temporaneamente assicurato con autobus ed è attualmente ripreso regolarmente;

i treni Regionali 3832 (in partenza da Palermo Centrale alle 6.08) e 3833 (in partenza da Messina Centrale alle 5.00) sono stati programmati, in accordo con la Regione Siciliana, proprio per soddisfare le esigenze di mobilità della clientela nelle fasce orarie a maggiore afflusso pendolare; la regolarità del collegamento Palermo-Messina, sia pure condizionata dalle caratteristiche infrastrutturali della linea a semplice binario, negli ultimi mesi risulta coerente con gli obiettivi di puntualità programmati, anche per effetto di specifici interventi adottati d'intesa con il Gestore dell'Infrastruttura;

tutto il materiale rotabile impiegato da Trenitalia nei servizi di trasporto che interessano il territorio siciliano, conforme ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla vigente normativa, viene regolarmente sottoposto ad operazioni di manutenzione programmata, in base alla percorrenza chilometrica e/o alla scadenza temporale prevista, e attraverso varie fasi di controllo, verifiche e interventi che ne determinano il ciclo di utilizzo.

Concludo assicurando che la programmazione degli interventi infrastrutturali appena descritti, nonché lo stato dei servizi ferroviari offerti, saranno oggetto di costante monitoraggio da parte delle competenti strutture del MIT.

## ALLEGATO 3

**5-02705 Taricco: Riduzione dei giorni di apertura della biglietteria della stazione ferroviaria di Ceva (CN).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere alle criticità segnalate dall'Onorevole Interrogante, occorre premettere che, secondo la normativa vigente (decreto legislativo n. 422 del 1997), la programmazione e la gestione dei servizi ferroviari citati rientrano nelle competenze delle singole Regioni – nel caso specifico della Regione Piemonte – i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare – compresi i servizi accessori, tra cui rientrano quelli di biglietteria – sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle Regioni stesse.

Tuttavia, sulla base delle informazioni assunte presso Trenitalia riferisco quanto segue.

Attualmente, la biglietteria della stazione di Ceva è aperta nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 6.00 alle 13.05. La riorganizzazione del servizio, condivisa con la Regione Piemonte e in vigore dal febbraio 2014, è stata effettuata tenendo conto delle giornate di maggiore afflusso; in particolare, dalle rilevazioni effettuate, è emerso che il lunedì e venerdì si registra il maggior numero di acquisti di abbonamenti da parte della clientela pendolare.

In ogni caso, nel territorio di Ceva, la vendita della biglietteria ferroviaria viene anche assicurata da:

2 emettitrici automatiche installate in stazione, di cui una funzionante sia con contante che con moneta elettronica;

1 punto vendita autorizzato all'emissione di biglietti regionali situato sul territorio comunale di Ceva;

1 Agenzia di viaggio presente sul territorio cittadino di Ceva.

Inoltre, per completezza d'informazione, va sottolineato che l'acquisto della biglietteria ferroviaria è possibile anche attraverso canali di vendita alternativi, quali l'APP ProntoTreno su smartphone o tablet e on-line sul sito di Trenitalia.

Infine, per alcune tipologie di biglietti regionali (cosiddetti a «serie fissa»), che non hanno alcuna scadenza, l'acquisto può avvenire in qualsiasi momento e con largo anticipo.

Per quanto concerne, poi, l'offerta ferroviaria regionale interessante il territorio di Ceva, va evidenziato che non sono intervenute ulteriori variazioni del servizio rispetto a quelle adottate dalla Regione Piemonte nel 2012, cioè la chiusura della linea Ceva-Ormea e l'attivazione del cadenzamento bi-orario sulla direttrice Savona-Torino Porta Nuova.

Attualmente, nelle giornate lavorative, la stazione di Ceva è servita da 9 coppie di Regionali Veloci in cadenzamento bi-orario tra Torino e Savona-Ventimiglia, a cui si aggiungono 2 collegamenti diretti con Torino (la mattina in partenza da Ceva alle ore 6.50 e al ritorno in partenza da Torino alle ore 19.55), da 15 collegamenti che percorrono la direttrice Fossano-S. Giuseppe di Cairo-Savona e da 4 treni della relazione Ceva-Fossano.

Evidenzio, infine, che i servizi ferroviari in parola sono oggetto di un processo di razionalizzazione ed efficientamento

previsto dall'articolo 16-*bis* del decreto legge n. 9 del 2012 così come modificato ed integrato dall'articolo 1 comma 301 della legge di stabilità 2013: tale processo sarà oggetto di verifica nel corso dell'anno da parte del MIT.

Nel concludere, evidenzio che le problematiche segnalate potranno comunque essere esaminate nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale sul TPL, istituito con l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

## ALLEGATO 4

**5-03068 De Lorenzis: Modalità di definizione degli obblighi di servizio universale postale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato la normativa, la concorrenzialità dei mercati e l'evoluzione delle esigenze della clientela.

Il Servizio Postale Universale, com'è noto, da sempre è garantito dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale di recepimento, e dalla regolamentazione di settore.

In particolare, il Decreto MISE del 7 ottobre 2008 impone specifici vincoli di presenza di Poste Italiane al fine di garantire la fruibilità e la continuità del servizio, anche nelle realtà territoriali più remote e disagiate, prescindendo, a tal fine, da valutazioni di tipo economico.

Il citato Decreto, oltre a stabilire le distanze massime dagli uffici postali per percentuali di popolazione residente, nonché l'obbligo di operatività di almeno un ufficio postale nel 96 per cento dei Comuni italiani, sancisce, altresì, l'espresso divieto di soppressione di uffici postali presidio unico sul territorio comunale (articolo 2, comma 4), anche in ipotesi di una situazione di insanabile diseconomia.

A tal fine che Poste Italiane spa è tenuta a trasmettere all'AGCOM all'inizio di ogni anno, l'elenco delle strutture che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano degli interventi per la loro progressiva razionalizzazione corredato della quantificazione dei minori costi.

Relativamente all'affermazione dell'Interrogante di una intervenuta modifica della normativa comunitaria che non renderebbe attuali i criteri di cui al c.d.

Decreto Scajola, va evidenziato che la terza Direttiva postale non sembra aver apportato alcuna modifica sul punto. Poiché la distribuzione dei punti di accesso è da sempre rapportata alle esigenze dell'utenza secondo criteri di ragionevolezza.

Pertanto va tenuto presente che la già citata terza Direttiva postale è stata approvata il 20 febbraio 2008 mentre il decreto Scajola è stato emanato il 7 ottobre 2008. Pertanto i principi della terza Direttiva postale, anche se quest'ultima non era stata ancora recepita dal Legislatore nazionale, erano certamente ben presenti all'Autorità di Regolamentazione allora competente, che non avrebbe voluto, né potuto, «regolamentare» tale materia discostandosi da tali principi.

A riguardo comunica l'AGCOM che l'attività di vigilanza ad essa affidata si svolge sulla base delle segnalazioni pervenute ed è volta a verificare l'eventuale non conformità del Piano ai criteri indicati nel decreto richiamato e dettagliati nel Contratto di programma. Attualmente all'AGCOM non risultano violazioni della normativa sulla distribuzione dei servizi postali da parte della società Poste Italiane. Rappresenta la stessa che quest'anno ha consentito alla società Poste Italiane il rinvio della presentazione del Piano razionalizzazione relativo all'anno 2014 fino alla chiusura del procedimento istruttorio finalizzato a valutare «la congruità dei vigenti criteri di distribuzione dei punti accesso alla rete postale pubblica e la possibile modifica degli stessi». Con il richiamato procedimento, attualmente in corso di svolgimento, l'Autorità ha inteso

garantire la massima partecipazione dei soggetti coinvolti al fine di assicurare una fruizione omogenea delle prestazioni rientranti nel servizio postale universale su tutto il territorio nazionale con particolare attenzione per le situazioni particolari,

quali le isole minori e le zone rurali e montane.

Il procedimento istruttorio dovrebbe concludersi (secondo quanto previsto dalla delibera di avvio) entro il prossimo 4 luglio.

## ALLEGATO 5

**5-03070 Coppola: Scambio di informazioni e documenti in via telematica tra imprese e amministrazioni pubbliche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto dagli On.li Interroganti sullo stato di attuazione dell'articolo 5 bis del codice dell'amministrazione digitale (DPCM 22 luglio 2011) si evidenzia che la frammentazione dei fondi per l'informatica, allocati su capitoli di spesa diversi per ogni centro di responsabilità, non ha permesso fino al corrente anno la stesura di una pianificazione della dematerializzazione dei procedimenti di interazione con le Imprese.

Con la nuova strutturazione del Bilancio per l'anno 2014 e la definizione del nuovo assetto organizzativo del MiSE, che è passata da un ordinamento dipartimentale ad una struttura organizzata per direzioni generali, è stato finalmente possibile unificare le spese informatiche all'interno di un unico centro di responsabilità e, pertanto, avviare la predisposizione del programma unitario richiesto dalla norma.

Attualmente sono in fase di realizzazione e rilascio le procedure per i seguenti settori di competenza del MiSE:

il deposito e mantenimento in vita di titoli di proprietà industriale;

il sistema di interazione con gli enti cooperativi;

l'albo dei fornitori on line;

il sistema di pagamenti on line per le tasse d'uso delle frequenze radio elettriche ad uso privato (uso dei CB);

il sistema per il rilascio di credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato e affini;

il sistema per la verifica degli iscritti alle associazioni dei consumatori;

il sistema per il rilascio dei visti per l'avvio di startup da parte dei soggetti esteri.

Tali procedure saranno operative nel corso del corrente anno e la pianificazione completa sarà disponibile nel prossimo autunno e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

Si fa presente, infine, che in numerose Direzioni del Ministero dello sviluppo economico è presente una gestione digitale di gran parte della documentazione procedimentale ed anche le comunicazioni con le imprese avvengono attraverso procedure informatizzate.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulle evoluzioni, a livello internazionale, della normativa in materia di lavoro e sull'applicazione degli *standard* derivanti dalle Convenzioni dell'OIL .....

336

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 25 giugno 2014.*

**Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulle evoluzioni, a livello internazionale, della normativa in materia di lavoro e sull'applicazione degli *standard* derivanti dalle Convenzioni dell'OIL.**

L'audizione informale si è svolta dalle 15.15 alle 16.15.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, in merito allo stato di avanzamento delle procedure per la definizione del nuovo Patto per la salute (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 337

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 338

ALLEGATO (*Emendamento 12.100 del Relatore*) ..... 340

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 339

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il Ministro della salute Beatrice Lorenzin.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

**Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, in merito allo stato di avanzamento delle procedure per la definizione del nuovo Patto per la salute.**

*(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che nella scorsa seduta, dopo l'intervento introduttivo del ministro, hanno posto quesiti e interrogativi alcuni deputati.

Dà quindi la parola a chi desidera svolgere ulteriori interventi, ai quali replicherà infine il ministro Beatrice Lorenzin.

Intervengono per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni i deputati Silvia GIORDANO (M5S), Federico GELLI (PD), Gian Luigi GIGLI (PI), Vittoria D'INCECCO (PD), Raffaele CALABRÒ (NCD), Elena CARNEVALI (PD), Ileana ARGENTIN (PD) e Andrea CECCONI (M5S).

Il ministro Beatrice LORENZIN, intervenendo, in replica, fornisce ulteriori precisazioni.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che, nella seduta del 19 giugno scorso, è stato approvato l'emendamento 11.100 della relatrice, onorevole Binetti, come modificato dal subemendamento Mantero.

Ricorda, altresì, che la relatrice e il Governo hanno espresso, poi, i pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 12 e sui subemendamenti riferiti all'emendamento 12.50 del relatore. La seduta è stata quindi aggiornata ad oggi, per consentire un approfondimento per quanto riguarda gli stanziamenti e le relative coperture

finanziarie. Avverte che, a seguito di tale approfondimento, la relatrice ha ritirato il suo emendamento 12.50 e ha presentato il nuovo emendamento 12.100. Fa presente conseguentemente che i subemendamenti riferiti all'emendamento 12.50 non verranno posti in votazione.

Infine, invita l'onorevole Binetti ad illustrare il nuovo emendamento 12.100, che è appena stato inviato a ciascuno per email, nell'ambito degli indirizzi per la dematerializzazione in corso di implementazione all'interno della Camera dei deputati. La segreteria è comunque disponibile a stamparlo in formato cartaceo ove ve ne fosse necessità.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, precisa che l'emendamento da lei presentato è frutto di un confronto con colleghi di altri gruppi e mira a fare una sintesi delle considerazioni svolte nella seduta precedente. Sottolinea che l'emendamento 12.100 destina maggiori risorse, per complessivi 47 milioni di euro annui, per tutte le finalità individuate nel testo in discussione ulteriori rispetto al fondo di cui al comma 1 dell'articolo 12. In altre parole i 47 milioni di euro sono destinati al piano nazionale a favore delle persone affette da GAP, al fondo per il sostegno alle famiglie, alle campagne educative, nonché agli indennizzi per gli operatori che escono dal settore.

Evidenzia inoltre che, in attesa dell'attuazione delle norme sul contrasto del gioco d'azzardo patologico recate dalla legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, si prevede un incremento dello 0,7 del prelievo unico erariale, che dovrebbe garantire maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro annui, con i quali coprire i 47 milioni sopra citati, nonché per l'eccedenza il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, in attesa che vengano definiti i nuovi livelli essenziale di assistenza.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ringrazia la relatrice e tutti coloro che hanno partecipato ai colloqui informali che

hanno contribuito all'individuazione di una posizione comune che raccoglie, tra l'altro, le indicazioni del suo gruppo circa la necessità di incrementare sostanzialmente l'importo delle risorse da destinare alle finalità del provvedimento in esame. Lamenta però l'assenza nel teso presentato dalla relatrice di un prelievo sulle vincite connesse ai cosiddetti casinò e poker online. Osserva in proposito che tale prelievo avrebbe un forte significato dal punto di vista simbolico in quanto si tratta di forme di gioco d'azzardo in forte espansione, grazie anche ad un'intensa campagna pubblicitaria e ad una estrema, ma transitoria, compressione dei margini di guadagno degli operatori finalizzata ad una sorta di adescamento intensivo.

Sottolinea che si tratta di forme di gioco particolarmente rischiose in quanto non danno certezze sulla protezione dei minori ed aumentano i rischi di isolamento dei soggetti coinvolti. Osserva inoltre che un prelievo sulle vincite è attual-

mente previsto per il gioco del lotto. Preannuncia pertanto la presentazione di subemendamenti con queste finalità, chiedendo al presidente la fissazione di un termine per la presentazione degli stessi.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, accogliendo la richiesta formulata dal deputato Baroni, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 12.100 del relatore, alle ore 18 della giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.10.

ALLEGATO

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.**

**EMENDAMENTO 12.100 DEL RELATORE**

ART. 12.

*Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:*

3. Le somme di cui all'articolo 12-bis, comma 6, al netto degli utilizzi previsti dall'articolo 12-bis, commi 1, 2, 3 e 4, sono destinate al Fondo di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della prima legge di stabilità successiva all'attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, le risorse destinate al Fondo di cui al primo periodo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera v) della medesima legge n. 23 del 2014.

4. Al Fondo di cui al comma 2 sono altresì destinate le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previsto dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, e le nuove entrate derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 8, comma 9, e 10, comma 2 della presente legge.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:*

ART. 12-bis – (Disposizioni finanziarie). –  
1. Per l'attuazione del piano nazionale a favore delle persone affette da gioco d'az-

zardo patologico di cui all'articolo 3-bis, comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Per l'attuazione degli interventi in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

3. Per l'assegnazione degli indennizzi economici di cui all'articolo 10-bis, comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

4. Per il finanziamento del Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 47 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui al comma 6.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'incremento a decorrere dal 1° gennaio 2015 – entro il limite dello 0,7 per cento – del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrat-

tenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

ART. 12-ter (*Entrata in vigore*) – 1. Ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 10 e 11, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

**12.100.** Il relatore.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03071 Russo: Sulle iniziative per fronteggiare i danni provocati dal maltempo in alcune zone della Campania .....	343
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	347
5-03072 Caon: Sulle iniziative per regolamentare la coltivazione degli OGM e tutelare le altre colture .....	343
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	349
5-03073 L'Abbate: Sull'attivazione del Fondo crediti istituito presso l'ISMEA .....	343
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	350
5-03074 Zaccagnini: Sugli orientamenti e le posizioni assunte in sede europea in materia di OGM .....	343
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	351
5-03075 Cenni: Sulla ricerca in agricoltura e sulla situazione dell'INEA .....	344
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	352

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	344
--	-----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	345
Proposta di nomina del dottor Ezio Castiglione a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Nomine n. 30 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	345
Proposta di nomina del dottor Stefano Antonio Sernia a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomine n. 31 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	346

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	346
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	346
---	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	346
-----------------------------	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il

viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

**La seduta comincia alle 14.20.**

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-03071 Russo: Sulle iniziative per fronteggiare i danni provocati dal maltempo in alcune zone della Campania.**

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, precisando che con la stessa ha inteso chiedere al Governo elementi informativi circa lo stato dell'iter della dichiarazione di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati e circa la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto per l'onestà del Governo e per la chiarezza nel rappresentare la situazione in merito alle risorse disponibili, largamente insufficienti per venire incontro alle legittime richieste di provvidenze per le imprese agricole colpite in quelle zone. Invita pertanto lo stesso Governo a compiere ogni sforzo per reperirle, trattandosi di corrispondere all'obbligo di rafforzare finanziariamente uno strumento legislativo creato proprio allo scopo di erogare risorse nei casi come quello rappresentato.

**5-03072 Caon: Sulle iniziative per regolamentare la coltivazione degli OGM e tutelare le altre colture.**

Roberto CAON (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, rappresentando l'esigenza di un intervento legislativo chiarificatore.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto CAON (LNA), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del Governo, che ritiene molto positiva e molto chiara.

**5-03073 L'Abbate: Sull'attivazione del Fondo crediti istituito presso l'ISMEA.**

Giuseppe L'ABBATE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, manifesta apprezzamento per il fatto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali abbia proceduto a redigere lo schema di decreto necessario per rendere operativo il Fondo credito dell'ISMEA, che tuttavia è ancora all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze. Chiede pertanto al Governo di adottare ogni iniziativa necessaria a sollecitare l'iter di tale provvedimento, prospettando anche l'eventualità di apposito atto di indirizzo da esaminare da parte della Commissione.

**5-03074 Zaccagnini: Sugli orientamenti e le posizioni assunte in sede europea in materia di OGM.**

Adriano ZACCAGNINI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo, precisando che con la stessa ha inteso chiedere al Governo chiarimenti in merito alle recenti posizioni assunte in diverse occasioni in sede europea in materia di OGM.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Adriano ZACCAGNINI (Misto), replicando, si dichiara parzialmente soddi-

sfatto. Osserva infatti che, anche se l'Italia potrà dichiararsi OGM *free* e usufruire di una filiera agroalimentare libera da OGM, vi è stato in realtà un arretramento da un'unica posizione europea a tante posizioni nazionali. Manifesta poi perplessità per il permanere della ricerca della potenziale dannosità di tali organismi in capo all'EFSA, che spesso si è riferita a documentazione prodotta dalle stesse imprese multinazionali interessate agli OGM.

**5-03075 Cenni: Sulla ricerca in agricoltura e sulla situazione dell'INEA.**

Susanna CENNI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando che in passato si era prospettata l'ipotesi di un possibile accorpamento dell'INEA nel CRA, successivamente superata da un ulteriore indirizzo volto al riordino complessivo degli enti di ricerca in unico organismo. Ritiene a tale proposito fondamentale che l'Italia, in ogni caso, sia dotata di un istituto specializzato nell'economia agraria, come avviene in tutti gli altri paesi.

Il viceministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Susanna CENNI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta soprattutto per la parte conclusiva, in cui il Governo ha evidenziato che il suo obiettivo strategico è quello del rilancio dell'operatività dell'INEA. Ricordando che in passato si sono fatti passi in avanti, ma anche qualche passo sbagliato, come nel caso dell'ENSE, e che non sempre sono state selezionate persone idonee alla guida dell'ente, invita alla massima trasparenza nella selezione delle figure apicali.

Si augura infine che vi sia un concreto e sollecito riscontro delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, anche per quanto riguarda la salvaguardia dei livelli occupazionali, sottolineando che il livello professionale dei dipendenti dell'Istituto è elevato e che l'età media è

molto bassa. Si tratta quindi di forze giovani di cui l'agricoltura avrà bisogno per il suo rinnovamento.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**

**Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo unificato, rinviato nella seduta del 18 giugno 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il 18 giugno scorso è iniziato l'esame degli emendamenti presentati.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, riterrebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani al fine di valutare anche alcune proposte prospettate dal Governo.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.*

**La seduta comincia alle 14.55.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Proposta di nomina del dottor Ezio Castiglione a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).**

**Nomine n. 30.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Luca SANI, *presidente e relatore*, illustra la proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mino TARICCO (PD) esprime apprezzamento per la scelta effettuata dal Governo, che riguarda un grande funzionario dello Stato che ha avuto modo di conoscere e apprezzare anche personalmente.

Filippo GALLINELLA (M5S), sottolineando che la Commissione esaminerà oggi le prime proposte di nomina della legislatura e senza entrare nel merito delle candidature proposte, osserva che la Commissione è sostanzialmente chiamata a ratificare la scelta assunta dal Governo, laddove sarebbe stato preferibile avere la possibilità di scegliere nell'ambito di un

ventaglio più ampio di proposte. Nel ricordare che il Ministro ha comunque svolto una selezione pubblica avviata da marzo e che ha reso dichiarazioni improntate alla trasparenza, ritiene che in un'ottica di trasparenza sarebbe utile avere informazioni anche sui candidati esclusi.

In mancanza di tali elementi comparativi l'esame non può che ridursi ad un mero approfondimento del *curriculum*, per consentire il quale suggerisce in ogni caso il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta.

Ricorda poi, per quanto riguarda l'AGEA, che il suo gruppo aveva proposto di procedere all'audizione dell'ex Commissario dell'Agenzia, in relazione all'attività svolta durante il suo mandato.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) manifesta apprezzamento per la scelta operata dal Ministro, conoscendo bene il valore della persona scelta per la guida dell'ISMEA, sottolineando anche che è stato seguito un metodo rivoluzionario per selezionarla.

Nel sottolineare che il *curriculum* del candidato è tale che la sua nomina non può che essere condivisa, prende atto delle esigenze di approfondimento manifestate.

Luca SANI, *presidente*, prendendo atto dell'orientamento emerso nel dibattito, fa presente che l'esame potrà proseguire la prossima settimana.

Quanto alla richiesta del gruppo M5S di svolgere un'audizione del precedente Commissario straordinario dell'AGEA, sottolinea che la Commissione si rivolge al rappresentante dell'ente in carica e non a chi lo ha rappresentato in passato. Ricorda peraltro che, non appena la richiesta era stata avanzata dal gruppo M5S, prima della cessazione dell'incarico dell'ex Commissario, egli l'aveva prontamente sottoposta al Ministro, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera; successivamente, tuttavia, è stato nominato altro Commissario.

Filippo GALLINELLA (M5S) ricorda che, come segnalato anche dal collega

Russo, vi sono precedenti di audizioni di soggetti cessati dalla carica.

Luca SANI, *presidente*, ribadisce quanto dichiarato, indipendentemente dall'esistenza di precedenti.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di nomina del dottor Stefano Antonio Sernia a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).**

**Nomine n. 31.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Luca SANI, *presidente e relatore*, illustra la proposta di nomina all'ordine del giorno.

Richiamato quindi il dibattito appena svoltosi in relazione alla proposta di nomina n. 30, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).**

**C. 2093 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, come stabilito nella seduta del 3 giugno 2014, sono state presentate proposte finalizzate all'elaborazione di uno schema di parere.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, suggerisce l'opportunità di un rinvio per poter esaminare le proposte pervenute.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 24 giugno 2014, a pagina 106, seconda colonna, alla terza riga, la parola: « 321 » si intende sostituita dalla seguente « 621 ».

Conseguentemente, anche nel Sommario alla undicesima riga, la parola: « 321 » si intende sostituita dalla seguente « 621 ».

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-03071 Russo: Sulle iniziative per fronteggiare i danni provocati dal maltempo in alcune zone della Campania.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Relativamente agli interventi di soccorso alle imprese agricole colpite dagli eventi richiamati dall'onorevole interrogante, potranno essere attivati su richiesta della regione gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale qualora a conclusione dei rilevamenti da parte degli organi tecnici della regione Campania, territorialmente competente, verranno accertati danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile ordinaria.

Tuttavia, riferisco che alla data odierna, ancora alcuna richiesta formale d'intervento è pervenuta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si assicura, comunque, che non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, questo Ministero provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione dei decreti di declaratoria.

Colgo l'occasione per ricordare che, ai sensi della vigente normativa, a favore delle aziende agricole danneggiate, possono essere concessi i seguenti aiuti:

contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria;

prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;

proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso;

contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la

ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Rilevo, altresì, che compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure tese al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Segnalo, tuttavia, che lo strumento degli interventi compensativi, a causa della continua riduzione delle risorse messe a disposizione del Fondo di solidarietà nazionale negli ultimi anni, rischia di non riuscire più a far fronte in maniera adeguata ai fabbisogni.

Al riguardo, faccio presente che tra il secondo semestre 2013 e il primo semestre 2014, a fronte di oltre 1 miliardo di euro di danni causati da eventi atmosferici eccezionali, sono disponibili soltanto 13 milioni di euro. Tali somme sono considerate ai fini del calcolo del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome.

Per quanto precede, può risultare utile riflettere sulla possibilità di una maggiore diffusione di altri strumenti di intervento, come le assicurazioni agevolate, probabilmente più adeguati per fronteggiare calamità naturali.

Ricordo inoltre che, lo stesso disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014, attualmente all'esame del Senato, all'articolo 12, prevede una delega al Governo, al fine di adeguare l'attuale normativa rappresentata dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, agli orientamenti dell'Unione europea in

materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. In particolare, la normativa nazionale dovrà recepire gli strumenti di gestione dei rischi previsti nel primo e nel secondo pilastro della politica agricola comune dalla nuova programmazione, quali i fondi di mutualizzazione e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi, nonché dei nuovi rischi introdotti come ad esempio gli incidenti ambientali. Il riordino interesserà sia gli interventi *ex ante* sia gli interventi *ex-post* compensativi.

Infine, segnalo che nell'ambito della prossima programmazione comunitaria 2014-2020, il Ministero sta predisponendo un programma nazionale di sviluppo rurale nel quale è prevista un'apposita misura – gestione dei rischi – finalizzata ad incentivare l'adozione da parte degli agricoltori degli strumenti *ex-ante*, come l'assicurazione o i fondi di mutualità che come detto potrebbero rivelarsi più adeguati a rispondere alle necessità delle imprese colpite da eventi eccezionali come quello segnalato, rispetto a tradizionali strumenti compensativi *ex-post*.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-03072 Caon: Sulle iniziative per regolamentare la coltivazione degli OGM e tutelare le altre colture.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'ambito dei paesi dell'unione europea, in occasione del Consiglio europeo del 12 giugno 2014, è stata approvata a larga maggioranza, la proposta di compromesso della Presidenza greca sulla bozza di regolamento COM (2010) 375, che lascia liberi gli Stati membri di decidere se consentire o vietare su tutto il proprio territorio, oppure su una porzione o regione, una coltura geneticamente modificata senza dover esporre alla Commissione europea la ragione del divieto. Tale risultato è stato ottenuto grazie anche all'impegno del nostro Governo.

L'intesa raggiunta introduce la necessaria flessibilità che consentirà agli Stati membri di decidere in merito alla gestione della propria agricoltura, permettendo di vietare o limitare la coltivazione degli OGM nel proprio Paese. L'accordo evidenzia comunque la volontà generale di superare i problemi legati al sistema vigente.

Ciò posto, a livello nazionale, il Governo è impegnato da tempo sul fronte degli OGM, sia con riferimento alla semina che alla commercializzazione.

Ricordo che, in diverse occasioni, il Ministro Martina ha più volte chiarito che il modello agricolo italiano non ha bisogno di OGM bensì di valorizzare le caratteristiche delle produzioni che hanno reso il *made in Italy* un marchio di successo in tutto il mondo.

A tale proposito, rilevo che, con decreto interministeriale del 12 luglio 2013, è stata vietata la coltivazione delle sementi di organismi geneticamente modificati, OGM, in Italia per un periodo di 18 mesi.

Peraltro, tale divieto è stato confermato dalla sentenza n. 4410, del 23 aprile 2014 del TAR Lazio, come evidenziato dall'onorevole interrogante.

Al riguardo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha espresso apprezzamento anche per la decisione del Consiglio di Stato che ha confermato la decisione del TAR del Lazio di bloccare le semine *biotech* nei campi del Friuli, poiché in questo modo, il Governo attua pienamente la strategia di difesa delle produzioni agricole di qualità italiane.

Con riguardo alla semina degli OGM, faccio presente che è stata approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 giugno, una norma nell'ambito del decreto-legge in materia di competitività in corso di pubblicazione, proposta congiuntamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della salute, che sanzionerà anche dal punto di vista penale chi violerà il divieto della coltivazione di OGM sul territorio, in violazione del richiamato decreto del 12 luglio 2013, adottato ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento dell'Unione europea n. 178 del 2002.

Infine, in ordine ai provvedimenti normativi tesi a regolamentare la coltivazione degli OGM sul territorio nazionale, avendo riguardo alla tutela del *made in Italy*, ribadisco che l'intendimento di questo Governo è quello di mantenere il percorso già avviato, come sopra richiamato, nel senso di vietare la coltivazione degli OGM.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-03073 L'Abbate: Sull'attivazione del Fondo crediti  
istituito presso l'ISMEA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che il Fondo di credito ISMEA non ha una propria dotazione finanziaria, ma è alimentato esclusivamente attraverso versamenti di risorse da parte delle Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, regionali (PSR) e, eventualmente, da parte di altri enti sostenitori.

Per cui, l'aumento della dotazione finanziaria è connessa all'autonoma scelta degli enti citati di versare le risorse al Fondo.

Al riguardo, preciso che la programmazione 2014-2020 è nella sua fase iniziale e che i PSR delle regioni e province autonome saranno presentati alla Commissione europea per l'approvazione entro il prossimo 22 luglio.

Per quanto concerne l'implementazione del Fondo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto a redigere lo schema di decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante criteri e modalità di

erogazione dei finanziamenti. Preciso che il testo del citato decreto è stato inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per la formalizzazione del concerto il 25 ottobre 2013.

Tuttavia, in relazione dell'avvicendamento ministri *pro tempore*, si è reso necessario sottoporre nuovamente alla firma dei ministri concertanti lo schema di tale provvedimento.

Preciso, infine, che la decisione della Commissione europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011, relativa al metodo di calcolo dell'ESL connessa ai prestiti agevolati a valere sul Fondo di credito è stata recentemente modificata con la decisione C(2013) 5035 del 31 luglio 2013, che, ha considerato compatibile con il diritto europeo, il predetto metodo di calcolo, anche sulla base di specifiche considerazioni delle quali è stato necessario tenere conto nella predisposizione dello schema di decreto.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-03074 Zaccagnini: Sugli orientamenti e le posizioni assunte in sede europea in materia di OGM.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato dagli Onorevoli interroganti, riferisco che circa la posizione di astensione assunta dall'Italia (Ministero della salute) nel corso delle votazioni svoltesi al Comitato permanente del 23 maggio u.s. e al Comitato d'appello del 10 giugno u.s., per i prodotti oggetto delle decisioni (soia 305423, soia MON 87705 e soia EPS – CV127 – 9) l'EFSA ha espresso un parere positivo ritenendoli sicuri come la controparte convenzionale per gli usi previsti che escludono la coltivazione.

Tuttavia, pur considerando il parere positivo dell'EFSA e non riscontrando problemi sanitari circa tali prodotti, l'Italia ha sempre espresso, in generale, una posizione di cautela circa l'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati che tiene conto dei consumatori italiani, preoccupati dell'impatto sulla salute e sull'ambiente, nonché della perdita del patrimonio agroalimentare nazionale.

Con riguardo al tema sollevato della « rinazionalizzazione » circa il divieto di coltivazione degli OGM, l'Italia ha appoggiato col voto favorevole la proposta della Presidenza greca di modifica della Direttiva europea sugli OGM. Nel merito, riferisco che non vi erano alternative praticabili, in quanto esiste una minoranza di

blocco che ostacola l'introduzione di un divieto di coltivazione a livello europeo.

Per quel che riguarda la modifica della Direttiva UE n. 18 del 2001, approvata il 12 giugno scorso in prima lettura da parte del Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'Unione europea, le osservazioni critiche non sono condivisibili.

Infatti, il divieto di coltivazione potrà semplicemente essere basato su motivazioni di politica agraria, che corrispondono alle esigenze dell'Italia che intende difendere la tipicità e qualità delle proprie produzioni agricole.

In ordine al piano proteine vegetali, da sostenere attraverso i fondi messi a disposizione dalla PAC, faccio presente che lo stesso è stato inserito nella proposta di accordo sulla riforma del primo pilastro della PAC, a carico della quale è stata registrata la mancata intesa da parte della Conferenza Stato-regioni (sarà quindi necessario attendere una deliberazione del Consiglio dei ministri).

Infine, nel richiamare quanto appena detto in merito all'interrogazione dell'onorevole Caon, ribadisco che, il Ministro Martina ha più volte chiarito che il modello agricolo italiano non ha bisogno di OGM bensì di valorizzare le caratteristiche delle produzioni che hanno reso il *Made in Italy* un marchio di successo in tutto il mondo.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-03075 Cenni: Sulla ricerca in agricoltura e sulla situazione dell'INEA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo all'INEA, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è perfettamente consapevole del ruolo che l'istituto svolge principalmente in supporto alle politiche di programmazione nazionale dei fondi europei, previsti sia nell'ambito dello sviluppo rurale sia nelle politiche del primo pilastro.

In proposito, ricordo che a partire dalla fine del 2012, è stato avviato un percorso per la stesura condivisa con le regioni di un Piano strategico per l'innovazione e la ricerca, partendo dall'esame dei fabbisogni di innovazione del sistema agricolo.

Infatti, la prima delle sei priorità del regolamento dell'Unione europea n. 1305 del 2013 (Sviluppo Rurale) è quella di « promuovere il trasferimento di conoscenze ed innovazione nel settore agricolo e forestale nelle zone rurali » anche attraverso strumenti nuovi, quali il Partenariato europeo per l'innovazione – produttività e sostenibilità del sistema agricolo, per la cui realizzazione sono previste specifiche misure di sviluppo rurale.

Inoltre, l'INEA, nel periodo 2007-2013, ha svolto un ruolo fondamentale a supporto della Rete rurale nazionale, il programma con cui l'Italia partecipa al più ampio progetto europeo (Rete rurale europea – RRE).

Ricordo, che lo Stato italiano ha designato l'INEA quale organo di collegamento con la Commissione europea per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento istitutivo della rete contabile RICA, fonte statistica ufficiale all'interno del Sistema statistico nazionale (SISTAN), unica in Italia nella rilevazione dei modelli di funzionamento delle imprese agricole ita-

liane e dei redditi da esse ottenuti, tanto importante da essere ricompresa nel Piano statistico nazionale.

In merito agli indirizzi del Governo sul futuro della ricerca in agricoltura e al riordino degli Enti di ricerca, faccio presente che era già stato avviato dal precedente esecutivo un processo di accorpamento, ai fini di una razionalizzazione e un contenimento dei costi, che ha visto l'Ente nazionale sementi elette – ENSE – e l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione – INRAN – incorporati nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA –.

Il Ministro Martina, nel corso dell'audizione parlamentare, ha fatto presente che al fine di contribuire alla riduzione della spesa pubblica e consentire una maggiore efficienza nei servizi alle imprese e nelle attività di ricerca e sperimentazione si sta predisponendo un piano di riordino e di riduzione delle società e degli enti vigilati dal Ministero. Questo piano sarà discusso e condiviso in seno alle Commissioni agricoltura di Camera e Senato.

Inoltre, è stato precisato che si ha intenzione di predisporre una specifica direttiva a tutti gli enti vigilati, per rendere trasparenti le procedure di selezione del personale a tutti i livelli, premiando la competenza e la professionalità.

Relativamente poi all'INEA il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è perfettamente consapevole del ruolo strategico che il predetto istituto ha svolto e svolge a sostegno del settore agroalimen-

tare nazionale, rivestendo una collocazione centrale come supporto alle politiche agricole, nazionali e comunitarie.

Tuttavia la sostenibilità economica ed operativa dell'ente è una problematica molto complessa che si è affrontata nominando intanto, in data 3 gennaio 2014, un Commissario straordinario, nella persona del professor Giovanni Cannata, al fine di dare maggiore impulso alla struttura ed altresì per correggere talune disfunzioni che si erano verificate nella gestione dell'ente.

Riferisco inoltre, che sono al momento allo studio diverse opzioni, come sopra cennato, da trasfondere eventualmente in

provvedimenti legislativi, finalizzati a salvaguardare il richiamato ruolo dell'ente, nonché l'alta professionalità degli operatori che nello stesso prestano il loro servizio, quale in particolare un eventuale e ulteriore riordino degli Enti di ricerca di questo Ministero che veda la possibile incorporazione dell'INEA nel CRA, salvaguardando in ogni caso i livelli occupazionali.

Evidenzio, infine, che l'obiettivo strategico del Ministero è quello del rilancio dell'operatività dell'INEA in un più vasto e coordinato ambito della ricerca in agricoltura.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	354
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	361
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni I e VIII) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	356

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	356
---	-----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. COM(2014)221 final. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	357
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	360

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.**

**C. 2426 Governo.**

(Parere alle Commissioni VII e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2014.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi nella scorsa seduta e delle osservazioni formulate dalla collega Nesci in ordine all'articolo 2 del provvedimento, ritiene di essere nelle condizioni di formulare, già nella seduta odierna, una proposta di parere, che illustra.

Maria IACONO (PD) esprime l'apprezzamento del suo gruppo sul provvedimento in esame, pur evidenziando alcune perplessità su specifiche disposizioni.

Richiama, in particolare, l'articolo 11, comma 4, che interviene sulla nota norma della legge europea 2013 (articolo 3 della legge 97/2013) riguardante la validità in Italia dell'abilitazione alla professione di guida turistica conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro stato membro – nell'ambito di una procedura di EU Pilot, laddove la Commissione europea contestava al nostro paese la compatibilità con la normativa dell'Unione europea della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche.

Ricorda sul punto che, mediante l'approvazione di ordini del giorno (del Pd, a sua prima firma e di tutti i componenti della XIV commissione, e quello a prima firma Morani), il precedente Governo Letta si era impegnato a procedere con successivi provvedimenti, anche di natura attuativa, per salvaguardare le competenze professionali abilitanti per lo svolgimento di tali attività ed evitare danni a un settore particolarmente rilevante per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, anche mediante una nuova riforma organica in materia di esercizio della professione di guida turistica, comprensiva della definizione di linee guida nazionali.

Occorre, infatti, scongiurare l'ipotesi che i cittadini europei che abbiano ottenuto l'abilitazione in uno Stato membro senza ulteriori autorizzazioni o abilitazioni per operare sul territorio nazionale, possano concorrere al ribasso, svalutando le professionalità già acquisite dalle guide turistiche operanti nei nostri territori, nei siti individuati di particolare interesse storico, artistico o archeologico.

La disposizione in esame accoglie in parte tali richieste e consente di rispettare la parte dispositiva della risoluzione Prodani 8-00052, approvata dalla X Commissione nello scorso mese di aprile, laddove modifica il termine di 90 giorni dal 4 settembre 2013 (data di entrata in vigore della legge europea 2013), con una proroga al 31 ottobre 2014 per l'emanazione del decreto di attuazione, ai fini dell'individuazione di siti di particolare interesse

dove è riservato l'esercizio di guida turistica solo a chi abbia acquisito specifica abilitazione.

Oltre prevedere la suddetta proroga, il comma 4 dell'articolo 11 interviene anche per stabilire i requisiti necessari all'abilitazione della professione di guida turistica (diversa dalla mera figura di accompagnatore turistico) e la relativa disciplina del procedimento di rilascio, previa intesa con la Conferenza Unificata.

Su quest'ultimo punto non appare uniforme il tipo di coinvolgimento della Conferenza Unificata nell'emanazione del decreto di attuazione. Infatti, mentre per l'individuazione dei siti è «sentita» la Conferenza Unificata, per stabilire i requisiti e disciplinare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione, si stabilisce la «previa intesa» della Conferenza Unificata.

Per tali ragioni, propone di inserire nel parere della XIV Commissione una osservazione volta a chiarire la citata discrepanza circa i pareri della Conferenza Unificata, ma soprattutto per richiamare la necessità di pervenire a un più ampio intervento legislativo organico, che disciplini in senso innovatore l'esercizio della professione di guida turistica, nel rispetto del diritto europeo e della normativa comunitaria, auspicando, inoltre, che il termine contenuto in tale proroga (ovviamente necessaria, in quanto il termine per l'attuazione dell'esercizio della delega normativa è già scaduto) non finisca per allungare i tempi per ulteriori rinvii, in considerazione dell'esigenza indilazionabile di un riordino in materia, a tutela delle professionalità già acquisite.

Invita inoltre il relatore a valutare la possibilità di richiamare nel parere la possibilità di estendere l'ART-BONUS anche ai beni culturali all'estero di pregio, in particolare agli Istituti di cultura italiani all'estero.

Per le valutazioni di apprezzamento complessivo del provvedimento in esame esprime infine parere favorevole da parte del gruppo del Pd.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, ringrazia la collega per il contributo, che accoglie nella proposta di parere, ricordando che sul punto sono stati presentati diversi emendamenti presso le Commissioni di merito.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.**

**Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini.**

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2014.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore e ricordato l'orientamento favorevole da questi anticipato nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole.

Tea ALBINI (PD) chiede alcune precisazioni in ordine al controllo esercitato dalla Corte dei Conti.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che l'articolo 1, lettera b) del provvedimento in esame sostituisce il comma 5 dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs 16/2006), prevedendo che i contratti secretati posti in essere dalle amministrazioni statali, già soggetti al controllo successivo della Corte dei conti, sono sottoposti anche al controllo preventivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretazione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Inoltre, la novella introduce una ipotesi di silenzio-assenso prevedendo che, decorso inutilmente il

suindicato termine, la pronuncia relativa al controllo preventivo s'intende espressa in senso positivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.**

**Atto n. 94**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 maggio 2014.

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. COM(2014)221 final.**

(Parere alla XI Commissione)

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, sottolinea come la proposta di decisione in esame presenti una estrema rilevanza, in quanto è volta alla creazione di una più stretta ed efficace cooperazione tra le autorità nazionali per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso. L'iniziativa va dunque nella direzione di un maggiore coordinamento a livello europeo nell'ambito delle politiche del lavoro, pur nei limiti consentiti dalle limitate competenze attribuite in questo ambito all'Unione.

L'Unione europea è, invero, intervenuta in più occasioni sul tema, soprattutto nell'ambito della procedura del semestre europeo per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche: in particolare, le raccomandazioni rivolte all'Italia e ad altri Stati membri negli ultimi anni – incluso il 2014 – richiedono espressamente l'adozione di misure efficaci contro l'economia sommersa e il lavoro irregolare. L'attenzione dell'Unione in questo ambito trova una motivazione anzitutto nelle dimensioni impressionanti del fenomeno, quali risultano dai dati forniti dalla Commissione: nell'area euro la quota di economia sommersa e lavoro non dichiarato ammonta al 14,4 per cento del PIL; in Italia questa percentuale sale al 21 per cento del prodotto interno lordo, inferiore soltanto al livello registrato in Estonia, Grecia, Cipro, Malta e Slovenia.

Alla luce di questi dati, il contrasto all'economia sommersa e al lavoro irregolare viene considerato dall'Unione europea quale passaggio necessario per il conseguimento di diversi obiettivi dell'Unione in materia di finanza pubblica, occupazione e protezione sociale.

In primo luogo, il lavoro sommerso incide gravemente sulle finanze pubbliche, in quanto comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di contributi previdenziali: sotto questo profilo esso pregiudica il rispetto dei vincoli del Patto di stabilità e crescita e comporta una concentrazione del carico fiscale e contributivo sui contribuenti onesti.

In secondo luogo, esso è dannoso per l'occupazione, per la produttività e le condizioni di lavoro, per lo sviluppo delle competenze e per l'apprendimento permanente; riduce la qualità del lavoro, mettendo a rischio la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale e danneggiando la competitività nel mercato; il fenomeno rallenta inoltre il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla Strategia Europa 2020 di un tasso di occupazione del 75 per cento delle persone di età compresa tra i 20 ed i 64 anni entro il 2020.

In terzo luogo, si traduce in una riduzione dei diritti pensionistici e dell'accesso all'assistenza sanitaria e genera concorrenza sleale tra le imprese.

Nell'analisi della Commissione le cause del fenomeno risiedono in talune imperfezioni del mercato del lavoro – ad esempio, il costo elevato del lavoro, la scarsità di offerta (quantità e qualità) o la rigidità del mercato – nella scarsa trasparenza della legislazione e delle procedure amministrative. La Commissione ricorda inoltre che il settore più interessato è quello edilizio seguito da quello dei servizi alle famiglie, inclusi i servizi di pulizie domestiche, nonché di assistenza all'infanzia e agli anziani, i servizi personali, la sicurezza privata, la pulizia industriale, l'agricoltura, gli alberghi e la ristorazione.

La proposta di decisione consta di 13 articoli, suddivisi in quattro capi.

Il Capo I (articoli 1 e 2) prevede l'istituzione di una piattaforma per il rafforzamento della cooperazione per il contrasto del lavoro sommerso, composta dalle autorità nazionali, designate dagli Stati membri – che devono obbligatoriamente prendervi parte – e dalla Commissione. È prevista la possibilità della par-

tecipazione alle riunioni della piattaforma, in qualità di osservatori, dei rappresentanti delle parti sociali, di rappresentanti di *Eurofound* e dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Gli obiettivi della piattaforma sono il miglioramento della cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri nel contrasto al lavoro sommerso, compreso il lavoro autonomo fittizio; il miglioramento della capacità tecnica di affrontare gli aspetti transfrontalieri del fenomeno; la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Il Capo II (articoli 3 e 4) delinea la funzione e i compiti della piattaforma. In particolare, si prevede che essa assicuri lo scambio di migliori pratiche e di informazioni, lo sviluppo di competenze e analisi, le azioni operative transnazionali coordinate (articolo 3). A questo scopo, alla piattaforma sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti: l'elaborazione di concetti comuni e di strumenti di misurazione dell'analisi comparativa; lo sviluppo dell'analisi dell'efficacia delle misure adottate; la creazione di strumenti specifici, quali, ad esempio, la banca delle conoscenze delle diverse misure e pratiche; l'adozione di orientamenti non vincolanti per gli ispettori, di manuali e principi ispettivi comuni; lo sviluppo di forme di cooperazione; la ricerca di modalità di miglioramento della condivisione dei dati, verificando la possibilità di utilizzare il sistema di informazione del mercato interno (IMI) e dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI); la formazione permanente per le autorità di contrasto del lavoro sommerso; la valutazione tra pari dei progressi degli Stati membri; la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Il Capo III (articoli 5-10) disciplina il funzionamento della piattaforma. In particolare, è prevista la nomina da parte di ciascuno Stato membro di un punto di contatto unico, quale membro della piattaforma, che coopera con le autorità nazionali di contrasto (articolo 5). Si consente altresì la partecipazione alla piattaforma delle parti sociali in veste di osser-

vatori (articolo 6). In base all'articolo 7 la Commissione ne coordina i lavori e ne presiede le riunioni; con decisione adottata a maggioranza, la piattaforma adotta il regolamento interno, il programma di lavoro biennale e l'eventuale istituzione di gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche. La piattaforma si avvale di un segretariato fornito dalla Commissione.

L'articolo 8 disciplina le modalità della cooperazione tra la piattaforma e altri gruppi di esperti a livello dell'UE, in particolare il Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC), il Comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (EMCO), il Comitato per la protezione sociale (CPS) e il gruppo di lavoro sulla cooperazione amministrativa nel settore della tassazione.

L'articolo 9 dispone che la Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio di coloro che partecipano all'attività della piattaforma e che i membri, gli osservatori e gli esperti invitati non sono retribuiti per le funzioni esercitate. Infine, l'articolo 10 prevede che le risorse destinate all'attuazione della decisione sono stabilite nel quadro del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale.

Il Capo IV (articoli 11-13) reca le disposizioni finali.

La proposta appare pienamente conforme al principio di attribuzione e al principio di sussidiarietà.

Con riguardo al primo profilo, va sottolineato come l'Unione abbia in questa materia una competenza di sostegno e coordinamento dell'azione degli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

In particolare, la base giuridica della proposta è costituita dagli articoli 151 e 153 del TFUE. Il primo individua, tra gli obiettivi dell'UE e degli Stati membri, la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata e la lotta all'emarginazione.

L'articolo 153 paragrafo 2, lettera a), consente al Parlamento europeo e al Con-

siglio, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 151, di adottare secondo la procedura legislativa ordinaria misure per incoraggiare la cooperazione degli Stati membri attraverso iniziative volte al miglioramento della conoscenza, allo sviluppo degli scambi di informazioni e di migliori prassi, alla promozione di approcci innovativi, escludendo qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

Va peraltro osservato che la proposta sembra prefigurare l'utilizzo dell'istituenda piattaforma anche per combattere gli effetti distorsivi della concorrenza sleale derivante dal mancato o insufficiente contrasto al lavoro irregolare da parte di singoli Stati membri ai danni degli altri. Tale ultimo obiettivo potrebbe, in base ad una interpretazione restrittiva, essere considerato ultroneo rispetto alla previsione dell'articolo 153 ed essere invece ricondotto alla più ampia base giuridica per il funzionamento del mercato interno e la tutela della concorrenza di cui all'articolo 101 e seguenti del TFUE.

Con riferimento alla sussidiarietà, va sottolineato che la proposta presenta una motivazione incompleta e priva di indicatori quantitativi e qualitativi come richiesto dall'articolo 5 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Tuttavia, è evidente la necessità dell'intervento prospettato dalla proposta a livello europeo anziché nazionale: la costituzione di una piattaforma europea sul lavoro irregolare non può che essere operata a livello europeo e tiene conto degli effetti transfrontalieri del fenomeno, evidenti nei casi in cui venga combattuto sistematicamente in un Paese e trascurato dalle autorità pubbliche di un Paese vicino.

La proposta presenta inoltre un evidente valore aggiunto per l'Unione in quanto prospetta, attraverso il coordinamento della piattaforma, sostegno agli interventi nazionali, migliorandone l'efficacia.

Segnala quindi che il Governo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4,

della legge n. 234/2012, la relazione del Ministero del lavoro sulla proposta di decisione. La relazione condivide la finalità generale del contrasto del lavoro sommerso attraverso il coordinamento dell'azione delle autorità nazionali competenti e considera pertanto la proposta di decisione complessivamente conforme all'interesse nazionale.

In particolare, la relazione pone in evidenza i seguenti elementi positivi: l'attenzione riservata al lavoro autonomo fittizio, assimilato al lavoro sommerso e particolarmente rilevante nella realtà italiana nonché la previsione dell'adesione obbligatoria alla piattaforma, utile a garantire il coinvolgimento attivo di tutti gli Stati membri e, soprattutto, l'inclusione dell'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica tra i compiti della piattaforma.

Ad avviso del Governo è infatti essenziale rendere noti all'opinione pubblica gli effetti negativi del lavoro sommerso, soprattutto a fronte del clima di intolleranza (sia da parte datoriale sia, a volte, da parte degli stessi lavoratori) nei confronti del personale impiegato nell'attività ispettiva. A questo riguardo il Governo richiama il piano straordinario di ispezioni, programmato per tutto il 2014, che prevede il coinvolgimento del personale ispettivo di tutti gli Uffici territoriali per l'effettuazione di almeno 50.000 « accessi brevi » per la verifica dell'impiego di manodopera in nero nei settori che presentano una maggiore incidenza del fenomeno.

La relazione considera improbabile l'insorgenza di particolari di difficoltà negoziali e non ravvisa l'esigenza di introdurre modifiche alla proposta, in quanto la piattaforma non precluderà l'applicazione degli accordi bilaterali già esistenti e delle disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa.

Inoltre, il Governo considera la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e non rileva un impatto finanziario significativo.

Ritiene che la proposta, pur essendo in linea generale condivisibile, presenti diversi profili di criticità. Anzitutto, non

appaiono chiaramente definite le modalità operative con le quali la piattaforma dovrà funzionare. Non viene precisato, in particolare, se la piattaforma si concretizzi, ad esempio, in una rete informatica (come EURES) o in banche dati né è esplicitamente rimessa alla Commissione europea l'individuazione, con propri atti, dei profili operativi e di dettaglio. Le modalità operative della piattaforma appaiono importanti sia in funzione dei risultati da raggiungere sia in funzione dei relativi costi.

Inoltre, non sono previsti gli obiettivi concreti che gli Stati membri sono tenuti a raggiungere né, eventualmente, misure sanzionatorie per un impegno insufficiente.

Anche l'obbligatorietà dell'adesione degli Stati membri potrebbe indurre ad una riduzione dell'impegno, anche in considerazione della impossibilità di misurare con strumenti univoci il fenomeno del lavoro sommerso.

Un ulteriore approfondimento richiede inoltre la stima dei costi annuali di funzionamento che, secondo la valutazione di impatto che accompagna la proposta, ammonterebbero per il personale della Commissione, l'organizzazione dei lavori della piattaforma e le riunioni ad un massimo di 600.000 euro, mentre i costi operativi annuali connessi alle diverse attività realizzate dalla piattaforma non eccederebbero i 2,1 milioni di euro. La valutazione

di impatto non indica infatti i parametri in base ai quali tali costi sono stati stimati, limitandosi a rinviare ai futuri programmi di lavoro della piattaforma.

Segnala inoltre che l'esame della proposta non è ancora iniziato a livello europeo, in ragione dello scioglimento del Parlamento europeo e delle altre scadenze istituzionali che interverranno nelle prossime settimane a livello europeo, prima tra tutte il rinnovo della Commissione europea. La Presidenza italiana potrà quindi impostare il negoziato tra Parlamento europeo e Consiglio nel corso del prossimo autunno con l'obiettivo di una rapida conclusione entro il nostro semestre di Presidenza.

Ai fini dell'espressione di indirizzi negoziali al Governo, la XIV Commissione potrebbe svolgere un breve ciclo di audizioni insieme alla Commissione Lavoro.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (C. 2426 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2013, con particolare riguardo alle parti che attengono ai profili di interesse della Commissione Politiche dell'Unione europea;

richiamato l'articolo 1 che istituisce un credito di imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo – c.d. *ART-BONUS* – e richiamata in tal senso l'esperienza di altri Paesi europei come Francia e Spagna, nei quali l'erogazione può essere effettuata identificando le opere oggetto di restauro o recupero, con positivi effetti di incentivazione delle donazioni;

rilevato che l'articolo 3 prevede la nomina di un commissario straordinario per la riassegnazione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale;

sottolineata in proposito l'inopportunità della nomina di un commissario straordinario nell'ambito della Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e evidenziata, in via generale, l'opportunità di circoscrivere il ricorso alla prassi dei commissariamenti, che introduce una forma sistematica di deroga normativa, ponendosi in contrasto con l'esigenza di mantenere un corretto alli-

neamento dell'ordinamento nazionale alla normativa ed ai principi espressi a livello europeo;

evidenziato che l'articolo 4 prevede una deroga alla disciplina regionale delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, al fine di contrastare l'esercizio – nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico – di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, come anche consentito dalla disciplina europea recata dalla direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva Servizi);

richiamata tuttavia l'opportunità, al fine di conferire maggiore chiarezza ed efficacia alla disposizione, di individuare quali siano le aree pubbliche connotate da particolare valore, o i soggetti che tali luoghi saranno chiamati ad identificare, anche alla luce di un migliore temperamento della tutela del patrimonio culturale con le esigenze di salvaguardia delle attività economiche, commerciali e artigianali;

visti i contenuti dell'articolo 9 – che introduce un credito d'imposta a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari per favorirne la digitalizzazione – e rilevata la necessità che, anche nell'erogazione di tali servizi al turista sia garantita adeguata tutela ai consumatori, conformemente alla disciplina contenuta nella direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti « tutto compreso »;

rilevato che l'articolo 11, comma 3, laddove prevede la possibilità della concessione in uso gratuito ad imprese, cooperative e associazioni, di immobili pubblici, non fornisce alcuna indicazione in merito alla procedura per la selezione dei concessionari, quale ad esempio l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, né in merito alla necessità della pubblicizzazione della procedura relativa al rilascio del titolo, né in merito alle condizioni per il rinnovo;

preso atto altresì che lo stesso articolo 11, al comma 4, nel disporre in merito al decreto ministeriale che individua i siti nei quali è richiesta una speciale abilitazione per le guide turistiche, prescrive – ai fini della definizione dei requisiti per l'abilitazione e la relativa disciplina del procedimento di rilascio – la «*previa intesa*» con la Conferenza Unificata, laddove per l'individuazione dei siti si richiede unicamente un «*parere*» della Conferenza unificata medesima;

ricordato infine, con riferimento al medesimo articolo 11, comma 4, che lo scorso 15 aprile 2014 la Camera dei deputati ha approvato alcune mozioni che impegnano il Governo a promuovere una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica;

auspicato in proposito che si pervenga quanto prima ad un più ampio intervento legislativo che disciplini in senso innovatore l'esercizio della professione di guida turistica, nel rispetto del diritto europeo e della normativa comunitaria, in considerazione dell'esigenza indilazionabile di un riordino in materia, a tutela delle professionalità già acquisite,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare la disposizione di cui all'articolo 1 prevedendo che l'ero-

gazione possa essere effettuata identificando le opere oggetto di restauro o recupero, nonché estendendo l'applicazione di tale credito d'imposta agli interventi per il sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura di appartenenza pubblica anche di sedi all'estero, al fine di incentivare le donazioni a sostegno della cultura;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare l'articolo 2 mediante l'introduzione di disposizioni volte a definire le competenze attribuite ai componenti della Segreteria tecnica di progettazione, a richiamare i requisiti di professionalità fissati dal Codice dei contratti pubblici per l'esercizio delle funzioni di responsabile unico del procedimento, nonché a determinare i termini di raccordo tra la segreteria tecnica di progettazione e la struttura di supporto al Direttore generale di progetto, prevista dal decreto-legge n. 91 del 2013, convertito in legge n. 112 del 2013;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere la disposizione di cui all'articolo 3 relativa alla nomina di un commissario straordinario, eventualmente attribuendo il compito della riassegnazione degli spazi della Reggia di Caserta ai soggetti istituzionalmente competenti sull'area interessata;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di meglio determinare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, specificando criteri identificativi delle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare le disposizioni di cui all'articolo 9, affinché sia in ogni caso pienamente garantita nell'offerta dei servizi extra ricettivi o ancillari adeguata tutela ai consumatori;

f) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre, nel comma 3 dell'articolo 11, apposite disposizioni riguardanti le procedure di affidamento e di rinnovo della concessione di beni pubblici,

anche alla luce dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e tutela della concorrenza; si valutino a tal fine ulteriori forme di valorizzazione dei beni pubblici che consentano una equa ripartizione di vantaggi ed oneri tra pubblico e privato mediante concessione a titolo oneroso o anche mediante concessione in comodato,

con acquisizione delle eventuali migliorie al momento della restituzione del bene;

g) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rendere uniformi le modalità di coinvolgimento della Conferenza unificata richieste nell'emanazione del decreto ministeriale per l'individuazione dei siti e dei requisiti per il rilascio dell'abilitazione di guida turistica.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X della Camera) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	364
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	367
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	371
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	366

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.*

**La seduta comincia alle 8.05.**

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.**

**C. 2426 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VII e X della Camera).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, dopo aver richiamato il dibattito svoltosi nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), evidenziando di avere ripreso nelle osservazioni di cui alle lettere *e*) e *h*) le considerazioni svolte nella precedente seduta dal senatore Cotti.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) invita la relatrice a valutare la possibilità di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *d*), con la quale si suggerisce alle Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza Stato-regioni sul piano straordinario di mobilità turistica di cui all'articolo 11, comma 1. Osserva infatti che la mobilità turistica può interessare le regioni molto da vicino, soprattutto quando riguardi soltanto il territorio della singola regione.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI) esprime perplessità sull'osservazione di cui alla lettera *b*) della proposta di parere della relatrice, con cui si suggerisce che all'articolo 8, comma 4, sia prevista l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata sul decreto ministeriale che stabilisce i titoli di studio utili per l'inserimento negli elenchi dei giovani da impiegare presso gli istituti e i luoghi della cultura. Ritiene infatti che i titoli di studio in questione dovrebbero essere gli stessi sul territorio nazionale e che la loro

definizione debba pertanto spettare allo Stato.

Chiede inoltre alla relatrice se abbia valutato il decreto-legge in esame anche alla luce del nuovo riparto di competenza tra lo Stato e le regioni in materia di turismo ipotizzato dal disegno di legge costituzionale del Governo S. 1429 nell'ambito della riforma della parte II della Costituzione.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), considerato che il decreto-legge in esame ha un'impostazione fortemente accentratrice e tale quindi da comprimere le autonomie regionali, avrebbe auspicato una proposta di parere più critica, nella quale i rilievi che la relatrice ha formulato come osservazioni figurassero almeno come condizioni.

Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), premesso di condividere il senso dell'osservazione di cui alla lettera e) della proposta di parere della relatrice, con cui si sottolinea l'esigenza che le guide turistiche, anche se abilitate per tutto il territorio nazionale, conoscano soprattutto lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali, esprime però il timore che una previsione in questo senso possa essere in contrasto con la disciplina europea in materia di libera circolazione delle guide turistiche che l'Italia ha recepito con la disposizione che nel parere si chiede di modificare, ossia con l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), rilevato come un punto qualificante del decreto-legge in esame sia rappresentato dall'articolo 1, che prevede un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, invita la relatrice a valutare la possibilità di suggerire alle Commissioni di merito un coinvolgimento delle regioni anche in questa iniziativa.

Il presidente Renato BALDUZZI dichiara di concordare con il deputato Kronbichler quanto al carattere accen-

tratore dell'impostazione del decreto-legge.

Con riferimento all'intervento del deputato Gigli, che ha chiesto come andrebbe valutato il decreto-legge in esame alla luce della riforma costituzionale *in itinere* al Senato, rileva che il disegno di legge del Governo S. 1429 attribuisce allo Stato la competenza legislativa sulle sole « norme generali » in materia di turismo e che a loro volta i relatori in Commissione affari costituzionali, con l'emendamento 26.1000, propongono di trasferire allo Stato la competenza legislativa sulle sole « disposizioni generali e comuni » sul turismo. In altre parole, le riforme costituzionali si stanno in questa fase orientando nel senso di una concorrenza di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di turismo, di modo che, anche sulla base di questo eventuale nuovo parametro costituzionale, interventi come quelli del decreto-legge dovrebbero necessariamente prevedere un coinvolgimento delle regioni e in mancanza di ciò sarebbero probabilmente oggetto di un contenzioso; del resto, il concorso dello Stato e delle regioni è inevitabile in politiche come quelle di cui si parla, suscettibili di avere attuazione differenziata sui diversi territori.

Quanto invece al coinvolgimento della Conferenza unificata sul decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 4 – di cui pure ha fatto cenno il deputato Gigli – fa presente che il suddetto decreto non si limita a stabilire i titoli di studio utili per l'inserimento negli elenchi dei giovani da impiegare presso gli istituti e i luoghi della cultura, ma riguarda anche aspetti di interesse delle regioni, come le modalità di tenuta degli elenchi e la ripartizione delle risorse stanziare.

Con riferimento poi all'intervento del senatore Borioli, dichiara di condividere il suo suggerimento alla relatrice perché trasformi in condizione l'osservazione di cui alla lettera d), anche se ritiene che il piano della mobilità di cui si parla nel decreto-legge non possa che avere un rilievo nazionale, dal momento che in caso contrario, se cioè riguardasse la mobilità all'in-

terno delle regioni, dovrebbe necessariamente essere un atto di competenza esclusiva delle singole regioni.

Con riferimento invece all'intervento del senatore Dalla Tor, esprime l'avviso che, formulata nei termini in cui l'ha messa la relatrice, l'osservazione relativa alle guide turistiche non si ponga in contrasto con la disciplina europea.

Infine, ritiene che l'osservazione del senatore Dalla Zuanna sia condivisibile, per quanto al limite delle competenze della Commissione, e, fermo restando che la decisione al riguardo spetta alla relatrice, potrebbe essere formulata nel senso di suggerire alle Commissioni di coinvolgere le regioni nell'attività di informazione ai cittadini in merito ai benefici fiscali connessi alle erogazioni liberali in favore della cultura.

Invita infine la relatrice a valutare la possibilità di inserire nelle premesse della sua proposta di parere un riferimento al fatto che uno Stato regionale, che come tale riconosce e tutela le specifiche identità regionali, non può non attribuire alle regioni la possibilità di promuovere autonomamente in Italia e all'estero se stesse e la propria immagine.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, dopo aver sottolineato che la sua proposta di parere è basata sulla attuale ripartizione delle competenze tra Stato e regioni e non tiene conto delle riforme costituzionali *in itinere*, il cui contenuto è in divenire, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*) alla luce del dibattito, da una parte recependo i suggerimenti dei senatori Borioli e Dalla Zuanna e del presidente e, dall'altra parte, modificando l'osservazione di cui alla lettera *b*) per chiarire gli aspetti di interesse delle regioni nel decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 8.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

## ALLEGATO 1

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo  
(C. 2426 Governo)**

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

rilevato che:

il provvedimento detta disposizioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, alla promozione e organizzazione delle attività culturali e al rilancio del turismo;

in base alla Costituzione, la materia della tutela dei beni culturali è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s)), fermo restando che la legge statale deve disciplinare forme di intesa e coordinamento tra lo Stato e le regioni in questa materia (articolo 118, terzo comma), mentre la materia della valorizzazione dei beni culturali e della promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma);

la Corte costituzionale ha chiarito che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni » (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004), e che

la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale ha altresì chiarito (a partire dalla sentenza n. 197 del 2003) che la materia del turismo è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma) e che, nondimeno, considerata l'importanza del settore del turismo per l'economia nazionale, tale attribuzione non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella materia, fermo restando che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato deve essere proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le regioni (sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);

con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo

nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006);

numerose disposizioni appaiono inoltre funzionali alla tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. e) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che:

L'articolo 4, comma 1 – che stabilisce che gli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i comuni debbano avviare i procedimenti di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per verificarne la compatibilità con le esigenze di decoro dei siti culturali e che, in tale riesame, possano procedere anche in deroga ad eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12-14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010 – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali, attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, e sulla materia del commercio, attribuita alla legislazione residuale delle regioni;

L'articolo 7, comma 1 – che, al fine di accrescere la capacità attrattiva del Paese, prevede il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione di beni o siti di rilevanza culturale nazionale individuati annualmente con apposito decreto ministeriale – incide, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

L'articolo 8 – che, al fine di migliorare il servizio pubblico di valorizzazione dei beni culturali, prevede che gli istituti e i luoghi della cultura impieghino giovani laureati con contratto di lavoro flessibile e che i titoli di studio utili, le modalità di tenuta dei relativi elenchi e le modalità di riparto delle risorse stanziata a tal fine siano stabiliti con decreto mi-

nisteriale, sentita la Conferenza unificata – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali;

L'articolo 9 e l'articolo 10 – che prevedono crediti di imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive – incidono, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

parimenti, incide anche sulla materia del turismo l'articolo 11, che detta norme in materia di mobilità e accoglienza e guide turistiche;

per quanto riguarda, in particolare, la disciplina dell'attività di guida turistica (di cui al comma 3 del medesimo articolo 11), va preso atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2014, ha considerato la previsione (introdotta dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013) di un'abilitazione alla professione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale alla stregua di una misura di liberalizzazione, riconducendola quindi alla materia della tutela della concorrenza, sulla quale, come già ricordato, la competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione;

peraltro, non c'è dubbio che, ai fini di un servizio di guida turistica di qualità e della conseguente promozione del turismo, sia indispensabile che le guide turistiche, pur abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano soprattutto lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame al citato articolo 3 della legge n. 97 del 2013, attualmente si prevede che con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione (per svolgere l'attività di guida turistica), nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina

del procedimento di rilascio, laddove appare più congruo prevedere l'intesa della Conferenza unificata sia ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse, sia ai fini della definizione dei requisiti per ottenere l'abilitazione;

rilevato che:

L'articolo 13, disponendo che l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive e l'apertura delle agenzie di viaggi e turismo siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sostanzialmente ripropone il contenuto degli articoli 16, comma 1, e 21 del cosiddetto codice del turismo (decreto legislativo n. 79 del 2012), che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2012, ha dichiarato illegittimi in quanto volti all'accentramento di funzioni rientranti nella competenza residuale delle regioni;

peraltro, la stessa Corte costituzionale, nelle successive sentenze n. 203 del 2012 e n. 121 del 2014, ha argomentato che la disciplina della SCIA è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base al parametro di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»): infatti la disciplina della SCIA, tendendo a semplificare le procedure amministrative e ad alleggerire il carico di adempimenti a carico del cittadino, risponde al principio di semplificazione, che può essere considerato come principio fondamentale dell'azione amministrativa, mentre questa, a sua volta, può essere qualificata come «prestazione», della quale lo Stato è competente a fissare il livello essenziale a fronte di uno specifico diritto degli individui e delle imprese;

inoltre, il caso di specie – in quanto tende alla semplificazione e all'uniformazione sul territorio nazionale di un adempimento funzionale all'avvio di attività economiche (strutture turistico-ricettive e agenzie di viaggi e turismo) – appare riconducibile anche alla materia

della tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. *e*) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato;

rilevato infine che:

L'articolo 16, che detta una nuova disciplina dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, incide sulla materia del turismo, tra l'altro prevedendo che il nuovo statuto dell'Agenzia debba disciplinare anche l'Osservatorio nazionale del turismo;

la Corte costituzionale ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle regioni sia nella procedura di nomina degli organi dell'ENIT (sentenza n. 214 del 2006), sia nella disciplina dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo (sentenza n. 339 del 2007),

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) l'articolo 4, comma 1, sia riformulato nel senso di prevedere che le regioni debbano modificare le proprie normative in materia di rilascio di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico al fine di garantire la salvaguardia del principio secondo cui tali autorizzazioni e concessioni devono comunque assicurare il decoro dei siti culturali, nell'ottica di una adeguata valorizzazione degli stessi in quanto beni culturali;

2) all'articolo 7, comma 1, si preveda che sul Piano strategico «Grandi progetti beni culturali» e sulla ripartizione delle relative risorse sia sentita anche la Conferenza unificata;

3) all'articolo 11, si preveda un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione delle misure di cui al comma 3, in base al quale immobili pubblici non utilizzati possono essere concessi a imprese per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, lett. b), capoverso comma 4-ter, appare opportuno prevedere che i progetti culturali relativi alle periferie urbane siano elaborati secondo criteri da stabilire in sede di Conferenza unificata;

b) all'articolo 8, comma 4, appare opportuno prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato (che stabilisce i titoli di studio utili per l'inserimento negli elenchi dei giovani da impiegare presso gli istituti e i luoghi della cultura, anche delle regioni, e le modalità di tenuta degli elenchi) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, della Conferenza unificata;

c) all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 4, appare opportuno prevedere che sui due decreti ministeriali ivi menzionati (che devono individuare i soggetti e le spese ammessi ai crediti di imposta, le relative procedure, le soglie massime di spesa e le procedure di recupero in caso di uso illegittimo dei crediti) sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

d) all'articolo 11, comma 1, appare opportuno prevedere l'intesa, anziché il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni sul piano straordinario della mobilità turistica;

e) al comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno modificare l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (in materia di abilitazione nazionale per la professione di guida turistica) anche nel senso di prevedere che, in sede di Conferenza Stato-regioni o comunque con il coinvolgimento del sistema delle regioni, siano stabilite regole volte ad assicurare che le guide turistiche, anche se abilitate su tutto il

territorio nazionale, conoscano lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

f) al medesimo comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno prevedere che l'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013, sia acquisita anche ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica, e non soltanto ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e della disciplina del relativo procedimento di rilascio;

g) all'articolo 16, appare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle regioni nell'attività dell'ENIT, innanzitutto stabilendo, al comma 5, che sul nuovo statuto dell'Agenzia (che, tra l'altro, disciplina l'Osservatorio nazionale del turismo) e sulla nomina del presidente dell'ENIT sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; che nel consiglio federale di cui al comma 6 siano rappresentate direttamente le regioni, salvo che le stesse deleghino a rappresentarle componenti delle eventuali agenzie regionali per il turismo; che nell'Osservatorio nazionale del turismo di cui al medesimo comma 6 siano rappresentate le regioni; e che ai fini della convenzione tra il Ministero e l'ENIT di cui al comma 7 (che, tra l'altro, definisce gli obiettivi dell'Agenzia) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni;

h) all'articolo 9, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere dal beneficio del credito di imposta le spese relative ad attività diverse da quelle proprie degli esercizi ricettivi.

## ALLEGATO 2

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo  
(C. 2426 Governo)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

rilevato che:

il provvedimento detta disposizioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, alla promozione e organizzazione delle attività culturali e al rilancio del turismo;

in base alla Costituzione, la materia della tutela dei beni culturali è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s)), fermo restando che la legge statale deve disciplinare forme di intesa e coordinamento tra lo Stato e le regioni in questa materia (articolo 118, terzo comma), mentre la materia della valorizzazione dei beni culturali e della promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma);

la Corte costituzionale ha chiarito che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni » (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004), e che

la promozione e organizzazione di attività culturali comprende lo spettacolo e le attività cinematografiche (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale ha altresì chiarito (a partire dalla sentenza n. 197 del 2003) che la materia del turismo è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma) e che, nondimeno, considerata l'importanza del settore del turismo per l'economia nazionale, tale attribuzione non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella materia, fermo restando che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato deve essere proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le regioni (sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006);

con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo

nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006);

numerose disposizioni appaiono inoltre funzionali alla tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. e) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che:

L'articolo 4, comma 1 – che stabilisce che gli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i comuni debbano avviare i procedimenti di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per verificarne la compatibilità con le esigenze di decoro dei siti culturali e che, in tale riesame, possano procedere anche in deroga ad eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12-14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti con intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010 – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali, attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, e sulla materia del commercio, attribuita alla legislazione residuale delle regioni;

L'articolo 7, comma 1 – che, al fine di accrescere la capacità attrattiva del Paese, prevede il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione di beni o siti di rilevanza culturale nazionale individuati annualmente con apposito decreto ministeriale – incide, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

L'articolo 8 – che, al fine di migliorare il servizio pubblico di valorizzazione dei beni culturali, prevede che gli istituti e i luoghi della cultura impieghino giovani laureati con contratto di lavoro flessibile e che i titoli di studio utili, le modalità di tenuta dei relativi elenchi e le modalità di riparto delle risorse stanziata a tal fine siano stabiliti con decreto mi-

nisteriale, sentita la Conferenza unificata – incide sulla materia della valorizzazione dei beni culturali;

L'articolo 9 e l'articolo 10 – che prevedono crediti di imposta per incentivare la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive – incidono, tra l'altro, anche sulla materia del turismo;

parimenti, incide anche sulla materia del turismo l'articolo 11, che detta norme in materia di mobilità e accoglienza e guide turistiche;

per quanto riguarda, in particolare, la disciplina dell'attività di guida turistica (di cui al comma 3 del medesimo articolo 11), va preso atto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 178 del 2014, ha considerato la previsione (introdotta dall'articolo 3 della legge n. 97 del 2013) di un'abilitazione alla professione di guida turistica valida su tutto il territorio nazionale alla stregua di una misura di liberalizzazione, riconducendola quindi alla materia della tutela della concorrenza, sulla quale, come già ricordato, la competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione;

peraltro, non c'è dubbio che, ai fini di un servizio di guida turistica di qualità e della conseguente promozione del turismo, sia indispensabile che le guide turistiche, pur abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano soprattutto lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame al citato articolo 3 della legge n. 97 del 2013, attualmente si prevede che con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione (per svolgere l'attività di guida turistica), nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina

del procedimento di rilascio, laddove appare più congruo prevedere l'intesa della Conferenza unificata sia ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse, sia ai fini della definizione dei requisiti per ottenere l'abilitazione;

rilevato che:

L'articolo 13, disponendo che l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive e l'apertura delle agenzie di viaggi e turismo siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sostanzialmente ripropone il contenuto degli articoli 16, comma 1, e 21 del cosiddetto codice del turismo (decreto legislativo n. 79 del 2012), che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2012, ha dichiarato illegittimi in quanto volti all'accentrimento di funzioni rientranti nella competenza residuale delle regioni;

peraltro, la stessa Corte costituzionale, nelle successive sentenze n. 203 del 2012 e n. 121 del 2014, ha argomentato che la disciplina della SCIA è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base al parametro di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»): infatti la disciplina della SCIA, tendendo a semplificare le procedure amministrative e ad alleggerire il carico di adempimenti a carico del cittadino, risponde al principio di semplificazione, che può essere considerato come principio fondamentale dell'azione amministrativa, mentre questa, a sua volta, può essere qualificata come «prestazione», della quale lo Stato è competente a fissare il livello essenziale a fronte di uno specifico diritto degli individui e delle imprese;

inoltre, il caso di specie – in quanto tende alla semplificazione e all'uniformazione sul territorio nazionale di un adempimento funzionale all'avvio di attività economiche (strutture turistico-ricettive e agenzie di viaggi e turismo) – appare riconducibile anche alla materia

della tutela della concorrenza, che l'articolo 117, secondo comma, lett. *e*) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato;

rilevato che:

L'articolo 16, che detta una nuova disciplina dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, incide sulla materia del turismo, tra l'altro prevedendo che il nuovo statuto dell'Agenzia debba disciplinare anche l'Osservatorio nazionale del turismo;

la Corte costituzionale ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle regioni sia nella procedura di nomina degli organi dell'ENIT (sentenza n. 214 del 2006), sia nella disciplina dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo (sentenza n. 339 del 2007);

rilevato infine che:

in considerazione del fatto che la Repubblica, in quanto Stato regionale, riconosce e tutela le specifiche identità regionali, appare necessario – anche nella prospettiva delle riforme costituzionali *in itinere*, che allo stato sono orientate a modificare il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di turismo – che alle regioni stesse sia comunque riconosciuta la possibilità di promuovere autonomamente in Italia e all'estero se stesse e la propria immagine,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 4, comma 1, sia riformulato nel senso di prevedere che le regioni debbano modificare le proprie normative in materia di rilascio di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico al fine di garantire la salvaguardia del principio secondo cui tali autorizzazioni e concessioni devono comunque assicurare il decoro dei siti culturali, nell'ottica di una adeguata valorizzazione degli stessi in quanto beni culturali;

2) all'articolo 7, comma 1, si preveda che sul Piano strategico « Grandi progetti beni culturali » e sulla ripartizione delle relative risorse sia sentita anche la Conferenza unificata;

3) all'articolo 11, comma 1, si preveda l'intesa, anziché il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni sul piano straordinario della mobilità turistica;

4) al medesimo articolo 11, si preveda altresì un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione delle misure di cui al comma 3, in base al quale immobili pubblici non utilizzati possono essere concessi a imprese per la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 7, comma 2, lett. b), capoverso comma 4-ter, appare opportuno prevedere che i progetti culturali relativi alle periferie urbane siano elaborati secondo criteri da stabilire in sede di Conferenza unificata;

b) all'articolo 8, comma 4, appare opportuno prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato (che stabilisce – oltre ai titoli di studio utili per l'inserimento negli elenchi dei giovani da impiegare presso gli istituti e i luoghi della cultura, anche delle regioni – anche le modalità di tenuta e aggiornamento dei predetti elenchi e le modalità di riparto delle risorse stanziare) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, della Conferenza unificata;

c) all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 4, appare opportuno prevedere che sui due decreti ministeriali ivi menzionati (che devono individuare i soggetti e le spese ammessi ai crediti di imposta, le relative procedure, le soglie massime di spesa e le procedure di recupero in caso di uso illegittimo dei crediti) sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

d) al comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno modificare l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013 (in materia di

abilitazione nazionale per la professione di guida turistica) anche nel senso di prevedere che, in sede di Conferenza Stato-regioni o comunque con il coinvolgimento del sistema delle regioni, siano stabilite regole volte ad assicurare che le guide turistiche, anche se abilitate su tutto il territorio nazionale, conoscano lo specifico territorio sul quale operano e i relativi beni culturali;

e) al medesimo comma 4 dell'articolo 11, appare opportuno prevedere che l'intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013, sia acquisita anche ai fini dell'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per l'esercizio dell'attività di guida turistica, e non soltanto ai fini dell'individuazione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e della disciplina del relativo procedimento di rilascio;

f) all'articolo 16, appare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle regioni nell'attività dell'ENIT, innanzitutto stabilendo, al comma 5, che sul nuovo statuto dell'Agenzia (che, tra l'altro, disciplina l'Osservatorio nazionale del turismo) e sulla nomina del presidente dell'ENIT sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; che nel consiglio federale di cui al comma 6 siano rappresentate direttamente le regioni, salvo che le stesse deleghino a rappresentarle componenti delle eventuali agenzie regionali per il turismo; che nell'Osservatorio nazionale del turismo di cui al medesimo comma 6 siano rappresentate le regioni; e che ai fini della convenzione tra il Ministero e l'ENIT di cui al comma 7 (che, tra l'altro, definisce gli obiettivi dell'Agenzia) sia acquisita l'intesa, e non il semplice parere, in sede di Conferenza Stato-regioni;

g) all'articolo 9, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere dal beneficio del credito di im-

posta le spese relative ad attività diverse da quelle proprie degli esercizi ricettivi;

*h)* valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di coinvolgere le regioni ai fini della più ampia diffusione

della conoscenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 1 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e per le altre finalità indicate dalla disposizione.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

---

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di una delegazione del Consiglio Nazionale del Notariato .....	376
--	-----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 25 giugno 2014.*

#### **Audizione di una delegazione del Consiglio Nazionale del Notariato.**

L'audizione informale è stata svolta  
dalle 8.25 alle 9.10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Audizione del presidente onorario della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI), Tano Grasso (*Svolgimento e conclusione*) ..... 377

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza della presidente ROSY BINDI.*

#### **La seduta comincia alle 14.20.**

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del presidente onorario della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI), Tano Grasso.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente onorario della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI), Tano Grasso.

Il presidente Tano GRASSO svolge una relazione sul tema della lotta all'usura e al racket e sulle proposte per rendere il sistema di prevenzione antiracket più ef-

ficiente e trasparente, con particolare riguardo alla destinazione, utilizzo e controllo dei fondi pubblici.

*(I lavori proseguono, a più riprese, in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Luisa BOSSA (PD), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Francesco D'UVA (M5S), Massimiliano MANFREDI (PD), Andrea VECCHIO (SCpI), e la senatrice Rosaria CAPACCHIONE (PD) ai quali risponde il presidente Tano GRASSO.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il presidente Tano Grasso per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 16.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007  
sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2013 ..... 378

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza  
del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

Esame della relazione prevista dall'articolo 33,  
comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei  
Servizi di informazione per la sicurezza nel 2°  
semestre 2013.

I senatori ESPOSITO (NCD) e MAR-  
TON (M5S) procedono all'illustrazione del

documento all'ordine del giorno. Si svolge  
quindi una discussione nella quale inter-  
vengono il presidente STUCCHI (LN-Aut),  
il senatore CRIMI (M5S) e i deputati  
TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI  
(PD) e VITELLI (ScpI).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra  
seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	379
Audizione del sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, onorevole Pier Paolo Baretta ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	379
AVVERTENZA .....	380

*Mercoledì 25 giugno 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

**La seduta comincia alle 8.10.**

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.**

**Audizione del sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, onorevole Pier Paolo Baretta.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Sottosegretario Baretta è accompagnato dal capo della segreteria, dottoressa Daniela Lembo.

Svolge una relazione Pier Paolo BARETTA, *sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*, che si riserva di inviare documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Marcello GUALDANI (NCD), Giorgio SANTINI (PD), Sergio PUGLIA (M5S) e i deputati Titti DI SALVO (Misto) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Pier Paolo BARETTA, *sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*, replica ai quesiti posti.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario Baretta per la partecipazione all'odierna seduta,

dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione, che sarà inviata dal sottosegretario, sia pubblicata al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 9.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	381
Audizione dell'on. Luigi Casero, viceministro dell'economia e delle finanze ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	381

*Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS.*

#### **La seduta comincia alle 8.40.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

##### **Audizione dell'on. Luigi Casero, viceministro dell'economia e delle finanze.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Luigi CASERO, *viceministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, la deputata Carla RUOCCO (M5S), la senatrice Raffaella BELLOT (LN-Aut), il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) e la senatrice Laura BIGNAMI (Misto).

Luigi CASERO, *viceministro dell'economia e delle finanze*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 9.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Fabrizio Cicchitto nell'ambito del procedimento civile intentato nei suoi confronti dall'onorevole Antonio Di Pietro presso il tribunale di Roma (doc. IV-*quater*, n. 3) ..... 3

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8) (*Seguito dell'esame e rinvio*) .... 3

AVVERTENZA ..... 11

### COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

#### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Esame emendamenti C. 1589/A ..... 12

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### RISOLUZIONI:

7-00387 Artini: Sull'attuazione delle decisioni del Consiglio relative all'avvio di un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centro Africana (EUFOR RCA) (*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00066*) ..... 13

ALLEGATO (*Nuova formulazione approvata dalla Commissione*) ..... 18

#### COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini ..... 17

### COMMISSIONI RIUNITE (IV e IX)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ENAV Spa, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00082 Dell'Orco relativa all'impiego presso l'Enav di personale appartenente all'Aeronautica militare anche in relazione all'apertura di numerosi aeroporti militari al traffico civile ..... 21

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

#### SEDE REFERENTE:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo. C. 2426 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 22

ALLEGATO 1 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) ..... 34

ALLEGATO 2 (Emendamenti dei Relatori 1.57, 2.57, 4.29 con relativi subemendamenti e ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi dei Relatori 12.45, 12.02, 14.7) .....	201
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) .....	207

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. C. 2272 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	211
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	228
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	213
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	229

### AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica Carlo Cottarelli sui contenuti dell'attività di revisione della spesa pubblica, con particolare riferimento ai settori di competenza della I Commissione. (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione) .....	216
--	-----

### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	216
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X) (Esame e rinvio) .....	217

### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Giorgio Alleva a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nomina n. 32 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio) .....	222
Proposte di nomina del consigliere Michele Corradino, del professor Francesco Merloni, della professoressa Ida Angela Nicotra e della professoressa Nicoletta Parisi a componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Nomine nn. 33, 34, 35 e 36 (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Pareri espressi) .....	224

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	226
---	-----

AVVERTENZA .....	226
------------------	-----

ERRATA CORRIGE .....	227
----------------------	-----

## II Giustizia

### INTERROGAZIONI:

5-01897 Colletti: Sull'applicazione della liberazione anticipata ai detenuti condannati ex articolo 416-bis del codice penale .....	230
ALLEGATO (Testo della risposta) .....	234

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	231
--	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. C. 2272 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	232
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 559 Bolognesi recante l'introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio ( <i>Deliberazione</i> ) .....	232
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 559 Bolognesi recante l'introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio.	
Audizione di Armando Spataro, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, di Fabio Repici, Avvocato, di Roberto Scarpinato, Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo e di Andrea Pertici, Ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	233
<b>IV Difesa</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	236
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sugli esiti della missione in occasione della II Conferenza sulle servitù militari, svoltasi a Roma, presso la Scuola Trasporti e Materiali dell'Esercito italiano, nei giorni 18 e 19 giugno 2014 .....	236
ALLEGATO ( <i>Comunicazioni</i> ) .....	237
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di SACE sulle politiche di privatizzazione .....	244
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 (Parere alle Commissioni I e VIII) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	244
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010. C. 2272 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	245
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012. C. 2271 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	247
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali. C. 2256 Zanda, approvata dalla 5 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2343 Governo</i> ) .....	248
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	251
<b>VI Finanze</b>	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03065 Moretto: Modifica dei requisiti per accedere ai piani di rateazione straordinari di somme iscritte a ruolo .....	253
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	259

5-03066 Gebhard: Problematiche determinate dalla nuova normativa introdotta dalla Confederazione Elvetica in materia di regime tributario e doganale delle merci non destinate al commercio importate in Svizzera .....	253
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	300
5-03067 Cancellieri: Problematiche concernenti il calcolo degli interessi per il rimborso di buoni postali fruttiferi e lo stato delle relative procedure .....	254
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	302
5-03008 Paglia: Effetti dell'applicazione delle norme tributarie in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) .....	254
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	304
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Proposta di nomina della professoressa Anna Genovese a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Nomina n. 37 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	255
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza. C. 2272 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	255
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (Seguito dell'esame e rinvio) .....	255
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00378 Paglia: Iniziative a sostegno degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti e rivendite di generi di monopolio in relazione all'obbligo di accettare pagamenti per l'acquisto di beni e servizi attraverso carte di debito (Discussione e rinvio) .....	256
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	258
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>SEDE LEGISLATIVA:</b>	
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti. C. 362-B Madia, approvato dalla Camera e modificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato (Seguito della discussione e approvazione) .....	309
AVVERTENZA .....	310
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	311
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Variatione nella composizione della Commissione .....	311
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Rinvio del seguito esame) .....	311
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Decreto-legge 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X). (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) .....	312
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla commissione) .....	315
ALLEGATO 2 (proposta di parere alternativa presentata dal gruppo moVimento5stelle) .....	317

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) ....	313
---	-----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INTERROGAZIONI:

5-01605 Fragomeli: Rischi per la sicurezza della circolazione derivanti dal mancato adeguamento tecnologico del passaggio a livello di Bellano (LC) .....	321
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	328
5-02251 Bosco: Disfunzioni e inefficienze nei servizi di trasporto ferroviario in Sicilia e arretratezza delle relative infrastrutture .....	322
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	329
5-02705 Taricco: Riduzione dei giorni di apertura della biglietteria della stazione ferroviaria di Ceva (CN) .....	322
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	331

## RISOLUZIONI:

7-00371 Pierdomenico Martino: Potenziamento della tratta Viareggio-Firenze ed efficientamento del trasporto pubblico locale ferroviario ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	323
---	-----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03068 De Lorenzis: Modalità di definizione degli obblighi di servizio universale postale .	324
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	333
5-03069 Marguerettaz: Privatizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo Rai-Radiotelevisione italiana SpA .....	325
5-03070 Coppola: Scambio di informazioni e documenti in via telematica tra imprese e amministrazioni pubbliche .....	326
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	335

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Cannatella a presidente dell'Autorità portuale di Palermo. Nomina n. 29 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole</i> ) .....	326
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	327
AVVERTENZA .....	327

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulle evoluzioni, a livello internazionale, della normativa in materia di lavoro e sull'applicazione degli <i>standard</i> derivanti dalle Convenzioni dell'OIL .....	336
---	-----

**XII Affari sociali**

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, in merito allo stato di avanzamento delle procedure per la definizione del nuovo Patto per la salute ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	337
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	338
<i>ALLEGATO (Emendamento 12.100 del Relatore)</i> .....	340

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	339
---	-----

### XIII Agricoltura

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03071 Russo: Sulle iniziative per fronteggiare i danni provocati dal maltempo in alcune zone della Campania .....	343
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	347
5-03072 Caon: Sulle iniziative per regolamentare la coltivazione degli OGM e tutelare le altre colture .....	343
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	349
5-03073 L'Abbate: Sull'attivazione del Fondo crediti istituito presso l'ISMEA .....	343
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	350
5-03074 Zaccagnini: Sugli orientamenti e le posizioni assunte in sede europea in materia di OGM .....	343
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	351
5-03075 Cenni: Sulla ricerca in agricoltura e sulla situazione dell'INEA .....	344
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	352

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	344
--	-----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	345
Proposta di nomina del dottor Ezio Castiglione a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Nomine n. 30 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	345
Proposta di nomina del dottor Stefano Antonio Sernia a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomine n. 31 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	346

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	346
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	346
---	-----

ERRATA CORRIGE .....	346
----------------------	-----

### XIV Politiche dell'Unione europea

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	354
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	361
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni I e VIII) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	356

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	356
---	-----

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. COM(2014)221 final. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	357
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	360

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI****SEDE CONSULTIVA:**

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni riunite VII e X della Camera) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	364
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	367
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	371
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	366

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di una delegazione del Consiglio Nazionale del Notariato .....	376
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Audizione del presidente onorario della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI), Tano Grasso ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	377
--	-----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2013 .....	378
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, onorevole Pier Paolo Baretta ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	379
AVVERTENZA .....	380

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

Sulla pubblicità dei lavori .....	381
Audizione dell'on. Luigi Casero, viceministro dell'economia e delle finanze ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	381

